

S 1451

RACCOLTA UFFICIALE

DEGLI

ATTI

DEL

R. COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE

PROVINCIE DELLE MARCHE

(1860-61)



ANCONA

PRESSO GUSTAVO SARTORI CHERUBINI
1860-61.

1231

AVVERTENZA



Il poco sviluppo che in passato era concesso all' arte tipografica in queste provincie rese impossibile al Commissariato generale straordinario di far eseguire la stampa dei suoi Atti ufficiali e la ristampa delle Leggi sarde da esso adottate con quella sollecitudine che sarebbe stata confacente ai bisogni del paese.

Per abbreviare il lavoro fu necessario dividerlo a più tipografie, talchè la sola Raccolta degli atti ufficiali, decreti e circolari del Regio Commissario è opera di tre diverse officine, e la riproduzione delle Leggi adottate, che a rigore avrebbero dovuto essere comprese in quella, occupò quasi tutte le tipografie delle Marche.

Con questo metodo si è risparmiato tempo, ma la correttezza delle pubblicazioni non poteva che soffrirne.

Piaccia al lettore di essere indulgente in grazia delle circostanze.



PARTE
PRIMA

dal N.º 1. al 500.



12 Settembre 1860.

DECRETO REALE DI SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE II.
*che nomina il Governatore di Como Sig. Lorenzo Valerio
a Commissario Generale Straordinario nelle Provincie
delle Marche.*

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME
DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA,
PRINCIPE DI PIEMONTE
Ecc. Ecc. Ecc.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli
affari dell' Interno.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo 1.

Il Sig. Lorenzo Valerio Governatore della Provincia di
Como è nominato nostro Commissario Generale Straordinario
nelle Provincie delle Marche.

Articolo 2.

Tutte le Autorità nelle Provincie delle Marche sono
poste sotto l' immediata dipendenza del Nostro Commissario
Straordinario.


Articolo 3.

Il predetto Nostro Commissario dipenderà dal Nostro
Ministro dell' Interno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo
dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Gover-
no, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Torino, addì 12 Settembre 1860.

VITTORIO EMANUELE




FARINI

15 Settembre 1860.

PROCLAMA

*del Governatore di Como Regio Commissario Generale
Straordinario agli Italiani delle Marche.*



IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

ITALIANI DELLE MARCHE !

Voi domandaste la protezione del RE Galantuomo, invocandolo difensore contro mercenarj stranieri, che hanno per legge il saccheggio e la strage, e che erano raccolti e spinti da quello stesso Potere, a cui in faccia a Dio ed agli uomini sarebbe toccato di tutelare le persone e le cose vostre. Il RE accolse la vostra domanda; nel suo cuore Italiano il grido del vostro dolore fu più potente di qualunque altra considerazione. Alla risoluzione succedette immediato l'effetto; un Corpo del suo valoroso Esercito comandato da valentissimo Capitano è già entrato nelle vostre terre, e si avvanza rapidamente accompagnato dalla vittoria.

Il RE che vuole la vostra salvezza vuole perciò un ordine di cose che sia stabile e degno dell'Italia e di Lui; vuole che siano ordinate le vostre Provincie, e che voi vi mettiate in istato di poter esprimere liberamente il vostro voto sulla loro futura condizione politica.

Onorato dal RE dell'incarico di rappresentarlo fra voi in questo periodo di transizione, che potrebbe essere fatale a tutta l'Italia, se difettaste o di energia o di saggezza, io vengo pieno di fiducia in coloro ai quali sono mandato, perchè penso che mi porgerete quell'ajuto e quel concorso che mi è necessario, per bene adempiere i voleri del RE.

Voi vi armerete per accelerare la conquista della libertà, e per conservarla; sarete obbedienti alle Leggi, siccome è dovere d'ogni cittadino, e come lo stesso RE ve ne dà per primo l'esempio, combatterete i nemici interni; e vinti che li abbiate sarete generosi.

Italiani delle Marche — figli dei Romani, discendenti dall'*antico gentil sangue latino*, che dominò coll'armi e colle leggi, colle virtù militari, e colla sapienza civile — mostrate che la secolare oppressione non riuscì a farvi degenerare, e cooperate a far sì che possa avere degno compimento la nobile ambizione del RE di restaurare in Italia i principj dell'ordine morale.

VIVA VITTORIO EMANUELE**VIVA L'ITALIA**

Rimini 15 Settembre 1860.

LORENZO VALERIO

19 Settembre 1860.

DECRETO DEL REGIO COMMISSARIO GENERALE

che stabilisce provvisoriamente in Senigallia la Sede del Commissariato Generale delle Marche.

Decorative flourish
Decreto N. 1.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

In virtù dei poteri conferitigli col Reale Decreto 12 Settembre 1860.

DETERMINA

Articolo 1.

La Sede del Regio Commissario Generale Straordinario nelle Province delle Marche è stabilita provvisoriamente in Senigallia.

Articolo 2.

Con separato Decreto sarà determinato l'ordinamento governativo generale delle Marche, e particolare delle Province, e loro divisioni.

Dato in Pesaro 19 Settembre 1860.

LORENZO VALERIO

22 Settembre 1860.

DECRETO

che stabilisce le norme fondamentali del Governo nelle Province delle Marche.

Decorative flourish
Decreto N. 2.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

Considerando il bisogno di dare un assetto regolare al governo di queste provincie fino a che le rispettive Popolazioni non abbiano a suffragio universale definitivamente determinato sui propri destini politici, e non sia pubblicato ed attivato lo Statuto fondamentale;

Visto il proprio decreto 19 Settembre 1860 nel quale si è riservato di determinare l'ordinamento generale delle Marche e particolare delle provincie e loro divisioni;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

Il governo delle provincie delle Marche risiede presso il Regio Commissario Generale Straordinario che lo esercita a nome di Sua Maestà il Re VITTORIO EMANUELE II.

I suoi decreti avranno forza di Legge e saranno riuniti in apposita Raccolta sotto il titolo — *Raccolta ufficiale degli atti del R. Commissario Generale Straordinario nelle Province delle Marche* — la quale ne costituisce l'edizione ufficiale.

Articolo 2.

Tutte le Autorità e gli Uffici pubblici dipendono immediatamente o mediamente dal R. Commissario Generale Straordinario ed a lui dovranno essere rivolti tutti gli affari

che per le leggi del cessato Governo dovevano risolversi per provvisione sovrana o per determinazione dei Ministri o di altri dicasteri superiori posti in Roma od in città occupate dalle truppe pontificie.

Articolo 3.

Tutti gl' impiegati sono nominati dal R. Commissario Generale Straordinario.

Articolo 4.

È obbligatorio per le autorità giudiziarie nell' intestazione delle sentenze e degli atti esecutivi l' uso della formola — *In Nome di Sua Maestà il Re VITTORIO EMANUELE II.*, — e pei Notai negli atti pubblici la formola — *Regnando Sua Maestà il Re VITTORIO EMANUELE II.* —

I loro timbri e suggelli, come quelli d' ogni altra Autorità od ufficio debbono essere rinnovati in conformità alla premessa disposizione, e così messi in uso al più tardi entro otto giorni dalla pubblicazione del presente decreto. I vecchi timbri e suggelli saranno per cura delle rispettive Autorità che ne erano depositarie, trasmessi al Governo Centrale del R. Commissario Generale Straordinario.

Articolo 5.

Le attuali provincie sono provvisoriamente mantenute colla presente circoscrizione territoriale.

Articolo 6.

Ad ogni provincia è preposto un Commissario provinciale, che dipende immediatamente dal R. Commissario Generale Straordinario e che:

Rappresenta il potere esecutivo in tutta la provincia:

Mantiene le attribuzioni dell' autorità amministrativa:

Provvede alla pubblicazione ed all' esecuzione dei Decreti del R. Commissario Generale Straordinario:

Veglia sull' andamento di tutte le pubbliche amministrazioni:

Soprintende all' ordine pubblico ed alla pubblica sicurezza, disponendo all' uopo della forza armata:

Ed in genere esercita le attribuzioni a lui demandate dal R. Commissario Generale Straordinario sia per forma di decreto generale sia per forma di ordine o di istruzione in casi particolari.

Articolo 7.

Il Commissario provinciale è assistito da un Consiglio di Commissariato provinciale in numero non minore di due e non maggiore di tre membri. Le attribuzioni di questo Consiglio saranno determinate con altro Decreto.

Articolo 8.

Le Provincie si dividono in Comuni. Più Comuni potranno essere concentrati sotto l' autorità di un Vice Commissario, al quale il Commissario della provincia potrà delegare una parte dell' autorità a lui conferita.

Articolo 9.

L' ufficio dei Governatori è abolito. Essi sono sostituiti da *Giusdicenti* per le sole funzioni giudiziarie, nelle quali provvisoriamente nulla è innovato.

Articolo 10.

Per le funzioni politiche i Governatori di 1 Classe sono sostituiti da *Delegati di Pubblica Sicurezza*.

Negli altri luoghi le funzioni di Delegato di Pubblica Sicurezza sono affidate al Capo del Comune.

Articolo 11.

Le attuali Giunte di Governo continueranno nel loro ufficio sino al giorno dell' insediamento dei Commissari Provinciali, dei Vice Commissari e dei Delegati di Pubblica Sicurezza, salvo i casi di provvedimenti che potessero occorrere in via eccezionale.

Il R. Commissario generale si riserva di far conoscere a Sua Maestà gli atti di coraggio, di devozione alla patria, e di saviezza civile pei quali esse si sono rese benemerite.

Il presente Decreto sarà pubblicato immediatamente nei Comuni già sgombri dalle Truppe Pontificie e successivamente negli altri mano mano che si sgombreranno. Esso verrà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Senigallia 22 Settembre 1860.

LORENZO VALERIO

23 Settembre 1860.

DECRETO

che nomina il Sig. Marchese Luigi Tanari a Commissario per la Provincia di Urbino e Pesaro.

Decreto N. 3.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
 REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
 NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo Unico

Il Sig. Marchese Luigi Tanari, deputato al Parlamento, è nominato Commissario nella provincia di Urbino e Pesaro, per ora colla residenza in Pesaro, e sotto l'immediata dipendenza del Regio Commissario Generale Straordinario.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni della Provincia di Urbino e Pesaro, ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Senigallia 23 Settembre 1860.

LORENZO VALERIO

24 Settembre 1860.

DECRETO

che proroga la scadenza delle Cambiali ed altri effetti di Commercio pagabili in Ancona a giorni cinque dopo levato l'assedio di quella piazza.

Decreto N. 4.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
 REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
 NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerato l'attuale stato di guerra, e l'assedio della Piazza di Ancona;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo unico

Tutte le conseguenze legali della scadenza delle lettere di Cambio ed altri effetti commerciali pagabili nella Piazza di Ancona, sono sospese fino a giorni cinque dopo levato l'assedio della Città.

Il presente Decreto sarà pubblicato immediatamente nei Comuni già sgombri dalle Truppe Pontificie e successivamente negli altri mano mano che si sgombreranno. Esso sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del R. Commissario Generale Straordinario nelle Provincie delle Marche, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Senigallia 24 Settembre 1860.

LORENZO VALERIO

22 Settembre 1860.

DECRETO

*che promulga e mette in vigore la Legge Sarda 23
Giugno 1854 intorno alla promulgazione delle Leggi.*

Decreto N. 5.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12
Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

È promulgata e sarà eseguita nelle Provincie delle
Marche la Legge Sarda 23 Giugno 1854 relativa al-
la promulgazione delle Leggi, salve le seguenti disposizioni
transitorie.

Articolo 2.

Fino a che il Paese non abbia definitivamente deter-
minata la propria sorte politica e non sia pubblicato
ed attivato lo Statuto Fondamentale, il R. Commissario Ge-
nerale Straordinario promulgherà le Leggi ordinando che
sieno pubblicate e poste in esecuzione.

Articolo 3.

Le Leggi porteranno la firma del R. Commissario Ge-
nerale Straordinario e fino a nuova disposizione saranno pub-
blicate mediante affissione nei luoghi soliti in tutti i Comuni
ed Appodiati di queste Provincie.

Articolo 4.

Tutte le Leggi, disposizioni e consuetudini contrarie
sono abrogate.

Il presente Decreto sarà pubblicato immediatamente nei
Comuni già sgombri dalle Truppe Pontificie, e successiva-
mente negli altri mano mano che si sgombreranno. Il sud-
detto sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli Atti del R.
Commissario Generale Straordinario nelle Provincie delle
Marche, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato in Senigallia 22 Settembre 1860.

LORENZO VALERIO

LEGGE SARDA 23 GIUGNO 1854.

VITTORIO EMANUELE II.

*per la grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro
e di Gerusalemme, Duca di Savoia e di Genova ecc. ecc.
Principe di Piemonte, ecc. ecc. ecc.*

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo 1.

La promulgazione della Legge è espressa nella seguen-
te formola:

(In nome del Re ecc.)

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

(Testo della Legge)

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello
Stato, sia inserita nella Raccolta degli Atti del Governo,
mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osser-
vare come Legge dello Stato.

Articolo 2.

La Legge porterà la firma del Re, sarà contrassegnata dal Ministro proponente, e munita del Visto de Guardasigilli che vi apporrà il sigillo dello Stato.

Articolo 3.

Le Leggi sono esecutorie in virtù della promulgazione che ne è fatta dal Re prima dell'apertura della Sessione parlamentare immediatamente successiva a quella in cui furono votate, salvo che nella Legge medesima sia stabilito un altro termine di promulgazione.

Articolo 4.

Le Leggi promulgate saranno immediatamente inserite nella Raccolta degli Atti del Governo. Esse saranno senz'altro osservate in tutti gli Stati di Terraferma il decimo giorno, e nelle Isole di Sardegna e di Capraia il decimoquinto giorno dopo la loro inserzione, salvochè nella stessa Legge promulgata sia altrimenti disposto.

La Raccolta degli Atti del Governo conterrà pure in distinta serie la traduzione in lingua francese di ogni Legge ad uso dei Comuni in cui parlasi tal lingua, firmata essa traduzione dal Ministro proponente col Visto del Guardasigilli.

La inserzione della detta traduzione sarà fatta contemporaneamente a quella del testo.

Il Governo provvederà tuttavia acciò si continui ad affiggere pubblicamente in tutti i Capiluoghi di Comune un esemplare della Legge. Nei Comuni ove parlasi la lingua francese sarà anche affisso un esemplare della detta traduzione.

Articolo 5.

La Stamperia Reale consegnerà un esemplare d'ogni foglio della Raccolta degli Atti del Governo contenente la inserzione d'una Legge al Guardasigilli, il quale farà constare del ricevimento di tale esemplare in apposito registro.

La detta inserzione per l'effetto contemplato dall'articolo precedente prenderà data del giorno in cui il Giornale ufficiale del Regno, per cura del Guardasigilli, ne darà ufficialmente avviso, coll'indicazione del numero progressivo della Raccolta, nella quale la Legge promulgata sarà stata inserita.

Articolo 6

Le disposizioni degli articoli secondo, quarto e quinto della presente Legge sono anche applicabili ai Decreti e Regolamenti emanati dal Re, necessari per l'esecuzione delle Leggi, e che interessano la generalità dello Stato.

Articolo 7.

I Decreti Reali, che non interessano la generalità dello Stato, saranno inseriti per estratto nella Raccolta degli Atti del Governo, eccettuati tuttavia quelli la cui pubblicità, senza presentare verun carattere di utilità pubblica, potesse ledere interessi particolari o nuocere agli interessi dello Stato.

Articolo 8.

Gli originali delle Leggi, non che dei Decreti Reali, contemplati dall'articolo sesto della presente Legge, saranno a diligenza del Guardasigilli consegnati agli archivi generali del Regno unitamente alla traduzione francese.

Articolo 9.

Gli articoli quinto, sesto, ottavo e nono del Codice civile sono abrogati.

Ordiniamo che la presente Legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato in Torino, addì ventitrè giugno mille ottocento cinquanta quattro.

VITTORIO EMANUELE

V. Dabormida. - V. C. Cavour. - V. Colla.

Reg. al Contr. Gen. addì 24 Giugno 1854. Reg. 11. Atti del Gov. 3 c. 39.

Moreno

U. Rattazzi

24 Settembre 1860.

DECRETO

che promulga e mette in vigore la Legge Sarda 23 Ottobre 1859 sul riordinamento dell'Amministrazione Provinciale e Comunale.

Decreto N. 6.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando la necessità di stabilire prontamente le Amministrazioni Comunali e Provinciali per la loro importanza in relazione agli interessi locali i quali non patiscono ritardo;

Considerando che le dette Amministrazioni dovranno senza indugio occuparsi di preparare sulla base del suffragio universale le liste degli elettori, dal cui voto sarà determinato il destino politico di queste provincie, atto grande al quale si deve procedere con maturità di giudizio, ma al più presto possibile;

Considerando che dovranno pure provvedere all'organizzazione della Guardia Nazionale, forza attiva del Paese, destinata alla tutela dell'ordine ed alla difesa della Patria;

Considerando che similmente dovranno occuparsi, e prontamente, delle operazioni preliminari della Leva Militare, la quale raccolga e coordini le forze di queste provincie, aggiungendole a quel valoroso Esercito che a Palestro, a San Martino, a Castelfidardo ha mostrato come gl'Italiani sanno combattere;

Visto il proprio Decreto 25 corrente N. 2 col quale è determinato l'ordinamento generale delle Marche e particolare delle provincie e loro divisioni;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

Sarà pubblicata ed avrà forza di Legge nelle provincie delle Marche la Legge Sarda 23 Ottobre 1859 sull'ordinamento Comunale e Provinciale, quanto ai Comuni già sgombri dalle Truppe pontificie immediatamente, e quanto agli altri mano mano che sarà effettuato tale sgombramento.

Questa legge però sarà provvisoriamente soggetta nella sua esecuzione alle modificazioni portate dal succitato Decreto 25 corrente, ed a quelle espresse negli articoli seguenti.

Articolo 2.

Dove la Legge richiede un Decreto Reale od una decisione ministeriale sarà provveduto per ora per Decreto del R. Commissario Generale Straordinario.

Articolo 3.

Alle denominazioni di GOVERNATORE, INTENDENTE E CONSIGLIO DI GOVERNO, di cui la Legge fa uso, s'intenderanno rispettivamente sostituite quelle di Commissario Provinciale, Vice Commissario e Consiglio di Commissariato.

Articolo 4.

Cesseranno i Consigli e le Magistrature Comunali, i Consigli e le Deputazioni Provinciali create sotto il precedente Governo.

Ne prenderanno il luogo rispettivamente Commissioni Comunali e Provinciali, nominate dal R. Commissario Generale Straordinario sulla proposta dei Commissari Provinciali.

Articolo 5.

Le Amministrazioni Comunali e Provinciali attualmente in ufficio, qualunque ne sia la denominazione, resteranno in carica fino alla nomina ed all'insediamento delle nuove Amministrazioni di cui all'articolo precedente.

Articolo 6.

Le Commissioni provvisoriamente create in forza del presente Decreto staranno in ufficio finchè non siano elette ed insediate le nuove Amministrazioni Comunali e Provinciali che stabilmente s'istituiranno in forza della Legge 23 Ottobre 1859, e sino a quel tempo avranno tutte le attribuzioni che la Legge del cessato Governo dava rispettivamente ai Consigli ed alle Magistrature Comunali, ai Consigli ed alle Deputazioni Provinciali.

Articolo 7.

Le Commissioni Municipali poi, rispetto alla formazione delle liste elettorali, e per tutto ciò che riguarda le elezioni, avranno le attribuzioni delle Giunte Municipali conformi alla Legge Sarda 23 Ottobre 1859, salve le disposizioni del presente Decreto.

Articolo 8.

Le Commissioni Municipali procederanno immediatamente alla compilazione delle liste elettorali, e le compiranno nel termine di giorni dieci, dopo di che le faranno pubblicare per tre giorni nei luoghi soliti, affinchè qualunque cittadino possa far valere i propri diritti.

Articolo 9.

I reclami si faranno entro il termine di altri giorni tre alle Commissioni Municipali, che dovranno decidere nel termine di ventiquattr' ore dalla presentazione. Le loro decisioni saranno per questa prima volta inappellabili.

Articolo 10.

I bilanci preventivi per l'anno 1861 saranno fatti colle norme che ressero la formazione di quelli del 1860.

Articolo 11.

Con successivi Decreti saranno fissati il giorno nel quale si dovrà procedere alle elezioni Comunali e Provinciali, e quello in cui le nuove Amministrazioni elette in virtù della Legge 23 Ottobre 1859, dovranno assumere l'ufficio.

Il presente Decreto sarà pubblicato immediatamente nei Comuni già sgombri dalle Truppe Pontificie, e successivamente negli altri mano mano che si sgombreranno. Sarà pure inserito, in un colla Legge 23 Ottobre 1859, nella

Raccolta ufficiale degli atti del R. Commissario Generale Straordinario nelle Province delle Marche, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Senigallia 24 Settembre 1860.

LORENZO VALERIO



TESTO DELLA LEGGE SARDA

sull' Ordinamento Provinciale e Comunale mandata pubblicare col Decreto del R. Commissario Generale Straordinario 24 Settembre 1860. N. 6.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, PRINCIPE DI PIEMONTE

Ecc. Ecc. Ecc.

In virtù dei poteri straordinari a Noi conferiti colla Legge del 25 aprile 1859;

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno,
Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo sull' ordinamento comunale e provinciale quanto segue:

TITOLO I.

DIVISIONE DEL TERRITORIO DEL REGNO E AUTORITA' GOVERNATIVE

Articolo 1.

Il Regno si divide in Province, Circondarii, Mandamenti e Comuni secondo la tabella annessa alla presente Legge.

Articolo 2.

In ogni Provincia vi è un Governatore, un Vice-Governatore, ed un Consiglio di Governo.

Articolo 3.

Il Governatore rappresenta il Potere esecutivo in tutta la Provincia;

Mantiene le attribuzioni dell' Autorità amministrativa, e promuove i conflitti;

Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi;

Veglia sull' andamento di tutte le pubbliche Amministrazioni, ed in caso d' urgenza fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio;

Soprintende alla pubblica sicurezza, ha diritto di disporre della forza pubblica, e di richiedere la forza armata;

Nell' Amministrazione provinciale e comunale esercita le attribuzioni determinate dalla legge;

Dipende dal Ministro dell' Interno, e ne eseguisce le istruzioni.

Articolo 4.

Il Vice-Governatore rappresenta il Governatore nei casi d' assenza od impedimento, ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla presente legge.

Articolo 5.

Il Consiglio di Governo ha le attribuzioni giurisdizionali che gli sono commesse dalle leggi.

È chiamato a dar parere nei casi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, e quando ne sia richiesto dal Governatore.

I membri del Consiglio compiono le incombenze amministrative che loro vengono dal Governatore affidate.

Articolo 6.

Il Consiglio di Governo si compone di un numero di Consiglieri non maggiore di cinque. Vi potranno essere Consiglieri aggiunti.

È presieduto dal Governatore o da chi ne fa le veci.

Le funzioni di Ministero pubblico presso il Consiglio di Governo saranno esercitate da quello dei membri che verrà dal Governatore designato.

Articolo 7.

In ogni Circondario vi è un Intendente che compie sotto la direzione del Governatore le incombenze che gli sono commesse dalle leggi, eseguisce gli ordini del Governatore, e provvede nei casi d' urgenza riferendone immediatamente al medesimo.

Nel Circondario ov' è il Capoluogo di Provincia l' ufficio d' Intendente è esercitato dal Vice-Governatore.

Articolo 8.

I Governatori, i Vice-Governatori, gl' Intendenti, e coloro che ne fanno le veci non possono essere chiamati a rendere conto dell' esercizio delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore Autorità amministrativa, nè sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re previo parere del Consiglio di Stato.

Articolo 9.

Presso ogni Governatore sono stabiliti Impiegati di segreteria. Una parte dei medesimi sarà applicata al Consiglio Provinciale, ed alla Deputazione provinciale.

Con Decreto Reale verrà fissato il quadro del personale suddetto, e di quello da applicarsi ad ogni ufficio di Intendenza.

TITOLO II.

DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE

CAPO I.

Del Comune

Articolo 10.

Il Comune è Corpo morale avente una propria amministrazione determinata dalla legge.

Articolo 11.

Ogni Comune ha un Consiglio comunale ed una Giunta municipale.

Deve inoltre avere un Segretario ed un Ufficio comunale.

Più Comuni possono prevalersi dell' opera di uno stesso Segretario, ed avere un solo archivio.

Articolo 12.

Il Consiglio è composto:

Di 60 membri nei Comuni che hanno una popolazione eccedente i 60 mila abitanti;

Di 40 membri in quelli la cui popolazione supera i 30 mila abitanti;

Di 30 nei Comuni la cui popolazione supera i 10 mila abitanti;

Di 20 in quelli che supera i 5 mila;

Di 15 negli altri.

E di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello sovra fissato.

Articolo 13.

La Giunta municipale si compone del Sindaco, di otto Assessori e quattro Supplenti nei Comuni che hanno una popolazione eccedente i 60 mila abitanti.

Oltre il Sindaco il numero degli Assessori sarà:

Di sei nei Comuni che hanno più di 50 mila abitanti;

Di quattro in quelli che ne hanno più di 3 mila;

Di due negli altri.

In tutti questi casi il numero dei Supplenti sarà di due.

CAPO II.

Delle elezioni

Articolo 14.

I Consiglieri comunali sono eletti dai cittadini che hanno 21 anni compiuti, che godono dei diritti civili, e che pagano annualmente nel Comune per contribuzioni dirette di qualsivoglia natura:

Lire 5 nei Comuni di 3 mila abitanti o meno;

Lire 10 in quelli di 3 a 10 mila;

Lire 15 in quelli di 10 a 20 mila;

Lire 20 in quelli di 20 a 60 mila;

Lire 25 nei Comuni oltre 60 mila abitanti,

Tuttavia nei Comuni nei quali il numero degli Elettori non è doppio di quello dei Consiglieri da eleggersi, saranno ammessi all' elettorato altrettanti fra i maggiori imposti dopo quelli precedentemente contemplati, quanti bastino a compiere il numero suddetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato per l'esercizio del diritto contemplato nel presente articolo i cittadini delle altre Provincie d'Italia, ancorchè manchino della naturalità

Articolo 15.

Sono altresì Elettori: i membri delle Accademie la cui elezione è approvata dal Re, e quelli delle Camere di agricoltura e commercio;

Gli Impiegati civili e militari in attività di servizio, o che godono di una pensione di riposo, nominati dal Re, o addetti agli Uffici del Parlamento;

I militari decorati per atti di valore;

I decorati per atti di coraggio o di umanità;

I promossi ai gradi accademici;

I Professori ed i Maestri autorizzati ad insegnare nelle scuole pubbliche;

I Procuratori presso i Tribunali e le Corti d'appello, Notai, Ragionieri, Liquidatori, Geometri, Farmacisti e Veterinari approvati;

Gli Agenti di cambio e Sensali legalmente esercenti.

Articolo 16.

I contribuenti contemplati nell' art. 14 debbono pagare la quota di tributo che li colloca fra gli Elettori almeno da sei mesi.

Gli altri Elettori compresi nell' articolo precedente voteranno nel Comune del loro domicilio d' origine, ed ove lo abbiano abbandonato in quello in cui avranno fissata la residenza e fattane la legale dichiarazione.

Articolo 17.

Si ritengono come iscritti da sei mesi sui ruoli delle contribuzioni dirette i possessori a titolo di successione o per anticipazione d'eredità.

Articolo 18.

Al padre si tien conto della contribuzione pagata pei beni dei figli di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge.

Al marito della contribuzione che paga la moglie, eccetto il caso di separazione di corpo e di beni.

Articolo 19.

La contribuzione, pagata da una vedova o dalla moglie separata di corpo e di beni, può valere come censo elettorale a favore di quello dei figli o generi che sarà da lei designato.

Il padre può delegare ad uno dei figli l'esercizio dei suoi diritti elettorali.

Nel delegato debbono concorrere gli altri requisiti prescritti per essere elettore.

La delegazione non può farsi che per atto autentico, ed è sempre revocabile.

Articolo 20.

La contribuzione pagata da proprietari indivisi, o da società commerciali in nome collettivo, sarà, nello stabilire il censo elettorale, ripartita egualmente tra gli interessati, a meno che alcuno di essi giustifichi di parteciparvi per una quota maggiore.

Articolo 21.

Coloro che hanno il dominio diretto, o tengono in affitto od a masserizio beni stabiliti potranno imputare nel loro censo il terzo della contribuzione pagata dall'utilista, o dal padrone senza che ne sia diminuito il diritto di questi.

Quando il dominio diretto, l'affittamento, ed il masserizio spettino per indiviso a più persone sarà loro applicabile il disposto dall'articolo precedente.

Articolo 22.

Sono eleggibili tutti gli elettori iscritti, eccettuati:

Gli Ecclesiastici e Ministri dei culti che abbiano giurisdizione o cura d'anime; coloro che ne fanno le veci, e i membri dei Capitoli e delle Collegiate.

I Funzionari del Governo che debbono invigilare sull'amministrazione comunale e gli Impiegati dei loro Uffici;

Coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o dalle istituzioni che esso amministra; coloro che hanno il maneggio del denaro comunale, o che non abbiano reso il conto di una precedente amministrazione; e coloro che abbiano lite vertente col Comune.

Articolo 23.

Non sono nè elettori nè eleggibili gli analfabeti quando resti nel Comune un numero di elettori doppio di quello dei Consiglieri, le donne, gl'interdetti, o provvisti di consulente giudiziario, coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, o che abbiano fatto cessione di beni finchè non abbiano pagato intieramente i creditori; quelli che furono condannati a pene criminali se non ottennero la riabilitazione; i condannati a pene correzionali od a particolari interdizioni mentre le scontano; finalmente i condannati per furto, frode o attentato ai costumi.

Articolo 24.

Non possono essere contemporaneamente Consiglieri gli ascendenti e discendenti, i fratelli, lo suocero ed il genero.

Articolo 25.

I nomi degli elettori sono iscritti in una lista compilata dalla Giunta municipale, e dalla medesima riveduta ogni anno per le opportune modificazioni almeno quindici giorni prima della convocazione del Consiglio Comunale per la sessione di primavera.

Articolo 26.

La lista deve indicare accanto al nome di ogni iscritto:

- 1 Il giorno, ed il luogo della sua nascita;
- 2 L'atto, ove occorra, che prova il domicilio nel Comune;
- 3 Il numero d'iscrizione nei ruoli delle contribuzioni dirette e la quota d'imposta pagata dall'iscritto;
- 4 Ogni altro titolo o qualità che gli conferisca il diritto elettorale.

Articolo 27.

Nella prima domenica successiva al compimento della lista verrà notificato al pubblico che questa starà depositata in una sala del Comune per giorni otto, onde durante questo termine possa chiunque esaminarla e presentare alla Amministrazione Comunale quei richiami che crederà di suo interesse.

Articolo 28.

La lista previo esame dei richiami presentati, sarà riveduta e deliberata dal Consiglio, e quindi nuovamente pubblicata in conformità dell'articolo precedente per altri otto giorni.

Alla lista sarà unito l'elenco dei nomi che il Consiglio vi avrà aggiunti o cancellati. Sarà dato avviso al pubblico che vi è diritto a richiamo nel termine di giorni dieci dalla scadenza di quello avanti prefisso.

Articolo 29.

Entro 48 ore dal primo giorno della nuova pubblicazione saranno avvisati per iscritto con intimazione a domicilio i cittadini stati esclusi dalla lista.

L'intimazione dovrà esprimere i motivi dell'esclusione ed essere fatta senza spesa per opera degli inservienti del Comune.

Articolo 30.

Scorso il termine prefisso ai reclami, la lista originale con tutti i documenti e con una copia dei ruoli delle contribuzioni dirette sarà trasmessa al Governatore per mezzo dell'Intendente, che ne farà ricevuta alla Giunta municipale.

Un esemplare della lista sarà serbato nella Segreteria del Comune.

Articolo 31.

Ogni cittadino godente del diritto elettorale nel Comune potrà reclamare al Governatore l'iscrizione di un cittadino ommesso sulla lista elettorale, o per la cancellazione di chiunque siavi stato indebitamente compreso, non meno che per la riparazione di qualunque altro errore incorso nella formazione delle liste elettorali.

I richiami potranno essere indirizzati al Governatore anche per mezzo dell'Ufficio comunale.

Ai richiami dovrà essere unito un certificato dell'Esattore comunale comprovante il deposito della somma di L. 10 fatta dal reclamante.

Questa somma sarà restituita ove sia fatto luogo al richiamo, ed in caso diverso sarà devoluta agl'Istituti locali di Carità.

Dei richiami sarà sempre rilasciata ricevuta.

L'Intendente potrà proporre d'ufficio al Governatore quelle rettificazioni che creda necessarie.

Articolo 32.

Niuno dei richiami accennati nell'antecedente articolo sarà ammesso, se proposto da un terzo o d'ufficio, salvo consti della notificazione giudiziaria alla parte che vi ha interesse, la quale avrà dieci giorni per rispondervi, a contare da quello della notificazione.

Articolo 33.

La Deputazione Provinciale pronunzierà sui richiami menzionati nell'art. 31 nei cinque giorni da quello del loro ricevimento, qualora essi siano proposti dall'individuo stesso che v'ha interesse, o dal suo mandatario, e nei cinque giorni dopo spirato il termine prefisso dall'articolo precedente dove siano fatti dai terzi o d'ufficio; le decisioni saranno motivate e notificate agl'interessati.

Articolo 34.

Colle stesse norme di cui nell'articolo precedente la Deputazione aggiungerà alle liste quei cittadini che riconoscerà avere le qualità dalla Legge richieste, e quelli che fossero stati antecedentemente ommessi, od indebitamente cancellati.

Ne cancellerà nello stesso modo se ancora non lo furono dal Consiglio Comunale:

1. Gli individui che si resero defunti;
2. Quelli la cui iscrizione sulla lista sia stata annullata dalle Autorità competenti;
3. Coloro che avranno incorso la perdita delle qualità richieste;
4. Quelli che fossero stati iscritti indebitamente, non ostante che la loro iscrizione non sia stata impugnata.

Articolo 35.

Alle liste deliberate dai Consigli Comunali, o riformate dalla Deputazione, non si faranno sino alla revisione dell'anno successivo altre correzioni fuori quelle che fossero ordinate giudiziariamente, o che siano l'effetto di morte degli elettori o di perdita dei diritti civili da essi incorsa, in virtù di una sentenza passata in giudicato.

Articolo 36.

I Comuni ed i privati che volessero contraddire ad una decisione pronunziata dalla Deputazione Provinciale, o lagnarsi di denegata giustizia, potranno promuovere la loro azione presso la Corte d'Appello presentando i titoli che danno appoggio alla loro domanda.

Dove la decisione della Deputazione avesse rigettata una domanda d'iscrizione sulla lista elettorale proposta da un terzo, l'azione non potrà intentarsi che dall'individuo del quale si sarà chiesta l'iscrizione.

Articolo 37.

La causa sarà decisa sommariamente ed in via d'urgenza, senz'altro sia d'uopo del ministero di Causidico, o d'Avvocato, e sulla relazione che ne verrà fatta in udienza pubblica dall'uno dei Consiglieri della Corte, sentita la parte od il suo difensore, e sentito pure il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni orali.

Articolo 38.

Una copia del ricorso d' appello nel termine di tre giorni dalla presentazione del medesimo verrà depositata nell' ufficio del Ministero pubblico presso la Corte dal quale sarà trasmessa alla Deputazione provinciale.

Questa potrà inviare al Ministero pubblico i titoli e documenti che crederà opportuni allo schiarimento dei fatti.

I titoli e documenti medesimi saranno depositati nella Segreteria della Corte onde gli interessati ne prendano visione, e saranno poi uniti agli atti.

Articolo 39.

Se vi è ricorso in Cassazione la Corte provvederà a termini dell' art. 37.

Articolo 40.

L' appello introdotto contro una decisione, per cui un elettore sia stato cancellato dalla lista, ha un effetto sospensivo.

Articolo 41.

I Ricevitori delle contribuzioni dirette saranno tenuti di spedire su carta libera ad ogni persona portata sul ruolo l' estratto relativo alle sue imposte, ed a chiunque creda di contraddire ad un' iscrizione fatta sulla lista i certificati negativi, ed ogni estratto di ruolo dei contribuenti.

Non potranno a tal titolo riscuotersi dai Ricevitori che cinque centesimi per ogni estratto di ruolo concernente il medesimo contribuente.

Articolo 42.

La Giunta Municipale farà eseguire sulla lista le rettificazioni decretate dalla Deputazione provinciale, od ordinate in virtù di sentenze proferite nelle forme prescritte negli articoli che precedono sulla notificazione che ad essa ne verrà fatta.

Articolo 43.

Le elezioni si faranno dopo la tornata di primavera, ma non più tardi del mese di luglio.

Un manifesto della Giunta pubblicato 15 giorni prima indica il giorno, l' ora ed i luoghi della riunione.

Articolo 44.

Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni Consigliere.

Tuttavia la Deputazione provinciale, per i Comuni divisi in frazioni, sulla domanda del Consiglio comunale, o della maggioranza degli abitanti di una frazione, sentito il Consiglio stesso, potrà ripartire il numero dei Consiglieri fra le diverse frazioni in proporzione della popolazione, e determinare la circoscrizione di ciascuna di esse.

La determinazione della Deputazione sarà pubblicata.

In questo caso si procederà all' elezione dei Consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

Articolo 45.

Il diritto elettorale è personale; nessun elettore può farsi rappresentare nè mandare il suo voto per iscritto.

Articolo 46.

Gli elettori si riuniscono in una sola assemblea. Eccedendo gli elettori il numero di 400, il Comune si divide in sezioni. Ogni sezione comprende 200 elettori almeno, e concorre direttamente alla nomina di tutti i Consiglieri, salvo il caso previsto nell' ultimo allinea dell' art. 44.

Articolo 47.

Avranno la presidenza degli uffici provvisorii, delle adunanze elettorali il Sindaco, gli Assessori, ed in caso d' impedimento i Consiglieri più anziani.

I due elettori più anziani d' età ed i due più giovani faranno le parti di scrutatori.

L' ufficio nominerà il segretario che avrà voce consultiva.

Articolo 48.

La lista degli elettori, quella dei Consiglieri da surrogarsi, e la lista dei Consiglieri che rimangono in ufficio dovranno restare affisse nella sala delle adunanze durante il corso delle operazioni.

Articolo 49.

L' adunanza elegge a maggioranza relativa di voti il Presidente e quattro scrutatori definitivi, tenendo nota degli eletti che dopo questi ebbero maggior numero di voti.

L' ufficio così definitivamente composto nomina il Segretario definitivo avente voce consultiva.

Articolo 50.

Se il Presidente di un Collegio ricusa, od è assente, resta di pieno diritto Presidente lo scrutatore che ebbe maggior numero di voti: il secondo scrutatore diventa primo, e così successivamente; e l'ultimo scrutatore sarà colui che dopo gli eletti ebbe maggiori suffragi.

La stessa regola si osserverà in caso di rinunzia o di assenza di alcuno fra gli scrutatori.

Articolo 51.

Il Presidente è incaricato della polizia delle adunanze, e di prendere le necessarie precauzioni onde assicurarne l'ordine e la tranquillità.

Nessuna forza armata può essere collocata senza la richiesta del Presidente nella sala delle elezioni, o nelle sue adiacenze.

Le Autorità civili ed i Comandanti militari sono tenuti di obbedire ad ogni sua richiesta.

Articolo 52.

Le adunanze elettorali non possono occuparsi d'altro oggetto che della elezione dei Consiglieri; è loro interdetta ogni discussione o deliberazione.

Articolo 53.

Tre membri almeno dell'ufficio dovranno sempre trovarsi presenti alle operazioni elettorali.

Articolo 54.

Chi con finto nome avrà dato il suo suffragio in una adunanza elettorale in cui non dovesse intervenire, o che si fosse giovato di falsi titoli o documenti per essere iscritto sulle liste elettorali, perderà per dieci anni l'esercizio d'ogni diritto politico, senza pregiudizio delle pene che potessero per lo stesso fatto essergli inflitte a termini del Codice penale.

Articolo 55.

Chiunque sia convinto d'avere al tempo delle elezioni causato disordini, o provocato assembramenti tumultuosi, accettando, portando, inalberando o affiggendo segni di riunione od in qualsiasi altra guisa, sarà punito con un'ammenda di L. 10 a 50, e sussidiariamente coll'arresto, od anche col carcere da sei a trenta giorni.

Saranno puniti con la stessa pena coloro, che non essendo nè elettori, nè membri dell'ufficio s'introdurranno durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, e coloro, che non curando gli ordini del Presidente, volessero far discussioni, dar prove di approvazione o di disapprovazione, od eccitassero altrimenti tumulto.

Il Presidente ordinerà che sia fatta menzione della cosa nel verbale dell'adunanza che verrà trasmesso all'Autorità giudiziaria per il relativo procedimento.

Articolo 56.

Niun elettore può presentarsi armato nell'adunanza elettorale.

Articolo 57.

Niuno è ammesso a votare sia per la formazione dell'ufficio definitivo, sia per l'elezione dei Consiglieri, se non trovasi iscritto nella lista degli elettori affissa nella sala e rimessa al Presidente.

Il Presidente e gli scrutatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala, ed ammettere a votare coloro che si presenteranno provvisti d'una sentenza della Corte di Appello, con cui si dichiara che essi hanno diritto di far parte di quelle adunanze, e coloro che dimostreranno di essere nel caso previsto dall'art. 40.

Articolo 58.

Aperta la votazione per l'elezione dei Consiglieri, il Presidente chiama ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nelle liste.

L'elettore rimette la sua scheda manoscritta e piegata al Presidente che la depone nell'urna.

Articolo 59.

A misura che le schede si vanno riponendo nell'urna, uno degli scrutatori od il Segretario ne farà constare scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista a ciò destinato, che conterrà i nomi e le qualificazioni di tutti i membri dell'adunanza.

Articolo 60.

Un ora dopo terminato il primo appello si procederà ad una seconda chiamata degli elettori che non risposero alla prima.

Eseguita questa operazione, il Presidente dichiara chiusa la votazione.

Articolo 61.

La tavola cui siedono il Presidente, gli scrutatori ed il Segretario deve essere disposta in modo che gli elettori possano girarvi intorno durante lo scrutinio dei suffragi.

Articolo 62.

Aperta l'urna, e riconosciuto il numero delle schede, uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al Presidente che ne fa lettura ad alta voce, e la fa passare ad un altro scrutatore.

Il risultato dello scrutinio è immediatamente reso pubblico.

Articolo 63.

Compiuto lo scrutinio le schede sono arse in presenza degli elettori salvo quelle su cui nascesse contestazione, le quali saranno unite al verbale, e vidimate almeno da tre dei componenti l'ufficio.

Articolo 64.

Delle operazioni elettorali si farà constare per mezzo di processo verbale sottoscritto dai membri dell'Ufficio.

Articolo 65.

Ove il numero degli elettori esiga la divisione in più sezioni, lo scrutinio dei suffragi si fa in ciascuna sezione in conformità degli articoli precedenti.

Il Presidente di ciascuna sezione reca immediatamente il processo verbale all'ufficio della prima sezione, il quale in presenza di tutti i presidenti delle sezioni procede al computo generale dei voti.

Il Presidente della sezione principale proclama il risultato dell'elezione.

I membri dell'ufficio principale in concorso dei Presidenti delle sezioni redigono processo verbale prima di sciogliere l'adunanza.

Articolo 66.

Si avranno per non scritti i nomi che non portino sufficiente indicazione delle persone elette, ed i nomi di persone non eleggibili, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri a nominarsi; la scheda resterà valida nelle altre parti.

Articolo 67.

Saranno nulle le schede nelle quali l'elettore si sarà fatto conoscere.

Articolo 68.

S'intenderanno eletti quelli che avranno riportato il maggior numero dei voti; ed a parità di voti il maggiore d'età fra gli eletti otterrà la preferenza.

Articolo 69.

Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 24, il consigliere nuovo viene escluso da chi è in ufficio; quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe maggior numero; il giovane dal provetto.

In tali casi si procede immediatamente a surrogare gli esclusi sostituendovi quelli che ebbero maggiori voti.

Articolo 70.

L'ufficio pronunzia in via provvisoria su tutte le difficoltà che si sollevano in riguardo alle operazioni dell'adunanza, sulla validità dei titoli prodotti, e sovra ogni altro incidente, come anche sui richiami intorno allo scrutinio.

Si farà menzione nel verbale di tutti i richiami insorti e delle decisioni proferite dall'ufficio.

Le note o carte relative a tali richiami saranno munite del visto dai membri dell'ufficio ed annesse al verbale.

Articolo 71.

Il processo verbale dell'elezione è indirizzato all'Intendente fra giorni tre dalla sua data.

Se ne conserverà un esemplare nella Segreteria del Comune, il quale sarà certificato conforme all'originale dai membri dell'ufficio.

La Giunta nello stesso termine di giorni tre pubblica il risultato della votazione, o lo notifica alle persone elette.

Articolo 72.

Contro le deliberazioni prese dall'ufficio elettorale è ammesso il ricorso alla Deputazione provinciale a termine degli articoli 31, 32, 33.

È pure aperta la via all'azione giuridica in senso dell'articolo 36, quando la decisione della Deputazione versi sulla capacità legale di un cittadino ad essere elettore od eleggibile.

Articolo 73.

L'articolo 51 ed i susseguenti saranno affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri maggiori e ben leggibili.

CAPO III.

Dei Consigli Comunali

Articolo 74.

I Consigli Comunali si adunano in sessione ordinaria due volte all'anno:

La 1.^a in marzo, aprile o maggio;

La 2.^a in ottobre o novembre.

Queste Sessioni verranno chiuse entro i mesi di maggio e novembre.

La Sessione non può durare più di 20 giorni, a meno che lo permetta la Deputazione Provinciale.

Articolo 75.

Il Governatore, sull'istanza della Giunta Municipale, o di quella di una terza parte dei Consiglieri, ed anche d'ufficio può ordinare la riunione straordinaria del Consiglio Comunale per deliberare sopra oggetti particolari, che dovranno essere indicati.

Ogni altra adunanza del Consiglio è illegale.

Articolo 76.

La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta a domicilio per avviso scritto.

Articolo 77.

L'avviso per le sessioni ordinarie debbe farsi quindici giorni innanzi a quello indetto per esse.

Per le altre debbe farsi in modo che i Consiglieri dimoranti nel territorio comunale lo possano ricevere in tempo utile. In questo caso debbe specificare gli oggetti dell'adunanza.

Articolo 78.

Il Governatore e l'Intendente possono intervenire ai Consigli anche per mezzo di altri Ufficiali pubblici dell'ordine amministrativo, ma non vi hanno voce deliberativa.

Articolo 79.

Sono sottoposte al Consiglio comunale tutte le istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti del Comune,

o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli Istituti di carità e beneficenza, come pure gl'interessi dei parrocchiani quando questi ne sostengano qualche spesa a termini di legge.

Gli stessi stabilimenti di carità e beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del Consiglio Comunale, il quale può sempre esaminarne l'andamento e vederne i conti.

Articolo 80.

Soggiacciono all'esame annuale del Consiglio Comunale i bilanci ed i conti delle Fabbricerie e delle altre Amministrazioni alle spese delle quali deve sopperire il pubblico in caso d'insufficienza delle loro rendite.

Articolo 81.

Il Consiglio comunale nella Sessione d'autunno

Elegge i Membri della Giunta Municipale;

Delibera il bilancio attivo e passivo del Comune, e quello delle Istituzioni che gli appartengono, per l'anno seguente;

Nomina i Revisori dei conti per l'anno corrente, scegliendoli fra i Consiglieri estranei alla Giunta Municipale.

Articolo 82.

Nella Sessione di primavera

Rivede e stabilisce le liste elettorali;

Esamina il conto dell'amministrazione dell'anno precedente in seguito al rapporto dei Revisori, e delibera sulla sua approvazione.

Articolo 83.

Quando la presidenza del Consiglio spetti ad alcuno dei Consiglieri che abbiano preso parte alla gestione su cui si deve deliberare, il Consiglio elegge nel suo seno un altro Presidente.

Tanto il Sindaco quanto gli altri Membri della Giunta di cui si discute il conto, hanno diritto di assistere alla discussione, ancorchè scaduti dall'ufficio, ma dovranno ritirarsi al tempo della votazione.

Articolo 84.

Nell'una e nell'altra Sessione il Consiglio Comunale

1. Fissa il numero degli Impiegati Comunali, ed i loro stipendi;

2. Nomina, sospende e licenzia i Tesorieri particolari dove sono istituiti, e ne discute le cauzioni; i Maestri e le Maestre di scuola, i Cappellani, il Personale sanitario, ed in genere tutti gli stipendiati dal Comune salve le disposizioni delle leggi in vigore, e può fare coi medesimi capitolazioni per un quinquennio;

3. Delibera i contratti di acquisto, l'accettazione o rifiuto di doni o lasciti, salve le disposizioni delle leggi relative alla capacità d'acquistare dei corpi morali;

4. Le alienazioni di beni immobili, i contratti portanti ipoteca, servitù o costituzione di rendita fondiaria, e le transazioni sui diritti di proprietà e servitù;

5. La contrattazione dei prestiti;

6. Le cessioni dei crediti, gli acquisti e le alienazioni di effetti pubblici o di valori industriali, i riscatti di rendite o di censi attivi prima delle scadenze dei termini, gli affrancamenti di rendite, o censi passivi;

7. I contratti di locazione e conduzione;

8. Gli impieghi di denaro a qualunque titolo;

9. Le offerte e i doni da farsi in nome del Comune;

10. I regolamenti sui modi di usare dei beni Comunali, quelli delle istituzioni, che appartengono al Comune, ed i regolamenti di ornato e di polizia locale;

11. La destinazione dei beni e degli stabilimenti Comunali;

12. Le delimitazioni dei beni e territorii comunali, nonchè le divisioni dei beni fra più Comuni;

13. La costruzione ed il trasporto dei cimiteri;

14. Il concorso del Comune all'eseguimento di opere pubbliche;

15. Lo storno di fondi da una ad altra categoria od articolo del bilancio, e l'applicazione dei residui attivi;

16. Le azioni da intentare o sostenere in giudizio in qualunque grado;

17. Le imposte da stabilirsi nell'interesse del Comune, ed i regolamenti che possono occorrere riguardo ad esse;

Ed in generale delibera su tutti gli oggetti d'amministrazione locale che non siano attribuiti alla Giunta Municipale.

Articolo 85.

Le sedute del Consiglio Comunale saranno pubbliche quando la maggioranza del Consiglio lo decida.

La pubblicità non potrà mai aver luogo quando si tratti di questioni di persone.

Articolo 86.

I Consigli Comunali non possono deliberare se non interviene la metà dei membri; però alla seconda convocazione le deliberazioni sono valide, qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo si tratti della decisione di cui all'articolo precedente.

Articolo 87.

Tutte le deliberazioni saranno sempre pubblicate per copia all'Albo Pretorio nel primo giorno festivo, o di mercato successivo alla loro data.

Ciascun contribuente nel Comune potrà aver copia delle deliberazioni mediante pagamento dei relativi diritti fissati con Decreto Reale.

CAPITOLO IV.

Della Giunta Municipale

Articolo 88.

Il Consiglio Comunale elegge nel suo seno i Membri della Giunta a maggioranza assoluta di voti; durano in ufficio un anno; sono sempre rieleggibili.

Articolo 89.

La Giunta Municipale rappresenta il Consiglio Comunale nell'intervallo delle sue riunioni, e nelle funzioni solenni. Essa dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio, veglia al regolare andamento dei servizi Municipali, e provvede agli atti di semplice amministrazione esecutiva.

Articolo 90.

Appartiene alla Giunta

1. Di fissare il giorno dell'apertura delle sessioni ordinarie;

2. Di convocare i Consiglieri per le adunanze;

3. Di nominare, sospendere e licenziare i salariati del Comune senza poter fare con essi alcuna convenzione che vincoli la sua azione, o quella della Giunta che le succederà;

4. Di deliberare le spese casuali occorrenti nel corso dell'anno entro i limiti del credito accordato in bilancio;

5. Di determinare le condizioni dei contratti in conformità delle deliberazioni del Consiglio Comunale;

6. D'assistere agli incanti occorrenti nell'interesse del Comune, e di stipulare i contratti Comunali;

7. Di preparare le materie da trattarsi nelle sessioni del Consiglio;

8. Di formare il progetto dei bilanci;

9. Di preparare i regolamenti che debbono sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio Comunale;

10. Di provvedere alla regolare formazione delle liste elettorali;

11. Di vigilare sull'ornato e sulla polizia locale;

12. Di attendere alle operazioni censuarie in quanto le siano commesse dalla legge;

13. Di rilasciare attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà, e di fare gli altri atti consimili attribuiti ai Comuni;

14. Di controllare le operazioni della leva, e di assistervi per mezzo di uno de' suoi Membri nell'interesse dei propri amministrati;

15. Di fare gli atti conservatorii dei diritti del Comune.

Articolo 91.

In caso di urgenza, la giunta prende le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio Comunale.

A queste deliberazioni di urgenza è applicabile il disposto dall'art. 87.

Articolo 92.

La Giunta Municipale delibera a maggioranza assoluta di voti.

Le sue deliberazioni non sono valide se non interviene la metà dei membri che la compongono, e se questi non sono almeno in numero di tre.

Articolo 93.

La giunta rende conto annualmente al Consiglio comunale della sua gestione, e del modo con cui fece eseguire i servizi ad essa attribuiti, o che si eseguirono sotto la sua direzione o responsabilità.

CAPO V. del Sindaco

Articolo 94.

Il Sindaco è capo dell'Amministrazione Comunale ed Ufficiale del Governo.

Articolo 95.

La nomina del Sindaco è fatta dal Re. È scelto fra i Consiglieri Comunali; dura in ufficio tre anni, e può essere confermato se conserva la qualità di Consigliere.

Articolo 96.

Nessuno può essere contemporaneamente Sindaco di più Comuni.

Articolo 97.

Il Sindaco prima di entrare in funzione presta giuramento avanti il Governatore od un suo Delegato.

Articolo 98.

I distintivi dei Sindaci sono determinati da un Regolamento approvato dal Re.

Articolo 99.

Il Sindaco qual Capo dell'Amministrazione Comunale

1. Presiede il Consiglio Comunale, salvo il disposto dall'art. 85;

2. Presiede e convoca la Giunta Municipale secondo le norme dalla medesima fissate;

3. Distribuisce gli affari tra i membri della Giunta, veglia alla spedizione delle pratiche affidate a ciascun Assessore, e ne firma i provvedimenti, anche per mezzo di altro degli Assessori da esso delegato;

4. Rappresenta il Comune in giudizio, sia egli attore o convenuto.

Articolo 100.

Quale Ufficiale del Governo è incaricato:

1. Della pubblicazione delle leggi, ordini e manifesti governativi, e di permettere ai privati quella di cartelli, avvisi e simili, eccettuate però della necessità di questo permesso le pubblicazioni relative unicamente ad oggetti di commercio, od annunci di vendite e di locazioni;

2. Di tenere i registri dello stato civile, a norma delle leggi;

3. Di riferire all'Intendente previo concerto colla Giunta Municipale in ordine alla concessione delle licenze per l'esercizio degli alberghi, trattorie, caffè ed altri stabilimenti pubblici di egual natura;

4. D'informare le Autorità superiori di qualunque evento interessante l'ordine pubblico;

E compie in generale gli atti che gli sono dalla legge delegati.

Articolo 101.

Appartiene pure al Sindaco di fare i provvedimenti contingibili ed emergenti di sicurezza ed igiene pubblica sulle materie e colle norme da stabilirsi col Decreto Reale di cui all'art. 132, e di far eseguire gli ordini relativi a spese degli interessati senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi.

La nota di queste spese è resa esecutoria dall'Intendente sentito l'interessato, ed è rimessa all'Esattore che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Articolo 102.

Nei Comuni divisi in borgate o frazioni il Sindaco potrà delegare le sue funzioni di Ufficiale del Governo nelle borgate o frazioni dove per la lontananza del Capoluogo, o per la difficoltà delle comunicazioni lo creda utile, ad uno dei Consiglieri, e in difetto ad altro fra gli elettori in quelle residenti.

Articolo 103.

In caso d'assenza o d'impedimento del Sindaco, o dell'Assessore delegato, ne fa le veci l'Assessore anziano, ed in mancanza degli Assessori il Consigliere anziano.

Articolo 104.

La rimozione dei Sindaci è riservata al Re. Potranno essere sospesi dal Governatore, che dovrà immediatamente riferirne al Ministro dell'Interno per gli ordini del Re.

Articolo 105.

Le disposizioni di cui all'art. 8 sono applicabili ai Sindaci.

CAPO VI.

Dell'Amministrazione e Contabilità Comunale

Articolo 106.

In ogni Comune si debbe formare un esatto inventario di tutti i beni Comunali mobili ed immobili.

Debbesi pur fare in ogni Comune un inventario di tutti i titoli, atti, carte, e scritture che si riferiscono al patrimonio Comunale ed alla sua amministrazione.

Tali inventarii saranno riveduti in ogni cambiamento di Sindaco, e quando succeda qualche variazione nel patrimonio Comunale vi saranno fatte le occorrenti modificazioni.

Gli inventari e le successive aggiunte e modificazioni saranno trasmesse per copia all'Intendente.

Articolo 107.

I beni Comunali deggiono di regola essere dati in affitto.

Nei casi però in cui lo richieda la condizione speciale dei luoghi, il Consiglio Comunale potrà ammettere la generalità degli abitanti del Comune a continuare il godimento in natura del prodotto de' suoi beni, ma dovrà formare un regolamento per determinare le condizioni dell'uso ed alligarlo al pagamento di un corrispettivo.

Articolo 108.

L'alienazione dei beni incolti può essere fatta obbligatoria dalla Deputazione Provinciale sentito il Consiglio Comunale.

Articolo 109.

I capitali disponibili d'ogni specie debbono essere impiegati. È però vietato l'acquisto di titoli dei debiti pubblici esteri.

Articolo 110.

Le spese Comunali sono obbligatorie, o facoltative.

Articolo 111.

Sono obbligatorie le spese

1. Per l'ufficio ed archivio Comunale;
2. Per gli stipendi del Segretario e degli altri impiegati ed agenti stipendiati o salariati;
3. Per la riscossione delle entrate Comunali;
4. Per le imposte dovute dal Comune;

5. Per la conservazione del patrimonio Comunale;

6. Per il pagamento dei debiti esigibili, e per lo stanziamento in bilancio nel caso di lite delle annualità solite imporsi a favore dei terzi, onde si tengano in serbo fino alla risoluzione della lite;

7. Per la sistemazione e manutenzione delle strade Comunali;

8. Per il mantenimento delle vie interne e delle piazze pubbliche laddove i regolamenti e le consuetudini non provvedano altrimenti;

9. Per il culto nei casi e nei limiti fissati dalle leggi e discipline vigenti, e nei cimiteri;

10. Per l'istruzione elementare dei due sessi;

11. Per la Guardia nazionale;

12. Per l'abbonamento alla raccolta ufficiale degli atti del Governo.

13. Per gli Uffici elettorali;

E generalmente tutte le altre poste a carico dei Comuni da speciali disposizioni legislative, o da precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale esecutorie.

Articolo 112.

Le spese non contemplate nell'articolo precedente sono facoltative.

Articolo 113.

Potranno i Comuni nel caso d'insufficienza delle rendite loro nei limiti ed in conformità delle leggi

1. Instituire dazi da riscuotersi per esercizio, o per abbonamento sui commestibili, bevande, combustibili, materiali di costruzione, foraggi, strame e simili destinati alla consumazione locale.

Non possono però mai imporre alcun onere o divieto al transito immediato, fuor quello di determinare le vie di passaggio nell'interno del capoluogo, o di vietarlo quando vi esistano altre comode vie di circonvallazione.

2. Dare in appalto l'esercizio con privativa del diritto di peso pubblico, della misura pubblica dei cereali e del vino, e la privativa di affittare banchi pubblici in occasione di fiere e mercati, purchè tutti questi diritti non vestano carattere coattivo.

3. Imporre una tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con che sia unicamente ragguagliata all'estensione del sito occupato, ed all'importanza della posizione;

4. Imporre una tassa sulle bestie da tiro, da sella o da soma, e sui cani che non sono esclusivamente destinati alla custodia degli edifizii rurali e delle gregge;

5. Fare sovraimposte alle contribuzioni dirette.

Articolo 114.

In caso di silenzio per parte del Comune sull'adozione dell'una o dell'altra di dette imposte, si supplirà alla deficienza delle rendite colla sovraimposta alle contribuzioni dirette.

Articolo 115.

L'esazione delle rendite e il pagamento delle spese compete all'esattore delle contribuzioni dirette ove manchi il Tesoriere del Comune.

I soli Comuni le cui spese obbligatorie eccedono le L. 60 mila possono nominarsi un Tesoriere particolare il quale rimane estraneo all'esazione delle contribuzioni dirette.

Quest'uffiziale ha le stesse facoltà ed è soggetto alle stesse discipline degli Esattori dello Stato.

Articolo 116.

Tutte le entrate non comprese in bilancio che si verificassero dentro l'anno devono dalla Giunta municipale essere denunziate all'Intendente.

Dietro il visto dell'Intendente, o trascorsi i termini stabiliti all'art. 129 e 131 la Giunta ne rimetterà nota all'Esattore per la riscossione.

Articolo 117.

La contabilità degli stabilimenti speciali amministrati direttamente dal Consiglio comunale a termini dell'art. 79 farà parte del bilancio comunale.

Articolo 118.

L'Esattore riscuote le entrate comunali secondo le indicazioni del bilancio e dei ruoli coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Articolo 119.

I mandati di pagamento sono sottoscritti dal Sindaco,

da un Assessore, e dal Segretario del Comune, e controsegnati dal Ragioniere ove esiste.

L'esattore estingue i mandati a concorrenza del fondo stanziato in bilancio.

Egli rende ogni anno il suo conto delle entrate e delle spese.

Articolo 120.

I conti delle entrate e delle spese riveduti dal Consiglio comunale saranno approvati dal Consiglio di Governo salvo ricorso alla Corte dei Conti.

Articolo 121.

Chiunque dall'Esattore in fuori s'ingerirà senza legale autorizzazione nel maneggio dei denari di un Comune rimarrà per questo solo fatto contabile e sottoposto alla giurisdizione amministrativa senza pregiudizio delle pene portate dal Codice penale contro coloro che senza titolo s'ingeriscono in pubbliche funzioni.

Articolo 122.

Le somme delle quali gli Amministratori venissero dichiarati contabili saranno riscosse dall'Esattore come le altre entrate comunali.

Articolo 123.

Le alienazioni, locazioni, appalti di cose od opere, il cui valore complessivo e giustificato oltrepassa le L. 500, si fanno all'asta pubblica colle forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato.

Il Governatore però potrà permettere in via eccezionale che i contratti seguano a licitazione, o trattativa privata.

Articolo 124.

L'Intendente ha facoltà di far seguire gli incanti, e la stipulazione dei contratti per vendita di taglio di boschi nel suo ufficio.

In tal caso l'Intendente presiederà agli incanti, ed i contratti saranno stipulati innanzi a lui da uno o più dei membri delegati dalla Giunta Municipale.

Rogherà gli atti il Segretario d'Intendenza, il quale potrà soltanto percepire i diritti attribuiti dalla tariffa al Segretario comunale.

CAPO VII

Dell'ingerenza governativa nell'Amministrazione Comunale, e delle deliberazioni dei Comuni soggette ed approvazione.

Articolo 125.

I processi verbali delle deliberazioni dei Consigli comunali, e delle Giunte municipali, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti prima deliberati, nonchè i ruoli delle entrate comunali, saranno a cura dei Sindaci trasmessi all'Intendente negli otto giorni dalla loro data.

Si farà constare della trasmissione mediante ricevuta che dall'Intendente sarà immediatamente inviata all'Amministrazione comunale.

Articolo 126.

Quando si tratti di oggetto pel quale la Legge non abbia espressamente dichiarata la necessità dell'approvazione, l'Intendente esamina se la deliberazione è regolare nella forma, e se non è contraria alla legge.

Articolo 127.

Se l'Intendente riconoscerà nella deliberazione uno dei vizi indicati nell'articolo precedente, potrà sospenderne l'esecuzione con Decreto motivato, il quale dovrà essere immediatamente notificato all'Amministrazione comunale, e trasmesso al Governatore.

Articolo 128.

Se invece l'Intendente non crederà che la deliberazione contenga alcuno dei detti vizi, rimanderà la medesima al Comune munita di un semplice visto.

Articolo 129.

Scorsi quindici giorni dalla data della ricevuta rilasciata dall'Intendente a termini dell'art. 125 senza che egli abbia sospesa l'esecuzione della deliberazione, nè vi abbia apposto il suo visto, la deliberazione stessa sarà esecutoria. Questo termine sarà di un mese pei bilanci, e di due mesi per i conti consuntivi.

Articolo 130.

Saranno però immediatamente esecutorie le deliberazioni di urgenza nel caso in cui siavi evidente pericolo nell'indugio dichiarato alla maggioranza di due terzi dei votanti.

Articolo 131.

Il Governatore in Consiglio di Governo dichiara se vi è luogo di procedere ad annullamento delle deliberazioni delle quali l'Intendente abbia sospesa l'esecuzione, ed ove occorra, di quelle d'urgenza.

Se questa dichiarazione non è fatta nei trenta giorni successivi alla data della ricevuta di cui all'art. 125, l'annullamento non potrà più essere pronunciato.

Articolo 132.

Sono approvati dal Re, previo parere del Consiglio di Stato, i regolamenti dei dazii, delle imposte, e quelli di ornato, e di polizia locale, sulle materie e colle norme da stabilirsi con apposito Decreto Reale.

Articolo 133.

Sono approvate dalla Deputazione provinciale le deliberazioni comunali concernenti:

1. L'acquisto o l'alienazione d'immobili, l'accettazione o rifiuto di lasciti o doni, salve le disposizioni delle leggi relative alla capacità di acquistare dei Corpi morali;

2. Le costituzioni di servitù, le delimitazioni dei beni e territorii comunali, non che le divisioni dei beni;

3. L'acquisto di azioni industriali, e la contrattazione di prestiti;

4. L'acquisto e l'alienazione di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito, l'alienazione di azioni industriali, e gli impieghi di denaro;

5. I regolamenti d'uso e di amministrazione dei beni del Comune, e delle istituzioni dal medesimo amministrate;

6. Le spese che vincolino i bilanci per più di tre esercizi;

7. Le azioni da intentarsi e le liti da sostenersi tranne che si tratti dell'esercizio d'azioni possessorie.

Articolo 134.

La Deputazione provinciale prima di concedere o negare l'approvazione delle deliberazioni, può ordinare le indagini che ravvisi indispensabili, od anche commettere a periti di esaminare i progetti d'opere e di verificare se la spesa non ecceda i confini previsti.

Articolo 135.

Spetta alla Deputazione provinciale, udito il Consiglio comunale, di fare d'ufficio in bilancio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie.

Articolo 136.

Quando la Giunta municipale non ispedisca i mandati, o non dia esequimento alle deliberazioni approvate, ovvero essa od il Consiglio comunale non compia le operazioni fatte obbligatorie dalla legge, provvederà la Deputazione provinciale.

Articolo 137.

Contro le decisioni della Deputazione provinciale è sempre aperta ai comuni la via del ricorso al Re, il quale provvederà previo parere del Consiglio di Stato.

Nella stessa guisa sarà statuito sulla rappresentanza del Governatore contro le decisioni predette.

Articolo 138.

L'Intendente potrà verificare la regolarità del servizio degli Uffici comunali.

In caso di ommissione per parte dei medesimi nel disimpegno delle incumbenze loro affidate, potrà inviare a loro spese un Commissario sul luogo per la spedizione degli affari in ritardo.

CAPITOLO VIII.

Disposizioni generali per l'Amministrazione Comunale

Articolo 139.

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale i contravventori ai regolamenti vigenti, o che venissero formati in esecuzione delle leggi per l'esazione delle imposte speciali dei Comuni per regolare il godimento dei beni comunali, per l'ornato e la polizia locale, ed agli ordini e provvedimenti a ciò relativi dati dai Governatori, dagli Intendenti e dai Sindaci.

Articolo 140.

Per l'accertamento delle semplici contravvenzioni ai regolamenti locali, basterà sino a prova contraria la deposizione asseverata con giuramento nelle 24 ore dinanzi al Sindaco, di uno degli Agenti del Comune o di uno degli Agenti della pubblica forza contemplati nel Codice, di procedura criminale.

Articolo 141.

Si prima che dopo la detta deposizione, il Sindaco chiamerà i contravventori avanti di sé colla parte lesa onde tentare la conciliazione. Il verbale di conciliazione acconsentito e firmato da ambe le parti col Sindaco esclude ogni procedimento.

Quando non vi esista parte lesa il contravventore sarà ammesso a fare obblazione per l'interesse pubblico.

L'obblazione sarà accettata dal Sindaco per processo verbale, che avrà lo stesso effetto di escludere ogni procedimento.

Articolo 142.

Non riuscendo l'amichevole componimento, i processi verbali asseverati come all'articolo 140, saranno immediatamente trasmessi dal Sindaco per l'opportuno procedimento, al Giudice di mandamento che ne spedirà ricevuta.

Articolo 143.

Gli Amministratori comunali che intraprenderanno o sosterranno lite quando la relativa deliberazione non sia stata approvata a termini della presente legge, saranno responsabili in proprio delle spese, e dei danni cagionati dalla stessa lite.

Articolo 144.

In caso di scioglimento del Consiglio comunale l'amministrazione del Comune verrà provvisoriamente affidata ad un Delegato straordinario nominato dal Re a carico dell'Erario comunale.

Questo Delegato eserciterà le attribuzioni della Giunta municipale.

Esso presiederà pure l'Ufficio provvisorio per le nuove elezioni.

TITOLO III.

DELL' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

CAPO I.

Delle Provincie

Articolo 145.

La Provincia è corpo morale, ha facoltà di possedere, ed ha un'amministrazione propria che ne regge e rappresenta gl'interessi.

Articolo 146.

L'Amministrazione d'ogni Provincia è composta d'un Consiglio provinciale, e di una Deputazione Provinciale.

Il Governatore vi esercita le attribuzioni che gli sono affidate dalla legge.

Articolo 147.

Sono sottoposti all'Amministrazione provinciale

1. I beni e le attività patrimoniali della Provincia, e de' suoi circondarii;

2. Le istituzioni o gli stabilimenti pubblici ordinati a pro della Provincia e dei suoi Circondari;

3. I fondi e sussidii lasciati a disposizione delle Provincie dalle leggi speciali;

4. Gl'interessi dei diocesani quando a termini delle leggi sono chiamati a sopperire a qualche spesa.

CAPO II.

Del Consiglio provinciale

Articolo 148.

Il Consiglio provinciale si compone:

Di sessanta membri nelle Provincie che hanno una popolazione eccedente i 600 mila abitanti;

Di 50 in quelle la cui popolazione supera i 400 mila abitanti;

Di 40 in quelle la cui popolazione eccede i 200 mila abitanti;

Di 20 nelle altre.

Articolo 149.

Il numero dei Consiglieri di ciascuna Provincia è ripartito per Mandamenti in conformità della tabella annessa alla presente legge.

Articolo 150.

I Consiglieri provinciali sono eletti da tutti gli elettori comunali del Mandamento. Essi però rappresentano l'intera Provincia.

Articolo 151.

Chi sarà eletto in due o più Provincie, ovvero da due o più Mandamenti di una stessa Provincia, dovrà optare entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione di cui all'articolo 153.

In difetto di opzione nel detto termine sarà determinato per estrazione a sorte il Mandamento, o Mandamenti che dovranno procedere ad una nuova elezione.

Articolo 152.

Alle elezioni dei Consiglieri provinciali si procederà nelle stesse epoche, e colle stesse regole e forme fissate per le elezioni dei Consiglieri comunali, facendone però constare con verbali separati.

Articolo 153.

Compite le operazioni a termini dell'art. 71, il Presidente dell'Ufficio principale di ogni Comune trasmette immediatamente al Governatore per mezzo dell'Intendente gli atti dell'elezione.

La Deputazione provinciale in seduta pubblica indicata con manifesto del Governatore verifica la regolarità delle operazioni, statuisce sui richiami insorti, fa lo spoglio dei voti, proclama a Consiglieri provinciali i candidati che ottennero maggior numero di voti, e notifica il risultato della votazione agli eletti.

Articolo 154.

Dalle decisioni della Deputazione potrà essere interposto appello al Consiglio provinciale nella sua prima sessione. Il Consiglio pronuncia definitivamente.

Contro le deliberazioni del Consiglio provinciale non vi ha ricorso ai Tribunali.

Articolo 155.

Non possono essere eletti a Consiglieri provinciali quelli che non possiedono nella Provincia, o che non vi hanno domicilio a mente dell'art. 16, i minori di 25 anni, gli Ecclesiastici e Ministri del culto contemplati nell'art. 22, i Funzionari cui compete la sorveglianza delle Provincie, gli Impiegati dei loro uffizi, coloro che hanno il maneggio del denaro provinciale, o lite vertente colla Provincia, gli Impiegati e Contabili dei Comuni e degli Istituti di carità, di beneficenza e di culto della Provincia, e coloro infine trovansi colpiti dalle esclusioni di cui all'art. 23 della presente Legge.

Articolo 156.

Il Consiglio provinciale si raduna nel Capoluogo della Provincia.

Articolo 157.

Tutte le sessioni del Consiglio provinciale sono aperte e chiuse in nome del Re dal Governatore, o da chi lo rappresenta.

Il Governatore interviene alle sedute, vi esercita le funzioni di Commissario del Re, ha diritto di far quelle osservazioni che creda opportune, ma non ha voce deliberativa.

Il Commissario del Re ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza riferendone immediatamente al Ministro dell'Interno.

Articolo 158.

Il Consiglio Provinciale si riunisce di pien diritto in ogni anno il primo lunedì di settembre in sessione ordinaria.

Può anche essere straordinariamente convocato dal Governatore.

La sessione straordinaria è annunziata nel giornale ufficiale della Provincia.

Le convocazioni sono fatte dal Governatore per avvisi scritti a domicilio.

Articolo 159.

La durata ordinaria della sessione è di 15 giorni; non può essere ridotta che di comune accordo del Governatore e del Consiglio.

Può essere prorogata di otto giorni per decisione del Consiglio, ma non oltre tal termine senza l'assenso del Governatore.

Articolo 160.

Nei casi di convocazione straordinaria, e quando il Governatore autorizza la proroga della sessione ordinaria, l'atto di convocazione o di proroga dovrà indicare gli oggetti e l'ordine delle deliberazioni.

Articolo 161.

Il Consiglio Provinciale nella prima seduta è presieduto dal Consigliere anziano d'età; il più giovane vi sostiene le funzioni di Segretario.

Nella seduta medesima il Consiglio nomina fra' suoi membri a maggioranza assoluta di voti nel primo scrutinio, o relativa nel secondo, un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Vice Segretario, i quali durano in carica tutto l'anno.

Elegge pure nel suo seno i revisori del conto della Deputazione Provinciale, di cui al numero 7 dell' articolo 165.

Articolo 162.

Il Consiglio Provinciale non può deliberare in una prima convocazione se non interviene almeno la metà de' suoi membri; però alla seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualora v' intervenga un terzo dei Consiglieri.

Articolo 165.

I Presidenti dei Consigli Provinciali possono trasmettere direttamente al Ministro dell' Interno colle loro osservazioni quegli atti del Consiglio su cui parrà ai medesimi di dover richiamare specialmente l' attenzione del Governo.

Articolo 164.

Il Consiglio Provinciale sceglie tra' suoi membri una Deputazione incaricata di rappresentarlo nell' intervallo delle sessioni.

Articolo 165.

Il Consiglio delibera sopra:

1. La creazione di stabilimenti pubblici provinciali;
2. I contratti d' acquisto, le accettazioni di doni o lasciti, salve le disposizioni delle leggi relative alla capacità di acquistare dei Corpi morali;
3. Gli affari concernenti il patrimonio della Provincia, de' suoi Circondarii, e degli stabilimenti da essa amministrati, i contratti, le spese ed i progetti delle opere da compiersi nell' interesse dei medesimi;
4. Le azioni da intentare o sostenere in giudizio;
5. Le spese da farsi attorno gli edifizii diocesani a termini di legge;
6. I sussidii da accordarsi ai Consorzi ed ai Comuni per opere utili o necessarie, e per soccorrere ai bisogni dell' istruzione, e di stabilimenti pubblici;
7. Il bilancio delle entrate e delle spese, il conto con-

suntivo, ed il rendiconto di amministrazione della Deputazione Provinciale;

8. Lo storno di fondi da una ad altra categoria od articolo, e l' applicazione dei residui.

Articolo 166.

Alle spese provinciali, in caso d' insufficienza delle rendite e delle entrate, vi si supplirà colla sovra sovraimposta alle contribuzioni dirette.

Articolo 167.

Il Consiglio Provinciale esercita sugli istituti di carità, di beneficenza, di culto, ed in ogni altro servizio pubblico le attribuzioni che gli sono dalle leggi affidate.

Articolo 168.

Dà parere:

1. Sovra i cambiamenti proposti alla circoscrizione della Provincia, dei Circondarii, dei Mandamenti e dei Comuni, e sulle designazioni dei Capiluogo;
2. Sulle modificazioni da introdursi nella classificazione delle strade nazionali discorrenti nella Provincia;
3. Sulla direzione delle nuove strade consortili;
4. Sullo stabilimento dei consorzii;
5. Sullo stabilimento dei pedaggi che fossero invocati a favore di un Comune;
6. Sullo stabilimento o sulla soppressione di fiere o mercati, e sul cambiamento in modo permanente dell' epoca dei medesimi;

E generalmente sugli oggetti riguardo ai quali il suo voto sia richiesto dalla Legge, o domandato dal Governatore.

Articolo 169.

Può delegare uno o più de' suoi membri per invigilare sul regolare andamento degli stabilimenti pubblici fondati o mantenuti a spese della Provincia, o de' suoi Circondarii;

Articolo 170.

Può anche domandare a uno, o più, de' suoi membri l' incarico di fare le inchieste di cui abbisogni nella cerchia delle sue attribuzioni.

CAPO III.

Della Deputazione Provinciale

Articolo 171.

La Deputazione Provinciale è composta del Governatore che la convoca e la presiede, e di membri eletti dal Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta di voti.

I membri sono in numero

Di otto nelle Provincie la cui popolazione eccede i 600 mila abitanti;

Di sei in quelle di oltre 300 mila abitanti;

Di quattro nelle altre.

Saranno pure eletti membri supplenti in numero di quattro nelle Provincie eccedenti le 600 mila anime, e di due nelle altre.

Articolo 172.

Essa rappresenta il Consiglio Provinciale nell'intervallo delle sue riunioni, e nelle funzioni solenni;

Provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Provinciale;

Prepara il bilancio, rende annualmente il conto economico e morale della sua amministrazione, e fa una esposizione sulle condizioni e sui bisogni della Provincia;

Sottopone al Consiglio le proposte che crede utili alla Provincia;

Assiste agli incanti e stipula i contratti che occorrono nell'interesse della Provincia;

Spedisce i mandati entro i limiti del bilancio;

Fa gli atti conservatorj dei diritti della Provincia e de' suoi circondarii;

In caso d'urgenza fa gli atti riservati al Consiglio;

Esercita verso i Comuni le attribuzioni che le sono dalle leggi demandate.

Articolo 173.

Il Governatore come Presidente della Deputazione provinciale rappresenta la Provincia in giudizio.

Articolo 174.

Non possono far parte della Deputazione Provinciale:

Gli stipendiati dello Stato, delle Provincie, dei Comuni

e degli Istituti di carità, di beneficenza e di culto esistenti nella Provincia;

Gli appaltatori d'opere che si eseguiscano per conto delle Provincie, del Comune, o degli Istituti predetti; e coloro che anche indirettamente abbiano interesse nelle imprese relative;

I parenti ed affini nei gradi indicati nell'art. 24.

Articolo 175.

Quando un Sindaco o Consigliere comunale, od un membro dell'Amministrazione degli Istituti menzionati nell'articolo precedente sia contemporaneamente membro della Deputazione Provinciale, egli non potrà nè votare nè intervenire alle adunanze quando si tratti degli affari del Comune, o dell'Istituto alla cui amministrazione appartiene.

Articolo 176.

Per la validità delle deliberazioni della Deputazione Provinciale si richiede l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono. La proposta s'intenderà adottata quando vi concorra la maggioranza assoluta dei votanti.

Articolo 177.

La Deputazione Provinciale forma un Regolamento interno per l'esercizio delle sue attribuzioni.

Articolo 178.

I membri della Deputazione Provinciale durano un anno in un ufficio. Sono sempre rieleggibili.

Articolo 179.

Se un membro della Deputazione non interviene alle sedute per un mese senza aver ottenuto congedo dalla medesima, è dichiarato demissionario.

Articolo 180.

Cessa la qualità di membro della Deputazione quando si verifichi alcuno degli impedimenti indicati nell'art. 174.

CAPO IV.

Della ingerenza governativa nell'Amministrazione provinciale.

Articolo 181.

Sono soggette all'approvazione del Re, previo parere del Consiglio di stato, le deliberazioni che vincolino i bilan-

ci provinciali per più di cinque esercizi, e quelle relative alla creazione di Stabilimenti pubblici a spese della Provincia.

Articolo 182.

Le altre deliberazioni sono trasmesse al Ministero dell'Interno, al quale spetta di esaminare se siano regolari nella forma, e non contrarie alle leggi.

Le deliberazioni saranno esecutorie se il Ministro non le annulla nel termine di un mese.

In caso di annullamento di una deliberazione del Consiglio provinciale il Governatore lo convocherà immediatamente in adunanza straordinaria per ricevere comunicazione del decreto di annullamento.

Sui richiami del Consiglio provinciale contro il provvedimento del Ministero sarà statuito dal Re previo parere del Consiglio di Stato.

CAPO V.

Disposizioni generali riguardanti l'Amministrazione provinciale

Articolo 183.

La contabilità degli Stabilimenti speciali amministrati dal Consiglio provinciale a termini dell'art. 147 farà parte del bilancio provinciale.

Articolo 184.

Il conto del Tesoriere provinciale è approvato dal Consiglio di Governo salvo ricorso alla Corte dei Conti.

Articolo 185.

Saranno osservate per la spedizione dei mandati, e pei contratti delle Provincie le norme stabilite per quelli dei Comuni negli articoli 119 e 123 della presente legge.

Però potranno farsi senza le formalità degli incanti i contratti provinciali non eccedenti le lire tre mila.

Articolo 186.

Le sedute del Consiglio provinciale saranno pubbliche.

La pubblicità non potrà mai aver luogo quando si tratti di questioni di persone.

Articolo 187.

Gli atti dei Consigli provinciali sono pubblicati colle stampe.

Articolo 188.

In caso di scioglimento del Consiglio Provinciale, il Governatore ed il Consiglio di Governo eserciteranno le attribuzioni dalla legge affidate alla Deputazione provinciale per l'amministrazione della Provincia, e per la tutela dei Comuni.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI COMUNI

ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PROVINCIALE

Articolo 189.

I Comuni e le Provincie non possono mutare di rappresentanza se le variazioni della popolazione desunte dal censimento ufficiale non si sono mantenute per un quinquennio.

Articolo 190.

I Consiglieri durano in funzione cinque anni. Si rinnovano per quinto ogni anno, e sono sempre rieleggibili.

Dopo l'elezione generale, la scadenza dei primi quattro anni è determinata dalla sorte.

In appresso la scadenza è determinata dall'anzianità.

Articolo 191.

Non vi è luogo a surrogazione straordinaria di Consiglieri nel corso dell'anno eccetto il caso in cui il Consiglio si trovi ridotto a meno dei due terzi de' suoi membri.

Articolo 192.

Coloro che a termini della presente legge sono nominati a tempo rimangono in ufficio sino all'installazione dei loro successori, ancorchè fosse trascorso il termine prefisso.

Articolo 193.

Fra eletti contemporaneamente si avranno per anziani coloro che riuscirono nel primo scrutinio per maggior numero di voti, e quindi coloro che ne ottennero maggior numero negli scrutini seguenti.

A parità di voti s'intende eletto, o si avrà per anziano il maggiore d'età.

Articolo 194.

Chi surroga funzionari anzi tempo scaduti rimane in ufficio sol quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Articolo 195.

La qualità di Consigliere si perde verificandosi alcuno degli impedimenti di cui agli articoli 22, 23 e 24.

Articolo 196.

I Consiglieri entrano in carica nel primo giorno della sessione ordinaria pel Consiglio che ha luogo dopo l'elezione.

Articolo 197.

Le funzioni dei Consiglieri provinciali e comunali sono gratuite; danno però diritto al rimborso delle spese forzose sostenute per l'esecuzione di speciali incarichi.

Tuttavia potrà essere stanziato in bilancio a favore del Sindaco un annuo compenso per ispesse di rappresentanza.

Articolo 198.

Chi presiede l'adunanza dei Consigli creati colla presente Legge è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Ha la facoltà di sospendere, e disciogliere l'adunanza facendone processo verbale da trasmettersi all'Intendente se si tratta di Consiglio Comunale, o di Giunta Municipale, ed al Ministro dell'Interno se degli altri.

Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dati gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine, ed anche ordinarne l'arresto.

Si fa menzione di quest'ordine nel processo verbale, e sull'esibizione del medesimo si procederà all'arresto.

L'individuo arrestato sarà custodito per 24 ore, senza pregiudizio del procedimento avanti i Tribunali quando ne sia il caso.

Articolo 199.

I Consigli votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta.

Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a suffragi segreti.

Articolo 200.

Nessuna proposta può nelle tornate periodiche ordinarie essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene 24 ore prima depositata nella sala delle adunanze con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.

Articolo 201.

I Consigli nelle adunanze straordinarie non possono deliberare nè mettere a partito alcuna proposta o questione estranea all'oggetto speciale della convocazione.

Articolo 202.

Non può mai essere dato ai Consiglieri alcun mandato imperativo; se è dato non è obbligatorio.

Articolo 203.

L'iniziativa delle proposte da sottoporsi ai Consigli spetta indistintamente all'Autorità governativa, ai Presidenti ed ai Consiglieri.

Saranno prima discusse le proposte dell'Autorità governativa, poi quelle dei Presidenti, ed infine quelle dei Consiglieri per ordine di presentazione.

Articolo 204.

I Consigli possono incaricare uno, o più dei loro membri di riferire sopra gli oggetti che esigono indagini, od esame speciale.

Articolo 205.

Il Ministro dell'Interno può intervenire personalmente a tutti i Consigli senza votare.

Articolo 206.

I Comuni e le Provincie sono tenuti a compiere gli atti di pubblica amministrazione che loro sono dalle leggi commessi nell'interesse generale; non hanno diritto per questo a compensi, a meno che siano determinati dalla legge.

Articolo 207.

I Consigli che omettono di deliberare sovra proposte dell'Autorità governativa e dei Presidenti a cui siano specialmente eccitati, si reputeranno assenzienti; se ne farà constare nel processo verbale.

Articolo 208.

Le deliberazioni dei Consigli, importanti modificazioni, o revoca di deliberazioni esecutorie, si avranno come non avvenute ove esse non facciano espressa e chiara menzione.

Articolo 209.

I Consiglieri si asterranno dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i

Corpi cui appartengono, o cogli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti, o contabilità dei loro congiunti, od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

Si asterranno pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizii, esazioni di diritti, somministranze, od appalti d'opere nell'interesse del Comune o della Provincia alla cui amministrazione appartengono.

Articolo 210.

Terminate le votazioni, il Presidente coll'assistenza di due Consiglieri ne riconosce e proclama l'esito. S'intende adottata la proposta se ottenne la maggioranza assoluta dei votanti.

Articolo 211.

I processi verbali delle deliberazioni sono estesi dal Segretario; debbono indicare i punti principali delle discussioni, ed il numero de' voti resi pro e contro ogni proposta. Saranno letti all'adunanza e dalla medesima approvati.

Articolo 212.

Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto, e dei motivi del medesimo, ed eziandio di chiedere le opportune rettificazioni.

Articolo 213.

I processi verbali sono firmati dal Presidente, dal membro anziano fra i presenti, e dal Segretario.

Articolo 214.

Sono nulle di pien diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali o sovra oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio, o se si sono violate le disposizioni delle leggi.

Articolo 215.

Possono i Consigli conferire a Delegati speciali la facoltà di vincolare il Corpo che rappresentano, per ciò che dipende da essi.

Articolo 216.

Sarà sempre necessario il consenso dei Consigli per eseguire opere attorno a costruzioni di cui le leggi pongano eventualmente il ristabilimento o la riparazione a carico

del Corpo che essi rappresentano, quando tali opere interessino la sicurezza e la solidità delle costruzioni stesse.

Il consenso è dato con deliberazione soggetta alle stesse regole prescritte per le opere eseguite a spese dirette del Corpo medesimo, e la sua mancanza oltre al dar diritto di ottenere immediatamente dal Giudice ordinario l'inibizione contro la prosecuzione delle opere ne renderà gli autori responsabili in proprio.

Articolo 217.

La forma materiale dei bilanci, dei conti e degli altri atti è determinata da regolamenti generali d'amministrazione.

Articolo 218.

Ove un consiglio creda che le sue attribuzioni siano violate da disposizioni dell'Autorità amministrativa, potrà ricorrere al Re. Il Re provvederà previo parere del Consiglio di Stato.

Articolo 219.

Ove malgrado la convocazione dei Consigli non potesse aver luogo alcuna deliberazione, il Governatore provvederà a tutti i rami di servizio, e darà corso alle spese rese obbligatorie tanto per disposizione di legge quanto per antecedenti deliberazioni esecutorie.

Articolo 220.

L'approvazione cui sono soggetti alcuni atti dei Consigli a termini degli articoli precedenti non attribuisce a chi la deve compartire la facoltà di dare d'ufficio un provvedimento diverso da quello proposto.

Articolo 221.

I membri delle Amministrazioni ed Uffici provinciali e comunali sono responsabili delle carte loro affidate.

Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico si osserveranno le forme stabilite dai Regolamenti d'amministrazione.

Le persone che le avranno ricevute ne rimarranno a loro volta contabili.

L'Autorità giudiziaria dietro richiesta del Governatore o dell'Intendente procederà all'immediato sequestro delle carte presso i detentori.

Articolo 222.

Il Re per gravi motivi di ordine pubblico può sciogliere i Consigli provinciali e comunali, ma sarà provveduto per una nuova elezione entro un termine non maggiore di tre mesi.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 223.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge le attuali Amministrazioni comunali, coll' intervento, quanto alle nuove Provincie, dei funzionari pubblici che le hanno finora assistite, formeranno le liste elettorali, e le pubblicheranno.

Per questa prima volta le liste non saranno soggette ad altro esame tranne a quello dell' Intendente.

Questi le approverà e ne ordinerà la nuova pubblicazione.

Contro le liste così approvate non è ammesso altro ricorso tranne quello alla Corte d' Appello, a termini dell' art. 36.

Articolo 224.

Successivamente nei giorni che verranno fissati dall' Autorità governativa si procederà alle elezioni pei Consiglieri provinciali e comunali, osservando le norme fissate dalla presente legge.

Il risultato delle elezioni sarà pei Consiglieri provinciali proclamato dal Governatore, e pei Consiglieri comunali dall' Intendente.

Articolo 225.

Tosto che sieno terminate e proclamate le dette elezioni, saranno convocati i nuovi Consigli comunali e provinciali al solo fine di eleggere rispettivamente le Giunte municipali e le Deputazioni provinciali, e saranno nominati i nuovi Sindaci.

Articolo 226.

Seguite le elezioni delle Deputazioni provinciali e delle Giunte municipali, e le nomine dei Sindaci, le nuove Amministrazioni entreranno in ufficio a norma della presente legge, nel giorno che verrà fissato dall' Autorità governativa.

Articolo 227.

I Comuni sprovvisti d' Ufficio ed Archivio devono provvisoriamente lasciare le carte loro presso i funzionari che ne hanno in ora la custodia, nè potranno ritirarle senza aver prima giustificato all' Intendente di essersi procurati locali adatti alla conservazione delle medesime.

Articolo 228.

Nulla è innovato in quanto alla materia censuaria, ed al personale relativo.

Articolo 229.

Le attuali Amministrazioni continueranno a compiere le attribuzioni e gli atti loro affidati dalle leggi fino a che le nuove Amministrazioni non siano entrate in ufficio.

Articolo 230.

Potranno i Comuni continuare l' esazione delle tasse per licenze e spedizioni d' ufficio, e per l' imposizione delle tasse focolari o personali, non che ripartire le spese stradali per ruoli, anche riscuotibili unicamente in denaro, a carico di coloro che sarebbero soggetti alle comandate, nel limite però debitamente accertato, in quei luoghi dove queste tasse, imposizioni e riparti furono fin qui tollerati.

Articolo 231.

I conti d' amministrazione dei Comuni per l' esercizio 1859, compilati a norma delle leggi anteriori, saranno esaminati ed approvati in conformità del prescritto dalla presente legge.

Articolo 232.

Nei primi due anni l' estrazione di cui all' art. 190, non si estenderà alla persona del Sindaco.

Articolo 233.

Staranno fermi i contratti in corso legalmente fatti dalle attuali Amministrazioni.

Articolo 234.

Le attribuzioni già date ai Consigli provinciali e divisionali, agli Intendenti generali, ed agli Intendenti di Provincia da leggi e provvedimenti tuttora in vigore, saranno esercitate dai Consigli provinciali, dai Governatori, e dagli Intendenti di Circondario.

Articolo 235.

Le antiche Provincie ripigliano, in quanto sieno sussistenti, le attività e passività patrimoniali che possedevano prima della creazione delle Divisioni Amministrative, e conservano le attività e passività d'ogni specie, come pure i residui attivi e passivi derivanti da entrate od imposte, e da spese stanziare a beneficio o a carico speciale delle Provincie in seguito alla legge del 7 ottobre 1848.

Articolo 236.

Le attività e passività, non che i residui di cui nell'articolo precedente, spettano ai territori delle antiche Provincie, e conseguentemente ai Circondari corrispondenti creati colla presente legge, od alle loro frazioni, e rimangono a loro carico e vantaggio esclusivo.

Articolo 237.

Rimangono pure a vantaggio esclusivo dei Circondari i fondi divisionali non portati in economia nei conti degli esercizi 1858 e 1859, ed assegnati alla estinzione delle passività di cui all'art. 235.

Articolo 238.

I beni e le attività attribuite in forza di due articoli precedenti ai Circondari o loro frazioni, saranno nel termine di anni dieci liquidate ed erogate nell'estinzione dei loro debiti speciali, in opere di utilità pubblica, di beneficenza, o d'istruzione, od altrimenti a particolare vantaggio dei Circondari stessi.

Articolo 239.

Saranno conservati ed erogati alla loro destinazione i fondi divisionali non portati in economia nei conti degli esercizi 1858 e 1859, ed assegnati dalle Divisioni Amministrative in sussidio ai Comuni, od ai Consorzi per l'istruzione elementare, o per opere di pubblica utilità.

Articolo 240.

I debiti accertati a carico delle Divisioni Amministrative il 31 marzo 1860 rimarranno a carico dei territori che componevano le Divisioni medesime.

Il riparto sarà fatto sulla base del contributo divisionale imposto agli stessi territori nel 1859.

Articolo 241.

A partire dal 1. gennaio 1860 le spese obbligatorie già poste per legge, o per regolamenti a carico delle Divisioni e Provincie, sono addossate allo Stato.

L'Erario nazionale sarà compensato di dette spese mediante un adeguato aumento alle contribuzioni dirette.

Articolo 242.

I conti divisionali per gli esercizi degli anni 1858 e 1859 saranno resi ed approvati in conformità di quanto verrà stabilito con apposito Decreto Reale.

Articolo 243.

Le obbligazioni speciali irrevocabilmente assunte dalle antiche Divisioni e Provincie ed estranee ai servizi che passano a carico dello Stato, continueranno a gravitare sui territori componenti le Divisioni e Provincie medesime.

Articolo 244.

La liquidazione e la perequazione delle attività e passività speciali alle nuove Provincie saranno determinate per legge.

Articolo 245.

Sono abrogate le leggi anteriori sulle Amministrazioni Comunali, Provinciali e Divisionali. Continueranno però ad osservarsi le leggi speciali che hanno rapporto con l'Amministrazione Provinciale e Comunale, in quanto non sono contrarie alla presente.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dato in Torino addì 25 Ottobre 1859.

VITTORIO EMANUELE

U. Rattazzi



25 Settembre 1860.

DECRETO

che dà forza di Legge per le provincie delle Marche alla Legge Sarda 25 Agosto 1848 portante l'esclusione della Compagnia di Gesù da tutto lo Stato.

Decreto N. 7.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
 REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
 NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando la convenienza di adottare per queste Provincie le Leggi vigenti nel Regno Italico di Sardegna, salvo le modificazioni richieste dalle speciali circostanze in cui esse Provincie si trovano;

Considerando che la Compagnia di Gesù fu principale appoggio del dispotismo ed impedimento continuo alle riforme cziandio puramente civili ed amministrative;

Considerando che pei noti principj che la reggono e per le ripetute esperienze sarebbe vano sperare da essa o da' suoi membri una franca adesione ai nuovi ordini politici, che s'inaugurano in queste Provincie;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

Avrà forza di Legge nelle Provincie delle Marche, salvo le modificazioni infranotate, il Decreto 25 Agosto 1858 del Principe Eugenio di Savoja-Carignano Luogotenente di Re Carlo Alberto, avente forza di legge nel Regno di Sardegna, perchè emanato in un periodo di tempo in cui erano

stati straordinariamente attribuiti al Re anche i poteri legislativi, il quale Decreto è del seguente tenore.

EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.

In virtù dell' autorità a Noi delegata;
 Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' Interno;
 Sentito il Consiglio dei Ministri;
 Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo 1.

La Compagnia di Gesù è definitivamente esclusa da tutto lo Stato; le sue case ed i suoi collegi sono sciolti, ed è vietata ogni sua adunanza in qualunque numero di persone.

Articolo 2.

I fabbricati ed ogni sorta di beni sì mobili che immobili, le rendite e crediti appartenenti alla detta Compagnia sono dati in amministrazione all' Azienda Generale delle Finanze, e sono sin d' ora applicati, per quanto il bisogno lo richiede, all' istituzione e manutenzione dei Collegi Nazionali, di cui si ordinò lo stabilimento col Decreto del 20 Marzo 1848.

Articolo 3.

Gl' individui addetti a quella Compagnia, non regnicoli, dovranno nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della presente Legge uscire dai confini dello Stato a pena d' esserne espulsi, e qualora dopo l' espulsione dallo Stato vi venissero nuovamente trovati, saranno passibili delle pene portate dalle Leggi di Polizia.

Articolo 4.

I regnicoli addetti alla Compagnia dovranno nel termine di otto giorni dalla pubblicazione della presente Legge fare davanti all' Autorità superiore di Polizia della Provincia, in cui si trovano attualmente, una dichiarazione di determinato e fisso domicilio.

Articolo 5.

A questi è assegnata, sinchè siano altrimenti provvisti, una pensione annua di lire cinquecento da decorrere dalla data della presente.

Articolo 6.

Quelli che vogliono godere di questa pensione dovranno nel termine, di cui all'art. 4 ed all'Autorità ivi indicata, presentare una formale domanda per la loro secolarizzazione, della quale il Governo si incaricherà presso la Santa Sede.

Non facendo tale domanda essi non potranno godere della pensione, e si troveranno inoltre assoggettati alle disposizioni contenute nel capo quinto, titolo ottavo, libro secondo del Codice penale.

Articolo 7.

Sono pure sciolte e definitivamente vietate in tutto lo Stato, eccettuata la Savoia, le case della Corporazione delle Dame del Sacro Cuore di Gesù.

Articolo 8.

Il fabbricato dalle medesime occupato in questa Capitale è definitivamente restituito all'antica sua destinazione di Collegio delle Province.

I Ministri Segretari di Stato sono incaricati caduno, nella parte che lo riguarda, dell'esecuzione della presente Legge, che sarà pubblicata ed inserita negli Atti del Governo.

Torino addì venticinque Agosto milleottocentoquarantotto.

EUGENIO DI SAVOJA

V. F. Merlo. — V. di Revel.

V. Gazelli pel Controllore generale. — *Pinelli*

Articolo 2.

Nell'applicazione della premessa Legge a queste Province si osserveranno le modificazioni seguenti:

Articolo 3.

Ove parlasi nella Legge DI STATO SARDO E I REGNICOLI SARDI s'intenderanno sostituite le parole: PROVINCE DELLE MARCHE, E NATIVI DELLE PROVINCE DELLE MARCHE.

Articolo 4.

L'articolo 2 della premessa Legge è sostituito dal seguente:

I fabbricati ed ogni sorta di beni sì mobili che immobili, le rendite e crediti appartenenti alla detta Compagnia sono provvisoriamente dati in amministrazione sotto la sorveglianza del R. Commissario Generale Straordinario alle Commissioni Municipali dei Comuni ove esistono le case della Compagnia.

Articolo 5.

I termini di cui agli articoli 3 e 4 decorreranno per ciascuna Provincia dal giorno in cui vi sarà rispettivamente pubblicato il presente Decreto.

Articolo 6.

L'articolo 6. della Legge sarà sostituito dal seguente:

La pensione sarà corrisposta sulle rendite dei beni già della Compagnia amministrati come sopra; ma quelli che intendono di godere di tale pensione dovranno farne dichiarazione in iscritto nel termine indicato all'art. 4 presso i Commissari Provinciali, e dovranno nel termine di tre mesi decorrendi dalla pubblicazione del presente Decreto esibire il Decreto di secolarizzazione della competente Autorità ecclesiastica.

Articolo 7.

All'art. 7. della Legge sarà aggiunto il seguente alinea.

È pure vietata qualunque Corporazione, Casa, od Associazione che sotto qualsiasi denominazione dipenda dalla Compagnia di Gesù.

Articolo 8.

L'art. 8. della Legge non ha applicazione in queste Province.

Il presente Decreto sarà pubblicato immediatamente nei Comuni già sgombri dalle Truppe Pontificie e successivamente negli altri mano mano che saranno sgombrati. Esso sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del R. Commissario Generale Straordinario nelle Province delle Marche, e si manda a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Senigallia 25 Settembre 1860.

LORENZO VALERIO

24 Settembre 1860.

DECRETO

*che diminuisce il prezzo del Sale.**Decreto N. 8.*

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.**IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO**
REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che il Sale, come oggetto di prima necessità, dev' essere ridotto a beneficio delle Classi povere o meno agiate al più basso prezzo possibile;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

Col giorno 1 Ottobre p.^o v.^o il prezzo del Sale bianco è ridotto a bajocchi due la libbra romana; il prezzo del Sale comune è ridotto a bajocchi uno e mezzo per ogni libbra sopradetta.

Articolo 2.

I Soprintendenti dei Sali e Tabacchi dovranno verificare la quantità del Sale esistente presso ciascuno degli Spacciatori al 1 di Ottobre p. v. onde possano aver luogo i convenienti compensi.

Il presente Decreto sarà pubblicato immediatamente nei Comuni già sgombri dalle Truppe Pontificie e successivamente negli altri mano mano che si sgombreranno. Esso verrà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del R. Commissario Generale Straordinario nelle provincie delle Marche, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Senigallia 24 Settembre 1860.

LORENZO VALERIO

25 Settembre 1860.

DECRETO

*che abolisce tutte le interdizioni a cui andavano soggetti gli Israeliti ed i Cristiani acattolici**Decreto N. 9.*

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.**IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO**REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che l'uguaglianza dei Cittadini in faccia alla legge è corollario dell'uguaglianza naturale degli uomini; In virtù dei poteri conferitigli col decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

La differenza di Religione non porta alcuna differenza nel godimento e nell'esercizio dei diritti civili e politici. Sono quindi abolite tutte le interdizioni a cui andavano per lo addietro soggetti gl'Israeliti ed i Cristiani acattolici.

Il presente decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni delle Provincie suddette mano mano che saranno sgombrati dalle Truppe Pontificie, ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Senigallia 25 Settembre 1860.

LORENZO VALERIO



25 Settembre 1860.

DECRETO

che istituisce nelle Provincie delle Marche la Guardia Nazionale secondo le Leggi Sarde.

Decreto N. 10.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che l'istituzione della Guardia Nazionale è necessaria a guarentire l'ordine pubblico, la pubblica tranquillità, l'osservanza delle Leggi, l'indipendenza e la libertà del voto a cui saranno prossimamente chiamati i Cittadini delle Marche;

Considerando l'opportunità di adottare per queste Provincie l'ordinamento e le disposizioni vigenti nel Regno di Sua Maestà il RE VITTORIO EMANUELE, dove la Guardia Nazionale ha già dati nobili esempi d'amor patrio, di coraggio e di sapienza civile;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

Si adottano per aver vigore ed esecuzione nelle Provincie delle Marche le seguenti Leggi ed i seguenti Reali Decreti concernenti la Guardia Nazionale.

Legge organica 4 Marzo 1848.

Decreto Reale 16 Settembre d. a. N. 788.

« « 14 Ottobre d. a. » 820.

« « 14 id d. a. » 821.

« « 14 Luglio 1853 » 1585.

Legge 27 Febbrajo 1859.

Regolamento approvato col Decreto Reale 6 Marzo 1859.

Decreto Reale 16 Marzo 1859.

Al testo autentico delle predette Leggi e Decreti Reali pubblicato dalla Stamperia Reale in Torino sono equiparate per ora l'edizione di Parma preceduta dal Decreto 28 Genajo 1860 N. 37 del Governatore dell'Emilia, e la ristampa fattane dalla Tipografia Nobili a Pesaro per cura del Commissariato Provinciale della Provincia di Urbino e Pesaro.

Però le accennate disposizioni saranno soggette nell'esecuzione alle provvisorie modificazioni portate dagli articoli seguenti:

Articolo 2.

Dove la Legge richiede un Decreto Reale, od un Provvedimento Ministeriale s'intenderà un Decreto del Regio Commissario Generale Straordinario; dove essa parla di Intendenti Generali, ed Intendenti, s'intenderanno rispettivamente i Commissari Provinciali, e i vice Commissari. Dove poi si parla di Sindaci e di Consigli Comunali s'intenderanno per ora i Presidenti delle Commissioni Municipali e le Commissioni Municipali stesse.

Articolo 3.

L'Articolo 2 della Legge 4 Marzo 1848 è mutato nel seguente:

La Guardia Nazionale è composta di tutti gli Italiani nati o domiciliati nelle Provincie delle Marche e che nei rispettivi Comuni siano possidenti di beni stabili, od esercanti professioni od arti liberali, o capi di negozio o bottega, la cui opera giornaliera però non sia assolutamente essenziale al mantenimento della famiglia.

Articolo 4.

Le Commissioni Municipali che saranno nominate a termini del disposto dall'art. 4 del Decreto del Regio Commissario Generale Straordinario in queste Provincie 24 corrente N. 6 dovranno subito dopo il loro insediamento procedere alla formazione del Registro di Matricola e del Controllo del servizio ordinario, sospeso per ora il Controllo del servizio di Riserva.

Articolo 5.

Per tutto il tempo che le dette Commissioni Municipali resteranno in carica, esse adempiranno agli uffici che le Leggi e i Decreti Reali demandano ai Consigli di Ricognizione ed ai Comitati di Revisione. Le loro decisioni dovranno essere prese a maggioranza assoluta e saranno inappellabili.

Articolo 6.

Con altro Decreto sarà determinato il giorno dal quale comincerà ad essere obbligatorio l'uso della divisa.

Per ora l'obbligo della divisa è limitato al berretto. La sopraveste è sostituita da un nastro tricolore che ogni graduato dovrà portare al braccio sinistro ogni qualvolta sia in attività di servizio.

Il modello del nastro sarà prescritto dalla Commissione Municipale.

Articolo 7.

L'armamento della Guardia Nazionale sarà fornito dai rispettivi Comuni.

Il presente Decreto sarà pubblicato immediatamente nei Comuni già sgombri dalle Truppe Pontificie e successivamente negli altri mano mano che saranno sgombrati. Esso sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario nelle Provincie delle Marche, e si manda a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Senigallia 25 Settembre 1860.

LORENZO VALERIO




NB. Si ommette la ristampa delle Leggi e dei Decreti Reali sulla Guardia Nazionale, essendo le une e gli altri stati pubblicati non solo nelle citate edizioni di Parma e di Pesaro, ma anche in più altre.



25 Settembre 1860.

DECRETO

che nomina il Sig. Cav. Intendente Mazzoleni, ed il Sig. Conte Tomani Amiani a Commissari per le Provincie rispettivamente di Ascoli e di Camerino.



Decreto N. 11.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Il Sig. Cavaliere Pericle Mazzoleni Intendente di Rimini, ed il Sig. Conte Stefano Tomani Amiani sono nominati Commissari Provinciali, il primo per la Provincia di Ascoli, il secondo per quella di Camerino, sotto l'immediata dipendenza del Regio Commissario Generale Straordinario.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni delle Provincie suddette, ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Senigallia 25 Settembre 1860.

LORENZO VALERIO



27 Settembre 1860.

DECRETO

che abolisce il Tribunale detto della Sacra Inquisizione o Sant' Uffizio.

Decreto N. 12.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando doversi prontamente cancellare dalle tavole legislative di un popolo civile una istituzione che per secoli contristò l' Orbe cattolico, e che condannata dalla coscienza universale più non sussiste che in poca parte d' Italia;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

È abolito il tribunale della Sacra Inquisizione o Sant' Uffizio in quanto riguarda la sua giurisdizione sulle persone e l' autorità di far eseguire le proprie sentenze in queste Provincie, nelle quali nè esso potrà aver sede, nè le sue sentenze esecuzione od effetto alcuno.

Articolo 2.

Chiunque tenterà di pronunciare sentenze, o prendere altri provvedimenti a nome del detto tribunale in queste Provincie, incorrerà nelle pene inflitte dall' art. 131 del Regolamento sui delitti e sulle pene 20 Settembre 1852, che tuttora sussiste, e chiunque tenterà di eseguire tali sentenze o provvedimenti, ovunque pronunciati, incorrerà nelle pene inflitte dall' articolo 133 dello stesso Regolamento.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni delle Provincie suddette, ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Senigallia 27 Settembre 1860.

LORENZO VALERIO

29 Settembre 1860.

DECRETO

che nomina il Sig. Conte Vincenzo Salvoni a Commissario per la provincia di Fermo.

Decreto N. 13.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto l' articolo 6 del proprio Decreto 22 corrente Numero 2.

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

Il Signor Conte Vincenzo Salvoni, Deputato al Parlamento, è nominato Commissario Provinciale per la Provincia di Fermo, colla residenza in Fermo, sotto l' immediata dipendenza del Regio Commissario Generale Straordinario.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni della Provincia di Fermo, ed inserito nella Raccolta ufficiale

degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Senigallia 29 Settembre 1860.

LORENZO VALERIO

27 Settembre 1860.

DECRETO

che nomina il Sig. Marchese Cesare Trevisani a Consigliere presso il Commissariato della Provincia di Fermo.

Decreto N. 14.

27 Settembre 1860.

DECRETO

che divide i Comuni in tre classi e determina secondo la classe il numero dei membri che debbono comporre le rispettive Commissioni Municipali.

Decreto N. 15.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
 IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
 REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
 NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il proprio Decreto 24 corrente Num. 6 sull'ordinamento dei Comuni e delle Provincie;

DECRETA

Articolo 1.

I Comuni si dividono in tre classi.

Sono della 1^a classe quei Comuni, che compresi gli appodiati hanno una popolazione non minore di 20 mila abitanti.

Sono della 2^a classe quelli che hanno una popolazione non minore di 10 mila abitanti.

Sono della 3^a classe tutti gli altri.

Articolo 2.

Le Commissioni Municipali si compongono di un Presidente e

di 8 persone nei Comuni di 1^a classe;

di 6 « nei Comuni di 2^a classe;

di 4 » nei Comuni di 3^a classe.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni delle Provincie suddette, ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Senigallia 27 Settembre 1860.

LORENZO VALERIO

27 Settembre 1860.

DECRETO

che promulga la Legge Sarda 9 Aprile 1850 (Legge Siccardi) la quale abolisce il foro ecclesiastico ed il diritto d'asilo.

Decreto N. 16.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
 IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
 REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
 NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che l'eguaglianza dei Cittadini in faccia alla legge è un principio di diritto naturale ed antecedente a qualunque statuto;

Considerando che il privilegio del Foro ecclesiastico non è che una violazione di tale principio;

Considerando che il diritto d'asilo è violazione degli attributi della giustizia sociale e fomite al delitto;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

Sarà pubblicata ed avrà forza di Legge nelle Provincie delle Marche la Legge vigente negli stati di Sua Maestà il RE VITTORIO EMANUELE II. in data 9 Aprile 1850 che abolisce il Foro ecclesiastico, ed i privilegi conseguenti al medesimo, non che il diritto di asilo.

Articolo 2.

Gli atti ed i registri dei Tribunali ecclesiastici, qualunque sia la loro denominazione in quanto essi atti o registri riguardino materie che non siano meramente religiose saranno immediatamente consegnati al Tribunale od alla Giurisdizione del Luogo, delegandosi rispettivamente il Presidente del Tribunale ed il Giudicante a riceverne la consegna, rilasciandone ricevuta per verbale in tre originali, uno dei quali verrà dato al consegnante, uno deposto nell'archivio del Tribunale o della Giurisdizione, ed il terzo sarà sollecitamente trasmesso all'ufficio del Regio Commissario Generale Straordinario.

Articolo 3.

Le sentenze dei Tribunali ecclesiastici già passate in cosa giudicata non potranno essere eseguite se non abbiano riportato decreto d'esecuzione per parte del Tribunale o della Giurisdizione.

Articolo 4.

Le cause pendenti in qualunque grado di giurisdizione proseguiranno il loro corso avanti ai Tribunali ed alle Giurisdizioni laicali secondo le norme di competenza stabilite dalle leggi vigenti.

Articolo 5.

Tutte le leggi, disposizioni, regolamenti, e consuetudini contrarie alla legge 9 Aprile 1850 sono abrogate.

Il presente Decreto sarà pubblicato immediatamente nei Comuni già sgombri dalle Truppe Pontificie e successivamente negli altri mano mano che saranno sgombrati. Esso sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario nelle Provincie delle Marche, e si manda a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Senigallia 27 Settembre 1860.

LORENZO VALERIO

LEGGE SARDA 9 APRILE 1850.

VITTORIO EMANUELE II.

per la grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, Duca di Savoia e di Genova ecc. ecc. Principe di Piemonte, ecc. ecc. ecc.

Il Senato e le Camere hanno adottato:

Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo 1.

Le cause civili tra ecclesiastici e laici od anche tra soli ecclesiastici spettano alla giurisdizione civile, sia per le azioni personali, che per le reali e miste di qualunque sorta.

Articolo 2.

Tutte le cause concernenti il diritto di nomina attiva e passiva ai benefici ecclesiastici, ed i beni di essi o di qualunque altro stabilimento ecclesiastico sia che riguardino al possessorio, ovvero al petitorio, sono sottoposte alla giurisdizione civile.

Articolo 3.

Gli ecclesiastici sono soggetti, come gli altri cittadini, a tutte le Leggi penali dello Stato.

Pei reati nelle dette Leggi contemplati, essi verranno giudicati nelle forme stabilite dalle leggi di procedura dai tribunali laici, senza distinzione tra crimini, delitti e contravvenzioni.

Articolo 4.

Le pene stabilite dalle leggi dello Stato non potranno applicarsi che dai tribunali civili, salvo sempre all'ecclesiastica Autorità l'esercizio delle sue attribuzioni per l'applicazione delle pene spirituali a termini delle leggi ecclesiastiche.

Articolo 5.

Per le cause contemplate nei quattro articoli precedenti, come per tutte quelle che in ragione di persona o materia ecclesiastica si recavano in prima istanza alla cognizione dei Magistrati d'Appello, si osserveranno d'ora innanzi le regole generali di competenza stabilite dalle vigenti leggi.

I Magistrati d'Appello riterranno però la cognizione delle cause che si trovassero presso di essi vertenti nell'epoca in cui emanerà la presente Legge.

Articolo 6.

Rifugiandosi nelle chiese od altri luoghi considerati come immuni, qualche persona alla cui cattura si debba procedere, questa vi si dovrà immediatamente eseguire, e l'individuo arrestato verrà rimesso all'Autorità giudiziaria pel pronto e regolare compimento del processo; giusta le norme statuite dal Codice di procedura criminale.

Si osserveranno però nell'arresto i riguardi dovuti alla qualità del luogo e le cautele necessarie affinchè l'esercizio del culto non venga turbato.

Se ne darà inoltre contemporaneamente o nel più breve termine possibile avviso al Parroco, od al Rettore della chiesa in cui l'arresto viene eseguito.

Le medesime disposizioni si applicheranno altresì al caso di perquisizione e sequestro di oggetti da eseguirsi nei suddetti luoghi.

Articolo 7.

Il Governo del Re è incaricato di presentare al Parlamento un progetto di Legge inteso a regolare il contratto di matrimonio nelle sue relazioni con la legge civile, la capacità dei contraenti, la forma e gli effetti di tale contratto.

Il nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, e di grazia e giustizia, è incaricato dell'esecuzione della presente Legge, che sarà registrata al

Controllo generale, pubblicata ed inserta nella Raccolta degli atti del Governo.

Data in Torino il 9 Aprile 1850.

VITTORIO EMANUELE

V. Galvagno. - V. Nigra. - V. Colla.

Reg. al Contr. Gen. addi 9 Aprile 1850. Reg. 5. Atti del Gov. a. c. 269.
Moreno

Siccardi

28 Settembre 1860.

DECRETO

che annulla gli effetti della Sentenza 10 Dicembre 1859 della S. Consulta di Roma contro Fazioli Conte Michele, ed altri Cittadini Anconitani per preteso delitto di Maestà.

Decreto N. 17.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

Vista la sentenza 10 Dicembre 1859 pronunciata dal Supremo Tribunale della Sacra Consulta di Roma contro Fazioli Conte Michele già Gonfaloniere di Ancona, Monti Dott. Benedetto, Cresci Conte Ferdinando, Ploner Mariano Possidente, Feoli Avv. Raffaele, Gulinelli Federico Possidente, Fazioli Conte Andrea e Pichi Conte Giorgio per preteso delitto di lesa Maestà, e colla quale furono condannati in contumacia i primi cinque alla morte di esemplarità, e gli ultimi tre alla galera in vita;

Considerando che non v'era legittimità in un Governo contrario al diritto, alle aspirazioni ed agli interessi della Nazione, e che si reggeva col solo uso della forza mercenaria straniera e provocatrice, che opprimendo il Paese avvilliva il Governo stesso;

Considerando che sebbene i Cittadini da quella ingiusta sentenza condannati abbiano potuto sottrarsi alla pena corporale, furono però dalla sentenza medesima colpiti anche nei beni e nei diritti;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

La sentenza 10 Dicembre 1859, pronunciata dal Supremo Tribunale di Roma detto la Sacra Consulta contro i benemeriti Cittadini Fazioli Conte Michele, Monti Dott. Benedetto ora professore all'Università di Bologna, Cresci Conte Ferdinando, Ploner Mariano, Feoli Avv. Raffaele ora Giudice nel Tribunale di appello di Bologna, Gulinelli Federico, Fazioli Conte Andrea, e Pichi Conte Giorgio, è nulla e di niun effetto in ogni sua parte.

Articolo 2.

I pubblici Funzionari che in forza della detta sentenza detenessero beni stabili, o mobili, crediti o diritti di alcuno de' prenommati Cittadini sono tenuti all'immediata restituzione, ed i Conservatori delle ipoteche sono tenuti a cancellare immediatamente le Iscrizioni ipotecarie che fossero state prese sui beni di essi a favore del cessato Governo pel titolo emergente dalla detta sentenza.

Il presente Decreto sarà pubblicato ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Senigallia 28 Settembre 1860.

LORENZO VALERIO



28 Settembre 1860.

DECRETI

coi quali sono nominati il Sig. Conte Adolfo Spada ed il Sig. Federico Giammartini a Consiglieri nel Commissariato Provinciale della Provincia di Urbino e Pesaro.

Decreto N. 18. 19.

30 Settembre 1860.

PROCLAMA E DECRETO

agli Anconitani che porta la nomina della Commissione Municipale, e del Comandante della Guardia Nazionale di Ancona.

Decreto N. 20.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE

PER LE PROVINCIE DELLE MARCHE

CITTADINI ANCONITANI !

Finalmente la Bandiera Nazionale sventola sui vostri forti baluardi, e dice alla terra ed al mare, che valorose armi fraterne vi hanno resi alla libertà. I cuori gemono ancora pel sangue sparso, e per la perdita di persone care; ma questo è tributo che la Provvidenza impone ai popoli, quando risorgono, affinché il doloroso acquisto sia loro più caro, e più vigorosamente lo difendano. Gloria ai generosi caduti sotto Castelfidardo e sotto Ancona! Essi vivono ancora, e sempre vivranno nel memore affetto della grande Patria Italiana, che fece suoi i vostri dolori, ed ora sente come proprie le vostre gioie.

Cittadini Anconitani!

Io vi porto il saluto del Magnanimo Re, nel quale ha posto le sue compiacenze e le sue speranze l'Italia. Sarò tra voi rappresentante di Vittorio Emanuele e di dodici milioni d'Italiani, partecipe anch'io, se mi è lecito il dirlo, della nobile ambizione *di restaurare in queste belle Provincie i principii dell'ordine morale*. E lo sarò mercè vostra, perchè voi mi chiederete le armi e le leggi; ma l'energia e la saggezza sono io, che le domando a voi.

Costituisco fin d'ora il Municipio ed il Comando della Guardia Nazionale, basi prime ed indispensabili d'ogni futuro ordinamento sociale. Queste Magistrature saranno provvisorie. In questo momento esse non possono derivare, che dal potere delegato dal Re; ma in appresso dovranno uscire dalla libera elezione dei Cittadini. Gli egregi uomini, che io chiamo ai pubblici uffici, faranno sacrificio del proprio riposo alla Patria, cui debbono tutto per dovere di natura, ed al Re, cui sono legati per la riconoscenza e per l'amore. Essi stimeranno invidiabili questi onori, solo perchè ardui e faticosi.

Nomino la Commissione Municipale provvisoria pel reggimento del Comune di Ancona a norma del mio Decreto da Senigallia 24 corrente N. 6, composta dei Signori Fazioli Conte Michele Presidente, Orsi Conte Alessandro, Matteucci Francesco, Morichi Giovanni Battista negoziante, Ferretti Daniele capo artiere, Fanelli Conte Nicola, Berretta Cesare, Misturi Francesco, Ninchi avvocato Annibale.

Nomino il Signor Cresci Conte Ferdinando Colonnello Comandante provvisorio della Guardia Nazionale di Ancona.
Cittadini!

L'esultanza della vittoria non ci faccia scordare, che se molto è stato fatto, rimane a farsi ancora molto. Accorrete pronti nelle file della Guardia Nazionale; addestratevi alle armi, perchè presto sarete chiamati a dividere le fatiche e le glorie di questo prode Esercito, di questa invitta Marina, a cui fate plauso. Siate ubbidienti alle leggi, docili alla voce dei Magistrati; migliorate l'educazione popolare fonte d'ogni virtù; agevolate tutte le buone istituzioni così nell'ordine morale, come nell'ordine materiale. Sia virtuosa la vita do-

mestica, e sarà più lieta e più soave; sian fecondate dalla scienza le speculazioni commerciali, e saranno più fortunate e più sicure. Le intelligenze, gli affetti, e le forze di tutti si uniscano strettamente, come le verghe nel fascio del littore. Allora nessun nemico potrà contro di voi, e l'illustre Ancona avrà la parte e l'onore, che le competono nella grande opera di farci Nazione.

VIVA L'ITALIA
VIVA VITTORIO EMANUELE

Dato in Senigallia il 30, Settembre 1860.

Il Regio Commissario Generale Straordinario
LORENZO VALERIO

1 Ottobre 1860.

DECRETO

*col quale si stabilisce in Ancona la Sede del Regio
Commissario Generale Straordinario delle Marche.*

Decreto N. 21.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12
Settembre 1860.

DECRETA

La sede del Regio Commissariato Generale Straordinario nelle Provincie delle Marche è stabilita in Ancona.

Il presente Decreto sarà pubblicato ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissariato Generale.
Dato in Ancona il 1 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

1 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina della Commissione Provinciale di Ancona.

Decreto N. 22.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto l'Art. 4 del Decreto 24 Settembre p. p. N. 6.
In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

La Commissione Provinciale per la Provincia di Ancona è nominata nelle persone dei Signori Benincasa Marchese Cesare, Trionfi Marchese Agostino, Sturani Luigi.

Il presente Decreto sarà pubblicato immediatamente ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario nelle provincie delle Marche, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona li 1 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

1 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del Sig. Avvocato Luigi Tegas Deputato al Parlamento a Commissario per la Provincia di Macerata.

Decreto N. 23.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto l'Art. 6 del Decreto 22 corrente N. 2.
In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

Il Sig. Avvocato Luigi Tegas, Deputato al Parlamento, è nominato Commissario Provinciale per la Provincia di Macerata, colla residenza in Macerata, sotto l'immediata dipendenza del Regio Commissario Generale Straordinario.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni della Provincia di Macerata, ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 1 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

1. Ottobre 1860.

DECRETO

che proroga al 15 Ottobre la sospensione degli effetti legali delle Cambiali ec.

Decreto N. 24.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.**IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO**

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 24 Settembre p. p. N. 6, col quale tutte le conseguenze legali della scadenza delle lettere di Cambio ed altri effetti commerciali pagabili nella piazza di Ancona venivano sospese sino a tutto il quinto giorno dopo levato l'assedio della Città;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

La sospensione stabilita col Decreto succitato è prorogata a tutto il giorno 15 del corrente Ottobre.

Il presente Decreto sarà pubblicato ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario nelle Marche, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona il 1 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO



1 Ottobre 1860.

DECRETO

che mantiene provvisoriamente in vigore le Leggi, i Regolamenti e le Tariffe sulle Dogane, sulla Sanità Marittima e sui Porti.

Decreto N. 25.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.**IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO**

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando, che le riforme del sistema doganale conforme ai liberali principj già attuati e si utilmente sperimentati nel Regno di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE II. è un bisogno di queste provincie;

Considerando che tale riforma vuole essere preparata con matura disamina e stabilita con giusta prefissione di termini, affine di non recare perturbazione al commercio;

Considerando le attinenze fra il regime doganale e quelli della Sanità marittima e de' Porti;

Considerando che frattanto è pur d'uopo che le operazioni rispettive non siano interrotte ma procedano con norme certe e fisse, mentre si dispone per la prossima riforma a tenore delle Leggi Sarde;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Le Leggi, i Regolamenti e le Tariffe attualmente in vigore sulle Dogane, sulla Sanità Marittima e sui Porti sono provvisoriamente mantenuti, salvo l'intestazione degli atti d'ogni specie che deve farsi a termini del disposto dall'art. 1 del Decreto 22 Settembre prossimo passato N. 2.

Il presente Decreto sarà pubblicato immediatamente ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commis-

sario Generale Straordinario nelle Provincie delle Marche, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona il 1 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

1 Ottobre 1860.

DECRETO

del Sig. Intendente Avvocato Emilio Cler a Commissario per la Provincia d'Ancona.

Decreto N. 26.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
 REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
 NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto l' Art. 6 del Decreto 22 corrente N. 2.

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Il Sig. avvocato Emilio Cler Intendente del Circondario di Lecco, è nominato Commissario Provinciale per la Provincia di Ancona, colla residenza in Ancona, sotto l'immediata dipendenza del Regio Commissario Generale Straordinario.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni della Provincia di Ancona, ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 1 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

4 Ottobre 1860.

DECRETO

che nomina una Commissione per verificare i danni prodotti per opera di guerra.

Decreto N. 27.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
 REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
 NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che la liberazione d'Ancona torna a beneficio delle Città sorelle delle Marche;

Considerando che l'Esercito liberatore per ineluttabile necessità di guerra non potè tener del tutto immune la Città amica dai danni derivanti dalle operazioni militari;

Considerando che ad alcune famiglie la gioia della recuperata libertà e della partecipazione alla grande vita nazionale è menomata dai danni sofferti nelle loro proprietà;

Considerando, che anche altrove dove l'Esercito liberatore incontrò resistenza nelle Truppe papali, sono stati recati danni alle proprietà per opera di guerra;

DECRETA

Articolo 1.

È istituita in Ancona una Commissione incaricata di verificare i danni recati per opera di guerra alle proprietà private durante l'assedio della Città, e di proporre il modo d'indennizzare i danneggiati.

Articolo 2.

La Commissione è composta dei Signori: Baldini Enrico Ingegnere di Ancona, Bonomi Giovanni Negoziante di Ancona, Graziani Conte Domenico di Macerata, Bellini Giuseppe di Osimo, Guerrini Domenico di Pesaro (prov. di Urbino e Pesaro).

Articolo 3.

La Commissione si radunerà nelle Sale del Palazzo Municipale di Ancona.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni di queste Provincie, ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 4 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

5 Ottobre 1860.

DECRETO

che abolisce la tassa del Bollo sui Giornali.

Decreto N. 28.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo Unico

È abolita la Tassa di Bollo sui Giornali.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni di queste Provincie, ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 5 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

3 Ottobre 1860.

DECRETO

che promulga le Leggi Sarde intorno alle somministrazioni alle Truppe in marcia, in distacco, ed in alloggiamento.

Decreto N. 29.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando l'urgenza di dare norme fisse alle somministrazioni militari, mentre il Governo di Sua Maestà il Re VITTORIO EMANUELE II. sta preparando un definitivo riordinamento di tale servizio;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

Saranno pubblicati ed avranno forza di legge nelle Provincie delle Marche i seguenti regolamenti:

1. RR. Lettere Patenti 9 agosto 1856 N. 153 colle quali S. M. approva l'annesso regolamento per le somministrazioni ed assegni, cui hanno ragione le truppe in marcia, distaccate ed agli alloggiamenti.

2. RR. Lettere Patenti 9 agosto 1856 N. 154, colle quali S. M. approva l'annesso regolamento sul servizio delle truppe in marcia, in distacco ed agli alloggiamenti, in ciò che riguarda i Comuni.


3. Reale Decreto 27 gennajo 1851 N. 1204.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni ed inserito coi Decreti succitati nella Raccolta ufficiale degli

atti del Regio Commissario Generale nelle provincie delle Marche, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 5 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO



NB. Le Regie Lettere Patenti, ed il Regio Decreto citati nel precedente Decreto sono state pubblicate dalla Tipografia Nobili in Pesaro per cura del Regio Commissariato di quella Provincia.

4 Ottobre 1860.

DECRETO

che mette in corso legale in queste provincie la moneta italiana e quella dell'Italia meridionale.

Decreto N. 30.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando l'urgenza di provvedere alla regolarità delle contrattazioni fra queste provincie e gli Stati di Sua Maestà il RE VITTORIO EMANUELE II.

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

La Lira Italiana, o Franco, coi suoi multipli e co' suoi spezzati avrà corso legale nelle Provincie delle Marche, a

far tempo dalla pubblicazione del presente Decreto, tanto per le Casse pubbliche quanto fra i privati al ragguaglio che segue.

MONETE ITALIANE

	Sc.	Baj.
Pezzo da 20 Lire Italiane in oro	3	76
» da 10 » »	1	88
» da 5 in oro od in argento	—	94
» da 2 Lire Italiane	—	37
» da 1 Lira Italiana	—	18 5
» da mezza Lira Italiana	—	09
» da 40 centesimi Italiani	—	07 5
» da 20 »	—	03 5
» da 5 »	—	01

MONETE ROMANE

	Lire	Cent.
Pezzo d'oro da 5 Scudi	26	60
Doppia d'oro	17	07
Scudo d'oro, o d'argento	5	52
Mezzo Scudo	2	66
Pezzo da 5 paoli o testone	1	60
» da 2 paoli o papetto	1	06
Paolo	—	53
Mezzo paolo	—	27
Bajocco	—	05

Articolo 2.

Le monete che sono legali nelle provincie dell'una e dell'altra Sicilia avranno corso legale anche nelle provincie delle Marche.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni di queste Provincie, ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 4 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO



5 Ottobre 1860.

DECRETO

che abolisce la linea doganale cogli Stati del Re e promulga la Tariffa doganale Sarda.

Decreto N. 31.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
 REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
 NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che i confini doganali fra le varie parti d'Italia sono segno delle funeste divisioni politiche e della dominazione straniera nella Patria nostra, la quale ora aspira all'unità, già in gran parte compiuta nelle leggi e negli ordinamenti;

Considerando che l'esperienza fatta dai popoli d'Europa più colti ed industriosi e specialmente nell'ultimo decennio dai Popoli Subalpini e Liguri ha provato che la graduale applicazione delle teorie del libero scambio e i bassi dazi d'introduzione e d'esportazione diminuiscono un tristo ed irrefrenabile fomite d'immoralità, il contrabbando, favoriscono lo sviluppo d'ogni ramo d'industria e delle naturali potenze produttive, accrescono la ricchezza pubblica ed il benessere d'ogni classe di Cittadini;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

Con tutto l'undecimo giorno dalla pubblicazione del presente Decreto saranno abolite le linee doganali verso le Provincie costituenti il Regno di Sua Maestà il Re VITTORIO EMANUELE II. e verso la Sicilia di quà dal Faro.

Articolo 2.

A cominciare dal trentunesimo giorno dopo la pubblicazione del presente Decreto verrà estesa alle provincie delle Marche l'osservanza della Tariffa generale dei diritti di Dogana vigente nelle Provincie costituenti il Regno di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE II. ed annessa al Reale Decreto 9 Luglio 1859 N. 3494 che sarà immediatamente pubblicato.

Articolo 3.

Per l'applicazione dei diritti continueranno ad aver vigore le disposizioni regolamentari e la procedura nelle cause gabellarie tanto civili quanto contravvenzionali, che finora ebbero vigore in queste Provincie, semprechè non siano contrarie alle disposizioni preliminari alla Tariffa predetta.

Il presente Decreto sarà pubblicato ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 5 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

NB. La Tariffa doganale sarà stampata separatamente.



6 Ottobre 1860.

DECRETO

che mette in vigore l'art. 219 del Codice penale Sardo relativo alla detenzione illegittima di armi od effetti militari.

Decorative flourish
Decreto N. 32.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che nelle operazioni della guerra, e principalmente nell'inseguimento del nemico andarono smarrite molte armi tanto d'ordinanza che non, fra le quali molti *revolvers*, e così pure effetti di vestiario e d'equipaggiamento militare, tende, finimenti da cavallo, da bestie da tiro ecc. e che questi oggetti debbono essere restituiti ai loro proprietari od aventi causa;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

È attribuita forza di Legge in queste Provincie all'art. 219 del Codice penale militare vigente nel regno di Sua Maestà il RE VITTORIO EMANUELE II. il quale articolo è come segue.

« Chiunque scientemente avrà in qualsiasi modo acquistato o riterrà per qualsiasi titolo cavalli, vestimenta
« di qualunque specie, bagagli ed altre simili cose destinate
« ad uso militare, senza che siano munite del marchio od
« impronta di rifiuto, o senza dimostrare che tali oggetti
« abbiano legittimamente cessato d'appartenere al servizio

« militare, sarà oltre la perdita degli oggetti medesimi punito col carcere militare da due mesi a quattro, se le cose comprate o ritenute siano di un valore inferiore alle lire cinquanta; e da quattro mesi ad un anno qualora eccedano un tale valore.

« Quest'ultima pena sarà sempre applicata a chi avrà acquistato o riterrà come sopra armi o munizioni da guerra, qualunque siasi il valore di esse. »

Articolo 2.

Tutti coloro che detenessero armi, effetti, o cose qualunque contemplate nell'articolo precedente dovranno farne l'immediata consegna alla Commissione Municipale del Luogo, dalla quale saranno prontamente restituite, per mezzo del Commissariato Provinciale, all'Autorità Militare.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni di questa Provincia ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo ed ai Commissarii Provinciali ed a tutte le Autorità di prestar mano alla pronta e precisa esecuzione di quanto in esso si prescrive.

Dato in Ancona 6 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO



6 Ottobre 1860.

DECRETO

che riammette all'esercizio del Notariato in Ancona il Sig. Gio: Maria Bartoli, antico ed onorato Notajo in Ancona, che fu dimesso dal Governo Pontificio per motivo delle sue opinioni politiche.

~~~~~  
Decreto N. 33.

---

7 Ottobre 1860.

## DECRETO

che nomina il Sig. avvocato Filippo Bonacci ora giudice nel Tribunale di Prima Istanza di Ancona a Presidente del Tribunale medesimo in sostituzione del Sig. avvocato Giuseppe Travaglini la cui dimissione è accettata.

~~~~~  
Decreto N. 34.



6 Ottobre 1860.

DECRETO

che pubblica nelle provincie delle Marche il R. Decreto sui Passaporti del 13 Novembre 1857 e dichiara cessata la necessità del passaporto per recarsi da queste alle provincie del Regno di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE, e viceversa, come pur per le Due Sicilie.

~~~~~  
Decreto N. 37.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

**IL RE VITTORIO EMANUELE II.**  
**IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO**  
REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO  
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

## DECRETA

## Articolo 1.

Sarà pubblicato ed avrà forza di legge nelle Provincie delle Marche il R. Decreto 13 Novembre 1857 intorno ai Passaporti, ritenuto sempre che alle denominazioni ivi contenute, s'intendono sostituite quelle stabilite per le Provincie delle Marche dai precedenti Decreti del R. Commissario.

## Articolo 2.

È cessata la necessità del Passaporto per recarsi da questa provincia a quelle costituenti il regno di S. Maestà VITTORIO EMANUELE II. e da quelle a queste, come pure per le Due Sicilie.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni di queste Provincie, ed inserito nella raccolta ufficiale degli Atti del R. Commissariato Generale Straordinario, mandan-

dosi a chiunque spetta di osservarlo, e di farlo osservare.  
Dato in Ancona 6 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

VITTORIO EMANUELE II.

*per la grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro  
e di Gerusalemme, Duca di Savoia e di Genova ecc. ecc.  
Principe di Piemonte, ecc. ecc. ecc.*

Visti gli articoli 6 e 7 della Legge 19 Luglio 1857  
approvativa del Bilancio per l'anno 1858.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro  
per gli Affari Esteri, e di concerto coi Ministri per gli  
Affari dell'Interno, e delle Finanze, della Guerra e Marina;

Noi abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo 1.

I passaporti sono dati in nome del Re;

Nell'Interno, dal Ministero per gli Affari Esteri e per  
sua delegazione dagli Uffizii d'Intendenza in ogni Capo-luogo  
di Provincia, o dai Delegati di pubblica Sicurezza che ne  
abbiano speciale incarico in altre Città;

All'Estero, dagli Agenti Diplomatici Capi di missione,  
dai Consoli Generali e dai Consoli.

Articolo 2.

Il passaporto deve contenere l'indicazione del luogo di  
nascita, il nome, cognome, domicilio, qualità o professione  
della persona cui è concesso, i contrassegni e la firma di  
essa, o l'indicazione d'illetterato per le persone che non  
sanno scrivere, infine il luogo di destinazione.

Il passaporto è valido per un anno.

Articolo 3.

I membri del Corpo diplomatico sì nazionale che stra-  
niero, i Consoli Generali e Consoli, le persone incaricate di  
una missione governativa ed i grandi Uffiziali dello Stato  
possono ottenere un passaporto speciale colla semplice indi-  
cazione del nome e cognome, dignità o grado, e luogo di

destinazione. Questi passaporti sono dati dal solo Ministro  
per gli Affari Esteri.

Venendo a cessare nelle persone contemplate dal pre-  
sente articolo la qualità o la missione per cui fu loro con-  
ceduto uno speciale passaporto, tale passaporto cesserà di  
essere valido ancorchè non fosse trascorso un anno dalla  
sua data.

Articolo 4.

Il passaporto di cui all'articolo 2 viene concesso sulla  
personale conoscenza o sulla presentazione di un *nullaostà*  
per parte dell'Autorità di pubblica Sicurezza.

I Sindaci, qualora vi esista legittima causa, potranno  
fare direttamente domanda di passaporti a favore d'individui  
abitanti o di passaggio nel loro Comune rispettivo, e da  
loro personalmente conosciuti.

Questa domanda dovrà specificare i motivi che la con-  
sigliano, e contenere tutte le altre indicazioni prescritte nel-  
l'articolo secondo.

Il passaporto verrà trasmesso al Sindaco per essere da  
lui consegnato al richiedente dopochè questi vi avrà apposta  
la sua firma.

Articolo 5.

Gli Impiegati civili e militari in attività di servizio od  
in aspettativa, i Tesorieri od impiegati contabili delle Co-  
munità, delle Opere pie o di altri Corpi morali, posti sotto  
la dipendenza governativa, gli interdetti, i minori non abi-  
ilitati, le persone soggette alla patria podestà che non abbiano  
compiuto il 25° anno di età, e la moglie non legalmente  
separata, per ottenere il passaporto dovranno anche far fede,  
in modo che ne provi la verità, del consenso dato dal ri-  
spettivo Capo d'Amministrazione, dal tutore, padre o marito.

Articolo 6.

I giovani dacchè saranno entrati nel 16° anno di età,  
e sintantochè non abbiano soddisfatto all'obbligo della leva,  
non possono ottenere passaporto per l'estero senza il con-  
senso dell'Intendente della Provincia.

Articolo 7.

Quando trattisi di passaporto per le Americhe o per

le Indie, i predetti giovani non potranno ottenerlo se prima non siasi prestata per loro conto una cauzione in cedole dello Stato del reddito di L. 200.

Articolo 8.

Le disposizioni dei due articoli precedenti non sono applicabili agli iscritti marittimi, ai quali provvede una legge speciale.

Articolo 9.

I militari di qualunque grado in effettivo servizio non possono ottenere il passaporto senza il permesso del Ministero di Guerra, ed i Sotto-Ufficiali e Soldati in congedo illimitato senza il permesso del Comandante di loro Provincia.

Articolo 10.

Sulla richiesta dell'Autorità giudiziaria sarà ricusato il passaporto agli inquisiti di crimini o delitti punibili colla pena del carcere o maggiore.

Si potrà egualmente ad istanza degli interessati sospendere la concessione del passaporto alle persone contro cui esista mandato d'arresto personale per debiti o per ragioni di commercio.

In tale caso però gli interessati dovranno presentare copia autentica della relativa ordinanza d'arresto.

Le Autorità di pubblica Sicurezza potranno esigere dalle persone aventi titolo ad un passaporto da operaio ovvero ad un passaporto gratuito per causa di indigenza, ch'esse provino d'aver mezzi sufficienti per fare il viaggio sino a destinazione.

Articolo 11.

Sullo stesso passaporto si possono iscrivere la moglie, i figli minorenni, le figlie non maritate, e le persone di servizio del richiedente, purchè nazionali. Possono pure aver un passaporto unico un tutore coi suoi amministrati, un fratello ed una sorella colle sorelle non maritate o coi fratelli minorenni, e le sorelle conviventi insieme.

Articolo 12.

Non si potrà concedere passaporto agli stranieri i quali abbiano Ministri od altri Agenti del loro Governo accreditati o riconosciuti nei Regii Stati.

Agli stranieri che non abbiano rappresentante del loro Governo potrà concedersi passaporto dal Ministero degli Affari Esteri o dai Delegati nelle Provincie in seguito a speciale autorizzazione per ogni singolo caso.

La concessione di passaporto agli emigrati politici, riconosciuti come tali dall'Autorità competente, potrà farsi dal solo Ministro degli Affari Esteri a richiesta del Ministero dell'Interno.

Rimane espressamente vietato agli Agenti Diplomatici e Consolari del Re all'Estero di dare passaporti ad individui non sudditi senza prima averne ottenuta, per ciascun caso speciale, l'autorizzazione del Ministero per gli Affari Esteri.

Articolo 13.

Salve le speciali eccezioni autorizzate dal presente Decreto, i passaporti sono soggetti al pagamento di una tassa unica la quale è di due sorta;

Di lire dieci e di lire una

Sono soggetti alla tassa di lire *dieci* i passaporti che si concedono

Ai possidenti, ai negozianti, agli esercenti una professione liberale, agli impiegati civili e militari, ed in genere ad ogni altra persona di civile ed agiata condizione.

Sono soggetti alla tassa di lira *una*

I passaporti che si danno agli operai, ai braccianti, ai giornalieri, ai merciai ambulanti e ad ogni altra persona che, per dichiarazione della competente Autorità locale, provi di non essere in grado di sottostare alla tassa maggiore.

Articolo 14.

Sono esenti dalla tassa

1.º I passaporti speciali concessi alle persone contemplate nell'art. 3 del presente Decreto;

2.º I passaporti concessi alle persone che viaggiano per regio servizio;

Ai sott'ufficiali e soldati che rientrano nel Regno per ragione di servizio;

Ai religiosi e religiose degli Ordini mendicanti, non che ai religiosi e religiose che prestano servizio negli ospedali;



Alle persone munite di certificati di povertà.

Il certificato di povertà dovrà essere rilasciato od autenticato da un' Autorità amministrativa.

#### Articolo 15.

I passaporti concessi da Governi esteri o da Agenti esteri nel Regno, per aver valore nei Regii Stati saranno, salvo il disposto dell' art. 19, soggetti ad una sola vidimazione di un' Autorità competente ed al pagamento di una tassa di lire 5.

#### Articolo 16.

Questa tassa verrà percepita per ogni passaporto una sola volta all' anno o dagli Agenti diplomatici e Consolari all' estero, o dalle Autorità di dogana ai confini dei Regii Stati, nell' atto stesso in cui avrà luogo la vidimazione prescritta dall' articolo precedente.

#### Articolo 17.

Vanno esenti dalla tassa stabilita coll' art. 15.

Le persone della classe indicata all' ultimo alinea dell' art. 13 che si recano ad uno stabilimento di Bagni nei Regii Stati per provati motivi di salute;

Coloro che per via di mare approdano ad un porto dei Regii Stati e non vi soggiornano più di ventiquattro ore ripartendo per via di mare;

I contadini che per lavori rurali vengono nei Regii Stati.

Le speciali convenzioni che già esistessero o che venissero stipulate con Governi esteri e gli usi internazionali in vigore regoleranno le esenzioni o le riduzioni di tassa per vidimazione, che a titolo di reciprocità potranno aver luogo a favore di stranieri.

#### Articolo 18.

Di regola generale, e salvi i casi speciali di cui all' art. 19, i passaporti nazionali non vanno soggetti ad alcuna vidimazione.

All' entrata nei Regii Stati i viaggiatori nazionali o stranieri debbono presentare i loro passaporti alla Autorità di frontiera che ne accerta la regolarità.

Lo straniero è anche tenuto, in conformità delle leggi

in vigore (art. 13 R. patenti 30 ottobre 1821), di presentare il passaporto all' Autorità di pubblica Sicurezza del luogo ove prende dimora.

#### Articolo 19.

Allorchè per circostanze speciali o per mutazione di destinazione di un passaporto venisse richiesta una vidimazione di una R. Autorità all' interno od all' estero, tale vidimazione sarà rilasciata gratuitamente purchè siasi, quanto ai passaporti esteri, adempiuto al disposto dell' art. 16.

#### Articolo 20.

La percezione delle tasse di cui agli articoli 15 e 16 verrà indicata sui passaporti all' estero, per mano degli Agenti Diplomatici e Consolari, all' interno, per mezzo di un franco-bollo.

#### Articolo 21.

I franco-bolli sono di tre differenti colori: rosso, verde, e turchino; portano lo stemma Reale, l' indicazione della tassa e la leggenda Passaporto - Stati Sardi conforme al seguente modello (\*).

Il franco-bollo di color rosso serve per la tassa di lire 10, quello di color verde per la tassa di lire 1, e quello di color turchino per la tassa di lire 5.

#### Articolo 22.

Il franco-bollo viene applicato sul passaporto nell' atto del rilascio o della vidimazione; accanto al franco-bollo ed in modo che il medesimo resti parzialmente coperto, sarà apposto il sigillo ad inchiostro o la vidimazione a mano dell' Ufficio che rilascia o vidima il passaporto.

Le esenzioni di tassa di cui agli articoli 14 e 17 saranno indicate sul passaporto colla parola *gratis* scritta nello spazio in cui dovrebb' essere apposto il franco-bollo.

#### Articolo 23.

La fabbricazione dei franco-bolli e la loro distribuzione agli Uffici incaricati della percezione delle tasse dei passaporti sono esclusivamente riservate al Ministero delle Finanze.

(\*) Il modello si dà in foglietto separato.

## Articolo 24.

I Ministri dell' Estero , dell' Interno , delle Finanze , della Guerra e Marina , ciascuno per quanto lo riguarda , provvederanno con ispeciali istruzioni alla esecuzione di questo Decreto , il quale avrà effetto dal 1.º gennajo 1858 , abrogando ogni altra disposizione contraria.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino addì 13 novembre 1857.

**VITTORIO EMANUELE**

*C. Cavour.*

*(Luogo del sigillo).*

V. Il Guardasigilli  
**DE FORESTA**



Racc.<sup>ta</sup> Uff.<sup>te</sup> Atti

Reg.<sup>o</sup> Commissario G.<sup>te</sup> S.<sup>rio</sup> nelle Marche

pag. 108.

6 Ottobre 1860.

## DECRETO

*che pone la Pubblica Istruzione sotto la sorveglianza e la direzione delle Autorità politico-amministrative.*

~~~~~  
Decreto N. 35.

IN NOME RI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

Considerando che il buon reggimento e l'attenta sorveglianza alla pubblica istruzione è uno de' più importanti diritti ed uno de' più stretti doveri di chi governa;

Considerando che il compartire l'insegnamento è non solo recar beneficio ai singoli cui si dà, ma più ancora è vantaggiare la Società, perocchè per la diffusa istruzione si migliora il costume, si diminuiscono i reati, e le facoltà intellettuali delle Popolazioni sviluppandosi hanno modo di applicarsi utilmente a far fruttare le ricchezze naturali, che Iddio ha loro compartite;

Ritenuto che il precedente Governo attribuiva la direzione e la sorveglianza della pubblica Istruzione a personaggi estranei all'organismo della Società Politica, e che l'esercizio di tale direzione e sorveglianza era sovente sviato dal vero suo fine per motivi politici, od esclusivamente consacrato allo sviluppo di principj, invero venerandi e necessari alla civile società, ma non unici necessari, ovvero tale esercizio era inferiore al livello dei progressi delle scienze e dei metodi educativi;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

La Pubblica Istruzione è posta sotto la direzione e la sorveglianza del Regio Commissario Generale Straordinario il quale la esercita secondo l'ordine gerarchico per mezzo dei Commissari di Provincia, dei Vicecommissari, e delle Commissioni Provinciali e Comunali.

Articolo 2.

Le persone e i corpi del clero secolare e regolare, che esercitano come tali giurisdizione od ingerenza nella pubblica istruzione dovranno immediatamente rassegnarla alle mani del Regio Commissario Provinciale se nel capoluogo della Provincia; od alle mani del Presidente della Commissione Municipale negli altri Comuni.

Articolo 3.

Tutte le autorità scolastiche ed i Corpi insegnanti dovranno corrispondere colle Autorità sopradette, ed è loro vietato di chiedere, od accettare ordini od istruzioni che loro provenissero da altre fonti.

Articolo 4.

Qualunque ingerenza di persone o corpi morali nelle materie della Pubblica Istruzione in contravvenzione al disposto dei precedenti articoli, costituisce un abuso di potere, punibile secondo le leggi penali vigenti.

Articolo 5.

Con separato Decreto ed entro il più breve termine possibile sarà provveduto all'organamento della Pubblica Istruzione.

Articolo 6.

Il Regio Commissario Generale si riserva di conferire attribuzioni di direzione o sorveglianza sulla pubblica istruzione anche a persone appartenenti al clero, sempre però indipendentemente dalla qualità di Chierici.

Il presente Decreto sarà pubblicato ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Data in Ancona 6 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

6 Ottobre 1860.

DECRETO

che istituisce una Camera di Agricoltura Industria e Commercio, dichiarando cessare la Camera di Commercio per lo addietro esistente.

Decreto N. 36.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che nel rinnovamento degli ordini civili tengono luogo importante le leggi e le istituzioni commerciali; Considerando che la piazza commerciale di Ancona, che già per lo addietro aveva un'importanza notevole, avuto riguardo alle condizioni in cui era posta, l'acquisterà tanto maggiore in virtù del governo libero, e degli stretti vincoli che le Provincie delle Marche vorranno stabilite con quelle del Regno di VITTORIO EMANUELE II;

Considerando che ad affrettare lo sviluppo delle Industrie e dei Commerci, vale più che tutto l'attività e l'intelligenza dei ceti che a quelle e a questi si dedicano, dovendo il Governo dal canto suo dare le istituzioni che la speculazione privata non può creare, ma che essa attende dall'Autorità; Considerando eziandio le attinenze strettissime dell'Industria e del Commercio coll'Agricoltura loro base e fondamento;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

È istituita in Ancona una Camera d'Agricoltura, Industria e Commercio sulle basi segnate negli articoli seguenti:

Articolo 2.

Essa rappresenta l'Agricoltura, il Commercio e l'Industria esercitati in tutte le provincie delle Marche, finché non vi siano istituite altre Camere secondarie.

Articolo 3.

La Camera di Agricoltura, Industria e Commercio di Ancona è soggetta al Regio Commissario Generale Straordinario col quale corrisponde direttamente.

Articolo 4.

Le attribuzioni della suddetta Camera sono puramente consultive.

Articolo 5.

È ufficio suo:

A. Formare Statistiche o Tabele mensuali o trimestrali esprimenti la media ebdomadaria dei prezzi e dei valori di Borsa, il numero e la qualità delle manifatture esistenti nelle rispettive provincie, le forze motrici impiegate, il combustibile adoperato, gli smerci più frequentemente trascelti, il movimento dei porti, il tonnelloaggio dei bastimenti entrati e usciti, le costruzioni navali in corso ecc.

B. Promuovere il progresso del Commercio, dell'Industria e della Navigazione, raccogliendo e trasmettendo al Regio Commissario Generale Straordinario le informazioni e proposte che giudicherà utili a questo scopo, o che le verranno richieste.

Articolo 6.

Il parere della Camera è richiesto più particolarmente:

Sulle riforme progettate nella legislazione attinente all'agricoltura, all'industria ed al Commercio;

Sull'istituzione delle Borse, e sulle nomine degli agenti di Cambio e dei Sensali;

Sulla misura delle senserie e dei compensi degli altri servizi stabiliti per uso del Commercio e soggetti a tariffa;

Sull'istituzione d'altre Camere;

Sull'istituzione di Banche locali;

Sui progetti di pubbliche costruzioni locali relative all'Agricoltura, all'Industria ed al Commercio, nonché sulla loro esecuzione.

Articolo 7.

Appartiene alla Camera la direzione e l'amministrazione della Borsa di Ancona.

Articolo 8.

Potrà il Regio Commissario Generale Straordinario affidare con decreto alla Camera il disimpegno di attribuzioni amministrative attinenti all'Agricoltura, all'Industria ed al Commercio.

Articolo 9.

La Camera di Ancona sarà composta di nove membri, compreso il presidente, tutti eletti da un assemblea tolta dalle classi dei possidenti, commercianti ed industriali che verranno determinate con apposito decreto.

Articolo 10.

Finché non sia promulgato il decreto di cui all'art. precedente, i membri della Camera di Commercio saranno nominati da un collegio composto di 100 elettori possidenti, negozianti ed industriali, esercenti per proprio conto, e scelti per metà dalla Camera, e per l'altra metà dalla Giunta Municipale.

La scelta della Camera dovrà precedere quella della Giunta.

Articolo 11.

La lista degli elettori sarà dalla Giunta medesima trasmessa al Commissario Provinciale di Ancona, il quale li convocherà in adunanza generale per mezzo di pubblico avviso.

Articolo 12.

Presiederà l'adunanza elettorale il Commissario Provinciale. I due Membri più anziani d'età fra i presenti faranno l'ufficio di scrutatori. Il Segretario del Commissariato sarà Segretario dell'assemblea.

Articolo 13.

Possono essere eletti membri della Camera di Commercio tutti coloro che sono possidenti di fondi rustici, o

per proprio conto esercitano od hanno esercitato qualche ramo di commercio o d'industria, e che siano domiciliati in Ancona. Gli ufficiali della Marina mercantile si hanno per commercianti. Il numero dei negozianti od industriali che più non esercitano non può oltrepassare il terzo dei membri della Camera.

Articolo 14.

Le liste degli eleggibili saranno formate a cura della Camera e da questa pubblicate colla fissazione di un termine di giorni cinque a porgere al Commissario Provinciale i loro giustificati reclami.

Articolo 15.

I reclami saranno dal Commissario Provinciale sottoposti al Tribunale civile perchè giudichi entro cinque giorni in Camera di Consiglio senza forma giudiziale.

Articolo 16.

Tanto la scelta degli elettori quanto le elezioni dei membri della Camera di Agricoltura, Industria e Commercio, avranno luogo a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto sulla esibizione d'una lista, che non contenga maggior numero di candidati del numero destinato per gli uni e per altri.

Articolo 17.

Si riterranno nominati legittimamente elettori e rispettivamente eletti membri della Camera quelli che avranno ottenuto un numero di voti non inferiore al quarto del complessivo numero dei votanti, siano essi intervenuti in totale, ovvero soltanto in parte.

Se nella prima riunione non sarà compiuto il numero degli elettori e dei membri della Camera, se ne terrà una seconda, nella quale si avrà per nominato od eletto chi ottenga la maggioranza, anche soltanto relativa, dei voti degli intervenuti.

Articolo 18.

Non potrà far parte della Camera che un solo dei rappresentanti d'una ditta sociale. Se più d'uno ottiene il voto degli elettori, sarà preferito quello che avrà ottenuto maggior numero di suffragj, ed in caso di parità deciderà la sorte.

Articolo 19.

I Membri della Camera d'Agricoltura, Industria e Commercio durano in carica tre anni, e sono sempre rieleggibili.

Articolo 20.

I membri della Camera verranno per un terzo nominati nel dicembre di ciascun anno. Nei primi due anni la sorte deciderà quali debbano cessare dall'Ufficio.

Articolo 21.

Non possono essere nè elettori, nè membri della Camera coloro che hanno subito condanna o sono sottoposti ad inquisizione per un reato infamante, e che sono in istato di fallimento dichiarato, sino a che non siano riabilitati.

Articolo 22.

La Camera elegge ogni anno nel proprio seno un presidente ed un vice presidente, a pluralità di voti.

Nomina pure un segretario, che può essere scelto fra le persone estranee alla Camera. In questo caso, e se esso gode d'uno stipendio, non ha voto nelle deliberazioni, e può essere eletto per un tempo indeterminato.

Articolo 23.

Le adunanze della Camera sono legali, quando vi concorra un terzo dei suoi membri, oltre al presidente o vice presidente.

Articolo 24.

Le spese di primo stabilimento, e le spese annuali della Camera sono a carico dei possidenti di fondi rustici, dei negozianti e degli industriali della Città, sui quali perciò potrà essere imposta una modica tassa da approvarsi dal Regio Commissario Generale.

Il Municipio vi potrà concorrere per una somma da determinarsi dal Consiglio Comunale.

Articolo 25.

La Camera appena costituita dovrà occuparsi d'un regolamento interno e disciplinare che sarà sottoposto all'approvazione del Regio Commissario Generale.

Articolo 26.

La Camera formerà annualmente il preventivo delle sue

rendite e delle sue spese, il quale approvato e reso esecutivo dal Regio Commissario Generale sarà pubblicato per le stampe.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 27.

Finchè non siasi provveduto alle elezioni a termini degli articoli 9 e seguenti, le attribuzioni della Camera sono affidate ad una Commissione provvisoria, la quale prende il nome di *Commissione di Agricoltura, Industria e Commercio*, in luogo della attuale Camera di Commercio che cessa.

Articolo 28.

La Commissione ha principale ufficio di formare la lista degli elettori a termini dell'art. 10.

Articolo 29.

Il patrimonio attivo e passivo dell'attuale Camera di Commercio, spetta alla nuova Camera di Agricoltura, Industria e Commercio.

La Commissione ne prenderà regolare consegna.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni delle Provincie delle Marche ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 6 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO



6 Ottobre 1860.

DECRETO

che nomina una Commissione di Agricoltura, Industria e Commercio.

Decreto N. 37.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto d'oggi N. 56. sull'Istituzione della Camera di Agricoltura, Industria, e Commercio di Ancona; In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo Unico

La Commissione di Agricoltura, Industria e Commercio che a termini del Decreto suddetto deve sostituire la Camera di Commercio, sino all'elezione della Camera di Agricoltura, Industria e Commercio è composta dei Signori:

Euseby Luigi Presidente, Beretta Cav. Daniele, Terni Gioachino, Morichi Gio. Battista, Colonnelli Cav. Luigi, Welponer Domenico, Ferroni Avv. Carlo, Tarsetti Pietro, Pacetti Capitano Ciriaco.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni, ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario nelle Provincie delle Marche mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 6 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

6 Ottobre 1860.

DECRETO

che mette in vigore nelle provincie delle Marche la Legge Sarda sulla Pubblica Sicurezza 13 Novembre 1859.

Decreto N. 38.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

DECRETA

Articolo 1.

Sarà pubblicata e posta in vigore nelle Provincie delle Marche la legge 13 Novembre 1859 sull'ordinamento della Pubblica Sicurezza salvo le modificazioni portate dagli articoli seguenti.

Articolo 2.

I primi cinque articoli della Legge s' intendono per ora mutati come segue.

L'Amministrazione della Pubblica Sicurezza appartiene nelle Provincie delle Marche al R. Commissario Generale Straordinario, e sotto la sua dipendenza e per ordine gerarchico ai Commissari provinciali, ai Vice-Commissari, ai Delegati, e nei Comuni dove non vi ha Delegato al Presidente della Commissione Municipale nei casi di urgenza.

Alle denominazioni di cariche ed uffici, di cui parla la legge sopracitata, s' intendono sostituite per ora quelle in uso nell'attuale ordinamento provvisorio di queste Provincie.

Articolo 3.

Le pene di Polizia, onde parla in più luoghi la Legge, sono gli arresti e l'ammenda.

Gli arresti non si possono imporre per un tempo minore di un giorno, nè maggiore di cinque. L'ammenda consiste nel pagamento all'Erario centrale di queste Provincie di una determinata somma non minore di due lire nè maggiore di cinquanta. Essa è distinta in quattro gradi.

1.	grado da lire	5	a	5	inclusivamente
2.	»	»	5	»	15
3.	»	»	15	»	30
4.	»	»	30	»	50

Articolo 4.

Sarà provveduto con separato Decreto all'organizzazione del Personale di Pubblica Sicurezza, e si dichiarano perciò senza applicazione per ora le Tabelle N. 1. e N. 2. annesse alla predetta legge 13 Novembre 1859.

Il presente Decreto sarà pubblicato ed inserito in un colla Legge 13 Novembre 1859 nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario.

Dato in Ancona 6 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

LEGGE DI PUBBLICA SICUREZZA

13 NOVEMBRE 1859.

TITOLO I.

DELL' AMMINISTRAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA

CAPO I.

Dell'ordinamento dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza.

Articolo 1.

L'Amministrazione di Pubblica Sicurezza è affidata al Ministro dell'Interno, e sotto l'immediata sua dipendenza viene esercitata per ordine gerarchico dai Governatori, dagli Intendenti, dai Questori, dagli Ispettori, dai Delegati,

ed Applicati di Pubblica Sicurezza, ed occorrendo anche dai Sindaci.

Articolo 2.

Nelle Città Capi-luogo di Provincia, di popolazione maggiore di 60,000 abitanti sono stabiliti Uffici di Questura.

Il Questore esercita la propria giurisdizione nel Circondario di sua residenza. Esso è coadiuvato da Ispettori di Sezione. I Questori ed Ispettori di Sezione debbono preferibilmente essere laureati in legge.

Articolo 3.

Presso gli Uffici di Governo, d'Intendenza e di Questura vi saranno Delegati ed Applicati di Pubblica Sicurezza.

Nei mandamenti havvi un Delegato di Pubblica Sicurezza.

Potranno però più Mandamenti essere uniti sotto la giurisdizione di un solo Delegato.

Articolo 4.

Nei Comuni ove non vi sia Delegato, nei soli casi di urgenza, e quando non possa provvedere il Delegato mandamentale, alla Pubblica Sicurezza provvede il Sindaco, o chi ne fa le veci.

Articolo 5.

La nomina di tutti gli Uffiziali di Pubblica Sicurezza è fatta per decreto Reale, a proposta del Ministro dell'Interno.

La nomina degli Agenti di Pubblica Sicurezza spetta al Governatore.

CAPO II.

Attribuzioni e doveri degli Uffiziali ed Agenti di Pubblica Sicurezza.

Articolo 6.

Gli Uffiziali ed Agenti di Pubblica Sicurezza debbono vegliare all'osservanza delle leggi ed al mantenimento del pubblico ordine; e specialmente a prevenire i reati ed a far opera per sovvenire a pubblici e privati infortuni, e per comporre pubblici e privati dissidii, uniformandosi a tal uopo alle leggi, ai regolamenti, ed agli ordini dell'Autorità competente.

Articolo 7.

È dovere degli Uffiziali ed Agenti di Pubblica Sicurezza di consegnare in un chiaro ed esatto rapporto o verbale, tutto quanto ebbero a compiere, ovvero ad osservare nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 8.

Dinnanzi al Pubblico nell'esercizio delle sue funzioni, l'Uffiziale di Pubblica Sicurezza deve fregiarsi di un nastro tricolore ad armacollo; e gli ordini e le intimazioni devono darsi in nome della legge.

Articolo 9.

Per l'esercizio delle loro funzioni, oltre a quanto viene loro retribuito dallo Stato, gli Uffiziali ed Agenti di Pubblica Sicurezza non possono ricevere alcun compenso, o corrispettivo, o regalo sotto qualsiasi forma.

Articolo 10.

L'accettazione d'una retribuzione o regalo, la transazione sopra un verbale, il rifiuto di compiere i suoi doveri, o l'ommissione volontaria di essi, danno luogo alla destituzione, salve sempre le relative azioni penali.

Articolo 11.

La negligenza nell'adempimento dei propri doveri, può dar luogo alla sospensione dell'Uffiziale, e dell'Agente di Pubblica Sicurezza, e se fosse grave, anche alla di lui destituzione.

Articolo 12.

La sospensione può essere pronunciata dal Governatore per giorni cinque.

Per un termine maggiore sarà necessaria la conferma del Ministro dell'Interno. La sospensione non potrà mai eccedere il termine di mesi tre.

Articolo 13.

I Governatori, gli Intendenti, ed i Questori, in caso di urgenza, mediante preventivo avviso all'Autorità preposta alla Provincia ed a Quella locale, possono ordinare in territorio fuori di loro giurisdizione l'esecuzione dei loro mandati, per mezzo di qualsiasi Uffiziale ed Agente di Pubblica Sicurezza.

CAPO III.

Vigilanza sugli alberghi, osterie, caffè, ed altri simili stabilimenti

Articolo 14.

Nessuno potrà aprire albergo, trattoria, osterie, locande, caffè, od altro stabilimento o negozio in cui vendasi o si smerci vino al minuto, birra, liquori, bevande o rinfreschi, nè sale pubbliche di bigliardo o per altri giuochi leciti, senza averne ottenuta la permissione.

Articolo 15.

La domanda deve essere presentata al Sindaco del Comune in cui si intende aprire l'esercizio.

Il Sindaco raccolto il voto della Giunta municipale sulla convenienza di acconsentire all'apertura del nuovo esercizio, trasmette con tale voto la sporta domanda all'Autorità politica del circondario per le sue determinazioni, le quali, in caso di rifiuto, possono essere modificate dal Governatore.

Articolo 16.

In occasione di feste, fiere, mercati, ed altre di straordinario concorso di persone, il Sindaco può concedere temporanee licenze per l'esercizio di tali stabilimenti, per il solo tempo però dello straordinario concorso.

Articolo 17.

Il permesso *ordinario* non è durativo che d'anno in anno. Trascorso l'anno, il Sindaco, da per se, può rinnovare la concessione col consenso della competente Autorità politica, mediante la sola esibizione del certificato della Autorità giudiziaria da cui risulti che il titolare, durante l'anno, non fu condannato per crimini o delitti, o più di una volta per contravvenzioni relative all'esercizio del proprio stabilimento.

Articolo 18.

La licenza è *personale*, nessuno può cederla ad altri a qualsiasi titolo, nè può far valere l'esercizio per interposta persona, nè aprire o tenere aperto più d'uno de' prementovati esercizi, senza apposita licenza dell'Autorità politica del Circondario.

Articolo 19.

Chiunque, nel corso dell'anno, intenda smettere l'eser-

cizio per cui otteneva il voluto permesso, deve farne apposita dichiarazione al Sindaco, almeno otto giorni prima.

Articolo 20.

Gli albergatori, osti, e locandieri hanno obbligo di inscrivere giornalmente nel registro conforme al modulo determinato per Regolamento, tutte le persone che alloggieranno nei loro stabilimenti. Tale registro, a semplice richiesta, dovrà essere esibito agli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza, ed ai Carabinieri Reali.

Articolo 21.

Gli stabilimenti, di cui all'art. 14, devono chiudersi a quell'ora di notte che sarà determinata dalla Giunta Municipale.

Articolo 22.

Devesi inoltre tenere accesa alla porta principale dello stabilimento una lanterna dall'imbrunire della sera fino al chiudimento dell'esercizio.

In tutte le pubbliche sale di bigliardo o di giuoco starà esposta una tabella vidimata dall'Autorità politica del Circondario, ove saranno indicati i giuochi che sono permessi.

Articolo 23.

In questi stabilimenti, e nell'attiguo alloggio dell'esercente, sarà sempre facoltativo agli Ufficiali di Pubblica Sicurezza di procedere in qualunque ora a visite e ad ispezioni, ogniquale volta abbianvi fondati sospetti che in quei locali tengonsi giuochi proibiti.

Articolo 24.

Quando l'esercente consimili stabilimenti venga condannato a pena maggiore di tre mesi di carcere, l'Autorità giudiziaria colla stessa sentenza potrà pronunziare secondo la gravità dei casi, la sospensione, o l'interdizione dell'esercizio dello stabilimento. La stessa pena potrà infliggersi a colui che per la seconda volta, nel periodo di un anno, viene condannato per contravvenzione alle norme relative al suo esercizio.

Articolo 25.

Il Governatore, e l'Autorità politica del Circondario possono ordinare in via amministrativa la sospensione da uno

ad otto giorni di quegli esercizi nei quali fossero seguiti tumulti o gravi disordini.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Pubblica Sicurezza, ed i Carabinieri Reali che si trovassero presenti in occasione di tali tumulti o disordini, avranno pure la facoltà di far sgombrare lo stabilimento senza pregiudizio delle pene in cui gli espulsi e gli esercenti potessero essere incorsi.

Articolo 26.

Nessuno potrà tener pensione, o persone a dozzina, nè affittare camere ed appartamenti mobiliati, od altrimenti somministrare presso di sè alloggio per mercede, anche per un solo giorno, senza farne la dichiarazione in iscritto all' Autorità politica locale che, acconsentendovi, apporrà il suo *visto* alla dichiarazione prima di rimetterla al richiedente.

Articolo 27.

In caso di rifiuto del *visto*, si può appellare al Governatore.

CAPO IV.

Dei libretti, e consegna degli operai, e dei forastieri.

Articolo 28.

Tutti gli individui dell' uno e dell' altro sesso che prestano la loro opera con mercede, qualunque sia la loro arte o mestiere, e sotto qualsivoglia titolo o denominazione servano o lavorino nelle case dei privati, nelle manifatture, nelle botteghe, e nei pubblici stabilimenti, dovranno essere provveduti di un libretto, conforme al modulo che sarà determinato. Tale libretto sarà rimesso dall' Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo.

Articolo 29.

Il libretto non potrà ottenersi se non da chi presenti un certificato di buona condotta dall' Autorità politica del luogo dell' ultimo domicilio, oppure il *benservito* dal padrone presso cui avrà prestato, o durerà a prestare l' opera sua.

Articolo 30.

Il richiedente che non è in grado di presentare il certificato dell' Autorità politica locale, od il *benservito* di cui nell' articolo precedente, può tuttavia ottenere una *licenza provvisoria*, quando faccia constare che ha locata l' opera

sua a vantaggio di persone, ovvero di una casa o stabilimento qualsiasi.

Trascorsi tre mesi dal giorno dell' accordata licenza provvisoria, esso dovrà presentarsi all' Autorità di Pubblica Sicurezza, che gli rimetterà il libretto, ove possa egli esibire l' attestato di buona condotta del suo padrone.

Articolo 31.

I muniti di libretto a norma dei precedenti articoli, non possono intraprendere alcun viaggio, senza far apporre sul libretto il *visto* dell' Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

Al luogo dell' arrivo, prima che trascorran 24 ore, devono presentare lo stesso libretto a quell' Autorità di Pubblica Sicurezza.

Articolo 32.

Gli operai, o le persone di servizio dell' uno e l' altro sesso, abbandonando il padrone, od essendo dal medesimo congedati, dovranno fra 24 ore presentare il Libretto all' Autorità locale soprammentovata per l' opportuna vidimazione; dovranno pure nei tre giorni della loro ammissione presso un nuovo padrone, farlo vidimare dalla stessa Autorità.

Articolo 33.

Il libretto potrà essere ritenuto dal padrone; ma egli dovrà sempre annotarvi il giorno in cui l' operaio o la persona di servizio è stato ammesso a servire o lavorare.

Venendo poi l' operaio od il domestico ad abbandonare il servizio, dovrà il padrone far menzione nel libretto del congedo e dichiarare ad un tempo se il congedato abbia o non soddisfatto agli obblighi contratti.

I congedi, colla precisa indicazione del giorno, saranno senza lacuna scritti gli uni dopo gli altri.

Articolo 34.

L' operaio, o la persona di servizio che vorrà cangiare la sua arte o mestiere, o cessare dall' esercitarla, dovrà farne dichiarazione all' Autorità locale di pubblica Sicurezza acciocchè siano fatte le opportune annotazioni sul registro e sul libretto.

Articolo 35.

Ogni operaio o persona di servizio cui sarà stata an-

ricepita qualche somma di danaro sul suo salario, o si sarà obbligato di lavorare per un tempo determinato, non potrà pretendere che gli sia restituito il libretto, e acconsentito il congedo, se prima non avrà saldato ogni suo debito e soddisfatto agli obblighi che aveva contratti.

Articolo 36.

Accadendo che l'operaio, o la persona di servizio risulti debitore verso dei padroni precedenti, quegli che lo accetta al suo servizio, sarà tenuto di fare una ritenzione del quinto sul prodotto del lavoro, o sul salario fino all'estinzione del debito, e di farne inoltre avvisati i creditori, e di conservare il denaro ritenuto, a loro disposizione. I padroni che ommettessero di fare simili ritenzioni, saranno tenuti in proprio, verso i padroni precedenti, salva loro la ragione di rimborso verso la persona di servizio, o l'operaio.

Articolo 37.

Le persone di altri Stati che in questo Regno prestino o intendano prestare l'opera loro nei modi accennati negli articoli precedenti, dovranno pure munirsi di libretto, e per ottenerlo basterà che presentino il passaporto, od altra carta equivalente.

Art. 38.

Quando i fogli del libretto saranno tutti scritti o logori, come pure quando il libretto sarà, per qualsiasi ragione, inservibile, verrà questo ritenuto, e ne sarà dall'Autorità di Pubblica Sicurezza rimesso uno nuovo sul quale debbonsi trascrivere tutte le annotazioni esistenti in quello ritirato.

Se il libretto verrà smarrito, ne sarà spedito un altro, previe le debite informazioni e verificazioni.

Articolo 39.

L'Autorità di Pubblica Sicurezza deve adoperare a conciliare tutte le questioni che insorgano tra i padroni, operai o persone di servizio, a causa delle mercedi indennità, congedi, od altro motivo qualsiasi. Non riuscendo la conciliazione, rimetterà le Parti al Tribunale competente.

Articolo 40.

È proibito a chiunque di dare lavoro alle persone in-

dicate all'art. 28 od altrimenti accettarle al servizio se non saranno munite del libretto, o della licenza provvisoria.

Articolo 41.

I capi di fabbrica, gli esercenti arti e mestieri, gli impresari, e capimastri da muro dovranno, entro un mese dalla promulgazione della presente legge, consegnare all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza la nota di tutti gli operai ai quali somministrano lavoro, e successivamente dovranno nei primi cinque giorni d'ogni mese, consegnare la nota di quelli entrati al loro servizio e di quelli che ne sono usciti.

Articolo 42.

Chiunque dà alloggio a persona di altri Stati, ancorchè a titolo gratuito, deve consegnare il nome e prenome, la patria, la provenienza e direzione, colle indicazioni delle carte di cui sia munita.

Tale consegna deve essere fatta all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza entro le 24 ore.

CAPO V.

Delle professioni, e negozi ambulanti.

Articolo 43.

Per esercitare il commercio ambulante di libri e stampe, di chincaglierie, zolfanelli, ed altre merci, come pure per l'esercizio del mestiere ambulante di saltimbanco, suonatore o cantante; non che per vendere, o distribuire sulle piazze o per le vie, candelette, scapulari, immagini, paste, confetti e liquori, ed anche per farla da intromettitore ambulante, da servitore di piazza, facchino, e simili, deve l'esercente farsi iscrivere annualmente in apposito registro tenuto dall'Autorità politica locale la quale gli rilascerà certificato della fatta iscrizione.

Questo certificato deve essere munito del visto dell'Autorità politica del Circondario, a cui verrà trasmesso dall'Autorità locale ogniqualvolta l'esercente ne faccia richiesta.

Articolo 44.

L'iscrizione nel registro, ed il visto dell'Autorità superiore saranno sempre ricusati, se il richiedente:

1. Non ha compiuto il 18 anno;
2. Non è inabile ad altri mestieri o per difetti fisici, o per provetta età;

3. Non è persona di buona condotta;

4. E quando coi proventi del mestiere ambulante, uniti alle particolari sue sostanze, non si possa ragionevolmente presumere che valga a procurarsi mezzi di sussistenza.

Le disposizioni dei N. 1 e 2 di quest'articolo non sono applicabili agli esercenti il mestiere ambulante di vetraio, calderaio, stagnaio, ombrellaio e lustra scarpe, i quali possono essere perciò provvisti dell'iscrizione e visto di cui nell'articolo precedente.

Articolo 45.

L'Autorità in occasione di feste o fiere, può accordare concessioni temporarie non soggette al visto.

Tali concessioni:

1. Sono appena valide nel territorio del Comune;
2. Non possono eccedere il termine di giorni otto;
3. Non possono rinnovarsi nell'anno.

Articolo 46.

La licenza per coloro che non appartengono a questi Stati deve essere accordata, per iscritto, dall'Autorità politica del Circondario.

In occasione di fiere però, e di mercati, nei luoghi che distano non più di quindici chilometri dai confini dello Stato, può essere accordata anche dal Sindaco.

Articolo 47.

Le iscrizioni e le licenze sono valide per un anno. Tuttavia per causa di pubblico interesse, ed ogniqualvolta l'esercente ne abusi, l'Autorità che concedeva può sempre, anche nel corso dell'anno, revocare l'accordata facoltà.

Articolo 48.

È dovere dell'esercente di presentare il certificato d'iscrizione, o la licenza a semplice richiesta dei Carabinieri Reali e degli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza.

Ove ricusi, sarà tosto tradotto dinanzi all'Autorità di Pubblica Sicurezza, la quale, dopo 24 ore, lo restituirà alla libertà, se non trattasi che di rifiuto di esibizione del certificato o della licenza.

Se invece risulti che l'esercente era sprovvisto di licenza e di certificato, ovvero che esibiva il certificato o la

licenza di altri, in tal caso esso esercente, e quegli che rimettevagli il proprio certificato o licenza, saranno tradotti dinanzi al Tribunale, il quale provvederà senza formalità di atti per l'applicazione delle pene di cui nell'articolo 141.

I recidivi nella contravvenzione di cui nel precedente alinea, saranno rimessi al Tribunale Provinciale per l'applicazione delle pene indicate nell'art. 142.

Articolo 49.

Non è lecito di stabilire Uffici pubblici di Agenzia, di corrispondenza o di copisteria, senza averne fatta la dichiarazione in iscritto, ed ottenuto l'assenso dall'Autorità politica del Circondario.

Pel rifiuto al detto assenso vi è appello al Governatore.

Articolo 50.

L'istanza per l'assenso di cui all'articolo precedente, deve essere corredata dei documenti comprovanti la moralità e l'onesta condotta del richiedente.

Articolo 51.

I contravventori al prescritto dell'art. 43 saranno denunciati al Tribunale e puniti a norma dell'articolo 141.

CAPO VI.

Dei venditori di stampati, scritti, incisioni e simili.

Articolo 52.

Nessuno potrà, senza averne ottenuto il permesso dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, esercitare anche temporaneamente il mestiere di distributore, venditore od affiggitore, in luoghi privati o pubblici, di giornali od altri scritti, stampati, disegni, incisioni, litografie e figure in rilievo.

Articolo 53.

Il Permesso non si può concedere:

1. Al minore degli anni 18;
2. A coloro che non sono inabili ad altro mestiere o per fisica indisposizione, o per provetta età;
3. Alla persona di dubbia moralità, o di mala condotta;
4. A chi, coi proventi di tale mestiere, uniti alle proprie sostanze, non può presumibilmente riuscire a procacciarsi i necessari mezzi di sussistenza.

Articolo 54.

I permessi saranno annuali e rinnovabili dall' Autorità che gli avrà conceduti, e rivocabili dalla stessa Autorità per causa di pubblico interesse.

Articolo 55.

Nonostante il permesso, nessuno potrà vendere o smerciare in luoghi sì pubblici che privati, giornali o stampati minori di tre fogli di stampa, se non due ore dopo che ne sia stato effettuato il deposito ordinato dalle leggi sulla stampa.

I contravventori saranno arrestati, e gli oggetti che smerciassero saranno sequestrati.

Articolo 56.

Nel caso d' arresto di cui all' articolo precedente l' Autorità di Pubblica Sicurezza, dopo avere assunte informazioni sull' arrestato, dovrà entro le 24 ore farlo rilasciare, se crederà esserne il caso, ovvero metterlo a disposizione dell' Autorità giudiziaria.

Articolo 57.

I minori di anni 18 caduti in contravvenzione, potranno essere dall' Autorità politica rilasciati mediante semplice ammonizione.

I loro ascendenti o tutori saranno invece denunciati all' Autorità Giudiziaria per l' opportuno processo senza formalità di atti.

Se il minore non ha ascendenti o tutori, i Tribunali potranno ordinare che sia ritirato in una Casa di lavoro.

Articolo 58.

È vietato lo smercio delle sentenze e di qualunque atto di procedura criminale.

Articolo 59.

Nessuno stampato o manoscritto potrà essere affisso nelle vie, nelle piazze e in altri luoghi pubblici, senza l' autorizzazione prescritta dall' art. 100 N. 1 della legge 23 ottobre 1859.

Le affissioni dovranno esser fatte nei luoghi designati dall' Autorità competente.

Articolo 60.

È vietato d' alterare in qualsiasi tempo, come pure di coprire, lacerare, ed in qualsiasi altro modo distruggere, prima di un' ora di notte, lo scritto o stampato affisso per ordine o per concessione dell' Autorità politica.

Articolo 61.

L' Autorità di Pubblica Sicurezza avrà il diritto di intimare ai direttori ed amministratori di qualsiasi pubblico edificio, ed ai proprietari di case di far cancellare qualunque scritto, motto, segno o figura sconvenienti, contrari alla pubblica moralità, alle istituzioni dello Stato, all' onore dei cittadini, ed all' ordine pubblico.

Nei casi d' urgenza la stessa Autorità potrà far eseguire immediatamente essa stessa la cancellatura a spese del proprietario della casa, salva a lui la ragione di rimborso verso il contravventore.

CAPO VII.

Commercio di Libri e Stampe.

Articolo 62.

Niuno, sia per conto proprio, che per conto altrui, potrà andare in giro, tanto meno introdursi nelle case, od uffici al fine di vendere libri, stampati e simili oggetti, o di cercare sottoscrizioni per associazione ad opere, od a qualsivoglia altra produzione appartenente al commercio librario, senza essere munito di speciale permissione da rilasciarsi dall' Autorità politica del Circondario.

Articolo 63.

I librai, gli stampatori, od altri esercenti il commercio di libri e stampe, i quali abbiano uno stabilimento proprio, fisso e responsabile nello Stato, per ottenere la permissione di cui nell' art. precedente, dovranno nel ricorso indicare il loro nome, cognome, il luogo del loro stabilimento, e la natura delle operazioni che si propongono.

Articolo 64.

Coloro che, non avendo stabilimento o negozio alcuno nello stato, operano in qualsiasi qualità per altrui conto, siano regnicoli, o non, dovranno, al ricorso contenente le premesse indicazioni, unire le dichiarazioni autentiche di una

casa commerciale libraria avente nello Stato uno stabilimento proprio fisso e responsabile che gaurentisca civilmente per essi di tutte le conseguenze derivanti da tale esercizio.

CAPO VIII.

Degli Spettacoli e Trattenimenti pubblici.

Articolo 65.

Chiunque voglia esercitare in un Comune, anche temporaneamente, una delle professioni o mestieri intesi al pubblico trattenimento, ovvero esporre alla pubblica vista *rarità, persone, animali, gabinetti ottici*, o qualunque altro oggetto di curiosità, dovrà provvedersi di apposita licenza dell'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

Per le rappresentazioni teatrali sono stabilite norme speciali nell'interesse della moralità, e dell'ordine pubblico.

Articolo 66.

Nessuno può comparire in maschera nelle vie, sulla piazza, nè in qualunque altro luogo pubblico, senza l'autorizzazione in iscritto dell'Autorità locale.

Articolo 67.

Nessuno può, senza il permesso dell'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, sparare mortaretti, lanciare razzi, od accendere fuochi d'artificio nei luoghi abitati, o nelle loro vicinanze.

CAPO IX.

Dei Viandanti.

Articolo 68.

Chiunque transita da un Circondario ad un altro dello Stato dovrà, sulla richiesta degli Ufficiali od Agenti di Pubblica Sicurezza e dei Carabinieri Reali, dar contezza di sè, o mediante la testimonianza di persona dabbene e responsabile, o mediante presentazione di passaporto per l'interno, rilasciato dal Sindaco del Comune ove è domiciliato.

Articolo 69.

Il passaporto sarà valido per un anno.

Articolo 70.

Terrà luogo di passaporto per giustificare l'identità della persona:

Il permesso del porto d'armi o di caccia:

Il libretto di operaio o persona di servizio, vidimato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo di partenza;

Generalmente qualunque documento che giustifichi abbastanza l'identità della persona.

Articolo 71.

Saranno parimenti valevoli per recarsi a determinata destinazione i congedi, i biglietti di licenza, e fogli di via rilasciati dall'Autorità militare o politica.

Articolo 72.

Chiunque sarà trovato fuori del Circondario nel quale è domiciliato, senza che possa dare contezza di sè in alcuno dei modi accennati nei tre precedenti articoli, verrà presentato all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, la quale potrà farlo munire di foglio di via obbligatorio per ripatriare, oppure, secondo le circostanze, farlo anche tradurre per mezzo della forza.

Articolo 73.

Ogni condannato a pena criminale, od a quella del carcere, quando verrà rilasciato dal luogo di espiazione, dovrà immediatamente, sotto pena di arresto, presentarsi all'Ufficio di Pubblica Sicurezza del luogo in cui segue il rilascio.

Se non ha domicilio nello stesso luogo, verrà provveduto dall'Autorità di Pubblica Sicurezza di foglio di via, per recarsi al luogo di sua residenza.

CAPO X.

Delle inumazioni, e professioni insalubri, pericolose ed incommode.

Articolo 74.

Non si darà sepoltura che dopo trascorse almeno 24 ore dalla morte, e dopo 48 ore se la medesima sia accaduta improvvisamente, avuto, in ogni caso, riguardo ai regolamenti particolari, e specialmente alle leggi che vietano di seppellire i sospetti di morte violenta, se non dopo che il Giudice avrà eseguiti gli atti che gli incombono.

Articolo 75.

In tutti i Comuni sarà stabilita una camera di deposito per esservi tenuti i cadaveri, finchè si faccia luogo alla sepoltura.

Articolo 76.

I cadaveri dovranno essere posti in casse chiuse, nè potranno essere esposti, nè trasportati scoperti.

Articolo 77.

La Deputazione Provinciale, a richiesta della Giunta Municipale, o di persona interessata, dichiara quali manifatture, fabbriche, o depositi debbono considerarsi come insalubri, pericolosi od incomodi.

Questa dichiarazione approvata per Decreto Reale sulla proposizione del Ministro dell' Interno, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, ed il Consiglio di Stato, avrà per effetto di impedire in quel Comune l' impianto od esercizio di tali manifatture, fabbriche o depositi.

CAPO XI.

Degli assembramenti.

Articolo 78.

Ove occorra di sciogliere un assembramento nell' interesse dell' ordine pubblico, le persone assemblate saranno prima invitate a sciogliersi dall' Autorità di Pubblica Sicurezza, dai Capi della forza armata, dai Comandanti di pattuglia.

Articolo 79.

A tale invito le persone assemblate saranno tenute di separarsi.

Articolo 80.

Quando le persone assemblate non ottemperino a quell' invito, non potrà adoperarsi la forza se non dopo tre distinte formali intimazioni, ciascuna delle quali deve sempre essere proceduta da un rullo di tamburo, o squillo di tromba.

Articolo 81.

Effettuate le tre intimazioni, se riusciranno infruttuose, e così pure se per rivolta od opposizione non fosse possibile di procedere alle intimazioni, verrà usata la forza per sciogliere l' assembramento, e le persone che ne faranno parte, saranno arrestate.

In tal caso gli arrestati saranno immediatamente rimessi all' Autorità Giudiziaria, la quale provvederà a termine di legge.

CAPO XII.

Degli oziosi e vagabondi.

Articolo 82.

Gli oziosi e vagabondi saranno denunciati al Giudice del Mandamento, il quale tuttavolta che l' imputazione sia appoggiata a sufficienti motivi, avvalorati anche dalle prese informazioni, chiamerà dinanzi a sè il denunciato nel termine di cinque giorni, e colla comminatoria dell' arresto, in caso di disobbedienza, ed appena comparso, se ammette od è altrimenti stabilita la sua oziosità o il vagabondaggio, lo ammonisce immediatamente di darsi a stabile lavoro, e di farne constare nel termine che gli prefiggerà, ordinandogli nel tempo istesso di non allontanarsi dalla località ove trovasi, senza preventiva partecipazione all' Autorità di Pubblica Sicurezza.

Se l' imputato contesta l' ascrittagli oziosità, ed il Giudice non abbia ancora argomenti bastevoli per credere falsa la data negativa, dovrà assumere ulteriori informazioni nel termine di giorni cinque, a meno che per queste non debba rivolgersi a località lontane.

Articolo 83.

La denuncia fatta in iscritto dagli Ufficiali di Pubblica Sicurezza e dei Carabinieri Reali terrà luogo di sufficienti informazioni, salvo all' imputato il mezzo della prova contraria, sulla efficacia della quale, assunte, ove d' uopo, nuove informazioni, il Giudice pronuncierà definitivamente nel termine di cinque giorni.

Articolo 84.

Anche senza denuncia, il Giudice deve spiccare mandato di comparizione, e pronunziare l' ammonizione come all' articolo 82 contro l' individuo accusato d' oziosità e di vagabondaggio dalla voce pubblica, e per tale notoriamente considerato.

Articolo 85.

La persona ammonita a termini degli articoli precedenti, la quale non avrà fatto constare, nel termine prefissogli, di essersi data a stabile lavoro, od avrà traslocato la sua abitazione senza farne la preventiva partecipazione all' Autorità politica locale, sarà arrestata e tradotta avanti il Tribunale per essere punita a norma del Codice penale.

Articolo 86.

Gli oziosi e vagabondi minori d'anni 16 saranno, secondo le circostanze previste dal Codice penale, consegnati ai loro genitori o tutori, o ricoverati in uno stabilimento pubblico di lavoro.

Per tale effetto, a cura e spese del Governo, saranno in sufficiente numero istituite case di lavoro.

Articolo 87.

Le spese del mantenimento saranno a carico dei minori stessi; e qualora questi non abbiano mezzi propri, ricadranno a carico delle persone, le quali, a termine del Codice civile, sono obbligate a provvedervi.

Ove non abbiano parenti responsabili, ovvero questi non siano in istato di poter provvedere al mantenimento di essi minori, in tal caso le spese saranno a carico per una metà del Governo, e per l'altra metà del Comune del luogo di loro nascita, ovvero del luogo in cui essi minorenni abbiano avuta stabile dimora almeno per due anni consecutivi.

Articolo 88.

Quindici giorni prima che il condannato per ozio o vagabondaggio abbia scontata la pena; il Ministero pubblico ne darà avviso all'Autorità politica del circondario.

Scontata la pena, se si tratta di non regnicolo, l'Autorità politica lo farà tradurre ai confini per essere espulso dallo Stato.

Qualora non sia possibile conoscerne la nazionalità, e il luogo dove possa essere avviato e ricevuto, la stessa Autorità politica lo farà trattenere in carcere sino a che si possa procedere alla sua espulsione.

Lo stesso si praticherà per i non regnicoli stati condannati per reati contro la proprietà.

Articolo 89.

Trattandosi di cittadino, l'Autorità politica lo farà comparire, scortato dalla forza pubblica, dinanzi a sé e con foglio di via, a seconda del modulo che sarà stabilito, lo indirizzerà all'Autorità locale del Comune in cui l'imputato avrà dichiarato di voler fissare la sua dimora, passando sot-

tomissione di non traslocarla senza preventiva partecipazione alla stessa Autorità locale.

Articolo 90.

Se l'ozioso o vagabondo si scosterà dallo stradale stogli designato, o non si presenterà nel termine che gli fu fissato avanti l'Autorità a cui fu diretto, ovvero si allontanerà, senza autorizzazione, dalla dimora assegnatagli, sarà arrestato e riconsegnato all'Autorità giudiziaria per l'opportuno procedimento.

Scontata la pena che gli sarà inflitta, l'Autorità politica del Circondario, a norma dell'articolo precedente, lo farà tradurre colla forza nanti l'Autorità locale per la voluta sottomissione.

Articolo 91.

Potrà il Governatore negare all'ozioso o vagabondo l'autorizzazione di stabilire domicilio nelle città ed altri luoghi da lui scelti, ogni qual volta creda questo rifiuto suggerito dall'interesse dell'ordine e della Pubblica Sicurezza.

CAPO XIII.

Dei ladri di campagna, e del pascolo abusivo.

Articolo 92.

Le persone sospette per furti di campagna, o per pascolo abusivo, saranno denunciate al Giudice di Mandamento dagli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza, dai Carabinieri Reali, dalle Guardie campestri o forestali e dai Cantonieri. Potranno anche esserlo da chiunque siasi a norma dei principii generali della procedura criminale.

Queste denunce dovranno contenere gli indizii e le circostanze su cui il sospetto è fondato.

Tuttavia la mancanza nella denuncia di queste specificazioni non dispensa il Giudice di tenerne conto per venire a maggiori indagini e per assumere speciali informazioni.

La denuncia degli Ufficiali di Pubblica Sicurezza e dei Reali Carabinieri sarà sempre titolo bastevole per iniziare il procedimento.

Contro l'individuo accusato di furti di campagna e di pascolo abusivo dalla voce pubblica, e per tale notoriamente considerato, il Giudice deve procedere anche senza specifica denuncia.

Articolo 95.

Se la denuncia è appoggiata a sufficienti indizii, o se trattasi della notorietà di cui nell'ultimo alinea dell'articolo precedente, ovvero altrimenti apparisca fondato il sospetto, il Giudice procederà senza formalità di atti; e risultandogli giustificata l'accusa od il sospetto, farà comparire dinanzi a sè il denunciato sotto scorta dei Carabinieri, e lo ammonirà formalmente a meglio comportarsi avvertendolo che, ove sorgano nuovi sospetti contro di lui, incorrerà senz'altro nella pena comminata dalle leggi.

Se l'individuo denunciato come sospetto per pascolo abusivo è inoltre indicato come solito a tenere tal quantità di bestiame, che notoriamente non può mantenere, l'ammonizione, quanto a lui, conterrà anche il diffidamento che se nel termine prefissogli colla stessa ordinanza non riduce il bestiame al numero di capi corrispondente ai suoi mezzi, gli sarà specialmente applicabile il disposto dell'art. 98.

Saranno considerati sospetti di pascolo abusivo i conduttori di gregge che transitano dall'uno all'altro Comune, e come tali puniti, a meno non giustificino di avere provveduto ai mezzi di mantenimento, lungo il viaggio del loro gregge.

Articolo 94.

Ove insorgano gravi indizii che una persona già ammonita ritenga legna, biade od altri frutti o prodotti di campagna di provenienza furtiva, il Giudice procederà a perquisizione domiciliare, e nei Comuni che non sono Capi-luogo di Mandamento vi procederà l'Ufficiale di Pubblica Sicurezza.

Tale perquisizione dovrà sempre aver luogo quando vi sia istanza scritta dell'Autorità politica o del danneggiato, da esso appoggiata a sufficienti indizii.

Venendosi a riconoscere l'esistenza degli oggetti suaccennati, se non ne sarà subito dal detentore giustificata con indicazione verosimile la provenienza, se ne ordinerà il sequestro, e si provvederà alla custodia dello stesso detentore nel carcere del Mandamento o nella camera di sicurezza del Comune per tradurlo nel termine di 24 ore dinanzi al Giudice di Mandamento per l'opportuno processo.

Articolo 95.

Se una persona come sovra ammonita verrà sorpresa nelle campagne, nei boschi o sulle strade con legna, biade od altri frutti rurali, e non ne saprà indicare la legittima provenienza, sarà immediatamente arrestata e tradotta avanti l'Autorità politica, che dovrà rimetterla al Giudice per il processo.

Articolo 96.

Se dalle indagini del Giudice e dalle dichiarazioni dell'accusato non si possono ricavare sufficienti elementi per considerare fondata l'accusa di furto, ma risulti tuttavia accertato il fatto della ritenzione degli oggetti indicati nei precedenti due articoli, in tal caso il Giudice ecciterà l'incolpato ad indicare la provenienza di tali oggetti.

Ricusando l'incolpato di dare la richiestagli indicazione, o dandone una inverosimile od insufficiente, il Giudice, in via sommaria, pronunzierà la condanna.

Invece, riconoscendo il Giudice bastevoli i raccolti elementi per giudicare l'incolpato reo dell'appostogli furto, lo rimetterà al Tribunale di Circondario per il regolare procedimento.

Articolo 97.

Gli oggetti sequestrati od il loro valore, qualora non potendosi conservare senza detrimento si fossero venduti, non venendo reclamati dal proprietario entro tre mesi dal giorno dell'avviso che il Giudice avrà fatto pubblicare ed affiggere all'Albo pretorio del luogo in cui il sequestro fu operato, saranno per ordinanza del medesimo rimessi agli Asili infantili dello stesso luogo, ed in difetto alla Congregazione di carità locale.

Articolo 98.

Qualora la persona ammonita nel termine stabilito nell'ordinanza di ammonizione non abbia ridotto il numero del suo bestiame come gli fu ordinato, il Giudice, sulla istanza del Sindaco o sulla denuncia degli Ufficiali od Agenti di Pubblica Sicurezza, o delle Guardie campestri, o di qualsiasi altra persona, procederà immediatamente al sequestro del bestiame eccedente, e farà quindi procedere alla vendita

del medesimo all'asta pubblica per assegnare il prezzo ricavato, dedotte le spese, all'Asilo infantile del luogo, ovvero alla Congregazione locale di carità.

Se nell'atto del sequestro il possessore del bestiame dichiara che questo in tutto od in parte appartiene ad altri di cui indichi il nome, l'atto del sequestro sarà in tal caso significato nel termine di due giorni dal Giudice al proprietario designato, il quale presentandosi prima della vendita e giustificando la di lui proprietà con atto autentico, o con scrittura privata avente data certa anteriore all'ammonizione, ovvero con altra prova equipollente, potrà rivendicare il suo bestiame mediante che paghi tutte le spese, salvo il suo regresso verso il possessore a di cui odio fu operato il sequestro.

Articolo 99.

Se gli accusati con specifica denuncia o per voce pubblica sono minori di anni 16, in tal caso risultando al Giudice fondata l'accusa, provvedendo pel minore a norma dell'art. 86, chiamerà dinanzi a sè il padre, l'avo, la madre, il tutore o le altre persone risponsabili della condotta del minore per ammonirli severamente, avvertendoli come la legge li faccia risponsabili degli atti del minore che sta sotto la loro sorveglianza.

Articolo 100.

Quando l'individuo ammonito come sospetto o come risponsabile non avrà per due anni consecutivi subito veruna condanna, cesserà l'effetto dell'ammonizione, e sulla di lui istanza se ne farà risultare nella forma che verrà indicata da regolamento.

CAPO XIV.

Dei mendicanti

Articolo 101.

La questua è proibita.

Nelle Provincie in cui non saranno ancora stabiliti Ricoveri di mendicità, gli individui privi di ogni mezzo di fortuna, e resi incapaci al lavoro o per infermità o per età provetta, e che non abbiano parenti ai quali incomba l'obbligo del mantenimento, potranno mendicare non oltre il proprio Comune.

Debbono però essere i medesimi provvisti di speciale licenza rilasciata dall'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, o debbono portare appesa al petto una lastra secondo il modulo che sarà determinato da regolamento.

Articolo 102.

Questa lastra sarà rilasciata gratuitamente a spese del Comune, e non potrà essere ceduta ad altri sotto nessun titolo.

Articolo 103.

È però sempre proibito di mendicare facendo mostra di piaghe, mutilazioni o di deformità, o con grossi bastoni o con altre armi, ovvero proferendo parole o facendo gesti od atti di disperazione.

È pure sempre proibito di mendicare durante la notte.

Articolo 104.

Chi non autorizzato, viene colto a mendicare, sarà tratto nanti l'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

Se questa riconosce che l'arrestato sia valido al lavoro, sano e robusto, lo rimetterà a disposizione dell'Autorità giudiziaria per l'opportuno procedimento.

CAPO XV.

Disposizioni speciali per alcune categorie di persone sospette.

Articolo 105.

Oltre gli oziosi, vagabondi, sospetti, ladri di campagna e mendicanti validi, saranno a cura dell'Autorità di Pubblica Sicurezza denunciati gl'individui sospetti come *grasatori, ladri, truffatori, borsaiuoli, e ricettatori.*

Articolo 106.

Il Giudice del Mandamento, assunte prima le opportune informazioni, chiamerà dinanzi a sè i denunciati e gli ammonirà severamente a non dare motivo ad ulteriori sospetti, facendo risultare della fatta ammonizione da processo verbale, che avrà luogo senza spesa.

Articolo 107.

Se le denuncie si riferiscono a persone minori d'anni 18, le quali abbiano il padre, l'avo, la madre o il tutore, ovvero altre persone risponsabili della condotta del minore che seco loro conviva, il Giudice provvedendo per il minore a norma dell'art. 86, chiamerà dinanzi a sè queste

persone responsabili per ammonirle a vegliare attentamente sulla condotta del minore, sotto le pene sancite da questa legge.

Articolo 108.

In ogni caso di grave sospetto l'Autorità di Pubblica Sicurezza potrà procedere a perquisizioni domiciliari presso le persone comprese nei tre articoli precedenti.

Articolo 109.

Se in tali perquisizioni si troveranno effetti, somme di danaro, od oggetti non confacenti allo stato e condizione dei perquisiti, senza che ne giustifichino la legittima provenienza, gli oggetti saranno sequestrati, e le persone arrestate e rimesse entro le 24 ore all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene comminate dal Codice penale.

CAPO XVI.

Dei condannati alla speciale sorveglianza della Polizia.

Articolo 110.

Se il condannato alla sorveglianza intenda di variare il domicilio eletto o fissatogli, dovrà per mezzo dell'Autorità locale rivolgerne la domanda all'Autorità politica del Circondario, adducendone i motivi, e designando il luogo in cui brama trasferirsi.

Sono a lui applicabili le disposizioni dei precedenti articoli 85, 89, 90, 91.

Articolo 111.

Il condannato a sorveglianza per recarsi all'autorizzata sua residenza dovrà munirsi di foglio di via dall'Autorità politica del luogo di dove parte, e dovrà tale foglio presentare immediatamente dopo il suo arrivo all'Autorità politica della nuova residenza.

Articolo 112.

Il condannato alla sorveglianza speciale della Polizia, per tutto il tempo che dura la condanna, deve sempre avere presso di sé la carta di permanenza che gli sarà rilasciata dall'Autorità locale di Pubblica Sicurezza secondo il modulo che sarà determinato.

Articolo 115.

Egli è inoltre tenuto di uniformarsi alle seguenti prescrizioni:

1. Di presentarsi all'Autorità di Pubblica Sicurezza nei giorni che saranno stabiliti nella suddetta carta di permanenza e tutte le volte che sarà chiamato dalla stessa Autorità per farla vidimare;

2. Di rendere ostensiva la detta carta ai Carabinieri ed a qualunque Ufficiale od Agente di Pubblica Sicurezza a semplice loro richiesta;

3. Di obbedire alle prescrizioni dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, di non comparire in un dato luogo, di non uscire in determinate ore dalla propria abitazione, di non portare armi o bastoni, e di non frequentare determinate persone, od altre simili norme.

Articolo 114.

Le prescrizioni di cui al numero 3 dell'articolo precedente potranno essere indicate sulla carta di permanenza.

Articolo 115.

L'Autorità locale di Pubblica Sicurezza terrà apposito registro, in cui saranno annotati gli individui sottoposti alla speciale sorveglianza nel suo Distretto, e vi noterà i giorni nei quali il condannato dovrà presentarsi ad Essa, e le obbligazioni speciali che gli avrà imposte.

Nel caso di procedimento, un estratto autentico di tale registro basterà a stabilire la contravvenzione sino a prova contraria.

Articolo 116.

L'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, a seconda della condotta del condannato, potrà estendere od abbreviare il termine fissato per presentarsi per la vidimazione della carta, facendone apposita annotazione sulla carta stessa e sul registro.

CAPO XVII.

Prescrizioni diverse.

Articolo 117.

Nessun individuo maggiore di 14 anni, nato da parenti incerti, potrà qualificarsi con nome generico, come di *Venturino e simili*.

Dovrà fra tre mesi presentarsi all'Ospizio in cui fu ricoverato od al quale appartenga, od altrimenti al Sindaco

del Comune in cui è domiciliato, per dichiarare il cognome che intende assumere fra quelli di cui all'articolo seguente, e che non potrà più variare.

Articolo 118.

Il Direttore di un Ospizio di esposti, od il Sindaco, ai quali venga presentato un infante esposto, debbono imporgli un cognome desunto dalla storia o dai regni animale, vegetale o minerale, facendone risultare con apposito atto. Il cognome imposto non potrà più essere variato.

Articolo 119.

Le Autorità di Pubblica Sicurezza promuoveranno l'arresto di tutti coloro che esercitano clandestinamente case di prostituzione.

Nell'interesse dell'ordine e del costume pubblico, ed in quello della pubblica salute, il Governo può fare regolamenti relativi alle donne che si abbandonano al meretricio.

Articolo 120.

L'Autorità locale fisserà nell'interesse della sicurezza delle persone e dei buoni costumi i luoghi ed i tempi in cui sia lecito bagnarsi nelle acque che trovansi nel territorio del Comune.

Articolo 121.

Nelle ore di notte è proibito di sturbare la pubblica quiete con clamori, canti e rumori, oppure coll'esercizio di professioni, arti e mestieri incomodi e rumorosi.

Articolo 122.

Da un'ora dopo il tramonto del sole fino alba, nessuno potrà trasportare mobiglie, biancherie, ed argenterie, se non è persona che possa dare buon conto di sè, o che non sia accompagnata da persona conosciuta e risponsale.

I contravventori potranno essere costretti a presentarsi immediatamente dinanzi all'Autorità di Pubblica Sicurezza, la quale, secondo le circostanze, ordinerà l'immediato rilascio, ovvero la rimessione all'Autorità giudiziaria.

Articolo 123.

È proibito ai rigattieri e ad ogni altro di ricevere gli oggetti trasportati in contravvenzione al precedente articolo.

Articolo 124.

Dovranno le Giunte Municipali prescrivere che, nelle ore di notte, non si possa in alcuna casa lasciare aperto più di un accesso verso la pubblica via.

Articolo 125.

Nei regolamenti fatti dalle Direzioni dei teatri, dalle Giunte municipali, e dall'Autorità politica, come pure nei manifesti di essa Autorità politica, e dei Sindaci, si possono comminare pene di polizia.

Contro la comminazione di tali pene vi ha sempre appello al Governatore.

Articolo 126.

È proibita la circolazione dei cani così detti *bull-dogs*, e di altri animali pericolosi, se non sono convenientemente custoditi, e se non si ottenne la previa autorizzazione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Articolo 127.

Non possono tenersi sulle finestre, balconi, anditi ed altri luoghi di pubblico passaggio nè scimie, nè altri animali che rechino offesa o grave disturbo ai passeggiatori ed ai vicini.

Parimenti non possono tenersi vasi di fiori od altri oggetti se non sono efficacemente assicurati.

Articolo 128.

Niuno può esercitare l'arte tipografica, litografica e simili senza il permesso del Governatore della Provincia.

Tali esercizi saranno sempre proibiti in camere private od in altri siti chiusi al pubblico.

Articolo 129.

Il permesso non può accordarsi se non alle persone probe ed oneste, che hanno compiuto il corso speciale ovvero quello classico sino alla seconda retorica inclusivamente, e che abbiano atteso al tirocinio dell'arte almeno per un triennio.

Articolo 130.

Spetta all'Autorità politica del Circondario rilasciare permessi per porto d'armi.

CAPO XVIII.*Trasmissione di sentenze.***Articolo 151.**

I Segretari dei Giudici di Mandamento sono tenuti di trasmettere all' Autorità di Pubblica Sicurezza del Circondario un sunto delle sentenze di condanna pronunciate dai Giudici in materia di Polizia.

Articolo 152.

A cura del Ministero pubblico, le Autorità di Pubblica Sicurezza delle Provincie e dei Circondari saranno ragguagliate di tutte le sentenze di condanna emanate dai Tribunali e Corti d' Appello.

CAPO XIX.*Della Forza Pubblica.***Articolo 153.**

L' esecuzione delle disposizioni della presente legge è commessa specialmente ai Carabinieri Reali ed agli Ufficiali di Pubblica Sicurezza.

Essa è ugualmente commessa alle Guardie di Pubblica Sicurezza, alle Guardie municipali, campestri e forestali, ed ai Cantonieri, che perciò rivestono anche qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza.

Articolo 154.

Con apposito Regolamento del Ministro dell' Interno, approvato con Decreto Reale, verrà determinato il diritto alla pensione di riposo ed il suo ammontare, non che la forza, l' armamento e la disciplina delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

Articolo 155.

Per il concorso delle Guardie municipali e campestri e dei Cantonieri al servizio per la Pubblica Sicurezza, come quello delle Guardie di Pubblica Sicurezza ai servizi della Polizia urbana e rurale, saranno date dal Ministero dell' Interno apposite istruzioni, sentiti i Consigli Comunali.

Articolo 156.

I Consigli Provinciali determineranno quali siano i Comuni, Mandamenti o Circoli in cui debbansi stabilire Guardie campestri per la tutela dei frutti di campagna, e statuiranno

circa l' ammontare della paga, le pensioni di riposo, il servizio e la disciplina, procurando che siano riunite in Brigata sotto la Direzione di un Capo dipendente dagli Ufficiali di Pubblica Sicurezza.

La spesa di tali guardie sarà a carico del Comune o dei Comuni componenti il Mandamento o Circolo in cui dovranno prestar il servizio.

Il Consiglio Provinciale decreterà il riparto della spesa, ove cada a carico di più di un Comune.

Articolo 157.

Per l' esecuzione degli ordini di Pubblica Sicurezza, quando siano insufficienti o non disponibili i Reali Carabinieri e le Guardie di Pubblica Sicurezza, gli Ufficiali che ne sono incaricati possono richiedere la Milizia Nazionale e la Truppa regolare.

Articolo 158.

La forza armata richiesta per un servizio di Pubblica Sicurezza, mentre non cessa di essere sotto il comando dei suoi Capi militari, deve prestarsi alle richieste dei Funzionarii civili, che soli ne hanno la responsabilità.

Articolo 159.

La forza armata che procede a qualunque arresto, od intervenga sul luogo del commesso reato, è specialmente incaricata di sorvegliare a che sino all' intervento della Autorità competente non venga alterato lo stato della località, non ommessi però i necessari soccorsi a chi può averne d' uopo.

TITOLO II.**DELLE PENE****CAPO UNICO.****Articolo 140.**

Le contravvenzioni alla presente legge, per le quali non è espressamente stabilita una pena, saranno punite con pene di polizia.

La recidiva sarà punita col carcere in quelle gradua-

zioni che saranno indicate dalla gravità del fatto, e dalle circostanze concomitanti.

Articolo 141.

La contravvenzione all'art. 43, al penultimo alinea dell'art. 48, ed agli articoli 58 e 59, sarà punita colla multa da L. 51 a lire 1000.

Articolo 142.

La contravvenzione all'ultimo alinea dell'art. 48, ed agli articoli 90, 94 e 95, 101, 102 e 121 (*) sarà punita col carcere da tre mesi, a tre anni.

Articolo 145.

La contravvenzione all'art. 122 sarà punita col carcere da uno a tre anni.

Articolo 144.

La disobbedienza alle intimazioni di cui all'art. 81, sarà punita:

Se alla 2^a intimazione, con pene di polizia.

Se alla 3^a col carcere da tre a sei mesi.

TITOLO III.

CAPO UNICO

*Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza,
loro stipendi e paghe.*

Articolo 145.

Gli Ufficiali di Pubblica Sicurezza hanno diritto allo stipendio di cui nella tabella n. 1.

Articolo 146.

Il Comandante, Bassi Ufficiali e Guardie di Pubblica Sicurezza hanno diritto alla retribuzione di cui alla tabella n. 2.

(*) Per la restituzione fattasi con R. D. 8 gennajo 1860 fu l'art. 103 sostituito all'art. 121 che trovasi indicato nella prima edizione di questa Legge.

Articolo 147.

La retribuzione dovuta ai Bassi Ufficiali e Guardie di Pubblica Sicurezza sarà per una metà a carico dello Stato, e per l'altra, a carico dei Comuni in cui prestano l'opera loro.

Ordiniamo che la presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dat. Torino addì 15 novembre 1859.

VITTORIO EMANUELE

U. Rattazzi

(Luogo del sigillo).

V. Il Guardasigilli

U. RATAZZI



TABELLA N. 1.

Stipendi degli Uffiziali di Pubblica Sicurezza

1. Questori	L.	5,000
2. Ispettori di Questura	»	3,200
3. Delegati centrali presso gli Uffici di Governo	»	3,000
4. Ispettori di Sezione 1. Classe	»	2,800
5. Id. 2. Classe	»	2,400
6. Delegati presso gli Uffici di Circond. 1. Classe	»	2,500
7. Id. id. 2. Classe	»	2,000
8. Delegati Mandamentali 1. Classe	»	1,500
9. Id. 2. Classe	»	1,200
10. Applicati di Pubblica Sicurezza 1. Classe	»	1,200
11. Id. Id. 2. Classe	»	1,000

Torino 15 novembre 1859.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno
U. RATTAZZI

TABELLA N. 2.

Retribuzione pei Graduati e Guardie di Pubblica Sicurezza.

1. Comandante	L.	1,500
2. Maresciallo d'alloggio	«	1,200
3. Brigadiere	«	1,000
4. Sotto-Brigadiere	«	900
5. Appuntato	«	800
6. Guardia	«	720

Ai Brigadieri, Sotto-Brigadieri, Appuntati e Guardie quando non si somministrino in natura gli oggetti indispensabili al casermaggio si corrispondono « 40

Torino 15 novembre 1859.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno
U. RATTAZZI

5 Ottobre 1860.

DECRETO

che prescrive di dar mano ai lavori pel riordinamento delle fortificazioni d'Ancona, per l'ampliamento del recinto della città e pel miglioramento del porto, stanziando a questo effetto un fondo di un milione di lire italiane.

Decreto N. 39.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

Considerando essere urgente di provvedere al riordinamento delle fortificazioni della Piazza di Ancona;

All'ampliamento del recinto della Città;

Al miglioramento del Porto e de' relativi stabilimenti per i bisogni delle Marine militare e mercantile;

Visto il rapporto della Commissione speciale presieduta dal Luogotenente Generale e Comandante superiore del Genio Comm. Menabrea;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

Sarà immediatamente posto mano ai lavori necessari sulle basi poste dalla predetta Commissione.

Articolo 2.

A tale effetto è intanto stanziata sull'esercizio dell'anno corrente la somma di un milione di Lire italiane.

Articolo 3.

Con decreti successivi sarà provveduto allo stanziamento della somma necessaria a misura del procedere dei lavori.

Articolo 4.

Sarà istituito un servizio tecnico speciale pei lavori di cui nel presente decreto.

Il presente Decreto sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale ed in tutti i Comuni di questa Provincia, ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 5 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

8 Ottobre 1860.

DECRETO

che mette in vigore in queste Provincie la Tariffa postale vigente negli Stati di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE II.



Decreto N. 40.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Volendo, mentre si sta riorganizzando il servizio postale, ammettere queste Provincie al godimento della diminuzione di Tariffa che sarebbe portata dalle Leggi vigenti nel Regno di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE II.;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Diritti di tassa per le lettere.

Articolo 1.

La lettera semplice diretta da un luogo ad un altro qualsiasi delle provincie del Regno di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE II., tanto continentali come d'oltremare, nonchè del Regno delle Due Sicilie e delle provincie dell'Umbria, e delle Marche sarà assoggettata alla tassa uniforme di *centesimi 20 di lira italiana* ossia quattro bajocchi.

La lettera semplice però che sarà distribuita nel circondario dell'Ufficio stesso in cui venne impostata sarà sottoposta alla sola tassa di *cinque centesimi di lira italiana*, ossia un bajocco.

È tenuta per semplice la lettera il di cui peso non oltrepassa i grammi dieci.

Articolo 2.

Le lettere di peso, ossia i pieghi, saranno tassati secondo la progressione seguente:

Da oltre i grammi 10 ai 20 inclusivamente	2 volte	} la tassa della lettera semplice.
20 ai 30	3 volte	
30 ai 40	4 volte	
40 ai 50	5 volte	

Per ogni maggior peso si aggiungerà una volta la tassa della lettera semplice per ogni 50 grammi o frazione.

Diritto di tassa per le lettere via di mare.

Articolo 3.

Le lettere di origine interna od estera che giungono per via di mare con mezzi estranei all'Amministrazione saranno soggette al diritto fisso di *centesimi dieci di lira italiana*, pari a bajocchi due, corrispondenti alla retribuzione che compete al capitano di mare che le trasporta oltre al diritto proporzionale di tassa di cui agli articoli precedenti.

*Diritti di tassa dei pieghi di carte manoscritte,
e campioni di merci.*

Articolo 4.

I pieghi di carte manoscritte, ed i campioni di merci da e per i paesi sopra indicati posti sotto fascia, colla sola lettera di accompagnamento aperta, ed unitavi in modo da poter essere facilmente riconosciuta, saranno assoggettati in tassa al terzo del diritto stabilito per le lettere colla stessa progressione di peso, però il diritto di un piego di carte manoscritte, ed i campioni di merci non potrà mai essere inferiore a quello di una lettera semplice.

Dei diritti di affrancamento delle lettere.

Articolo 5.

I diritti di affrancamento delle lettere dei pieghi sopra indicati sono identici a quelli stabiliti per le lettere in tassa colla seguente eccezione.

Articolo 6.

La lettera semplice diretta ai bass^o Ufficiali e soldati di qualunque arma in attività di servizio sarà soggetta se affrancata al solo diritto di *dieci centesimi di lira italiana* ossia due bajocchi.

Articolo 7.

I giornali, le gazzette e le opere periodiche di qualunque natura da e per qualsiasi dei paesi contemplati all'art. 1. purchè sotto fascia, sono soggetti in affrancamento al diritto di *un centesimo di lira italiana* per cadaun foglio del peso non maggiore di grammi venti.

Quelli eccedenti i grammi venti, e che non superano i quaranta saranno soggetti in affrancamento al diritto di *centesimi due* per ogni quaranta grammi o frazioni.

I supplementi dei giornali e delle gazzette purchè annessi al foglio principale, e contenenti unicamente la raccolta delle Leggi o gli atti del governo, saranno esenti dal diritto d'affrancamento nel limite del foglio.

Diritti di tassa degli stampati.

Articolo 8.

Gli stampati in genere, le circolari, gli avvisi, le incisioni, le litografie e le partecipazioni non manoscritte anche con firma e data manoscritta purchè sotto fascia o piegate in modo da potersi riconoscere a destinazione dei paesi sopra indicati, saranno soggetti in affrancamento al diritto di *centesimi due di lira italiana* ossia due quattrini per cadaun piego non eccedenti il peso di gramma quaranta.

Per ogni maggior peso si aggiungerà il diritto di *centesimi due* per ogni quaranta grammi o frazioni.

Articolo 9.

I giornali e le gazzette dell' Interno e dell' Estero, non meno che gli stampati in genere immessi nella buca per qualsiasi destinazione degli accennati paesi, saranno considerati come lettere e tassati in conseguenza.

Articolo 10.

I diritti di affrancamento dei giornali e stampati fissati a *centesimi uno o due di lira italiana* saranno pagati con uno o due quattrini quando trattasi di affrancamento di un foglio solo o di un numero di fogli per cui il ragguaglio fra il valore della moneta romana e quello della moneta italiana non riesca a pareggio.

Diritti delle lettere assicurate.

Articolo 11.

Le lettere assicurate a destinazione dei paesi sopra menzionati, oltre al diritto progressivo indicato ai precedenti articoli primo e secondo, saranno assoggettate al diritto fisso di *centesimi quaranta di lira italiana*, ossia due bajocchi sette e mezzo.

L'affrancamento delle medesime è obbligatorio.

Diritti delle lettere e degli stampati da e per l'estero.

Articolo 12.

I diritti di tassa e di affrancamento delle lettere e stampati diretti all' Estero sono indicati in appositi quadri che verranno affissi allo sportello degli Uffici di posta.

Articolo 13.

Gli uffici postali sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno sedici corrente. Esso sarà pubblicato immediatamente in tutti i Comuni delle provincie delle Marche, ed inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti del R. Commissario Generale Straordinario nelle provincie medesime.

Ancona, 8 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

9 Ottobre 1860.

DECRETO

che nomina il Sig. Avv. Eugenio Cappelletti a Consigliere presso il Commissariato Provinciale di Fermo.

Decreto N. 41.

9 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina della Commissione Provinciale e della Commissione Municipale di Fermo.

Decreto N. 42. e 43.

NB. Successivamente pei Decreti portanti nomine di Commissioni Provinciali e Comunali e dei loro membri fu eretto un Registro separato.

10 Ottobre 1860.

DECRETO

che istituisce e nomina una Commissione per raccogliere i documenti delle licenze degli arbitrii del cessato governo.

Decreto N. 44.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che i Popoli insorti contro la mala Signoria hanno diritto e dovere di provare all'Europa contemporanea la giustizia della insurrezione, in modo che non ne rimanga dubbio nessuno;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

È nominata una Commissione incaricata di raccogliere i documenti delle licenze e degli arbitrii del cessato Governo, delle opere sovversive degli ordini civili, e delle offese contro i diritti della proprietà, della famiglia, e della persona.

Articolo 2.

La Commissione è composta dei Signori:
Prof. Luigi Mercantini Presidente, Conte Alessandro Orsi, Avv. Annibale Ninchi, Ascanio Ginevri Blasi, Cav. Pierfrancesco Frisciotti de Pellicani, Niccola Gaetani Tamburini, Prof. Francesco Mestica.

Articolo 3.

I Documenti che si raccoglieranno saranno a cura della Commissione pubblicati colle stampe a spese del R. Commissariato Generale Straordinario, ed i più notevoli saranno

inseriti nel *Corriere delle Marche* Giornale ufficiale di questa Provincia.

Articolo 4.

Tutte le Autorità, e gli uffici aderiranno alle richieste della Commissione.

Articolo 5.

La Commissione risiederà nel Palazzo Municipale di Ancona.

Il presente Decreto sarà pubblicato ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona il 10 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

11 Ottobre 1860.

DECRETO

che riammette il Sig. Pacifico Sabatini da Monte Marciano all' esercizio del Notariato essendo noto al Regio Commissario Generale Straordinario che il medesimo ne fu rimosso dal cessato Governo per causa delle opinioni politiche dal Sig. Sabatini professate e della parte presa nei tentativi fatti in addietro per la liberazione dell' Italia.

Decreto N. 45.



10 Ottobre 1860.

DECRETO

che nomina il Sig. Avv. Carlo Ferroui a membro della Commissione per verificare i danni della guerra in sostituzione del Sig. Giovanni Bonomi che non ha potuto accettare l' Ufficio. (Vedi Decreto 4 corr. N. 27.)

Decreto N. 46.

13 Ottobre 1860.

DECRETO

che accorda una proroga al pagamento delle rate scadute della Dativa Reale.

Decreto N. 47.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

Considerando che molti Contribuenti, Esattori ed Amministratori Camerali hanno trovato modo di sospendere il pagamento dell' ultima rata bimestrale della dativa per diminuire in quanto potevano, i mezzi di oppressione al precedente Governo;

Considerando che contro tali debitori non sarebbe equo far uso dei diritti che a termini di Legge competerebbero al Governo per riscuotere le contribuzioni rimaste, in omaggio al principio nazionale, arretrate;

Considerando d'altra parte che l'amministrazione del paese esige che la riscossione delle pubbliche rendite non sia soverchiamente ritardata;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

Ai Contribuenti morosi nel pagamento della Dativa reale è commesso un termine ulteriore di cinque giorni dalla pubblicazione del presente Decreto a fare il versamento di quanto debbono ai rispettivi Esattori.

Articolo 2.

Agli Esattori è concesso un termine di tre giorni a versare le somme da loro dovute alla Cassa del rispettivo Amministratore Camerale.

Questo termine decorrerà dalla scadenza di quello stabilito all'art. 1.

Articolo 3.

Tre giorni dopo la scadenza del termine stabilito all'art. 2 gli Amministratori Camerali saranno debitori verso il Pubblico Erario di tutto l'ammontare della Dativa Reale portata dai rispettivi Ruoli, abbiano o non, riscosso in tutto od in parte le somme dovute dagli Esattori da loro dipendenti.

Articolo 4.

Durante i termini sopradetti è sospesa la facoltà di procedere ad atti esecutivi; e sono pure sospesi gli atti esecutivi già incamminati senza pregiudizio però delle operazioni già fatte, le quali si ritengono valide (pel caso che l'esecuzione dovesse in seguito essere ripresa).

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni di queste Provincie, ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 13 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO



13 Ottobre 1860.

DECRETO

che dichiara non ammettersi alle Casse pubbliche la moneta di rame se non per un quarto della somma che si versa.

Decreto N. 48.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando, che è contrario alle buone regole del sistema monetario l'uso invalso presso molti contribuenti ed Esattori di versare in totalità o nella maggior parte nelle Casse pubbliche il pagamento di quanto debbono in moneta di rame, anziché in moneta d'argento o d'oro;

Che perciò tale uso fu proscritto dall'Amministrazione finanziaria nel Regno di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE II. ed in tutti gli Stati ben regolati;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo Unico

D'ora in avanti nei versamenti che si faranno alle Casse delle pubbliche Amministrazioni non sarà ammessa la moneta di rame se non nella proporzione di un quarto dell'intera somma che si versa.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni di queste Provincie ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 13 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

14 Ottobre 1860.

DECRETO

che dichiara sospesi i termini giudiziari dall' 11 Settembre al giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso.

Decreto N. 49.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che lo stato di guerra guerreggiata in queste provincie ha momentaneamente allontanate parecchie famiglie dal loro domicilio, dal che derivò trascuranza involontaria dei termini giudiziari;

Volendo rimuovere i danni che ne sarebbero la conseguenza;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre p. p.

DECRETA

Articolo unico.

I termini giudiziari di qualunque specie che erano in corso addì undici passato Settembre si intenderanno per le provincie delle Marche essere rimasti interrotti da tale epoca, e non riprenderanno il loro corso, che dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente Decreto.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni di queste Provincie, ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 14 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

14 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del Sig. Avv. Andrea Cattabeni a Presidente del Tribunale di Pesaro.

Decreto N. 50.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Volendo dare al sig. Avvocato Andrea Cattabeni un attestato del conto in cui lo tiene il Governo del Re per l'ingegno distinto, per la sapienza legale, per l'antico e provato amor patrio che lo mosse a sobbarcarsi a gravi cure governative nel breve periodo di tempo in cui questa parte d'Italia ebbe libertà, non che per l'esiglio di dodici anni sostenuto con dignità, e con animo sereno;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo unico.

Il sig. Avv. Cattabeni ora Presidente provvisorio del Tribunale di Prima istanza di Pesaro è confermato in detta carica in pianta stabile.

Il sig. Commissario della provincia di Urbino e Pesaro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Ancona 14 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

14 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del Sig. Avv. Celestino Giuliani a Giudice di Appello in Macerata.

Decreto N. 51.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Volendo dare al sig. Avvocato Celestino Giuliani un attestato del conto in cui lo tiene il Governo del Re per le esimie sue doti d'ingegno e d'animo, per le sue cognizioni legali e pel suo patriottismo;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo unico.

Il sig. Avv. Celestino Giuliani ora Giudice provvisorio nel Tribunale d'Appello di Macerata è confermato in detta carica in pianta stabile.

Il sig. Commissario nella provincia di Macerata è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 14 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO



14 Ottobre 1860.

DECRETO

che istituisce una Commissione per le proposte delle nomine ad impieghi giudiziari.

Decreto N. 52.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando con quanta cura, diligenza e cautela si abbia a procedere nel conferire o confermare la facoltà di amministrare la Giustizia, primo bisogno d'ogni Popolo e suprema guarentigia della Libertà;

Considerando che il Giudice deve aver voce di probò ed illuminato, così come deve essere in fatto;

Considerando, che questa qualità e riputazione debbono esser pure negli altri impiegati giudiziari, che sono collaboratori dei giudici o custodi ed esecutori degli atti loro;

Visto l'articolo 3 del Decreto 22 Settembre prossimo passato N. 2;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

È nominata una Commissione con incarico di proporre alla nomina del R. Commissario Generale Straordinario tutti gli impiegati dell'ordine giudiziario nelle provincie delle Marche.

Articolo 2.

La Commissione è composta dei Signori: Bonacci Avv. Filippo Presidente del Tribunale di Prima Istanza in Anco-

na, Cattabeni Avv. Andrea Presidente del Tribunale di Prima Istanza in Pesaro, Giuliani Dott. Celestino Giudice nel Tribunale di Appello in Macerata.

Articolo 3.

La Commissione risiederà in Ancona nel Palazzo Governativo.

Il presente Decreto sarà pubblicato ed inserito nella Raccolta degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 14 Ottobre 1860

LORENZO VALERIO

14 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del Sig. Marcolini conte Camillo a Consigliere di Commissariato nella Provincia di Urbino e Pesaro.

Decreto N. 53.

14 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina dei Signori: Albini avvocato Rinaldo a Vicecommissario pel Circondario di Gubbio, Mattei conte Giacomo a Vicecommissario pel Circondario di Senigallia.

Decreti N. 54. e 55.

14 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina dei Signori Zanzi Dottor Giovanni a Cancelliere del Tribunale d'Appello di Macerata, e Marini Dottor Fortunato a Cancelliere della Giurisdizione di Sanseverino.

Decreti N. 56. e 57.

15 Ottobre 1860.

DECRETO

che dispensa da ulteriore servizio dietro sua domanda il Sig. Marchese Venanzo Torsiani, Vicepresidente del Magistrato di Sanità, ammettendolo a far valere i suoi titoli al conseguimento della pensione.

Decreto N. 58.



14 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina di impiegati di Pubblica Sicurezza per la provincia di Camerino, cioè:

Pelagalli Francesco Delegato	(59.)
Vannucci Vincenzo »	(60.)
Sabatini Eugenio Applicato	} (61.)
Ferretti Vincenzo Applicato	
Massi Vincenzo Agente	
Angeletti Luigi Usciere	

Decreti N.º 59. 60. e 61.

16 Ottobre 1860.

DECRETO

che stabilisce la divisione delle provincie di Macerata in quattro circondari.

Decreto N. 62.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto l'Art. 8 del Decreto delli 22 Settembre p. p. N. 2.
In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre anzidetto;

DECRETA

Articolo 1.

La Provincia di Macerata è divisa in quattro Circondarii.

- 1.º di Macerata Capo Luogo della Provincia.
- 2.º di Fabriano.
- 3.º di Loreto.
- 4.º di Tolentino.

Articolo 2.

Rimangono aggregati

- 1.º Al Circondario di Macerata i Comuni degli ex Governi ora Giurisdicenze di Macerata, Cingoli, Pausula e Treja;
- 2.º Al Circondario di Fabriano i Comuni degli ex Governi ora Giurisdicenze di Fabriano, Matelica e Sassoferrato;
- 3.º Al Circondario di Loreto i Comuni degli ex Governi ora Giurisdicenze di Loreto, Recanati, Filottrano, Monte Santo e Civitanuova;
- 4.º Al Circondario di Tolentino i Comuni degli ex Governi ora Giurisdicenze di Tolentino, Sarnano, S. Ginesio e S. Severino;

Articolo 3.

Il Circondario di Macerata sarà direttamente amministrato dal Commissario Provinciale.

I Circondarii di Fabriano, Loreto, Tolentino avranno ciascuno un Vicecommissario col corrispondente personale d'ufficio tanto per la parte amministrativa, quanto per la parte politica, ed eserciteranno sotto l'immediata dipendenza del Commissario Provinciale quelle attribuzioni che dal medesimo verranno loro delegate.

Articolo 4.

Il Commissario Provinciale di Macerata è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni ed inserito nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario nelle Provincie delle Marche, ordinandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 16 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

14 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del Sig. Avvocato Francesco Petrini a Giudicente del distretto di Osimo.



Decreto N. 63.



16 Ottobre 1860.

DECRETO

che pone in disponibilità il Sig. Pietro Brunelli Vice-Amministratore interino dei Sali e Tabacchi.



Decreto N. 64.



16 Ottobre 1860.

DECRETO

che nomina il Sig. Conte Francesco Saverio Grisei a Direttore dell'Amministrazione dei Sali e Tabacchi.




Decreto N. 65.



17 Ottobre 1860.

DECRETO

che in conformità dei Decreti Reali 18 Agosto e 12 Settembre 1860 diminuisce i diritti d'entrata per alcuni articoli compresi nella Tariffa Doganale (veggasi il Decreto 5 Ottobre N. 31).



Decreto N. 66.



IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

Visto il Decreto N. 31 che mette in vigore la Tariffa Doganale vigente negli Stati di Sua Maestà il Re VITTORIO EMANUELE II.;

Visti i Decreti Reali 18 Agosto e 12 Settembre 1860 che diminuiscono per alcuni articoli in quella Tariffa compresi i diritti d'entrata;

Volendo che le Province delle Marche godano anche di questo vantaggio;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo Unico

Nel giorno stesso in cui andrà in vigore la Tariffa Doganale promulgata col Decreto 5 corr. N. 31, s'intenderà quella modificata nelle parti e nel modo portato dalla Tabella seguente.

C A T E G O R I E		ENTRATA		
		UNITA'	DAZIO esistente	DAZIO ridotto
CATEGORIA 8.				
TELE di canapa o di lino anche miste di cotone o lana	crude, bianche o miste di bianco non contemplate nell'art. 4 tessuti a colori stampate	1 kilo	L. C.	L. C.
		1 kilo	« 75	» 50
		1 kilo	1 25	» 75
CATEGORIA 9.				
COTONE	in fogli cardati o gommati (ovate) { { { non superiore { { { al num. 45. { { { di numero su- { { { periore { { { ritorto di qualunqe num. { { { imbianchito o tinto di qualunque { { { qualità o numero.	100 kilo	20 »	5 »
		1 kilo	» 20	» 10
		1 kilo	» 40	» 20
		1 kilo	» 50	» 25
		1 kilo	» 80	» 30
		1 kilo	» 75	» 40
TESSUTI di cotone anche misti di filo o lana	crudi o bianchi tinti tessuti a colori stampati ricamati in filo, cotone o lana incerati, verniciati o dipinti su vernice	1 kilo	1 »	» 60
		1 kilo	1 25	» 75
		1 kilo	1 50	1 »
		1 kilo	2 50	2 »
GALLONI e NASTRI		1 kilo	» 75	» 50
TAPPETI da pavimento		1 kilo	1 »	» 60
PIZZI, TULLE e TRICOT di Berlino		1 kilo	» 40	» 20
VELLUTO di Cotone		1 kilo	6 »	2 »
		1 kilo	1 25	» 75
CATEGORIA 10.				
FILO di lana di pelo qualunque	{ naturale { tinto	1 kilo	» 60	» 40
		1 kilo	» 80	» 60
TESSUTI di lana o pelo anche misti di filo o cotone sodati (follati), e scardassati o non		1 kilo	2 »	1 40
Pizzi di lana		1 kilo	4 »	2 »
CATEGORIA 11.				
TESSUTI di seta o filosella sì in pezza che in ciarpe, fazzo- letti e scialli misti d'altre materie, nei quali la seta o la filosella non costituiscano la trama, oppure l'orditura, quan- do però la seta o filosella concorrano anche nella trama		1 kilo	4 »	5 »

Il presente Decreto sarà pubblicato nelle Provincie delle Marche ed inserito negli Atti Ufficiali del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 17 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

16 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina del Sig. Dott. Luigi Breganza e del Sig. Avvocato Francesco Marcucci a Consiglieri presso il Commissariato Provinciale di Macerata, presso il quale è al primo affidato provvisoriamente il servizio della pubblica Sicurezza.

Decreti N.º 67. e 68.

17 Ottobre 1860.

DECRETO

che dichiara non potere avere effetto alcun atto dell'Autorità ecclesiastica senza l'Exequatur del R. Commissario Generale Straordinario.

Decreto N. 69.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che l'indipendenza d'uno Stato viene lesa se in esso abbia effetto alcun atto, che emani direttamente, o indirettamente da estranea autorità;

Considerando che il Potere civile dovendo tutelare l'ordine e la pubblica sicurezza, deve essere pur sempre in grado di porre impedimento a tuttociò che possa arrecarvi impedimento;

Considerando che importa ad ogni bene ordinata Società di sottoporre alla vigilanza ed approvazione del Go-

verno civile gli atti che trasferiscono la proprietà nei Corpi morali, siano laici che ecclesiastici;

Visto il Decreto 27 Settembre p. p. N. 16;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre p. p.;

DECRETA

Articolo 1.

Nessun Decreto, Rescritto od altro atto qualunque che emani da persona ecclesiastica, sia essa o no residente nelle provincie delle Marche, non potrà avere effetto, senza l'ordine di esecuzione emesso dal Regio Commissario Generale Straordinario.

Articolo 2.

Le compre o vendite di beni stabili, in cui abbiano interesse Corpi morali, siano ecclesiastici che laicali, come pure le donazioni fra vivi e le disposizioni testamentarie a loro favore, non avranno effetto se non siasi riportata la debita autorizzazione dal R. Commissario suddetto.

Articolo 3.

Le Bolle, Encicliche, Pastoralj ed altri atti ordinari o straordinarij delle Autorità Eclesiastiche dovranno, prima della pubblicazione, essere presentate al Commissario della proviucia, che le trasmetterà al Regio Commissario Generale.

Articolo 4.

Le trasgressioni al presente Decreto saranno punite colle norme del vigente Regolamento penale.

Articolo 5.

Tutte le leggi, disposizioni e consuetudini contrarie sono abrogate.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni di queste Provincie, ed inserito nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 17 Ottobre 1860.


LORENZO VALERIO



18 Ottobre 1860.

DECRETO

che determina la divisione della provincia d'Ancona in due Circondari e la circoscrizione di questi.



Decreto N. 70.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto l'articolo 3. del Decreto in data 22 Settembre p. p. N. 2.

In virtù dei poteri conferitigli dal R. D. 32 Settembre p. p.

DECRETA

Articolo 1.

La provincia di Ancona è divisa in due Circondarij;
1.º di Ancona, Capoluogo della provincia.
2.º di Jesi.

Articolo 2.

Rimangono aggregati

1.º al Circondario d'Ancona i Comuni dipendenti dagli ex Governi, ora Giusdicerie, di Ancona, Monte Marciano ed Osimo.

2.º Al Circondario di Jesi i Comuni dipendenti dagli ex Governi, ora Giusdicerie, di Arcevia, Corinaldo, Jesi, Montalboddo e Monte Carotto.

Articolo 3.

Il Circondario di Ancona sarà direttamente amministrato dal Commissario della Provincia.

Il Circondario di Jesi avrà un Vicecommissario col corrispondente personale d'Ufficio, tanto per la parte am-

ministrativa, che per la parte politica, ed eserciterà sotto l'immediata dipendenza del Commissario provinciale quelle attribuzioni che gli verranno delegate.

Articolo 4.

Il Commissario della provincia di Ancona è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Il presente Decreto sarà pubblicato ed inserito nella Raccolta degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 18 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

18 Ottobre 1860.

DECRETO

che abolisce i feudi, le primogeniture ed ogni altra sostituzione fedecommissaria.

Decreto N. 71.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che i feudi, le primogeniture e le sostituzioni fedecommissarie d'ogni specie sono contrarie ai principj d'eguaglianza civile e vincolano la traslazione dei beni con danno della società;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

L'istituzione di feudi, di primogeniture ed ogni altra sostituzione fedecommissaria è vietata sotto pena di nullità.

Articolo 2.

I feudi, le primogeniture ed ogni altra sostituzione fedecommissaria esistenti prima d'oggi finiscono nel possessore attuale.

Articolo 3.

La semplice proprietà della metà dei beni già vincolati è riservata al primo od ai primi chiamati nati e concepiti all'epoca della promulgazione di questo Decreto, qualunque sia la linea cui appartengono.

La divisione dei beni può essere promossa tanto dal possessore attuale, come dal primo o dai primi chiamati.

Articolo 4.

È derogato a qualunque legge, decreto, o disposizione in opposizione al presente Decreto.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni di queste Provincie ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 18 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO



18 Ottobre 1860.

DECRETO

*che vieta le disposizioni così dette di fiducia.***Decreto N. 72.**

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.**IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO**

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che i testamenti, e le disposizioni per via di fiducia sono pericolose ed immorali e furono vietate dalla Legislazione di tutti i paesi civili, perchè offrono facile occasione e mezzo di commettere fatti che sfuggono all'Autorità Civile ed alla Legge penale e di violare impunemente la volontà dei defunti anche appropriandosi capitali destinati ad altri;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

Le disposizioni d'ultima volontà per via di fiducia sono vietate e nulle di pien diritto.

Articolo 2.

È adottato ed avrà forza di Legge in queste Provincie l'Art. 809. del Codice Civile vigente negli Stati di Sua Maestà Vittorio Emanuele II. così concepito.

» Non è ammessa alcuna prova che l'istituzione od
 » il legato fatto in favore di persona dichiarata nel testa-
 » mento non lo sia che in apparenza, ma che realmente lo
 » sia in favore d'altra persona, corpo od opera nel mede-
 » simo taciuta, e ciò non ostante qualunque espressione del
 » testamento che lo indicasse o potesse farlo presumere.

» La disposizione di questo articolo non si applica
 « però al caso che l'istituzione od il legato vengano impu-
 « gnati come fatti per interposta persona a favore d'incapaci.

Articolo 3.

Le fiducie di persone defunte, non ancora spiegate o dichiarate, dovranno esserlo nel termine di mesi due dalle persone dimoranti nelle Marche, di mesi quattro da quelle che si trovano in qualunque parte d'Italia, di un anno dalle persone dimoranti altrove; e la spiegazione o dichiarazione si dovrà fare, in persona o per mezzo di procuratore, al Tribunale di 1.^{ma} Istanza, nella giurisdizione del quale fu aperta la successione.

Articolo 4.

Qualunque legge, decreto o disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni delle Provincie delle Marche, ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Ancona il 18 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

16 Ottobre 1860.

DECRETI

di traslocazione dei Commessi postali Michelesi Settimio e Amodei Luigi rispettivamente da Macerata a Fermo, e da Senigallia a Macerata.

Decreti N. 73. e 74.

16 Ottobre 1860.

DECRETO

che assegna un soprassoldo mensile di Lire 300 al Sig. Cav. Avv. Gaspare Finali Consigliere di Governo nella provincia di Porto Maurizio durante la sua missione straordinaria presso il R. Commissariato Generale nelle Marche; che nomina il Sig. Avv. Giuseppe Cotta-Ramasini, Deputato al Parlamento, a Consigliere presso il Commissariato Provinciale di Ancona collo stipendio di Lire 3000; il Sig. Avv. Amilcare Carlotti a Consigliere presso il R. Commissariato Generale nelle Marche collo stipendio di Lire 4000; ed il Sig. Cesari Senocrate, Applicato di prima classe presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, a Segretario di seconda classe collo stipendio di Lire 3000; che incarica il Sig. Ferrari Avv. Bernardo, Consigliere aggiunto presso il Governo della provincia di Torino a far le funzioni di Consigliere di Commissariato Provinciale e lo applica al R. Commissariato Generale delle Marche col soprassoldo di Lire 100 durante la sua missione straordinaria; che nomina il Sig. Rovelli Avv. Alberto, Volontario presso il Governo della Provincia di Genova ed il Sig. Ferrari Avv. Carlo, Volontario presso l'ufficio d'Intendenza di Novi, a Consiglieri aggiunti presso i Commissariati Provinciali di Ancona il primo, e di Macerata il secondo, applicando quest'ultimo provvisoriamente presso il Commissariato Generale delle Marche; che nomina il Sig. Noghera Nobile Eugenio, Applicato presso il Ministero delle Finanze (Direzione del Tesoro) a Segretario del Commissariato Provinciale di Ancona collo stipendio di Lire 3000; il Sig. Fioretta Pietro Bartolomeo, Delegato di Sicurezza Pubblica di Circondario, a Delegato Centrale presso il Commissariato Provinciale di Ancona collo stipendio di Lire 3000, ed il Sig. Baldi Ferdinando, Delegato Mandamentale di Sicurezza Pubblica, a Delegato di Circondario di seconda classe presso lo stesso Commissariato con Lire 2000; che no-

nina Segretario presso il Commissariato medesimo il Sig. Ciani Tommaso collo stipendio di Lire 3000; che nomina il Sig. Bertolini Ippolito, Volontario di Pubblica Sicurezza a Spezia, ad Applicato di Pubblica Sicurezza presso lo stesso Commissariato Provinciale di Ancona con Lire 1200, ed il Sig. Arditi Giulio, Maresciallo nelle Guardie di Pubblica Sicurezza nella Provincia di Bergamo, a Delegato Mandamentale presso il Commissariato suddetto con Lire 1500; che assegna al Sig. Muffoni Giacinto, Direttore demaniale e Consultore legale presso la Sovrintendenza di Finanze in Bologna, il soprassoldo di Lire 10 al giorno durante la sua missione straordinaria, al Sig. Galli Conte Giovanni preposto al Bollo e Registro a Camerino un soprassoldo di Lire 100 mensili, ed al Sig. Calderara David, Applicato al Ministero delle Finanze (Divisione generale del Tesoro) il soprassoldo di Lire 8 al giorno, durante la missione straordinaria presso il R. Commissariato Generale nelle Marche; e finalmente nomina Volontario presso il R. Commissariato Generale delle Marche il Sig. Bertotti Avv. Antonio con assegnamento di Lire 100 al mese, durante il tempo in cui rimarrà applicato al Commissariato medesimo.

Decorato
Decreto N. 75.

18 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina del sig. Conte Avvocato Cesare Pallotta, e del sig. Avvocato Innocenzo Decio a Vicecommissari nei Circondari rispettivamente di Fabriano e di Loreto.

Decorato
Decreti N. 76. e 77.

18 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Avvocato Filippo Lamponi a Consigliere presso il Commissariato Provinciale di Macerata.

Decreto N. 78.

17 Ottobre 1860.

DECRETO

che colloca a riposo il sig. Lozzi Giovanni saggiatore di ori a Jesi, ammettendolo a far valere i suoi diritti alla pensione.

Decreto N. 79.



31 Ottobre 1860.

DECRETO

che stabilisce gli stipendi dei Commissari Provinciali, dei Vicecommissari e dei Consiglieri di Commissariato.

Decreto N. 80.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

DECRETA

Articolo 1.

Il soldo dei Commissarij provinciali nelle provincie delle Marche è fissato provvisoriamente in lire settemila annue oltre lire tremila per spese di rappresentanza.

Articolo 2.

Il soldo dei Vice-Commissarij di Circondario è fissato provvisoriamente in lire quattromila annue.

Articolo 3.

Il soldo dei Consiglieri addetti ai Commissariati provinciali è fissato provvisoriamente in Lire tre mila annue e quello dei Consiglieri aggiunti in lire mille duecento.

Articolo 4.

I Commissarij provinciali avranno diritto inoltre al rimborso delle spese d'ufficio dietro regolare giustificazione delle medesime. Potranno però loro essere fatte per questo oggetto delle anticipazioni sulle casse dell'Erario sino alla concorrente della somma che per ciascun trimestre saranno presumibilmente necessarie per coprire dette spese.

Articolo 5.

Il soldo ed altri assegnamenti di cui sopra verranno corrisposti a partire dal giorno dell'assunzione delle funzioni.

Dato in Ancona 31 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO.

17 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina dei signori Deleculeuze Oreste e Meschini Adolfo a Volontari nell'Amministrazione delle Poste, e del sig. Scandelibeni Adriano ad Aspirante-volontario nella medesima destinandolo a prestar servizio in Ancona.

Decreti N.º 81. 82. e 83.

17 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Francesco Rossini commesso speciale presso il Cancelliere del Censo in Ancona a ff. di Cancelliere del Censo a Jesi.

Decreto N. 84.

17 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina di Francesco Micucci a facchino presso l'amministrazione delle Poste in Ancona.

Decreto N. 85.



17 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Labertini Nicola a Saggiatore di ori a Jesi, collo stipendio mensile di scudi 20.

Decreto N. 86.

17 Ottobre 1860.

DECRETI

che dispensa da ulteriore servizio dietro loro domanda il sig. Avvocato Cesare Lattanzi Assessore legale in Ancona, ed il sig. Dott. Ciriaco Gaggiotti Giudice supplente nel Tribunale di Prima Istanza di Ancona.

Decreti N.º 87. e 88.

17 Ottobre 1860.

DECRETO

che pone in disponibilità colla conservazione dell'attuale stipendio il sig. Rossi Luigi cancelliere del Censo in Ancona.

Decreto N. 89.



17 Ottobre 1860.

DECRETO

che rimuove il sig. Giamagli Mariano dall'impiego da Primo Commesso del Magistrato Centrale di Sanità.

Decorative separator

Decreto N. 90.

19 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Avvocato Vincenzo Taccari a Vice-commissario nel Circondario di Jesi.

Decorative separator

Decreto N. 94.

19 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Venanzo Felicioli da Fiuminata a Delegato di Pubblica Sicurezza a Recanati.

Decorative separator

Decreto N. 92.



23 Ottobre 1860.

DECRETI

che collocano a riposo il sig. Avvocato Giocondo Bruni giudice d'Appello a Macerata dietro sua domanda, ammettendolo a far valere i suoi titoli pel conseguimento della pensione, ed in disponibilità il sig. Giorgi Alberti Benedetto, Cancelliere presso la Giurisdizione di Osimo, attesa la sua avanzata età, conservandogli il soldo.

Decorative separator

Decreti N. 93. e 94.

24 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina del sig. Martelli Bartolomeo, ora Sostituto nella Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza di Macerata a Cancelliere della Giurisdizione di Osimo collo stipendio mensile di scudi 20, e del sig. Baldasserini Vincenzo, alunno presso la Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza di Macerata a Sostituto Cancelliere nella Giurisdizione suddetta collo stipendio di scudi 9. mensili.

Decorative separator

Decreti N. 95. e 96.



21 Ottobre 1850.

DECRETO

che convoca i Cittadini delle Marche in Comizi nei giorni 4 e 5 Novembre p. v. per statuire sulla Annessione di queste Provincie alla Monarchia Costituzionale di VITTORIO EMANUELE II.

Decreto N. 97.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che i Popoli delle Marche da oltre un decennio con ogni maniera di manifestazioni protestarono contro la mala signoria clericale, che protetta da forze straniere li opprimeva;

Considerando che la volontà di questi Popoli di far parte della grande Famiglia Italiana fu nobilmente attestata dai volontari accorsi in gran numero nell'anno passato tra le file del regio Esercito a combattere la guerra dell'Indipendenza, e da quelli che nell'Italia meridionale combattono ancora contro una monarchia più volte spergiura, ed alleata ai nemici d'Italia;

Considerando che il giusto malcontento popolare irruppe nel mese di Giugno del 1859 e fu compresso da mercenari soldati stranieri; che aggravati i mali, e resa insopportabile la quotidiana offesa al diritto di cittadini ed alla dignità d'uomini, questi Popoli insorsero di nuovo nel settembre di quest'anno; e che il grido degli insorti proclamò l'una volta e l'altra l'Annessione alla Monarchia Costituzionale ed Italiana di VITTORIO EMANUELE II.

Considerando che i Municipii ed ogni ordine di cittadini di queste Provincie con Deputazioni e indirizzi invo-

carono il soccorso delle armi del RE VITTORIO EMANUELE, esprimendo fin d'allora la decisa volontà d'appartenere alla sua gloriosa monarchia, la quale volontà poi col l'universale entusiasmo confermarono al RE stesso nel suo passaggio per queste provincie;

Considerando il diritto imprescrittibile di questi Popoli alla nazionalità Italiana;

Considerando che tutti i Popoli dell'Italia aspirano con meravigliosa concordia a costituire una grande Nazione, in uno Stato solo, forte, libero e civile;

Considerando che gli Stati più civili d'Europa o si fondano sulla larga base del Voto universale, o ne riconoscono il diritto; e che questo voto espresso nell'Emilia e nella Toscana condusse ad un assetto politico, che la Nazione intera è preparata in ogni evento a mantenere e difendere;

Considerando che giova constatare regolarmente la ferma volontà di questi Popoli in modo che assicuri la verità, la libertà e la sincerità del voto;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

Il Popolo delle Provincie delle Marche è convocato nei giorni 4 e 5 del Novembre prossimo in comizi per statuire con Plebiscito sulla seguente domanda:

VOLETE FAR PARTE

DELLA MONARCHIA COSTITUZIONALE

DEL RE VITTORIO EMANUELE II.?

Il voto sarà espresso per Sì o per No col mezzo di un bollettino scritto o stampato ed a scrutinio segreto.

Articolo 2.

Sono chiamati a dare il voto tutti i cittadini che hanno compiuti i 21 anno domiciliati nel Comune, e che si trovino nel godimento dei diritti civili.

Sono esclusi dal dare il voto tutti coloro, i quali sono colpiti da condanna per imputazione di frode, di furto, di bancarotta con falsità, come pure coloro, i quali per sentenza sono dichiarati falliti.

Articolo 3.

Dalle Commissioni Municipali definitive o provvisorie saranno in ciascun Comune formate le liste dei votanti a termini dell'articolo precedente, le quali verranno pubblicate ed affisse nei luoghi soliti pel giorno 31 del corrente mese.

I reclami contro le dette liste saranno prodotti fra le 24 ore seguenti nanti la rispettiva Commissione Municipale, la quale deciderà definitivamente non più tardi del 2 Novembre successivo.

Articolo 4.

Coloro che non essendo iscritti sulla lista del loro Comune faranno constare di avere le condizioni contemplate negli articoli precedenti saranno ammessi alla votazione.

Articolo 5.

Lo scrutinio sarà aperto nel Capo luogo di ciascun Comune coll'assistenza della Commissione Municipale, ed avrà principio alle ore 9 del mattino, e terminerà alle 5 della sera.

Ad un tale effetto saranno per cura di ciascuna Commissione Municipale distribuiti prima e durante la votazione bollettini in istampa esprimenti un *Sì*, ed un *No*, di cui i cittadini potranno valersi per deporre il loro voto nell'urna, che verrà per quest'oggetto disposta nella sala dell'adunanza.

Articolo 6.

Nei Comuni che hanno più di 1000 Elettori le Commissioni Municipali potranno per comodo dei votanti dividerli in Sezioni non minori di 500.

In tal caso le Sezioni saranno presiedute da uno dei membri della Commissione Municipale assistito da quattro cittadini designati preventivamente dalla Commissione Municipale medesima.

Tre almeno dei membri delle Commissioni anzidette si troveranno sempre presenti alla votazione. Esse potranno farsi assistere da Segretarij da loro chiamati.

Il Presidente è incaricato della polizia dell'adunanza e di prendere le necessarie precauzioni, onde assicurare l'ordine e la tranquillità. Avrà a sua disposizione la Guardia Nazionale.

Nessuna Forza armata può essere collocata, senza la richiesta del Presidente, nella Sala delle votazioni.

Le Autorità Civili ed i Comandanti militari sono tenuti ad obbedire ad ogni sua richiesta.

Articolo 7.

Il votante prima di deporre la sua scheda nell'urna dovrà dichiarare il suo nome, che verrà notato da uno dei membri componenti l'ufficio, o dal segretario.

Articolo 8.

Alle ore 5 pom. del giorno 4 l'urna sarà pubblicamente suggellata dalla Commissione che avrà presieduta all'adunanza, la quale è responsabile della sua custodia e dell'integrità dei sigilli.

Articolo 9.

Chiuso lo scrutinio del giorno 5 le urne suggellate saranno portate da due almeno dei membri della Commissione suddetta e consegnate al rispettivo Giudicante, il quale insieme con essi ne farà pubblicamente lo spoglio.

Articolo 10.

I Giudicanti trasmetteranno immediatamente il processo verbale, firmato da loro e dai membri presenti delle Commissioni Municipali, constatante il risultato della votazione, al Commissario della rispettiva Provincia.

Articolo 11.

Il giorno 9 i Presidenti dei Tribunali di 1 Istanza delle Provincie delle Marche riuniti in Ancona sotto la presidenza del Presidente del Tribunale d'Appello di Macerata, ricevuti dai Commissari Provinciali i processi verbali portanti i risultati parziali di cui all'articolo precedente, ne faranno lo spoglio generale in seduta pubblica e lo rimetteranno al Regio Commissario Generale Straordinario.

Il presente Decreto sarà pubblicato ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 21 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

21 Ottobre 1860.

PROCLAMA

che esorta i Cittadini a portarsi numerosi alla Votazione per determinare la sorte politica di queste Provincie.

ITALIANI DELLE MARCHE

Con Decreto d'oggi vi chiamo a determinare per votazione solenne la vostra sorte politica. Avrei desiderato di far precedere a questo atto l'organamento completo delle vostre Provincie, alle quali la Natura diede tutto per farle prospere, e una dominazione ora fiacca, ora violenta, ingiusta sempre, tolse ogni cosa e avrebbe rapito anche il libero ingegno e l'onore agli uomini, se orma di Dio si potesse cancellare. Ma oggi gli avvenimenti si succedono omai con una rapidità ignota ed impossibile in altri tempi, ed al loro confronto le previsioni più sollecite divengono tarde. È trascorso poco più d'un mese dacchè voi faceste pervenire al Re il grido del vostro dolore, e già foste non solo liberati, ma rallegrati dalla vista del Liberatore. I baluardi d'Ancona che furono tante volte difesi infelicemente, ma con lungo ed ostinato valore, dalle armi Italiane, ora da armi Italiane furono in pochi giorni espugnati; e da questa Città che ebbe così rapida vicenda d'angosce e di gioja usciva il Manifesto Reale del 9 Ottobre, quella magnanima dichiarazione dei diritti e degli interessi dell'Italia, che la storia chiamerà il Manifesto di Ancona, e che nessuna Assemblea popolare avrebbe potuto fare più liberale o più franco. Come i fatti s'incalzano, gli animi divengono impazienti. Più fortunate di voi, altre provincie sorelle vi precedettero nell'opera della unificazione italiana. Modena, Parma e le Romagne, e la Toscana eziandio che pure aveva una Signoria meno dura della vostra e tradizioni di autonomia di non picciolo conto, statuirono già da tempo come signore di sè, ed oggi stesso i Popoli dell'Italia Meridionale si raccolgono nei Comizi a

stabilire non tanto il proprio quanto il destino dell'Italia. Or bene: io rompo gl'indugi e vi chiamo a decidere.

Ma voi direte, che la vostra intenzione è già manifestata.

Sì, è vero: voi avete già votato cogli sforzi tante volte ripetuti per torvi di dosso la mala signoria, avete votato cogli esilii, colle prigioni, colle torture d'ogni specie che avete sofferte, e coi patiboli che non avete temuti, col sangue dei vostri volontari, con gli applausi onde accoglieste il Re e l'Esercito; ma più di tutto coll'ordine mirabile che serbate in questo reggimento provvisorio, nel quale il solo nome del Re fa l'autorità e la forza. La vostra libertà è piena, ma delitto o vendetta o intemperanza di parte non la contamina.

Tutto questo è vero. Ma dopo avere ottenuto dalle Potenze che riconoscano ai Popoli il diritto a far la legge a se stessi, egli è giusto che il Popolo lo eserciti anche coi modi solenni della votazione, e ch'egli usi di quelle forme che sono la guarentigia della libertà del voto. Alle Nazioni amiche la volontà degli Italiani deve mostrarsi aperta e indubitabile; alle Potenze ostili deve togliersi ogni pretesto o possibilità di dubbio.

Soffrite perciò che vi rammenti essere obbligo d'ogni buon cittadino il votare. Ma il voto è libero, pienamente libero; nè chi parla e regge in nome di VITTORIO EMANUELE potrebbe mai tollerare una pressione fisica o morale che lo menomasse. I termini del paragone sono ormai evidenti. O esser parte di una grande Nazione o provincia d'un piccolo stato. O commilitoni di VITTORIO EMANUELE colle glorie di Palestro e di San Martino, o soldati di Lamoricière e suoi pari coi loro nomi di scherno. O eguali avanti alle leggi che i vostri deputati concorreranno a formare, e quindi reggitori di voi medesimi, o servi all'arbitrio di una classe privilegiata. Dipende da voi appartenere ad uno stato civile, che vi dia la giustizia, la sicurezza, l'istruzione, aver industrie e commerci; o nulla di tutto questo, come non aveste nulla sinora. A voi la sentenza.

Per me che vi conosco non è dubbia, ma qualunque fosse per essere sarà rispettata.

VIVA L'ITALIA

Dato in Ancona 21 Ottobre 1860.

*Il Governatore della Provincia di Como
Regio Commissario Generale Straordinario
nelle Provincie delle Marche*

LORENZO VALERIO

22 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina del Sig. Tomassoni Antonio Giuseppe da Fano a Giusdicente in Ancona, del Sig. Galli Achille da Ancona a Giusdicente in Fano, e del Sig. Berarducci Terenzio da Pesaro a Giusdicente in Senigallia.

Decreti N. 98. bis. 99. e 100.



20 Ottobre 1860.

DECRETO

*che nomina una Commissione per esaminare lo stato del
L. P. degli Esposti di Ancona e proporre le necessa-
rie riforme.*

Decreto N. 101.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando l'importanza dello Stabilimento degli Esposti, massime in una città cospicua siccome è Ancona;

DECRETA

Articolo 1.

È nominata una Commissione con incarico di prendere esatta cognizione di tutto ciò che riguarda il Luogo Pio degli Esposti della città di Ancona, tanto rispetto all'Amministrazione, come alla Direzione del medesimo, alle Leggi e Regolamenti che lo governano, ed al modo con cui sono eseguiti; e di proporre le riforme che a suo giudizio stimerà necessarie.

Articolo 2.

La Commissione è composta dei Signori: Giulio Paradisi, Mariano Ploner, Cesare Marinelli.

Essa si riunirà immediatamente, e darà pronta opera all'esecuzione dell'incarico.

Si manda a chiunque spetta di osservare e fare osservare il presente Decreto, della cui esecuzione è specialmente incaricato il Regio Commissario per la Provincia di Ancona.

Dato in Ancona 20 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

22 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina del sig. Cav. Luigi Colonnelli e del sig. Luigi Euzeby a Giudici provvisori nel Tribunale di Commercio di Ancona.

Decorati N. 102. e 103.

3 Ottobre 1860.

DECRETO

che dispensa da ulteriore servizio, dietro sua domanda, il sig. Avvocato Antonio Gioazzini, Uditore della divisione Marche della disciolta Truppa Pontificia, e chiama ad assumere provvisoriamente le funzioni di Uditore Militare il sig. Cav. Lavezzari Avvocato Generale del Regio Esercito.

Decreto N. 104.

23 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina del sig. Marini Dott. Vincenzo a Giusdicente in Arcevia (Ancona) in sostituzione del sig. Franceschini Nicola giusdicente provvisorio, e di dispensa di quest'ultimo da ulteriore servizio, riservandogli il diritto al conseguimento del soldo pel servizio prestato.

Decorati N. 105. e 106.

23 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Pacciarelli Dott. Leone Difensore officioso presso il Tribunale di Pesaro a Giusdicente di Corinaldo (Ancona).

Decreto N. 107.

23 Ottobre 1860.

DECRETI

che dispensano da ulteriore servizio ammettendoli a far valere i loro titoli pel conseguimento della pensione i signori Brugia Francesco Giusdicente di Montegiorgio (Fermo) e Cesarini Bartolomeo Giusdicente provvisorio di Corinaldo (Ancona).

Decorati N. 108. e 109.

22 Ottobre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Dott. Gio. Battista Belli da Macerata a Giusdicente di Montegiorgio (Fermo).

Decreto N. 110.



23 Ottobre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Dott. Fulvi Giulio a Giudicante in S. Leo (Urbino e Pesaro).

Decreto N. 111.

24 Ottobre 1860.

DECRETO

che promulga i Regolamenti Sardi sui Bagni marittimi, ed ordina le riforme da introdursi immediatamente nel Bagno d'Ancona.

Decreto N. 112.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando l'urgenza di sistemare il Bagno d'Ancona secondo gli umani principii proclamati dalla presente Civiltà anche verso i delinquenti, e secondo le buone regole dell'Amministrazione carceraria;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

Sarà promulgato ed avrà forza di Legge nelle provincie delle Marche il Decreto 19 Settembre 1860 di S. M. VITTORIO EMANUELE II. intorno ai Bagni marittimi,

colle altre Leggi e coi Decreti Reali che al medesimo hanno relazione, e che non siano stati da esso abrogati.

Articolo 2.

Nell'esecuzione delle preaccennate Leggi il Bagno d'Ancona sarà considerato come uno di quelli che nelle Leggi stesse sono denominati Bagni di Terra ferma.

Però all'autorità del Re, e dei suoi Ministri nonchè dei Superiori Dicasteri s'intenderà provvisoriamente sostituita quella del Regio Commissario Generale Straordinario, secondo le norme stabilite in precedenti Decreti.

Articolo 3.

Il presente Decreto andrà in vigore il giorno 15 Novembre p. v. Però saranno tolte fin da ora tutte quelle esacerbazioni attualmente in corso nel trattamento dei condannati, le quali non sono ammesse dalle Leggi che ora si promulgano; e saranno immediatamente introdotti nel loro cibo, nel loro vestimento, ed in genere nel trattamento loro tutti quei miglioramenti che dalle Leggi stesse sono portati.

Articolo 4.

Il Commissario per la Provincia di Ancona è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato in tutti i Comuni ed inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.


Dato in Ancona 24 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO



24 Ottobre 1860.

DECRETO
che stabilisce la moneta legale.



Decreto N. 113.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 4 corrente N. 50, col quale per provvedere alla regolarità delle contrattazioni fu stabilito che la lira italiana coi suoi multipli e coi suoi spezzati si dovesse avere per moneta legale nelle provincie delle Marche, senza però togliere legalità alle monete correnti nel paese;

Considerando la convenienza di sistemare la materia monetaria in modo definitivo, dotando queste provincie di una sola moneta, e togliendo gradatamente dalla circolazione le vecchie monete pontificie, e tutte le altre coniate in passato;

Dietro i concerti presi col Governo di Sua Maestà il Re VITTORIO EMANUELE II;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

A cominciare dal 1 gennajo 1861 la moneta d'argento in lire italiane, pari ai franchi, sarà la moneta legale delle Provincie delle Marche.

Articolo 2.

Tutte le monete di argento in franchi o lire italiane già coniate dalle zecche dello Stato, avranno corso legale nelle dette Provincie come se vi fossero state coniate.

Articolo 3.

Avranno parimenti corso legale le monete di rame in centesimi coniate dalle zecche suddette, ma nei pagamenti si dovrà osservare la proporzione stabilita dal Decreto 13 corrente N. 48.

Articolo 4.

La moneta d'oro da 20 franchi, i suoi multipli e i suoi spezzati di conio Sardo e Francese saranno ricevuti nelle casse pubbliche nelle provincie delle Marche pel valore che rappresentano, ed a parità di ragguaglio colla moneta legale d'argento.

Articolo 5.

Tutte le monete coniate in precedenza saranno tolte gradatamente dalla circolazione. Finchè non saranno abolite da successivo Decreto verranno date in pagamento colla proporzione di ragguaglio stabilita nella sottoposta tabella.

Articolo 6.

A partire dal 1 Gennajo 1861 e fino a nuova disposizione il quattrino romano varrà un centesimo, il mezzo bajocco romano 5 centesimi, il bajocco 5 centesimi, la moneta da 2 bajocchi romani 10 centesimi.

Articolo 7.

Parimenti a contare dal 1 Gennajo 1861 nelle sentenze dei Tribunali, ed in tutti gli Atti Giudiziarj non meno che negli Istrumenti pubblici e nei privati recogniti da Notaro, tutte le somme in denaro saranno espresse in lire italiane e centesimi. I Cancellieri ed altri Ministri dei Tribunali, i Notaj, ed i Procuratori che trascureranno questa disposizione, incorreranno nell'ammenda di lire Italiane 20 da cedere a favore dell'Ospedale viciniore.

Articolo 8.

Cominciando dall'epoca suddetta la scrittura di tutti i Dicasteri delle Marche, dei Comuni e d'ogni pubblica Amministrazione sarà tenuta in lire italiane.

Articolo 9.

Tutte le Tariffe saranno entro breve termine ristampate colla riduzione delle somme nelle stesse prescritte da scudi e bajocchi romani in lire italiane.

Articolo 10.

Fino a che non sarà diversamente ordinato, e dal 1 Gennajo 1861, in tutti gli Atti contemplati dall'articolo 7, ed in tutti i documenti che i Dicasteri pubblici rilasciano ai privati, e che ricevono da' privati alla cifra esprimente una data somma in lire italiane o centesimi si aggiungerà il ragguglio in scudi, bajocchi e denari.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni delle Provincie delle Marche ed inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 24 Ottobre 1860

LORENZO VALERIO

TABELLA

di corrispondenza delle Monete romane d'argento colla lira italiana o franco, al ragguglio fissato dal Decreto della Giunta Provisoria di Governo di Bologna in data 28 Giugno 1859.

DENOMINAZIONE DELLE MONETE	LORO VALORE IN LIRE ITALIANE		
		fran.	cent. mill.
Pezzo da Scudo 1 —	Lire	5	32 —
» » — 50	»	2	66 —
» » — 30	»	1	59 6
» » — 20	»	1	06 4
» » — 10	»	—	53 2
» » — 05	»	—	26 6



24 Ottobre 1860.

DECRETO

che adotta il sistema metrico decimale dal 1 Gennajo 1862.

Decreto N. 114.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

Considerando il bisogno di fare cessare la molteplicità dei pesi e delle misure che inceppano il commercio non solo, ma ben anco i rapporti dei particolari nelle piccole contrattazioni;

Considerando che in tutti i paesi ben regolati è adottato un sistema unico di pesi e misure e nominatamente nelle provincie del Regno di Sua Maestà Vittorio Emanuele II, è adottato il sistema metrico decimale;

DECRETA

Articolo 1.

A cominciare dal 1. Gennajo 1862 saranno esclusivamente autorizzati nelle provincie delle Marche i pesi e le misure del sistema metrico decimale, le cui unità sono:

PER LE MISURE

Il METRO, misura lineare, ossia di lunghezza corrispondente alla diecimillesima parte del quarto del meridiano terrestre.

L'ARA, misura di superficie, o agraria, eguale ad un quadrato avente per lato dieci metri.

Lo STERO, misura di solidità, particolarmente destinata per la legna da ardere, corrispondente ad un cubo avente per lato un metro.

Il **LITRO**, misura di capacità, tanto per i liquidi quanto per le materie secche, ed eguale ad un cubo avente per lato la decima parte del metro.

PER I PESI

Il **GRAMMA**, peso (nel vuoto) di un centimetro cubo d'acqua distillata alla temperatura di quattro gradi centigradi.

Articolo 2.

Le divisioni ed i multipli dei suddetti pesi e misure seguono la progressione decimale e portano le denominazioni indicate nell'apposita tabella.

Articolo 3.

Chiunque dopo il **1. Gennajo 1862** farà uso di pesi o misure diverse da quelle indicate all'articolo precedente incorrerà nella multa di **50** fino a **500** lire, oppure nella pena del carcere da un mese ad un anno.

Articolo 4.

Coloro che dopo il **1. Gennajo 1862** terranno pesi o misure diverse da quelle come sopra autorizzate nei loro magazzini, botteghe, laboratorii o case di commercio, o sulle piazze, fiere o mercati, saranno puniti come quelli che ne fanno uso.

Articolo 5.

A partire dalla stessa epoca coloro che tengono magazzini, botteghe, laboratorii e case di commercio, dovranno sempre tenere affisso ed esposto alla vista degli accorrenti e del Pubblico il ragguglio dei nuovi pesi cogli antichi, accennato qui appresso all'art. **11**, sotto pena di lire **10** per cadauna contravvenzione.

Lo stesso ragguglio si terrà affisso alla vista del pubblico sulle fiere e mercati per cura delle amministrazioni civiche e comunali.

Articolo 6.

A cominciare dallo stesso giorno **1. di Gennaio 1862** ogni denominazione di pesi e di misure diverse da quelle stabilite nel presente Decreto ed enunciate nell'annessa tabella, è vietata tanto negli atti pubblici, quanto nelle scritture private, nei libri e registri di commercio, e negli an-

nunzi, come pure in ogni titolo che si produca in giudizio, salvo sia per modo semplicemente enunciativo di contratti o titoli anteriori, o per citazioni od estratti dai Catasti compilati in misure antiche, ovvero per trasporti negli stessi catasti o per certificati relativi ai medesimi, o finalmente per instabilire il ragguglio dei nuovi pesi o misure con le antiche.

In tutti però i casi suddetti di enunciazione, citazione, trasporto, e spedizione di certificati, ed estratti relativi ai catasti, dovrà esprimersi il ragguglio degli enunciati antichi pesi coi nuovi.

Nel caso d'inesattezza del ragguglio prevarranno i pesi e misure enunciate nei detti titoli e catasti.

Articolo 7.

I Notai ed altri ufficiali pubblici, che contravverranno alle disposizioni dell'articolo precedente, soggiaceranno ad un'ammenda di lire **20** per ogni atto.

L'ammenda sarà di lire dieci per tutti gli altri contravvenienti: essa sarà dovuta per ciascun atto o scrittura privata: quanto ai libri di commercio non sarà applicabile che una sola ammenda per ogni contestazione in cui essi saranno prodotti.

Articolo 8.

Saranno formati gli archetipi dei pesi e delle misure decimali, e questi verranno depositati nell'archivio del Regio Commissariato Generale Straordinario nelle Marche.

Articolo 9.

I campioni degli stessi pesi e misure conformi ai detti archetipi saranno tenuti in tutti gli uffici di Commissariato provinciale e presso ai Verificatori dei pesi e delle misure che verranno istituiti. La provvista ne verrà fatta per cura del Regio Commissario Generale Straordinario nelle Marche.

Articolo 10.

Sarà obbligo delle Commissioni amministrative provinciali di far costruire gli esemplari dei campioni suddetti che verranno conservati nell'Archivio di ogni Comune, e la loro esattezza verrà riconosciuta col confronto di quelli riposti negli uffici del Commissariato Provinciale. Le spese occorrenti per quest'oggetto saranno a carico dell'intera Provincia, e verranno ripartite come le altre spese provinciali.

Articolo 11.

Per cura del Regio Commissariato Generale Straordinario verrà compilato e pubblicato un quadro ragionato dei pesi e delle misure del sistema decimale contenente la loro nomenclatura e le loro divisioni e multipli; non che le istruzioni elementari ed operazioni aritmetiche sullo stesso sistema, oltre il ragguglio dei pesi e misure attualmente in uso nei diversi luoghi, con quelli suddetti del sistema decimale, corredato da opportuni esempi o **CONTI FATTI**.

Le tabelle di ragguglio da pubblicarsi si venderanno al minimo prezzo e saranno contrassegnate col bollo del Ministero per evitare gli errori.

Articolo 12.

Al 1. Gennaio 1861 i Notai e gli altri pubblici ufficiali facendo menzione nei loro atti di pesi e misure usuali, saranno tenuti di aggiungere accanto ad esse, ed in mezzo ad apposita chiave, o parentesi, l'indicazione del valore corrispondente nel sistema decimale, giusta il mentovato ragguglio. I contravventori a queste disposizioni incorreranno nell'emenda di lire dieci.

Articolo 13.

I Magistrati, Tribunali e Giudici nel pronunciare una sentenza o un giudizio sopra atti, registri e scritture in cui siasi contravvenuto all'articolo 6, condanneranno al tempo stesso alla relativa ammenda.

Articolo 14.

I verificatori dei pesi e delle misure accerteranno le contravvenzioni previste dalle leggi e dai regolamenti relativi a questa materia. I verificatori procederanno al sequestro dei pesi e delle misure d'uso vietato. I loro verbali garantiti da due testimonii faranno fede in giudizio.

Articolo 15.

L'applicazione delle ammende comminate nel presente Editto apparterrà ai giudici competenti a norma delle leggi vigenti.

I contravventori saranno ammessi a pagare volontariamente le ammende incorse, e producendo presso il tribunale od il giudice competente la quietanza, tanto delle ammende

come delle spese, munita del visto dell'avvocato fiscale, non si farà luogo ad ulteriore procedimento, ed i pesi e le misure sequestrate cadranno in commesso.

Articolo 16.

Verrà pubblicato un regolamento speciale sui diritti di verificaione, sulla composizione e sulle attribuzioni del personale cui è affidato il servizio dei pesi e delle misure, non che sulla composizione e fabbricazione dei pesi e delle misure medesime e dei loro campioni, e sulle altre parti di questo pubblico servizio.

Articolo 17.

Sarà tollerato in via provvisoria fino a nuovo ordine, non ostanti le disposizioni del presente Editto, l'uso dei pesi e delle misure adottati nelle Farmacopee approvate per le ordinazioni e spedizioni dei medicinali.

Articolo 18.

Sarà compilato nel più breve termine possibile il Regolamento normale sia per la fabbricazione sia per la periodica verificaione, pei diritti da pagare, e quanto altro occorre per l'attuazione dell'enunciato sistema dei pesi e delle misure.

TABELLA

DEI PESI E DELLE MISURE METRICHE E DECIMALI
LORO DIVISIONI E MULTIPLI

MISURE

<i>Multipli</i>	}	<i>Miriametro</i> Diecimila metri.
		<i>Chilometro</i> Mille metri.
		<i>Ectometro</i> Cento metri.
		<i>Decametro</i> Dieci metri.

UNITA' METRO

<i>Divisioni</i>	}	<i>Decimetro</i> Decimo del metro.
		<i>Centimetro</i> Centesimo del metro.
		<i>Millimetro</i> Millesimo del metro.

MISURE AGRARIE O DI SUPERFICIE

Multiplo. *Ettaru* Cento are, ossia diecimila metri quadrati.
UNITA' ARA, Rappresenta cento metri quadrati formanti

in complesso un quadrato di dieci metri per lato.
Divisione: Centiara, Centesimo dell' ara ossia un metro quadrato.

MISURE DI CAPACITA'

Multipli { *Chilolitro* Mille litri.
Ettolitro Cento litri.
Decalitro Dieci litri.

UNITA' LITRO Decimetro cubo.

Divisioni: Decilitro Decima parte del litro.

MISURE DI SOLIDITA'

Multipto: DECASTERO Dieci steri.

UNITA' STERO Metro cubo.

Divisione. DECISTERO Decimo dello stero.

PESI

Multipto { *Chilogramma* Mille grammi (1)
Etlogramma Cento grammi.
Decagramma Dieci grammi.

UNITA' GRAMMA

Divisioni { *Decigramma* Decimo del gramma.
Centigramma Centesimo del gramma.
Milligramma Millesimo del gramma.

Cento Chilogrammi formano il quintale metrico.

Mille Chilogrammi corrispondono al peso di un metro cubo d'acqua e formano la *tonnellata* di mare.

OSSERVAZIONE GENERALE

Ciascuno dei pesi e delle misure avrà pure la sua **META'** ed il suo **DOPPIO**.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni delle Provincie delle Marche, ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Commissariato Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 24 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

(1) Dieci Chilogrammi formano il miriagramma.

24 Ottobre 1860.

DECRETO

che stabilisce l'abolizione delle Decime, e nomina una Commissione incaricata di proporre i mezzi per supplire alle medesime e pel miglioramento delle condizioni economiche del Clero Curato, dichiarando che la provvisione d'un Parroco non può essere minore di Lire 1000 all'anno.

Decreto N. 115.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che le decime e somiglianti prestazioni a favore dei Parrochi ed altri ministri del Culto Cattolico, mentre sono ingiuste e gravi a tutti ed in specie alla classe così benemerita dei contadini, alla quale sono imposte, costituiscono il Sacerdote in una condizione umiliante verso i fedeli e nel bivio o di rinunciare ad una parte del suo reddito, qualche volta indispensabile ai primarii bisogni della vita, ovvero di procedere ad atti che non si confanno col disinteresse e colla benignità che debbono risplendere nel sacerdote;

Considerando che i parrochi, segnatamente della campagna e più ancora quelli dei paesi montani, ai quali le cure del ministero sono pesanti e faticose, hanno diritto ad una provvisione sufficiente;

Considerando che il Governo clericale e l'alto clero non estesero mai le loro cure a supplire, nei termini della giustizia e dell'equità, all'insufficienza di molti benefici curati;

Considerando che nelle provincie del Regno di S. M. VITTORIO EMANUELE II, alla legislazione delle quali le Provincie delle Marche desiderano di assimilarsi, furono abolite le decime;

DECRETA

Articolo 1.

È istituita una Commissione col duplice incarico:

1. Di proporre i modi e le condizioni dell'abolizione delle decime e somiglianti prestazioni stabilite per legge o per consuetudine, in certi luoghi e tempi, a favore dei ministri della Religione.

2. Di esaminare le condizioni economiche in cui versa il clero curato nelle provincie delle Marche e proporre i modi di migliorarle, ritenuto che la provvisione di un parroco non debba essere inferiore ad italiane lire mille all'anno.

Articolo 2.

La Commissione è composta dei signori

Fazioli conte Michele Presidente della Commissione Municipale di Ancona PRESIDENTE, Mercatilli Gio. Battista Presidente della Commissione Municipale di Ascoli, Peda Gio. Battista Presidente della Commissione Municipale di Camerino, Monti conte Domenico Presidente della Commissione Municipale di Fermo, Lauri conte Tommaso Presidente della Commissione Municipale di Macerata, Baldassarini march. Carlo Presidente della Commissione Municipale di Pesaro, Salmi Ercole Presidente della Commissione Municipale di Urbino, Spallazzi Francesco Presidente della Commissione Municipale di Loreto, Gherardi conte Niccola Presidente della Commissione Municipale di Senigallia, Sinibaldi conte Sinibaldo Presidente della Commissione Municipale di Osimo, Marcelli conte Marcello Presidente della Commissione Municipale di Jesi, Benigni Olivieri march. Carlo Presidente della Commissione Municipale di Fabriano, Ciardoni Filippo Presidente della Commissione Municipale di Tolentino, Antici march. Giulio Presidente della Commissione Municipale di Recanati, Servanzi conte Gregorio Presidente della Commissione Municipale di San Severino, Beneduti march. Alessandro Presidente della Commissione Mu-

nicipale di Gubbio, Bertozzi conte Lodovico Presidente della Commissione Municipale di Fano, Lattanzi conte Lattanzio Presidente della Commissione Municipale di Fossombrone, Brancati Antonio Presidente della Commissione Municipale di Cagli, Ginevri Gaetano Presidente della Commissione Municipale di Pergola, Bonucci dott. Gesualdo Presidente della Commissione Municipale di Urbania.

Articolo 3.

Essa risiede in Ancona e potrà stabilire Sotto-Commissioni nei centri più importanti delle Marche. È autorizzata ad aggregarsi, per ognuna delle sei provincie, uno o due membri tolti dal ceto dei parrochi e dei curati, scegliendoli fra quelli che sono distinti per pietà e carità e più benemeriti dei poveri.

La loro aggregazione sarà approvata dal Regio Commissario Generale Straordinario.

Questi membri aggiunti avranno voto deliberativo al pari degli altri nominati col presente Decreto.

Articolo 4.

La Commissione dovrà essersi costituita nel termine di tre giorni dall'avviso che avranno ricevuto i membri di essa, nominati in questo Decreto, e dovrà avere compiuto il suo incarico nel termine di tre mesi.

Il presente Decreto sarà pubblicato ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona li 24 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO



22 Ottobre 1860.

DECRETO

che riammette in attività di servizio il Sig. Jaffei Giovanni già Commesso nell'Amministrazione delle Poste, col soldo mensile di scudi 12 a far tempo dal 20 Ottobre.

Decorato N. 116.

23 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del Sig. Paolo Scota Alunno presso la Direzione postale di Camerino, destinandolo a prestar servizio in Ancona.

Decorato N. 117.

24 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina a Giudicanti dei Signori: Luciani Dott. Ettore a Matelica (Macerata); Manardi Dott. Antonio ad Arquata (Ascoli); Garofolini Dott. Attico, ora Giudicante provvisorio a Sassoferrato, a Cingoli (Macerata); Fabioli Dott. Francesco, a Sassoferrato (Macerata); Natali Dott. Giuseppe, ora Vicegiudicante in Apiro, a S. Ginesio (Macerata); Qualeatti Dott. Luigi a S. Benedetto (Ascoli); Landi Dott. Luigi ad Amandola (Ascoli); Balloni Dott. Francesco a Montalto (Ascoli).

Decreti N. 118 119 120 121 122 123 124 e 125.

24 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del Sig. Papalini Carlo a Primo Minutante presso il Commissariato Provinciale di Fermo, collo stipendio di Lire 1800.

Decorato N. 126.

7 Ottobre 1860.

DECRETO

che nomina il Sig. Prof. Scoccia Cesare ad Ispettore provvisorio delle Scuole nella Provincia di Fermo.

Decorato N. 127.

24 Ottobre 1860.

DECRETI

coi quali è dispensato da ulteriore servizio il Sig. Daretti Giuseppe Computista nell'Amministrazione dei Sali e Tabacchi; è nominato il Sig. Marinelli Stefano Computista nella Fabbrica dei Tabacchi in Chiaravalle a Segretario nella Direzione delle Privative dello Stato collo stipendio di Lire 2000; è dispensato da ulteriore servizio il Sig. Tomeucci Bartolomeo Rincontro nella Soprintendenza dei Sali e Tabacchi in Ancona; è nominato il Sig. Garofoli Sarafino, Rincontro nella Soprintendenza dei Sali e Tabacchi in Grottamare, a Sotto-Segretario presso la la direzione delle Privative dello Stato collo stipendio di Lire 1600; è destinato il Sig. Persichetti Giuseppe, Computista presso la Vice-Amministrazione in Ancona, a Chiaravalle colla stessa qua-

lifica; è dispensato il Sig. Nembrini Francesco, Commesso presso la Vice Amministrazione dei Sali e Tabacchi in Ancona, da ulteriore servizio; è nominato provvisoriamente a Rincontro nella Soprintendenza dei Sali e Tabacchi in Ancona il Sig. Tamburini Domenico collo stipendio di Lire 1200; sono dispensati da ulteriore servizio il Sig. Reppi Pietro Computista presso la Vice-Amministrazione dei Sali e Tabacchi ed il Sig. Albertini Stanislao, Minutante presso la medesima colla pensione di Lire 800; sono nominati Sotto-Segretarii presso la direzione delle Private dello Stato il Sig. Luigi Casanova collo stipendio di Lire 1200; ed il Sig. Marinelli Cesare nella direzione medesima con Lire 1600; e finalmente è dispensato da ulteriore servizio il Sig. Passerini Sante Segretario presso l'Amministrazione dei Sali e Tabacchi, colla pensione di 50 Scudi al mese.

*Decorati N: 128 129 130 131 132 133 134
135 136 137 138 e 139.*

22 Ottobre 1860.

DECRETO

che nomina Frediani Tiziano a Messaggiere presso la direzione dei Telegrafi col salario di 12 Scudi mensili.

Decreto N. 140.



24 Ottobre 1860.

DECRETO

che pubblica il DECRETO REALE 10 Ottobre 1860 col quale Sua Maestà assegnava sulla sua Cassetta particolare Lire 50000 per restauri e decorazioni alla Chiesa della S. Casa di Loreto.

Decreto N. 141.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Volendo che abbia la maggiore pubblicità possibile il Decreto col quale Sua Maestà il Re assegnava una cospicua beneficenza sulla sua Cassetta Particolare a favore della Chiesa della Santa Casa di Loreto;

DECRETA

Articolo Unico

Si manda pubblicare in tutti i Comuni delle Provincie delle Marche il Decreto Reale 10 Ottobre corrente anno, col quale Sua Maestà assegna la somma di Lire 50 mila dalla sua Cassetta Particolare per restauri e decorazioni alla Chiesa della Santa Casa di Loreto.

I Commissari delle Provincie sono incaricati della esecuzione del presente Decreto che sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del R. Commissario Generale Straordinario nelle provincie delle Marche.

Dato in Ancona 24 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

VITTORIO EMANUELE II.

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme ec. ec.

Abbiamo Decretato e Decretiamo

Articolo 1.

È assegnata sulla nostra Cassetta Particolare la somma di Italiane Lire cinquantamila per restauri e decorazioni alla Chiesa della S. Casa di Loreto.

Articolo 2.

Il nostro Commissario Generale Straordinario per le Provincie delle Marche è incaricato di fare eseguire gli studii relativi.

Articolo 3.

Fatti gli studii, il Ministro della Nostra Casa dovrà porre a disposizione del predetto Nostro Commissario Generale la somma preaccennata.

Articolo 4.

I Lavori dovranno intraprendersi nel corrente anno.
Dato da Loreto, addì 10 Ottobre 1860.

VITTORIO EMANUELE

24 Ottobre 1860.

DECRETO

che pone le Opere Pie sotto la tutela del R. Commissario Generale Straordinario.

Decreto N. 142.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.**IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO**

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che alla pubblica beneficenza deve un buon governo portar vigili e zelanti cure;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA**Articolo 1.**

Tutte le Opere Pie nelle Provincie delle Marche sono poste sotto la tutela del Regio Commissario Generale Straordinario, il quale la esercita per mezzo dei Commissari Provinciali e dei Vice-Commissari.

Articolo 2.

Sono Opere Pie gli Istituti di carità e di beneficenza e qualsiasi ente morale avente in tutto od in parte per fine di soccorrere alle classi meno agiate, tanto in istato di sanità che di malattia, di prestar loro assistenza, educarle, istruirle ed avviarle a qualche professione, arte o mestiere.

Articolo 3.

Non entrano nel novero delle Opere Pie contemplate nel presente Decreto, i Comitati di soccorso e le altre istituzioni mantenute solamente per mezzo di temporanee obbligazioni di privati, nè le fondazioni di Amministrazioni me-

ramente private amministrate da privati, o per titolo di famiglia e destinate a prò di una o più famiglie certe e determinate, nominativamente indicate dal fondatore.

Articolo 4.

Tutti i beni delle Opere pie in un Comune saranno amministrati gratuitamente da una Congregazione di Carità, la quale si comporrà di un Presidente e di sei membri nei Comuni aventi una popolazione di 50 mila anime o più, e di quattro membri negli altri.

Nei Capoluoghi di Provincia il Presidente sarà il Commissario Provinciale o chi ne farà le veci; nei Capoluoghi di Circondario il Vice-Commissario, o chi ne farà le veci; negli altri Comuni il Capo del Municipio o chi ne fa le veci.

Nel novero dei membri della Congregazione di Carità sarà compreso nella città di Macerata il Presidente del Tribunale di Appello; nelle città ove ha sede un Tribunale di Prima Istanza, il Presidente del medesimo, nei Comuni dove esiste una Giusdizenza, il Giusdicente.

Articolo 5.

Le Congregazioni di Carità saranno nominate dalle Commissioni Municipali coll'approvazione del Regio Commissario Generale Straordinario.

Articolo 6.

Le singole Opere Pie, benchè riunite presso una sola amministrazione, conservano la propria specialità, le proprie rendite e le proprie spese e conti separati e distinti.

Articolo 7.

Le stesse Congregazioni di Carità provvederanno a sistemare l'erogazione della beneficenza per ciascuna Opera Pia di cui amministrano i beni.

Articolo 8.

Entro otto giorni dalla pubblicazione del presente Decreto le Commissioni Municipali dovranno avere nominate le Congregazioni di Carità, salva l'approvazione del Commissario Generale, ed aver presa la consegna dagli attuali amministratori, i quali cesseranno dalle loro funzioni il giorno della consegna medesima.

In pendenza dell'approvazione della nomina della Con-

gregazione di Carità per parte del Regio Commissario Generale, le Commissioni Municipali sono autorizzate a tutti gli atti conservatori e di ordinaria amministrazione.

Articolo 4.

Qualunque ingerenza di persone o corpi morali nelle materie di pubblica beneficenza in contravvenzione al disposto dei precedenti articoli, costituisce un'abuso di potere punibile secondo leggi penali vigenti.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 24 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

25 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina provvisoria del Sig. Novelli Dott. Alessandro a processante straordinario in Osimo (Ancona).

Decorative separator
Decreto N. 143.
Decorative separator

24 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina provvisoria del Sig. Bernardi Dott. Domenico a Sostituto processante in Osimo (Ancona).

Decorative separator
Decreto N. 144.
Decorative separator

26 Ottobre 1860.

DECRETO

che dispensa da ulteriore servizio il Sig. Settembri Eugenio, Commesso ff. di Protocollista presso il Commissariato Provinciale di Fermo, riservandogli il diritto al conseguimento della pensione a termini di Legge.

Decorato
Decreto N. 145.

26 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina provvisoria del Sig. Conte Giustiniani Gio. Battista a primo Minutante presso il Commissariato Provinciale di Fermo collo stipendio di lire 1800.

Decorato
Decreto N. 146.

25 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del Sig. Pettoni Dottor Telesforo a Giudice supplente nel Tribunale di Appello di Macerata.

Decorato
Decreto N. 147.



25 Ottobre 1860.

DECRETI

di conferma del Sig. Belandini Dottor Ernesto nella Carica di difensore, e di nomina del Sig. De Rossi Avvocato Raffaele a quella di Procuratore fiscale presso il Tribunale di Appello di Macerata.

Decorato
Decreti N. 148. e 149.

25 Ottobre 1860.

DECRETI

che pongono in disponibilità il Sig. Bruni Avvocato Giocondo ff. di Presidente del Tribunale di Macerata ed il Sig. Campitelli Avvocato Ruggero Procuratore fiscale di Appello, conservando loro il rispettivo stipendio.

Decorato
Decreti N. 150. e 151.

25 Ottobre 1860.

DECRETI

che confermano nella carica di Giudice presso il Tribunale d'Appello di Macerata i Signori Onofri Avvocato Clitofonte, Serenelli Avv. Luigi, e Piccolotti Avvocato Luigi.

Decorato
Decreti N. 152. 153. e 154.

25 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina dei Signori Simoni Avv. Luigi, Petrocchi Avv. Pietro, giudici provvisori nel Tribunale di Fermo a giudici nel Tribunale di Prima Istanza di Macerata.

Decorati N. 155. e 156.

25 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Liverani Avv. Lorenzo giudice del Tribunale di Ascoli a Presidente del Tribunale di Prima Istanza di Macerata.

Decreto N. 157.

25 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Mancini Dott. Pio a Sostituto Fiscale nel Tribunale di Prima Istanza di Ancona.

Decreto N. 158.

25 Ottobre 1860.

DECRETO

di conferma del Sig. Arcioni Dott. Giuseppe a Cancelliere provvisorio del Tribunale di Macerata.

Decreto N. 159.

25 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina del sig. Pensirini Dott. Francesco da Macerata Feltria a Giudice del Tribunale di Prima Istanza di Macerata; e del sig. Parasassi Avv. Antonio, Giudice dello stesso Tribunale, a Vicepresidente ivi.

Decorati N. 160. e 161.

27 Ottobre 1860.

DECRETO

che abolisce la carta bollata del cessato Governo e ne sostituisce altra in maggior corrispondenza con quella in uso nelle provincie finitime.

Decreto N. 162.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

In conseguenza dell'evidente convenienza che nei distintivi della carta bollata da usarsi nella stipulazione degli atti pubblici, e privati sia tolta l'impronta del cessato governo pontificio, ed anche i prezzi siano posti in maggiore corrispondenza con quelli delle finitime Provincie, onde possibilmente procedere di conserva verso il sistema della desiderata unificazione totale;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Con tutto il 10 del prossimo mese di novembre restano abolite tutte indistintamente le qualità di carta bollata che finora furono in corso nelle provincie delle Marche.

Articolo 2.

A partire dal giorno 11 dello stesso mese in sostituzione delle carte di cui all'art. precedente resta obbligatorio l'uso di quelle del valore e formato risultanti dalle seguenti tabelle.

CARTA DI DIMENSIONE A DRITTO FISSO

Mezzo foglio piccolo dell'altezza di millimetri 365, larghezza millimetri 190, a centesimi nuovi italiani	L. — 25
Foglio intero della larghezza di millimetri 380, a centesimi nuovi italiani	» — 50
Foglio intero grande dell'altezza di millimetri 507, larghezza 425, ad ottanta centesimi	» — 80

CARTA DI COMMERCIO A DRITTO PROPORZIONALE

Foglio piccolo speciale dell'altezza di millimetri 105, e larghezza di 250 da servire sino alla somma d'Italiane Lire 500 inclusivamente, dritto	L. — 50
da oltre 500 a 1250	» 1 —
da oltre 1250 a 2500	» 2 —
da oltre 2500 a 3750	» 3 —
da oltre 3750 a 5000	» 4 —
da oltre 5000 a qualunque maggior somma dritto	» 5 —

Articolo 3.

I distintivi della nuova carta bollata consistono

Per la carta di dimensione. — Nello scudo Reale colla croce di Savoia impresso a filigrana ossia trasparente, nel centro di ciascun foglio. Attorno le parole - Governo della Romagna. -

In cima a destra col bollo a colore nero con figura di un fiume, l'arma e la croce medesima, e l'indicazione del rispettivo prezzo in centesimi oltre ad un altro bollo a secco detto di controllo.

Per le carte di Commercio ossia a bollo proporzionale. - Nella marca intrinseca col mezzo della filigrana rappresentante lo scudo Reale con la croce di Savoia, circondato da una linea a meandro e con un'altra linea anche in filigrana per modo di contorno.

In capo di foglio, ed all'angolo destro un bollo in color nero collo stemma Reale sorretto da due leoni.

Sotto lo stemma la designazione della qualità del dritto e nel contorno la somma a cui dev' essere applicato secondo la premessa proporzione.

Articolo 4.

Per gli atti dei Cursori si dovrà usare il mezzo foglio a 25 centesimi se basta, altrimenti ricorrere ai fogli interi.

Articolo 5.

Col predetto giorno 11 novembre dovendo assolutamente cessare l'uso della carta attuale, tanto ai privati, quanto ai spacciatori secondari, viene accordato il termine di 15 giorni scadente con tutto il 25 detto mese, per effettuare presso gli uffici del Registro, ed Ipotecche il con cambio della carta abolita con altrettanti fogli di nuova qualità.

Articolo 6.

In tutto il resto rimangono ferme le disposizioni delle tariffe e regolamenti attinenti a questo ramo di prodotto.

Parimenti nulla è per ora innovato relativamente ai Registri delle pubbliche amministrazioni ed in specie a quelli delle Ipotecche per cui fosse obbligatorio l'uso di carta bollata.

Dato in Ancona 27 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

27 Ottobre 1860.

DECRETO

che accorda al sig. Pieri Dott. Amato la facoltà di aprire provvisoriamente un corso privato di Economia pubblica in Ancona.

Decreto N. 163.



26 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina provvisoria del sig. Andreanelli Pacifico Delegato di Pubblica Sicurezza ad Osimo (Ancona) col l'annuo stipendio di Lire 1500.

Decreto N. 164.

26 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Marcellini Alfonsi Aristide secondo Commesso a primo Commesso nell'ufficio postale di Senigallia collo stipendio mensile di scudi 15.

Decreto N. 165.

27 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Santini Luigi Alunno presso la Direzione delle Poste di Ancona, a secondo Commesso ivi collo stipendio mensile di scudi 12.

Decreto N. 166.



27 Ottobre 1860.

DECRETO

*che stabilisce in Ancona un Istituto tecnico***Decreto N. 167.**

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
 REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
 NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che nel tempo in cui viviamo non è dato sperare che la industria ed il commercio raggiungano presso di noi quel grado di sviluppo e di splendore cui sono giunti presso altre nazioni, senza promuovere gli studj preparatorj che ajutano, accrescono e fecondano l'esperienza individuale e la tradizione;

Considerando che se in altri tempi molte città italiane tennero il primato in Europa nelle manifatture e nella mercatura, fu dovuto in gran parte alla maggiore coltura a cui esse erano giunte comparativamente alle nazioni estere, ed alle condizioni dei tempi;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

Sarà attivata in Ancona l'istruzione tecnica di primo e di secondo grado secondo le norme tracciate nella legge Sarda sulla Pubblica Istruzione 13 novembre 1859 dall'art. 272 all'art. 314 compreso, che qui sotto si riportano, e che avranno forza di legge, salvo le modificazioni portate dal presente Decreto.

Articolo 2.

Nel secondo corso (Istituto tecnico) oltre alle cattedre portate dalla legge sovracitata saranno aggiunte:

Due Cattedre di Nautica,
 Una Cattedra di Contabilità Commerciale,
 Una Cattedra di Diritto Marittimo.

Articolo 3.

Ambedue i corsi dovranno aprirsi col primo di novembre p. v. 1861.

Articolo 4.

Nel bilancio 1861 sarà stanziato fin d'ora un fondo preparatorio di Lire 50 mila.

Articolo 5.

Con separati Decreti si daranno tutti i particolari provvedimenti necessarj all'esecuzione del presente.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni delle Provincie delle Marche ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 27 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

NB. Si omettono gli articoli tratti dalla Legge 13 Novembre 1859.

27 Ottobre 1860.

DECRETO

che stabilisce farsi la promulgazione legale dei decreti del Regio Commissario Generale per mezzo dell' inserzione nel Corriere delle Marche, giornale ufficiale di questa Provincia.

Decreto N. 168.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 22 settembre p. p. num. 5 che determina il modo della promulgazione delle Leggi nelle Provincie delle Marche, sui principii stabiliti dalla Legge Sarda 25 giugno 1854, con alcune transitorie modificazioni;

Visto specialmente l' art. 3, in cui è stabilito che *fino a nuova disposizione le Leggi saranno pubblicate mediante affissione nei luoghi soliti in tutti i Comuni ed Appodati di queste Provincie;*

Considerando, che l' istituzione di un giornale ufficiale di queste Provincie permette di accostarsi viemmeglio nella pubblicazione delle Leggi alle disposizioni degli art. 4 e 5 della Legge precitata 25 giugno 1854;

Considerando l' utilità che ne verrà all' amministrazione della cosa pubblica ed alla certezza dei diritti e delle obbligazioni nascenti dalle nuove Leggi il far sì che la forza di esse incominci nello stesso giorno in tutti i punti delle Provincie delle Marche;

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo unico.

La promulgazione, e la pubblicazione dei Decreti del Regio Commissario Generale Straordinario in queste provincie avrà luogo d' ora innanzi mediante la loro inserzione nel giornale ufficiale *il Corriere delle Marche*, la quale si farà immediatamente dopo la registrazione presso il Commissariato Generale del Decreto Originale portante la firma del Regio Commissario.

Continuerà per altro la diramazione dei Decreti ai Commissari delle Provincie, e successivamente da questi ai Vice-Commissari ed ai Comuni per la loro affissione nei luoghi soliti, come per lo passato.

Dato in Ancona 27 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

27 Ottobre 1860.

DECRETO

sull' Amministrazione delle Università Israelitiche.

Decreto N. 169.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che l' attuale condizione delle Università Israelitiche in queste Provincie è incompatibile coi principii consacrati dalla presente civiltà, e colle istituzioni d' un Governo libero;

Considerando che le Opere Pie e Religiose dipendenti dalle stesse Università ne hanno subito le vicende ed hanno perciò bisogno d'essere pur esse riordinate;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

Sarà pubblicata ed avrà forza di legge nelle Provincie delle Marche la legge 4 luglio 1857 N. 2525 sull'amministrazione delle Università Israelitiche, in vigore nelle provincie del Regno di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE II.

Sarà parimenti pubblicato il Regolamento sullo stesso oggetto sancito col Decreto Reale dello stesso giorno.

Articolo 2.

Le attuali Rappresentanze delle Università Israelitiche sono disciolte; e le loro facoltà sono transitoriamente concentrate nelle attuali deputazioni, alle quali è pure delegata l'amministrazione di tutte le Opere Pie e Religiose Israelitiche.

Articolo 3.

Sarà immediatamente intrapreso e condotto a termine nel più breve termine possibile l'inventario legale delle sostanze mobili ed immobili spettanti alle Opere Religiose e Pie Israelitiche in concorso di chi attualmente ne avesse la amministrazione ed in difetto in concorso di uno speciale Curatore da nominarsi dai Giudici locali di volontaria giurisdizione.

Articolo 4.

Appena terminato l'inventario verrà istituita una Contabilità Generale delle *Opere Pie e Religiose* distinta da quella delle Università Israelitiche, ma sotto la direzione immediata delle Amministrazioni di esse, le quali dovranno provvedere colle rendite delle Opere Religiose e Pie all'adempimento di tutti gli oneri delle primitive istituzioni nella forma compatibile collo stato di cose attuali, ed avendo in vista di sostituire i sussidii.

Articolo 5.

I bilanci attuali verranno esatti secondo le regole di Legge e nei modi dalle medesime prescritti, finchè non sieno

stabiliti i nuovi bilanci ed i nuovi riparti secondo le nuove massime.

Articolo 6.

I Consigli d'Amministrazione da eleggersi dovranno entrare in carica entro il mese di febbrajo 1861, e le Amministrazioni attuali dovranno coordinare le elezioni a questa disposizione.

Dovranno pur regolare il nuovo impianto degli uffizii ed esaurire tutto quanto è transitorio, in modo che all'epoca indicata le cose possano essere regolarmente indirizzate secondo le nuove Leggi del Regno.

Articolo 7.

Sono applicabili alla prima elezione le disposizioni transitorie del Regolamento pubblicato col Reale Decreto 4 luglio 1857.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche* Giornale ufficiale delle Provincie delle Marche, e nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 27 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO



28 Ottobre 1860.

DECRETO

che mobilita un battaglione della Guardia Nazionale d' Ancona.

Decreto N. 170.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

DECRETA

Articolo 1.

La Guardia Nazionale della Città di Ancona è chiamata a fornire un distaccamento di 200 uomini per recare soccorso alla provincia d' Ascoli, minacciata dall' incursione di faziosi che perturbano il vicino Abruzzo.

Articolo 2.

Il distaccamento dovrà essere pronto a mettersi in marcia entro 12 ore dalla ricevuta del presente decreto.

Articolo 3.

Il Presidente della Commissione Municipale ed il Colonnello Comandante della Guardia Nazionale d' Ancona sono incaricati, ciascuno in quanto li riguarda, dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato in Ancona 28 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO



28 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina del sig. Bernardi Domenico Sostituto provvisorio nella Giusdizenza di Osimo a Sostituto in quella di Ancona; e del sig. Nardini Giuseppe Cancelliere a Monte Rubbiano (Ascoli) a Cancelliere nel Tribunale di Ascoli in sostituzione del sig. Ferrari Giovanni che si rese dimissionario abbandonando l' impiego.

Decreti N. 171 e 172.

28 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Pantaleoni avvocato Domenico, Giudice d' Appello nel Tribunale di Bologna e già Consigliere della Corte di Cassazione dell' Emilia, a Presidente del Tribunale d' appello di Macerata.

Decreto N. 173.

28 Ottobre 1860.

DECRETI

di conferma del sig. Desanctis Dott. Pietro a Giusdicente in Montesanto (Macerata); e di nomina del sig. Lupidi Dott. Pirro a Sostituto nella Cancelleria della stessa Giusdizenza in surrogazione del sig. Bravi Silvestro dimissionario.

Decreti N. 174. e 175.

27 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. *Vitali Niccola*, Sostituto nella Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza di Macerata, a Vicecancelliere nella Cancelleria medesima.

Decorative flourish

Decreto N. 176.

.....

27 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. *Marziali Emilio*, Vice-Cancelliere presso il Tribunale di Prima Istanza di Macerata, a Cancelliere della Giurisdizione di Recanati (Macerata).

Decorative flourish

Decreto N. 177.

.....

27 Ottobre 1860.

DECRETO

di conferma del sig. *Giorgi Dott. Francesco* nella carica di Giudice di Pausola (Macerata).

Decorative flourish

Decreto N. 178.

Decorative flourish



27 Ottobre 1860.

DECRETI

che riammette il sig. *Bernardino Berardi* alla Cattedra di Istituzioni Criminali nell'Università di Urbino con diritto alla percezione del soldo arretrato del quale esiste il fondo nella cassa del Comune.

Decorative flourish

Decreto N. 179.

.....

27 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina del sig. *Moschetti Dott. Vincenzo* a Giudice nel Tribunale di Fermo; del sig. *Alippi Avv. Luigi*, Presidente provvisorio del Tribunale di Urbino a Presidente del Tribunale sopradetto di Fermo; e del sig. *Paolinelli Niccola* a Giudice nello stesso Tribunale.

Decorative flourish

Decreti N. 180. 181. e 182.

.....

27 Ottobre 1860.

DECRETO

che dispensa da ulteriore servizio il sig. *Cannetti Avv. Gioacchino*, Giudice nel Tribunale di Prima Istanza di Ancona, ammettendolo a far valere i suoi diritti alla pensione.

Decorative flourish

Decreto N. 183.

.....

27 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina nel Tribunale di Prima Istanza di Ancona del sig. Bernardi Dott. Alessandro a Sostituto Fiscale; del sig. Donzelli Avv. Emilio a terzo Giudice; del sig. Serrani Avv. Romualdo Giudice nel Tribunale di Camerino a secondo Giudice; del sig. Simeoni Dott. Paolo a Giudice supplente, in surrogazione del sig. Cannetti Avv. Gioacchino dispensato da ulteriore servizio; e del sig. Brunetti Avv. Raffaele pure Giudice supplente, in surrogazione del sig. Gaggiotti Dott. Ciriaco dimissionario.

Decreti N.º 184. 185. 186. 187. e 188.

27 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina del sig. Meschini Dott. Francesco a Giudicante in Montalboddo (Ancona); del sig. Contadini Dott. Vincenzo a sostituto nella Giurisdizione di Loreto (Macerata); del sig. Natali Odoardo, Alunno nella Cancelleria di Recanati (Macerata) a terzo Sostituto nella Cancelleria stessa; e del sig. Diotallevi Pietro a secondo Sostituto nella medesima.

Decreti N.º 189. 190. 191. e 192.



27 Ottobre 1860.

DECRETO

che dispensa da ulteriore servizio, dietro sua domanda il sig. Bartolazzi Filippo, Cancelliere della Giurisdizione di Pausola (Macerata) ammettendolo a far valere i suoi titoli al conseguimento della pensione.

Decreto N. 193.

30 Ottobre 1860.

DECRETO

che pubblica l'apertura dell'Esposizione Italiana di produzione dell'Agricoltura dell'Industria e delle Belle Arti in Firenze nel Settembre 1861.

Decreto N. 194.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
 REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
 NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

Considerando quale incoraggiamento venga all'Agricoltura, all'Industria ed alle Arti Belle dall'uso delle annuali esposizioni;

Considerando che il Governo di S. M. VITTORIO EMANUELE II. determinando nel mese di luglio dell'anno corrente l'apertura di un'esposizione che debba aver luogo in Firenze nel settembre 1861 la estese a tutt'Italia; e che se questo fu allora un pensiero patriottico, ora è divenuto uno stretto dovere quanto a queste provincie;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo Unico

Si pubblicheranno nelle provincie delle Marche la legge 8 luglio 1860 vigente nelle provincie del Regno di S. M. VITTORIO EMANUELE II. che determina doversi aprire in Firenze nel settembre 1861 un'esposizione dei prodotti agricoli, industriali e di Belle Arti d'Italia, il Decreto Reale 11 luglio 1860 e quello del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio del 22 stesso mese relativo all'esecuzione della predetta legge.

Il Regio Commissario Generale Straordinario si riserva di fare verso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio le necessarie pratiche perchè nella Commissione direttrice dell'esposizione siano rappresentate anche queste Provincie.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche* e nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 30 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

N. 4174. = 8 Luglio, 1860.

VITTORIO EMANUELE II.

*Re di Sardegna, di Cipro e Gerusalemme,
Duca di Savoia e di Genova, ecc. ecc.
Principe di Piemonte ecc. ecc. ecc.*

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo 1.

Nel Settembre 1861. si aprirà in Firenze una esposizione dei prodotti agricoli, industriali e di belle arti d'Italia.

Articolo 2.

Una Commissione da nominarsi per Decreto Reale sarà incaricata della direzione, sorveglianza e di ogni altra ingerenza dell'esposizione.

Articolo 3.

È stanziata nel bilancio 1861 del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio una spesa straordinaria di Lire 150,000 da applicarsi in apposita categoria, colla denominazione - *Esposizione agraria, industriale e di belle arti del 1861.*

Articolo 4.

È abrogato il Decreto 10 marzo 1860 del Governo della Toscana sulle esposizioni.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Dat. Torino addi 8 Luglio 1860.

VITTORIO EMANUELE

T. Corsi

(Luogo del sigillo).

V. Il Guardasigilli
G. B. CASSINIS

11 Luglio 1860

VITTORIO EMANUELE II.

Re di Sardegna ecc. ecc. ecc.

Vista la legge dell' 8 luglio corrente; Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo 1.

L'Esposizione Italiana, che avrà luogo in Firenze nel prossimo anno 1861 si comporrà di

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Prodotti | } concernenti l'agricoltura e le industrie; |
| 2. Macchine | |
| 3. Opere di Belle Arti. | |

Articolo 2.

All'Esposizione suddetta soprintenderà una Commissione composta nel modo qui appresso indicato.

Presidente onorario - Il nostro amatissimo Cugino il Principe Eugenio di Savoja Carignano;

Presidente effettivo - S. E. il marchese Cosimo Riboldi, presidente dell'Accademia dei Georgofili;

Segretario - Il cavaliere Francesco Carrega, professore di Agraria all'Istituto delle Cascine dell'Isola presso Firenze;

Membri - Nominati con apposito Decreto dal nostro Ministro per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Membri che saranno eletti dalle camere di Agricoltura e Commercio, o di Commercio, Industrie, Manifatture esistenti nel Regno.

Articolo 3.

La Commissione è incaricata della scelta dell'edificio da destinarsi all'Esposizione, della ripartizione di esso in varie sezioni, non che del ricevimento e della distribuzione in classi dei prodotti, delle macchine e delle opere d'arte che saranno ammesse, ed in genere d'ogni altro provvedimento che potrà occorrere pel buon ordinamento dell'Esposizione.

Essa concerterà col Governo della Toscana il Regolamento di polizia interna dell'Esposizione, la cui esecuzione è affidata al Prefetto di Firenze, e ne fisserà la durata.

Articolo 4.

La Commissione medesima potrà nominare Giunte locali nelle Provincie per raccogliere gli oggetti da inviarsi all'Esposizione.

Essa infine eleggerà i Membri delle varie Giunte giudicanti, dopo aver determinato se si debbano conferir premii, e, nel caso affermativo, quali abbiano ad essere.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dat. Torino addì 11 luglio 1860.

VITTORIO EMANUELE

T. Corsi

22 Luglio 1860.

IL MINISTRO

di Agricoltura Industria e Commerci.

Vista la Legge dell'8 luglio corrente; Visto il Decreto Reale degli 11 detto mese; Ordina quanto segue:

Articolo 1.

Sono nominati Membri della Commissione che soprintenderà alla Esposizione Italiana, che avrà luogo in Firenze i seguenti Signori:

Sella prof. cav. Quintino, Deputato - Jacquemoud Comendatore Barone Giuseppe, Senatore del Regno. - Sambuy Marchese e Generale Emilio, Vice Presidente dell'Associazione Agraria. - Cobianchi Cav. Lorenzo. - Sinigaglia Cav. Salomone, proprietario di filande di seta. - Bevilacqua Marchese Carlo, Senatore del Regno. - Calvi Pompeo, Consultore dell'Accademia di Belle Arti di Milano. - Gaggini Cav. Giuseppe, membro dell'Accademia Albertina. - Costa Prof. Cesare. - Pollastrini Prof. Enrico.

Articolo 2.

La Commissione terrà la prima adunanza in Firenze il giorno venti dell'entrante agosto.

Essa rimetterà al Ministro, per la relativa approvazione, il piano concernente l'ordinamento della Esposizione ed il calcolo presuntivo della spesa, tostochè li avrà compilati secondo l'incarico ad essa affidato dall'articolo 3 del Decreto Reale 11 luglio corrente.

Articolo 3.

La Commissione, oltre la nomina delle Giunte locali per raccogliere gli oggetti da inviare alla Esposizione, potrà fare tutte le altre pratiche che crederà opportune, per ottenere il concorso dei prodotti, delle macchine e delle opere d'arte dalle varie parti d'Italia; con facoltà di proporre al Ministro che le si aggiungano altri Membri, ch'essa medesima designerà, purchè non oltrepassino il numero di quattro.

Articolo 4.

Le deliberazioni della Commissione verranno prese a maggioranza di voci, e saranno valide sempre che il numero

dei membri presenti non sia minore del terzo del numero totale dei membri, componenti la commissione, indicati nell'art. 2 del Decreto Reale.

Dat. Torino dal Ministero, addì 22 luglio 1860.

Il Ministro T. CORSI

30 Ottobre 1860.

DECRETO

che abolisce la linea doganale anche verso la Sicilia.

Decreto N. 195.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 5 ottobre N. 31 col quale sono state abolite le linee doganali verso le Provincie costituenti il Regno di Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele II, e verso la Sicilia di qua dal Faro;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

L'abolizione della linea doganale è estesa anche all'Isola di Sicilia.

Articolo 2.

A cominciare dal giorno 5 del prossimo venturo novembre insieme alla tariffa doganale andrà in vigore nelle Provincie delle Marche anche il Decreto Reale 12 settem-

bre p. p. coll' annessovi Regolamento delle Dogane e delle Privative dello Stato, già distribuito agli uffici doganali.

Articolo 3.

Le eccezioni fatte dal Regolamento in riguardo alla città franca di Livorno sono estensibili alla città franca di Ancona.

Articolo 4.

La zona bimigliare lungo il litorale marittimo colle relative formalità doganali è dal giorno stesso soppressa. È però conservata intorno alla città franca di Ancona, nel cui raggio bimigliare, a misurarsi dalla cinta della città saranno in vigore per la circolazione, ed il deposito delle merci le formalità prescritte dagli Articoli 70 a 77 (inclusivi) e 138 e 139 del precitato regolamento.

Articolo 5.

Il disposto dell' Art. 3. è pure applicabile alla città di Senigallia per ciò che si riferisce alla zona bimigliare, alla circolazione ed ai depositi.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, Giornale ufficiale di queste provincie, e nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 30 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO



30 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina dei Signori: Marcelli Dottor Alessandro Giusdicente provvisorio a S. Agata Feltria (Urbino e Pesaro) a Giusdicente effettivo nella stessa Città; Sabatini Vincenzo da Jesi a Giusdicente di Pesaro: Raffaelli Dottor Raffaele, Giusdicente provvisorio in Pergola (Urbino e Pesaro) a Giusdicente effettivo nella stessa Città; Cacciamani Dottor Giuseppe Giusdicente provvisorio in Pennabilli (Urbino e Pesaro) a Giusdicente effettivo nella stessa Città; Zanni Dottor Felice difensore dei poveri in Ancona a Giusdicente a Tolentino (Macerata); Geronzi Paolo, Giusdicente provvisorio in Mondavio (Urbino e Pesaro) a Giusdicente effettivo nello stesso luogo.

Decorative flourish

Decreti N. 196. 197. 198. 199. 200. e 201.

30 Ottobre 1860.

DECRETO

che mette a riposo il Sig. Gramacci Avv. Secondo Giusdicente in Urbino, ammettendolo a far valere i suoi diritti alla pensione.

Decorative flourish

Decreto N. 202.



30 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina del Sig. Tagliaboschi Dottor Pietro e del Sig. Masini Dottor Nemesiano Giusdicenti provvisori il primo in Urbania (Urbino e Pesaro) il secondo in Cagli (Urbino e Pesaro) a Giusdicenti effettivi il primo in Mondolfo (Urbino e Pesaro) in sostituzione del Sig. Matteucci Giuseppe, ed il secondo nello stesso luogo di Cagli.

Decorative flourish

Decreti N. 203. e 204.

30 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina del Sig. Pacciarelli Dottor Leone, difensore dei poveri in Pesaro, e già con altro Decreto destinato Giusdicente a Corinaldo (Ancona) a Giusdicente in Urbino; e del Sig. Morosini Dottor Francesco Giusdicente provvisorio a S. Angelo in Vado (Urbino e Pesaro) a Giusdicente in Macerata Feltria (Urbino e Pesaro.)

Decorative flourish

Decreti N. 205. e 206.

30 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del Sig. Tomarelli Nicola da Matelica a Cancelliere della Giusdienza di Jesi (Ancona).

Decorative flourish

Decreto N. 207.

30 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del Sig. Figoli Giuseppe Alunno nella Cancelleria di Recanati (Macerata) a Primo Sostituto nella medesima.

Decreto N. 208.

27 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina del Sig. Palestini Dottor Gio. Battista a Giudice supplente nel Tribunale di Prima Istanza di Macerata, e di dispensa dalla stessa Carica del Sig. Lazzarini Avv. Angelo, ammettendolo a far valere i suoi diritti alla pensione.

Decreti N. 209. e 210.

27 Ottobre 1860

DECRETO

di nomina del Sig. Passalli Dott. Francesco a Giudice supplente in Macerata.

Decreto N. 211.



27 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina del Sig. Rossi Filippo, ed il Sig. Berardi Pio Sostituti Cancellieri in Recanati, a Cancellieri nelle Giurisdicenze rispettivamente di Fermo e di Pausola (Macerata).

Decreti N. 212. e 213.

26 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del Sacerdote Dott. Giuseppe Patervecchi a Cappellano delle Carceri di Urbania, in sostituzione del Sacerdote D. Emanuele Galeotti.

Decreto N. 214.

30 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del Sig. Costaroli Avv. e Prof. Paolo Giudice provvisorio in Tolentino (Macerata) a Giudice in Gubbio (Urbino e Pesaro).

Decreto N. 215.

30 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del Sig. Joni Dottor Giona Fiscale provvisorio nel Tribunale di Urbino, a Procuratore fiscale ivi.

Decreto N. 216.

30 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del Sig. Latoni Avv. Giuseppe da Pergola a Giudice nel Tribunale di Pesaro.

Decreto N. 217.

30 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del Sig. Monti Avv. Federico, Giusdicente provvisorio a Fermo a presidente del Tribunale di Prima Istanza d' Urbino.

Decreto N. 218.



30 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del Sig. Alessandrini Avv. Alessandro procuratore camerale in Ancona, a giudice del Tribunale di Prima Istanza ivi, in surrogazione del Sig. Balducci Avvocato Pietro.

Decreto N. 219.

30 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina dei signori Severini Dottor Enrico fiscale presso il Tribunale di Pesaro, e Bartoli Avv. Enrico Cancelliere nella Giurisdicenza pure di Pesaro a Giudice il primo ed a procuratore fiscale il secondo nel Tribunale della stessa Città.

Decreti N. 220. e 221.

30 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Fattori Avv. Pacifico giudice provvisorio nel Tribunale di Pesaro a Giudice in quello d' Urbino, in surrogazione del Sig. Maggi Avv. Carlo, giudice provvisorio.

Decreto N. 222.

30 Ottobre 1860.

DECRETO

col quale si istituisce un Economato, e sei Sub-economati per l'amministrazione dei benefici vacanti, e di altri fondi di attinenza ecclesiastica.

Decreto N. 223.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che la sorveglianza all'amministrazione dei Beneficii vacanti è un attributo della Potestà civile;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

È istituito in Ancona un Economato per l'amministrazione dei Beneficii vacanti nelle provincie delle Marche.

Ogni Provincia avrà un Sub-economato con dipendenza dall'Economato, e con sede nel capo-luogo di essa.

Quello della provincia di Urbino e Pesaro avrà la residenza in Urbino.

Articolo 2.

Le attuali Amministrazioni di Beneficii vacanti, generali o particolari, e sotto qualunque denominazione, sono soppresse.

Articolo 3.

Gli incaricati di tali Amministrazioni, e riguardo ai corpi collegiali i loro capi pro-tempore sono tenuti sotto la loro personale responsabilità a rassegnare alla Commissione municipale del luogo di loro residenza entro otto giorni dal-

l'inserzione del presente Decreto nel *Corriere delle Marche*, lo stato attivo e passivo della loro azienda.

Articolo 4.

La mancanza o il ritardo della dichiarazione di cui all'Articolo precedente, sarà punita con una multa non minore di Lire 50, e non maggiore di Lire 500, che cadrà a beneficio degli Asili di Carità per l'Infanzia eretti od erigendi nel luogo ove risiede l'Amministratore renitente o ritardatario; e ciò senza pregiudizio delle sanzioni penali portate dalle vigenti leggi.

Articolo 5.

Sono del pari soppresse le Succolletterie degli spogli, le Agenzie dei beni ecclesiastici, e tutte le altre Aziende consimili di attinenza ecclesiastica o dipendenti da Roma sotto qualunque denominazione.

Nulla è per ora innovato riguardo all'Amministrazione della Santa Casa di Loreto.

Articolo 6.

Agli Amministratori, Rappresentanti ed Agenti contemplati nell'articolo precedente sono da applicarsi le disposizioni degli articoli 3 e 4.

Articolo 7.

I versamenti che si facessero alle Casse centrali od altre esistenti in Roma od in altri luoghi fuori delle provincie delle Marche dopo l'inserzione del presente Decreto nel giornale ufficiale, non libereranno coloro che li avranno eseguiti.

La nullità legale sopraddetta, e il doppio pagamento che in forza di quella avrà luogo non esonera l'amministratore in colpa dalla responsabilità penale a tenore delle leggi vigenti.

Articolo 8.

Sui versamenti che fossero stati fatti prima della pubblicazione del presente Decreto, ma dopo la cessazione del Governo pontificio, quando vi sia sospetto di frode a danno del Governo nazionale, pronuncieranno i Tribunali competenti.

Articolo 9.

È riservato al Potere Esecutivo in queste provincie di

emanare Decreti e Regolamenti in esecuzione ed applicazione del presente Decreto, di stabilire la pianta personale dell'Economato e dei Sub-economati provinciali, e di nominare tutti gli impiegati dei medesimi.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche* Giornale ufficiale delle provincie delle Marche, e nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 30 Ottobre 1860

LORENZO VALERIO

31 Ottobre 1860.

DECRETO

che mette in vigore dal 1 Gennaio 1861 i Codici Sardi Civili, di Procedura Civile, Penale, di Procedura penale, Commerciale e Penale Militare la Legge relativa 14 Aprile 1855, e la Legge 13 Novembre 1859 sull'ordinamento giudiziario.

Decreto N. 224.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che uno dei principali motivi di malcontento in queste Provincie sotto il precedente Governo era la mancanza di una legislazione civile, criminale e commerciale conforme ai tempi;

Che se il giusto malcontento scoppiò alla fine in aperta insurrezione ne fu cagione in gran parte la costante renitenza del Governo Pontificio a rinnovare la sua legislazione giudiziaria, malgrado anche i consigli di Potenze amiche, e le ripetute benevole insinuazioni dell'Imperatore dei Francesi, a cui doveva quel Governo la sua restaurazione;

Considerando, che il bisogno di una radicale riforma nella legislazione civile, criminale e commerciale collima col principio politico dell'Unità Italiana nello spingere queste Popolazioni a pronunciarsi per l'annessione al Regno di Vittorio Emanuele II, il quale ha Codici che rispondono ai bisogni dell'attuale civiltà, e nella libertà della stampa e nella discussione parlamentare i mezzi di migliorarli, se in qualche parte difettosi, e di perfezionarli secondo le esigenze di nuove circostanze di fatto, e dei progressi della Nazione;

Considerando da una parte che se urge la promulgazione dei nuovi Codici, importerebbe però lasciare un largo periodo di tempo fra la promulgazione e l'attivazione, affinché potessero i cittadini prenderne cognizione a loro agio;

Considerando però d'altra parte che nelle Romagne i Codici suddetti vanno in attività col 1 gennajo 1861, talchè ritardando la loro attivazione nelle Marche si porrebbero queste Provincie in una condizione di legislazione troppo diversa dalle Provincie sorelle, colle quali l'ebbero comune in addietro, colle quali hanno i più stretti rapporti di interessi, e ciò nel momento appunto in cui dall'una e dall'altra parte si domanda l'unificazione;

Tenendo conto della sapienza e dello zelo delle Magistrature e delle Curie;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre p. p.

DECRETA

Articolo 1.

Sono promulgati ed avranno forza di Legge in queste Provincie a far tempo dal primo gennajo 1861, i Codici Sardi Civile, di Procedura Civile, Penale, e di Procedura Penale, il primo in data 20 giugno 1857, e gli altri in data 20 novembre 1859, il Codice Commerciale in data

30 dicembre 1842, nonchè la Legge relativa 14 aprile 1853, e la Legge 13 novembre 1859 sull'ordinamento Giudiziario. Nulla è innovato quanto al sistema ipotecario, che continuerà per ora ad esser regolato colle Leggi vigenti.

Articolo 2.

La pubblicazione dei detti Codici si farà col trasmettere un esemplare a ciascuno dei Comuni di queste Provincie per essere depositati nella sala del Consiglio Comunale e tenuti ivi esposti per un mese successivo, per sei ore ogni giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Articolo 3.

Quanto alle modificazioni ed alle disposizioni legislative occorrenti per l'attuazione dei detti Codici e delle dette Leggi nelle Provincie delle Marche e pel completo stabilimento del sistema giudiziario, che ne è la conseguenza, si promulga la Legge 27 corrente per l'applicazione degli stessi Codici, e della stessa Legge alle Romagne ed altre Provincie dell'Emilia, appropriando le disposizioni alle Provincie delle Marche.

Articolo 4.

Fin d'ora sono aboliti i Tribunali speciali, e le speciali forme di procedura pei delitti di Stato.

Il presente Decreto in un colla Legge 27 corrente, sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, pubblicato per affissione in tutti i Comuni, ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 31 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO



EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M. NEI RR. STATI

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo 1.

Col primo gennajo 1861 il Codice civile Albertino sarà attuato nelle Romagne, ad eccezione delle leggi relative al sistema ipotecario, pel quale rimarranno per ora in osservanza le leggi colà vigenti.

È fatta facoltà al Governo del Re di dare con Decreti Reali i provvedimenti transitorii necessari alla attuazione del detto Codice nelle stesse Provincie.

Articolo 2.

È prorogata nelle Provincie Modenesi e Parmensi l'attuazione del Codice civile.

Articolo 3.

Il Governo del Re è autorizzato a dare con Reali Decreti i provvedimenti necessari per attuare nelle Provincie dell'Emilia il Codice di procedura penale, ed il Codice di Commercio, non che la legge relativa 14 aprile 1853, vigenti nelle antiche Provincie del Regno.

Articolo 4.

È pure autorizzato a provvedere nelle Provincie dell'Emilia all'attuazione del Codice di procedura civile e della legge sull'ordinamento giudiziario, mantenendo però in vigore quelle parti della legislazione ivi in tali materie esistenti, le quali riconoscerà opportune pel presente periodo di transizione.

Articolo 5.

È infine autorizzato a stabilire le circoscrizioni giudiziarie delle stesse Provincie, e quelle all'uopo coordinare colle Provincie finitime; a pubblicare ed attuare le varie leggi correlative e necessarie all'uniforme e compiuta esecuzione dei Codici e della legge sovra enunciata.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta degli Atti del Governo,

mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Torino, addì 27 Ottobre 1860.

EUGENIO DI SAVOJA

G. B. Cassinis

30 Ottobre 1860.

DECRETO

che accorda ai Sig. Novelli Alessandro e Bernardi Domenico lo stipendio mensile, al primo di scudi 25, di 12 al secondo, insino a che la loro missione straordinaria in Osimo, per condurre a termine alcune procedure arretrate, sia compiuta.

Decreto N. 225.

30 Ottobre 1860.

DECRETO

che permette la creazione di un Censo di scudi 600, pari a lire 3,300 circa, a favore del Nobile Collegio Nolfi di Fano.

Decreto N. 226.



30 Ottobre 1860.

DECRETO

che autorizza la Commissione Municipale di Fano in mancanza di Congregazione di Carità, a procedere alla stipulazione dell'Istromento relativo alla permuta di alcuni terreni propri del Conte Ludovico Mariotti e della pia Azienda di S. Maria al ponte Metauro, semprechè l'eccedenza di prezzo in Scudi 100, pari a Lire 510 circa, sia depositata nella Cassa del S. Monte di Pietà col vincolo di rinvestimento.

Decreto N. 227.

30 Ottobre 1860.

DECRETO

che autorizza la stipulazione dell'Istromento relativo alla retrovendita di un fondo posto nel territorio di Cartoceto, non che la somma da ritirarsi di scudi 250 pari a Lire 1370 sia depositata nella Cassa del S. Monte di pietà col debito rinvestimento.

Decreto N. 228.



26 Ottobre 1860.

DECRETO

che nomina alcuni membri in aggiunta alla Commissione creata col Decreto N. 44.

Decreto N. 229.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 10 corrente N. 44;

Sulla proposta della Commissione creata con quel Decreto;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Ai componenti la Commissione nominata col Decreto 10 Ottobre corrente N. 44. sono aggiunti i Signori:

Marinelli Dott. Clemente, Riccardini Dott. Ciriaco, Zanni Dott. Felice, Scoccia Cesare da Fermo.

Articolo 2.

Il Sig. Avvocato Annibale Ninchi è nominato presidente della Commissione medesima, in sostituzione del Sig. Mercantini, che deve allontanarsi da Ancona per gli impegni dipendenti dal suo ufficio di Professore nella R. Accademia di Belle Arti di Bologna.

Il presente Decreto sarà pubblicato ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 26 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

30 Ottobre 1860.

DECRETO

che nomina il Sig. Dott. Tozzi Condivi Gio. Battista a Giusdicente di Santa Vittoria (Provincia di Fermo) in surrogazione del Sig. Nanni-Seta Dott. Angelo attuale Giusdicente provvisorio.

Decreto N. 230.

30 Ottobre 1860.

DECRETO

che nomina il Sig. Dominichetti Luigi, attuale Sostituto nella Giusdizenza di Santa Vittoria, a Cancelliere nella stessa Giusdizenza, in surrogazione del sig. Capriotti Vincenzo.

Decreto N. 231.

30 Ottobre 1860.

DECRETO

che dispensa il sig. Ciotti Alessandro Direttore postale in Fano da ulteriore servizio dietro sua domanda.

Decreto N. 232.

30 Ottobre 1860.

DECRETI

di conferma del sig. *Vignini Innocenzo* nella Carica di Giudice presso il Tribunale di Appello commerciale di Ancona; di nomina del sig. *Tomassoni Avv. Giuseppe*, Giudicante in Ancona, a Giudice Supplente presso il Tribunale d'Appello commerciale della stessa Città; di conferma del sig. *Morellet Luigi* nella carica di Giudice presso il medesimo Tribunale; di nomina dei sig. *Appolloni Avv. Camillo*, Giudice presso il Tribunale di Prima Istanza Civile e Criminale di Ancona, e *Beretta Cav. Daniele* a Giudice giureconsulto il primo ed a Giudice supplente il secondo dello stesso Tribunale d'Appello Commerciale.

Decreti N.ⁱ 233. 234. 235. 236. e 237.

30 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. *Monti Avv. Federico* di Senigallia a Presidente del Tribunale commerciale di Prima Istanza nella stessa Città.

Decreto N. 238.

30 Ottobre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. *Avv. Braga Alessandro* a supplente del Giudice legale presso il Tribunale commerciale di Prima Istanza in Ancona.

Decreto N. 239.

30 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. *Terni Gioachino*, a Giudice del Tribunale d'Appello Commerciale di Prima Istanza di Ancona.

Decreto N. 240.

30 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina del sig. *Palombini Francesco*, a Cancelliere presso il Tribunale di Fermo, in surrogazione del sig. *Taccari Giuseppe*; e di collocazione a riposo di questo ultimo, ammettendolo a far valere i suoi diritti alla pensione.

Decreti N.ⁱ 241. e 242.

30 Ottobre 1860.

DECRETO

che colloca in riposo il sig. *Calidoni Giuseppe*, Cancelliere nella Giurisdizione di Camerino, conservandogli l'intero soldo.

Decreto N. 243.

30 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina del sig. *Bernardi Dott. Francesco*, a Giudice presso il Tribunale di Camerino; di collocazione a riposo del sig. *Avv. Marsilj Francesco*, Difensore dei poveri presso il Tribunale di Camerino, ammettendolo a far valere i suoi diritti al conseguimento della pensione; e di nomina del sig. *Avv. Cicconi Marino*, Giusdicente provvisorio in Caldarola (Provincia di Camerino) a Difensore dei poveri presso il Tribunale di Camerino, in surrogazione del sig. *Avv. Marsilj Francesco*.

Decorative separator
 Decreti N.º 244. 245. e 246.
 Decorative separator

30 Ottobre 1860.

DECRETI

di collocamento a riposo del sig. *Marsilj Vito Francesco*, Scrittore Archivista presso il Tribunale di Camerino, conservandogli l'intero soldo; e di nomina del sig. *Pescolloni Tito*, Alunno presso il Tribunale di Camerino, a Scrittore Archivista presso la stesso Tribunale, in surrogazione del suddetto.

Decorative separator
 Decreti N.º 247. e 248.
 Decorative separator



30 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. *Bianchini Dottor Temistocle*, a Vicecancelliere presso il Tribunale di Camerino, in surrogazione del sig. *Palombini Francesco*.

Decorative separator
 Decreto N. 249.
 Decorative separator

30 Ottobre 1860.

DECRETI

di collocamento a riposo del sig. *Palmucci Mariano*, Giudice processante presso il Tribunale di Camerino, ammettendolo a far valere i suoi diritti al conseguimento della pensione; di nomina il sig. *Murri Fracagnani Avv. Gio. Battista*, a Giudice presso il Tribunale di Camerino, in surrogazione del sig. *Serrani* nominato Giudice del Tribunale di Ancona; del sig. *Ubaldi Ecesenio*, attuale Processante in Pesaro, a Giudice processante nel Tribunale di Camerino, in surrogazione del sig. *Palmucci Mariano*; del sig. *Angelici Avv. Giuseppe*, a Giudice supplente nel Tribunale di Camerino in surrogazione del sig. *Bileggi Antonio* dimissionario; del sig. *Leoni Leone* Sostituto nella Giusdizenza di Camerino, a Cancelliere nella stessa Giusdizenza, in surrogazione del sig. *Calidoni Giuseppe*.

Decorative separator
 Decreti N.º 250. 251. 252. 253. e 254.
 Decorative separator



30 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina del sig. Fiaccarini Davide, a Vice-Giudicente in Camerino, in surrogazione del sig. Palloni Ulisse dimissionario; e del sig. Casanatta Girolamo, Alunno nella Giurisdizione di Camerino, a Sostituto Cancelliere nella stessa Giurisdizione.

Decorative flourish
 Decreti N. 255. e 256.
 Decorative flourish

30 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Dott. Conti Eusebio, a Giudice supplente nel Tribunale di Camerino in surrogazione del sig. Aureli Ignazio dimissionario.

Decorative flourish
 Decreto N. 257.
 Decorative flourish

30 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Ulisse Napoleoni, Giudicente provvisorio in Camerino, a Giudicente in Caldarola (Camerino) in surrogazione del sig. Avv. Cecconi Marino.

Decorative flourish
 Decreto N. 258.
 Decorative flourish



30 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Bianchini Avv. Tommaso, Prof. nell'Università di Macerata, a Giudicente in Camerino, in surrogazione del sig. Napoleoni Ulisse Giudicente provvisorio traslocato.

Decorative flourish
 Decreto N. 259.
 Decorative flourish

30 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Marsilj Avv. Filippo Giudice provvisorio del Tribunale di Camerino, a Giudice in quello di Ascoli, in surrogazione del sig. Avv. Liveroni Lorenzo.

Decorative flourish
 Decreto N. 260.
 Decorative flourish

30 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Dott. Pasqualucci Giovanni Giudicente provvisorio in Gubbio, a Giudicente in Fossombrone.

Decorative flourish
 Decreto N. 261.
 Decorative flourish



30 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Matteucci Dott. Giuseppe Giusdicente provvisorio in Mondolfo, a Giusdicente in S. Angelo in Vado (Urbino e Pesaro).

Decreto N. 262.

30 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Montanari Dott. Gerino, di Senigallia, a Giusdicente in Urbania (Provincia di Urbino e Pesaro).

Decreto N. 263.

30 Ottobre 1860.

DECRETI

di collocamento in disponibilità del sig. Avv. Seccaroni Ludovico, Governatore in Fossombrone (Urbino e Pesaro); ed a riposo, dietro sua domanda, il sig. Pieri Luigi, Cancelliere del Tribunale Civile e Criminale di Ancona, conservandogli l'intero soldo.

Decreti N. 264. e 265.



31 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Archiluzzi Raffaele, a Cancelliere del Tribunale Civile e Criminale di Ancona, in surrogazione del sig. Pieri Luigi messo in riposo, dietro sua domanda.

Decreto N. 266.

1 Novembre 1860.

DECRETI

che dispensano da ulteriore servizio il sig. Dott. Nanni Giusdicente di Santa Vittoria (Provincia di Fermo) riservandogli la facoltà di far valere i suoi diritti al conseguimento della pensione; ed il sig. Vincenzo Capriotti, Cancelliere presso la Giusdienza di Santa Vittoria colla stessa facoltà.

Decreti N. 267. e 268.

1 Novembre 1860.

DECRETO

che dispensa dietro sua domanda da ulteriore servizio il sig. Conte Giustiniani Vincenzo, Regolatore nella Dogana di Ancona, riservandogli il diritto di far valere i suoi titoli alla pensione.

Decreto N. 269.

1 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina provvisoriamente il sig. Andreoli Claudio, secondo Contabile nella Dogana di Ancona, a Regolatore nella Dogana stessa con lo stipendio annuo di Lire 3000, con che gli cessi l'assegnamento di cui era provvisto per l'addietro.

~~~~~  
Decreto N. 270.  
~~~~~

31 Ottobre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Bruni Sebastiano di Ancona a Vice-Cancelliere nel Tribunale Civile e Criminale della stessa città in surrogazione del sig. Pellegrino Ferri messo in riposo.

~~~~~  
Decreto N. 271.  
~~~~~

31 Ottobre 1860.

DECRETO

che nomina Morini Achille, a secondo portiere nel Tribunale della Giurisdizione di Ancona.

~~~~~  
Decreto N. 272.  
~~~~~



31 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del Sig. Castellano Cesare, Archivista nella Giurisdizione di Ancona, a secondo Sostituto nella Cancelleria del Tribunale della stessa città, in surrogazione del Sig. Ungania dimissionario.

~~~~~  
Decreto N. 273.  
~~~~~

31 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Manardi Giuliano, Cancelliere nella Giurisdizione di Ancona, a Giudice processante nello stesso Tribunale, in surrogazione del sig. Fortunato Dellavalle che ebbe altra destinazione.

~~~~~  
Decreto N. 274.  
~~~~~

31 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Dellavalle Dott. Fortunato Giudice processante nel Tribunale di Ancona, a Giudicente in Corinaldo (Ancona) in surrogazione del sig. Pacciarelli Dott. Leone che ebbe altra destinazione.

~~~~~  
Decreto N. 275.  
~~~~~

31 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina di Romani Luigi da Ancona, ad Alunno nella Cancelleria del Tribunale della stessa città.

Decreto N. 276.

31 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Canonici Alessandro di Jesi, ad Archivista nella Giurisdicenza di Ancona, in surrogazione del sig. Castellano Cesare, che ebbe altra destinazione.

Decreto N. 277.

31 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Costantini Gio. Battista da Ancona a Giudicante supplente in Osimo.

Decreto N. 278.



31 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Riccardini Ciriaco a Difensore dei poveri presso il Tribunale di Ancona, in surrogazione del sig. Felice Zanni promosso ad altro impiego; e del sig. Barbotti Luigi primo Commesso attuario presso la Cancelleria del Tribunale di Ancona, ad Archivista presso il medesimo Tribunale in surrogazione del sig. Romani Giacomo, promosso ad altro impiego.

Decreti N. 279. e 280.

31 Ottobre 1860.

DECRETI

di nomina del sig. Dott. Valentini Valentino, Segretario Municipale di Monte Granaro (Provincia di Fermo) a Cancelliere nella Giurisdicenza di Ancona, in surrogazione del sig. Manardi Giuliano promosso ad altro impiego.

Decreto N. 281.

31 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Ottaviani Gioachino, secondo Commesso scrittore nella Cancelleria del Tribunale di Ancona, a primo Commesso scrittore nella medesima in surrogazione del Sig. Barbotti Luigi promosso ad altro impiego.

Decreto N. 282.

31 Ottobre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. *Marini Antonio*, Sostituto nella Giurisdicenza di *Senigallia*, a Terzo Sostituto nella Cancelleria del Tribunale di *Ancona*, in surrogazione del sig. *Negrone* dimissionario; del sig. *Romani Giacomo*, attuale Archivistà presso il Tribunale civile e criminale di *Ancona*, a Primo Sostituto presso lo stesso Tribunale, in surrogazione del sig. *Pietro Ciancarini* promosso ad altro impiego; e del Sig. *Cavalletti Lorenzo* a secondo Commesso scrittore nella Cancelleria del Tribunale di *Ancona*.

Decorati N. 283. 284. e 285.

31 Ottobre 1860.

DECRETO

che colloca in riposo il sig. *Pellegrino Ferri*, Vice-cancelliere presso il Tribunale civile e criminale di *Ancona*, conservandogli l'intero soldo.

Decreto N. 286.

31 Ottobre 1860.

DECRETO

che nomina *Bagliani Evaristo*, Commesso Scrittore provvisorio nella Cancelleria del Tribunale di *Ancona*, a Commesso Scrittore presso la stessa Cancelleria.

Decreto N. 287.

31 Ottobre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. *Ciancarini Pietro*, attuale primo Sostituto nella Cancelleria d'*Ancona*, a Cancelliere nella Giurisdicenza di *Cingoli* (Provincia di *Macerata*) in surrogazione del Sig. *Ciapponi Pirro* dimissionario.

Decreto N. 288.

2 Novembre 1860.

DECRETO

che promulga la Legge *Sarda* 23 Novembre 1859 sulla *Pubblica Istruzione*.

Decreto N. 289.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
 REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
 NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 6 ottobre p. p. col quale fu avocata all'Autorità politico-amministrativa la direzione e la sorveglianza sulla *Pubblica Istruzione*;

Considerando la necessità di riordinarla, ma di procedere a ciò per gradi, non permettendo le attuali condizioni di questo ramo di servizio di por mano ad un riordinamento che riesca completo sin dal suo principio;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Sarà pubblicata ed avrà forza di legge nelle Provincie delle Marche la legge Sarda sulla pubblica Istruzione del 15 novembre 1859 colle modificazioni portate dagli articoli che seguono.

Articolo 2.

Nelle attribuzioni dalla legge date al Re, al Ministero ed agli Ispettori generali, e che i medesimi sono chiamati ad esercitare con o senza l'intervento dei Consigli dalla legge stessa indicati, si intende per ora surrogato il Regio Commissario Generale Straordinario nelle provincie delle Marche. In quelle poi che la legge dà ai Provveditori agli Studi ed agli Ispettori provinciali, con o senza Consigli provinciali delle scuole, s'intendono per ora surrogati i Commissari provinciali.

Articolo 3.

Per tutto quanto concerne l'amministrazione generale e locale della pubblica istruzione la presente legge comincerà ad applicarsi dal 1. gennaio 1861.

Per ciò che riguarda l'ordinamento degli Studi secondari e primari e la condizione dei rispettivi insegnanti, si intenderà in vigore dalla stessa data, ma non avrà esecuzione se non per mezzo di provvedimenti successivi da emanarsi nel corso dell'anno.

Similmente è demandata al Potere esecutivo in queste Provincie l'attuazione del Titolo II. della legge sull'insegnamento superiore. Però l'insegnamento a titolo privato potrà essere fin d'ora concesso mediante Decreti emanati di volta in volta.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, pubblicato nei Comuni di queste Provincie, ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 2 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

2 Novembre 1860.

DECRETO

che sospende i termini giudiziari in ordine alle appellazioni per l'esperimento del terzo grado di Giurisdizione ed ai Ricorsi che sarebbero stati di competenza del Tribunale di Segnatura.

Decreto N. 290.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
 REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
 NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visti i Decreti 14 ottobre p. p. Num. 49, e 31 Ottobre N. 224;

Considerando che il terzo grado di Giurisdizione civile ed il Tribunale di Cassazione, a cui si passava dai Tribunali di prima istanza e d'Appello di queste provincie, hanno sede nella capitale del Governo, dal quale per virtù del Popolo e dell'Esercito queste Provincie si sono sottratte;

Considerando che, finchè non sono attivati i nuovi codici e quindi si mantengono la legislazione e la procedura preesistenti non può abolirsi il terzo grado di giurisdizione;

Considerando che l'instituzione di un tribunale di Cassazione speciale per queste provincie non sarebbe proporzionato ai mezzi economici di esse, nè al numero probabile dei ricorsi, e che, ove il suffragio universale le porti all'annessione cogli stati di S. M. VITTORIO EMANUELE II, un Magistrato d'ordine così elevato dopo breve tempo sarebbe per necessità disciolto;

DECRETA

Articolo 1.

S'intendono sospesi i termini tanto in ordine alle ap-

pellazioni per l'esperimento del terzo grado di giurisdizione che sarebbe stato di competenza del Tribunale della Rota in conformità della procedura civile provvisoriamente conservata, quanto in ordine ai ricorsi che sarebbero stati di competenza del Tribunale di Segnatura, come pure in ordine ai ricorsi nelle materie criminali che sarebbero stati di competenza della Consulta.

La medesima disposizione sarà applicabile alle Cause che in grado d'appello dovrebbero portarsi al Tribunale della piena Camera.

Articolo 2.

La sospensione dei detti termini durerà dal giorno 11 Settembre prossimo decorso fino a che andrà in vigore il nuovo sistema giudiziario secondo il Decreto 31 ottobre 1860.

Articolo 3.

Intorno alla competenza ed al modo di procedere per le appellazioni ed i ricorsi secondo l'articolo primo, sarà provveduto in appresso con apposito Decreto.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche* e nella Raccolta ufficiale degli atti del Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 2 novembre 1860.

LORENZO VALERIO

1 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Voena Gaetano, a Volontario nell'Amministrazione delle Poste, destinandolo a prestar l'opera sua presso la direzione di Ancona.

Decreto N. 291.

1 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. De Biagi Geremia Alunno nel Tribunale di Pesaro, a Sostituto nella Cancelleria della Giurisdizione di Monte Carotto (Provincia di Ancona).

Decreto N. 292.

1 Novembre 1860.

DECRETO

che trasloca il sig. Castori Filippo, Sostituto nella Cancelleria di Monte Carotto (Provincia di Ancona), a quella di Corinaldo (Provincia di Ancona).

Decreto N. 293.

1 Novembre 1860.

DECRETI

che nomina il sig. Bartoloni Emidio, a Cancelliere nella Giurisdizione di Corinaldo (Provincia di Ancona), ed il sig. Bilancioni Luigi Apprendista nel Tribunale di Pesaro, a Sostituto nella Cancelleria della Giurisdizione di Corinaldo, in surrogazione del sig. Bartoloni Emidio che ebbe altra destinazione.

Decreti N. 294. e 295.

1 Novembre 1860.

DECRETO

che conferma il sig. Francesconi Raffaele a Sostituto Cancelliere nella Giurisdizione di Jesi.

Decreto N. 296.

1 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Rossi Luigi, Sostituto Cancelliere nella Giurisdizione di Monte Albodo, (Provincia di Ancona) a Cancelliere nella medesima.

Decreto N. 297.

1 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Rossi Alessandro alunno nella Giurisdizione di Senigallia (Provincia d'Urbino e Pesaro,) a Sostituto in quella di Osimo (Provincia d'Ancona), ed il sig. Venanzoni Gaetano, Alunno nella Giurisdizione di Sassoferrato (Provincia di Macerata) a secondo Sostituto nella Cancelleria di Osimo.

Decreti N. 298. e 299.



1 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Vallerani Giovanni Cancelliere nella Giurisdizione di Montecarotto (Provincia di Ancona) a Cancelliere in Monte Marciano (Provincia di Ancona).

Decreto N. 300.

1 Novembre 1860.

DECRETI

che nomina il sig. Imperatori Luigi, già Sostituto nella Cancelleria della Giurisdizione di Senigallia, ora Cancelliere provvisorio in Monte Marciano (Provincia di Ancona) a Cancelliere in Montecarotto (Provincia di Ancona); ed il sig. Benni Antonio, Alunno nella Cancelleria di Montecarotto, a Sostituto nella medesima Cancelleria in surrogazione del sig. Filippo Castori che ebbe altra destinazione.

Decreti N. 301. e 302.

1 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Arcangeli Carlo, Alunno nel Tribunale di Pesaro, a Sostituto cancelliere nella Giurisdizione di Montalbodo (Provincia di Ancona).

Decreto N. 303.

1 Novembre 1860.

DECRETO

che mette in disponibilità il sig. Falconi Giuseppe, Cancelliere nella Giurisdizione di Pergola.

~~~~~  
Decreto N. 304.  
\*\*\*\*\*

1 Novembre 1860.

## DECRETO

che nomina il sig. Curi Luigi, Sostituto nella Cancelleria della Giurisdizione di Jesi, e ff. di Cancelliere, a Cancelliere della Giurisdizione di Pergola (Provincia di Urbino e Pesaro) in surrogazione del sig. Falconi Giuseppe posto in disponibilità.

~~~~~  
Decreto N. 305.

1 Novembre 1860

DECRETO

che nomina il sig. Agabiti Agabito di Massaccio (Provincia d'Ancona) a Sostituto nella Cancelleria della Giurisdizione di Jesi, in surrogazione del sig. Curi promosso ad altro impiego.

~~~~~  
Decreto N. 306.  
\*\*\*\*\*



2 Novembre 1860.

## DECRETO

che promulga le Leggi Sarde sul Contenzioso Amministrativo.

~~~~~  
Decreto N. 307.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

Considerando che per le leggi del cessato Governo gli affari del Contenzioso Amministrativo erano conosciuti e giudicati da appositi giudici presso le già Delegazioni delle Province;

Considerando che le leggi vigenti nelle Province del Regno di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE II. ammettono pur esse la stessa particolare giurisdizione, e che questa è conforme all'opinione più generale dei Politici e degli Amministratori nei paesi d'Europa che hanno il maggior numero di buone istituzioni e tradizioni amministrative; In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

A far tempo dal 1 Gennaio 1861. saranno esecutorie nelle Province delle Marche le leggi sul Contenzioso Amministrativo vigenti nelle Province del Regno di S. Maestà VITTORIO EMANUELE II, cioè:

1. La Legge 30 ottobre 1859 N. 3706 sulla Corte de' Conti,
2. La Legge alla stessa data N. 3707 sul Consiglio di Stato,

3. La Legge pure del 30 ottobre 1860 N. 3708 sul Contenzioso Amministrativo,

4. La Legge 6 novembre 1859 N. 3709 transitoria per provvedere al passaggio dalla precedente alla nuova legislazione nella materia del Contenzioso Amministrativo.

Articolo 2.

I Consigli dei Commissariati Provinciali, come tenenti luogo in queste Province dei Consigli di Governo, sono i giudici ordinari e di prima istanza del Contenzioso Amministrativo.

Essi giudicheranno sino a tutto il 31 dicembre 1860 secondo le leggi del cessato Governo non ancora derogate.

Articolo 3.

Per tutte le cause di Contenzioso Amministrativo per le quali occorresse il giudizio di II istanza sarà questo sospeso sino al 1 gennaio 1861 e a beneficio delle parti saranno sospesi i termini a sensi del Decreto d'oggi N. 290 relativo alla II istanza ed alla Cassazione per le cause civili e criminali.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche* e nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 2 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO



3 Novembre 1860.

DECRETO

che abolisce l'imposta sul Macinato a far tempo dal 1. Gennajo 1862.

Decreto N. 308.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che la Tassa detta del MACINATO colpisce la derrata più necessaria all'uomo;

Che essa aggrava particolarmente il povero, presso il quale il consumo dei generi indispensabili è massimo, in confronto del consumo del superfluo che è minimo o nullo;

Che quindi essa è necessariamente male distribuita;

Che per questi motivi un'imposta, non identica di nome, ma somigliante e quasi eguale nella qualità venne, or fa diversi anni, abolita nelle provincie antiche del Regno di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE II;

Considerando d'altra parte che la sua abolizione immediata togliendo al bilancio di queste provincie una rendita ragguardevole in un momento di grande bisogno, costringerebbe il Governo a sostituirla un'altra;

Che vuolsi in ciò molta considerazione, per non produrre un male mentre un'altro se ne toglie;

Che oltre alla sostituzione di una rendita nuova a quella che si vorrebbe abolire, il bilancio di queste Provincie verrebbe eziandio colla súbita abolizione aggravato da rilevanti indennità verso gli appaltatori dell'esazione dell'imposta sul macinato, indennità difficile a liquidarsi, fonte di liti e seme di malcontenti nuovi per interessi che si toccherebbero direttamente o indirettamente;

Che oltre a tutto questo la sùbita abolizione dell' imposta sul Macinato getterebbe sul lastrico ben mille impiegati colle loro famiglie;

Che volendo e dovendo a ciò rimediare, sarebbe necessario che il bilancio delle Marche provvedesse alla sussistenza di quelli per un tempo più o meno lungo, con novello aggravio dei contribuenti;

Che lo stabilire fin d' ora il provvedimento per gli appaltatori e per gli impiegati è impossibile, a ciò esigendosi uno studio minuto di fatti e di diritti che l'angustia del tempo e le preoccupazioni presenti non consentono;

Che il riservare il provvedimento all' avvenire, determinandolo per ora soltanto in massima, non toglierebbe nè a contribuenti la spiacevole prospettiva di un nuovo peso, nè agli appaltatori, agli impiegati, alle loro famiglie, a tutti quelli che hanno attinenze d' interessi con loro, la dolorosa incertezza dell' avvenire;

Considerando, che i contratti d' appalto per l' esazione dell' imposta sul Macinato nelle Marche vanno a scadere col **31 dicembre 1861**; e che per conseguenza cessano con quel giorno le obbligazioni del Governo verso di loro;

Che gli impiegati prevenuti un' anno prima della cessazione della loro occupazione, hanno agio bastevole a provvedere a sè medesimi in altro modo; tanto più che in forza della cessazione degli appalti in corse, essi sarebbero stati egualmente ed alla stessa epoca nel caso di doversi procurare un diverso collocamento;

Che in un anno sotto un Governo nazionale, libero ed intraprendente, debbono aprirsi nuove carriere alla umana attività, per poco che le popolazioni diano retta alle naturali ispirazioni dell' interesse privato, impossibili per lo passato a cagione della compressione morale e delle pastoje giuridiche e legislative;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale **12 Settembre 1860**;

DECRETA

Articolo Unico

L' imposta detta del **MACINATO** è abolita nelle Provincie delle Marche a far tempo dal **1 gennajo 1862**.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, Giornale ufficiale di queste provincie, pubblicato nei Comuni ed inserito nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona **3 novembre 1860**.

LORENZO VALERIO

3 Novembre 1860.

DECRETO

che stanZIA un Contributo pel Monumento a Giacomo Leopardi.

Decreto N. 309.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Veduto il manifesto del Comitato Nazionale Centrale delle Marche, col quale si propone un monumento per sottoscrizione privata alla memoria di **GIACOMO LEOPARDI**;

Facendo plauso al pensiero di sciogliere questo debito verso il grande Concittadino nel momento in cui le provincie che lo videro nascere s' apprestano a far uso del loro diritto politico, ed a concorrere nella grande opera dell' Unità Italiana, che fu la visione continua e dolorosa di quell' altissimo intelletto;

Considerando che il Governo fa omaggio alla maestà della Nazione riconoscendo la fama dei grandi uomini, la quale è patrimonio nazionale, e che onora sè stesso onorando l' ingegno, primo fra le umane potenze;

Considerando che in GIACOMO LEOPARDI si congiunsero le facoltà dell'immaginazione, della memoria e del raziocinio in sì rara contemperanza da farne un grande filosofo, un erudito meraviglioso, ed un poeta sovrano;

Considerando che se non è suscettiva d'imitazione l'altezza dell'ingegno, la quale è dono di Dio, è però degno d'un Governo Nazionale il proclamare e porre in esempio alla Gioventù il sommo affetto alla Patria, e la tenacità del volere, onde GIACOMO LEOPARDI in una vita breve, sofferente e incontaminata vinse tutti gli ostacoli, che la natura e i tempi gli opponevano;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo unico.

Il Governo concorre per la somma di Lire 2000 nell'erezione di un monumento alla memoria di GIACOMO LEOPARDI, e ciò per attestato di riverenza al nome insigne, e segno di affetto alle Provincie delle Marche, di cui EGLI è la più grande moderna illustrazione.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, e nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 3 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO



3 Novembre 1860.

DECRETO

che accorda indulto ai condannati a pena minore di tre mesi, ed a quelli cui non rimangono più di tre mesi a scontare la pena.



Decreto N. 310.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che il mal governo è causa indiretta di molti reati, e che perciò i colpevoli condannati dal Governo precedente di queste Provincie sono degni di qualche commiserazione, siccome quelli che non ebbero a tempo la necessaria istruzione, e per contrario il frequente spettacolo del vizio potente, del delitto impunito, e della virtù oppressa;

Considerando che un atto di clemenza a favore di quelli, per cui sta la presunzione che possano ancora emendarsi, deve ritenersi atto a determinarveli;

Considerando che la sola speranza, così fondata come essa è, di riacquistare al Paese un buon cittadino val meglio che il tenerlo prigioniero a subire intera la meritata pena;

Volendo che in un giorno così solenne, come è quello in cui i Popoli delle Marche si uniscono alla grande Patria Italiana, penetri un raggio di gioja anche in quelle famiglie che soffrono per la colpa d'alcuno dei loro membri;

Conscio dei magnanimi sensi del RE;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

Ai carcerati nelle Provincie delle Marche, sentenziati a pena non maggiore di tre mesi, è condonata interamente la pena.

Articolo 2.

Ai carcerati per una pena più lunga ai quali rimarrebbero ancora a scontare tre mesi di pena, o meno, è condonato il rimanente della pena.

Articolo 3.

Da questo indulto sono eccettuati i condannati per furto, truffa, stupro violento, falsa testimonianza, falsificazione di moneta, di atti pubblici e di carte di pubblico credito, e smaltizione di monete false.

Articolo 4.

I Commissarii nelle Provincie delle Marche sono incaricati della immediata esecuzione del presente Decreto, che sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, pubblicato per affissione in tutti i Comuni, ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 2 novembre 1860.

LORENZO VALERIO



3 Novembre 1860

DECRETO

che istituisce una Commissione per la conservazione dei Monumenti storici, e letterari.

Decreto N. 311.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
 REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
 NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che le nobili tradizioni della Storia, e l'amore e la coltura delle Belle Arti sono parte della vita nazionale del Popolo Italiano;

Considerando che le glorie antiche, ed i monumenti che le ricordano, i capo-lavori dell'arte, e gli sforzi spesso felici dell'Ingegno italiano nell'emularli, costrinsero gli stranieri a rispettare la nostra Patria, anche quando giaceva oppressa ed avvilita, e conciliarono a questa madre di due civiltà le simpatie di illustri ingegni, e di cuori generosi presso tutte le Genti;

Considerando che il favore dato a quando a quando dai Principi oppressori all'Archeologia, alla Storia ed alle Arti Belle, non fu e non poteva essere efficace, perocchè non aveva il vero fine, ma era falsamente diretto ad accattare una rinomanza fugace, e ad assopire momentaneamente con ingannevoli blandizie la parte più colta della Nazione;

Considerando che ad un Governo ispirato da RE VITTORIO EMANUELE non può essere estraneo nulla di ciò che tocca l'onore nazionale, perchè il passato d'un popolo è parte del suo avvenire, e perchè i reggitori dei popoli debbono promuovere, ed aiutare tutte senza distinzione le buone tendenze, e porger modo allo sviluppo di tutte le facoltà, che Dio ha impartite all'umana famiglia;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

È istituita una Commissione con incarico di prendere esatta notizia dei musei, delle biblioteche, e delle pinacoteche esistenti nelle Provincie delle Marche, nonchè degli oggetti d'arte, e d'antichità, dei manoscritti e libri rari che isolatamente si trovano negli stabilimenti od archivi di proprietà dello Stato in queste Provincie, e di proporre al Regio Commissario Generale Straordinario le misure più adatte per la loro conservazione, e per farle servire all'incremento degli studi archeologici, storici ed artistici.

Articolo 2.

La detta Commissione estenderà le sue ricerche anche ai monumenti figurati, ai monumenti architettonici, alle iscrizioni ec. che si trovano presso i Comuni ed i privati, e proporrà i provvedimenti opportuni all'effetto, di cui nell'articolo precedente, coi dovuti riguardi ai diritti dei proprietari.

Articolo 3.

Un apposito regolamento determinerà più specialmente le operazioni della Commissione, e il modo di eseguirle.

Tale regolamento sarà proposto dalla Commissione stessa, ed approvato dal Regio Commissario Generale Straordinario.

Articolo 4.

La Commissione è composta dei Signori:

Dott. Carlo Rinaldini da Ancona; Prof. di Umanità D. Eugenio Rumori da Ancona; Prof. Ciriaco Pio Marini da Ancona; Lorenzo Conte Fiorenzi da Osimo; Giuseppe Bellini da Osimo; Conte Colocci da Jesi; Conte Amiani da Fano; Conte Marcolini da Fano; Prof. Luigi Mercantini da Fossombrone; Dott. Diomede Pantaleoni da Macerata; Avv. Tito Bollici; Prof. Ercole Roselli; Avv. Achille Gennarelli da Fermo; Dott. Cav. Alessandro Orsi da Ancona; Prof. Luigi Guidi da Pesaro; Conte Terenzio Mamiani da Pesaro; Prof. Filippo Ugolini da Urbania; Avv. Andrea Cattabeni da Sinigaglia; Adamo Ramenghi da Urbino.

La Commissione sceglie nel proprio seno un presidente, un vice-presidente, un segretario, ed un vice-segretario; ed ha facoltà di aggiungersi altri membri, dandone partecipazione al Regio Commissario Generale Straordinario. Essa risiede in Ancona.

Articolo 5.

È fin d'ora vietato di cancellare le iscrizioni dei pubblici monumenti e portarvi guasto.

I contravventori alla presente disposizione saranno passibili delle pene comminate all'articolo 304 del Codice penale Sardo, il quale è così concepito:

« Chiunque avrà volontariamente distrutto, abbattuto, mutilato, od in qualunque modo deteriorato monumenti, statue, od altri oggetti destinati all'utilità od all'ornamento pubblico, ed innalzati dalla pubblica autorità o per sua autorizzazione, sarà punito colla pena del carcere o del confino, non minore di un mese ed estensibile a due anni e con multa non minore di lire duecento cinquanta ».

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche* giornale ufficiale di queste Provincie, pubblicato in tutti i Comuni, ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 3 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

3 Novembre 1860.

DECRETO

che accorda indulto per le multe incorse.

Decreto N. 312.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando la convenienza di un atto di grazia a favore dei contravventori alle Leggi di Finanza, Censo e Catastro in questi giorni di letizia per la Popolazione, che compie un grande atto politico;

In virtù dei poteri conferitigli col Reale Decreto 12 settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

È accordato l'indulto, e condono di tutte indistintamente le multe comminate dalla legge, già pronunziate o non dai Tribunali, le quali siano state incorse, e non ancora pagate alla data di questo decreto.

Sono comprese nell'indulto le somme depositate a titolo di oblazione ancora priva di definitiva approvazione.

Articolo 2.

I contravventori alle leggi di Dogana e Finanze, per godere del beneficio dell'indulto, dovranno adempiere alle seguenti condizioni.

Per i Dazi e per la Dogana.

Pagare i dritti ossia tasse principali prima o nell'atto istesso di ricevere in restituzione le somme depositate o le merci e gli oggetti sequestrati.

La restituzione non è per altro concessa ai generi di regalia o privativa caduti in contravvenzione.

Pel Bollo, Carta bollata, Registro e Successioni.

Presentare prima della scadenza di quest'anno rispettivamente alla formalità del bollo, o visto per bollo e registro le carte e titoli, su cui cade la contravvenzione; dare le assegni delle successioni in ritardo, il tutto col contemporaneo pagamento delle tasse e diritti relativi.

Pel Censo, e Catastro.

Entro tutto il mese di Febbraio del prossimo anno 1861 fare la regolare produzione alle Cancellerie dei titoli, non che le istanze necessarie per ottenere le volture catastrali arretrate.

Articolo 3.

L'inosservanza di qualunque delle condizioni, di cui all'Articolo precedente, trarrà seco la decadenza del beneficio del condono.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche* Giornale ufficiale delle Provincie delle Marche, e nella Raccolta ufficiale degli Atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 3 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO



3 Novembre 1860.

DECRETO

che dispensa dietro sua domanda, al sig. Saverio Franceschi, Sopraintendente delle Dogane, riservandogli il diritto a conseguire la pensione che gli spetta a termini di legge.

Decreto N. 313.

3 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina Baldantoni Luigi, Contabile di prima classe nella Dogana di Ancona, a primo Segretario nella Direzione della stessa, con l'annuo stipendio di Lire 3000.

Decreto N. 314.

2 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina provvisoriamente il sig. Dott. Fiaccarini Davide, a Procuratore Camerale in Camerino.

Decreto N. 315.



3 Novembre 1860.

DECRETI

che nomina il sig. Volusiano Picozzi, secondo commesso nella Dogana di Ancona, a Segretario nella Direzione delle Dogane nella stessa città; ed il sig. Fenili Antonio Contabile di seconda classe in Perugia, a Segretario nella direzione delle Dogane di Ancona; ed il sig. Alessandrini Giuseppe Segretario nella cessante Sopraintendenza di Ancona a Sotto-Segretario nella Direzione ivi.

Decreti N. 316. 317. e 318.

3 Novembre 1860.

DECRETI

che nomina Rossi Salvatore, Scrittore nella cessante Sopraintendenza di Ancona, a Scrivano nella direzione delle Dogane ivi; ed il sig. Marconi Bernardo alunno ivi a Scrivano ivi.

Decreti N. 319. e 320.



3 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Angelozzi Adriano, Commesso alla Dogana di Marano a Sotto-Segretario nella stessa Dogana.

Decreto N. 321.

3 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Carlo Feoli a Scrivano nella direzione Doganale di Ancona.

Decreto N. 322.

3 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina Colombazzi Gaetano, Portiere della cessante Soprintendenza, ad agente Sedentario di quinta Categoria (Portiere) nella direzione Doganale di Ancona.

Decreto N. 323.



3 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Caporali Vincenzo, Commesso a Porto di Ascoli, a Sotto-Segretario nella direzione delle Dogane di Ancona.

Decreto N. 324.

2 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Alessandrini Alessandro di Macerata, a Scrittore presso il Tribunale di Prima Istanza della stessa città, in surrogazione del sig. Marchetti Pasquale che fu promosso ad altro impiego.

Decreto N. 325.

2 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Vitali Clinio, ultimo Sostituto nella Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza di Macerata, a Sostituto in surrogazione del sig. Pascoli dimissionario; ed il sig. Dott. Marchetti Pasquale Scrittore nella Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza di detta città, a Sostituto nella medesima, in surrogazione del sig. Leonardo Leonardi promosso a primo Sostituto.

Decreti N. 326. e 327.

2 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. *Leonardi Leonardo*, Sostituto nella Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza di Macerata, a Primo Sostituto nella medesima, in surrogazione del sig. *Martelli Bartolomeo* promosso ad altro impiego.

Decreto N. 328.

4 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. *Lelli Giuseppe d'Ancona*, Capitano Marittimo mercantile a lungo corso, a Sottotenente nell'Amministrazione dei Bagni, con le competenze devolute al grado, e provvisoriamente destinato a dirigere il Bagno di San Leo.

Decreto N. 329.



5 Novembre 1860.

DECRETO

portante la Tassa sulle Mani Morte.

Decreto N. 330.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
 REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
 NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che le imposte le quali colpiscono i contratti di traslazione della proprietà e le successioni danno allo Stato ragguardevoli mezzi di sopperire ai propri bisogni;

Considerando che i Corpi morali per loro natura sono in fatto in rarissimi casi nella circostanza di soggiacere ad imposte per contratti; e che in quanto ai diritti di successione, essi non possono esservi sottoposti che una volta sola in confronto dei casi in cui vi sono soggetti gli individui;

Considerando d'altra parte che i Corpi morali, siccome quelli che godono, come i cittadini, i vantaggi dello Stato, debbono anch'essi sopportarne i pesi;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

A far tempo dal 1 gennaio 1861 sarà resa esecutoria nelle provincie delle Marche la Legge Sarda 25 maggio 1851 che stabilisce la tassa sulle Mani-Morte.

Articolo 2.

L'articolo 3 e l'alineia dell'articolo 5 sono soppressi.

Articolo 3.

È fatta facoltà al Potere esecutivo nelle Provincie delle Marche di pubblicare per Decreto e colle necessarie modi-

ficazioni il Regolamento Sardo 25 giugno 1851 relativo alla esecuzione della preindicata legge.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, Giornale ufficiale di queste provincie, pubblicato nei Comuni ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 5 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

VITTORIO EMANUELE II.

Per la grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro ecc. ecc.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato:
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo 1.

Le Divisioni e le Provincie, i Comuni, gli Istituti di carità e di beneficenza, le Fabbricerie ed altre Amministrazioni delle Chiese, i Benefizi ecclesiastici e le Cappellanie anche laicali, le Case religiose, i Seminari, le Confraternite, le pie Associazioni di esercenti arti o mestieri, gli Istituti religiosi dei culti tollerati, ed ogni altro corpo o stabilimento di mano-morta, pagheranno, a cominciare dal primo luglio mille ottocento cinquant'uno, un'annua tassa corrispondente ad una parte aliquota del reddito che ritraggono dai beni stabili, dai capitali, da rendite fondiari, o da censi. Nel computo di detto reddito non si comprenderanno le rendite sul debito pubblico dello Stato.

Articolo 2.

Il reddito imponibile degli stabili sarà determinato dal valore locativo o reale o presunto dei medesimi.

Articolo 3.

Quanto al reddito delle case e degli altri edificii contemplati nella Legge del 31 marzo 1851, servirà di base per l'applicazione della tassa suddetta la valutazione che avrà

luogo a termini della stessa legge, ed avrà l'effetto triennale previsto dall'articolo 16 della medesima.

La valutazione dei beni rurali avrà parimenti effetto per un triennio.

Articolo 4.

La quotità della tassa in proporzione del reddito tassabile sarà di 50 centesimi per ogni cento lire per gli Istituti di carità e di beneficenza regolati dalle Leggi del 24 Dicembre 1836, e 1 Marzo 1850, e di quattro lire per cento per tutti gli altri Corpi e Stabilimenti di mano-morta.

Articolo 5.

Tutti gli Amministratori o Rappresentanti dei Corpi o Stabilimenti di mano-morta che abbiano beni capitali o rendite di cui all'articolo primo, dovranno fra sessanta giorni dalla data della presente Legge fare esatta consegna del reddito che ritraggono da ciascuno di essi.

La consegna sarà fatta all'Agente delle Finanze da designarsi in apposito regolamento.

Quanto alle case ed edificii contemplati nella Legge del 31 Marzo 1851, basterà che si riferiscano alla consegna fatta a termini della medesima, indicandone la data e ufficio del Sindaco a cui fu fatta.

Articolo 6.

I consegnanti sono tenuti di unire alle consegne, per quanto spetta ai beni affittati, una copia in carta libera delle scritture d'affittamento, ed in difetto di esse, una dichiarazione firmata da essi e dall'affittaiuolo, dalla quale appaia l'entità della locazione e l'ammontare del fitto.

In mancanza di tale corredo, la consegna si avrà per non eseguita nella parte per cui mancano i documenti.

Nel caso d'impossibilità del consegnante a procurarsi la firma dell'affittaiuolo per la dichiarazione sovra accennata, egli dovrà farne menzione espressa nella dichiarazione medesima accennandone le cause.

Articolo 7.

I Corpi o Stabilimenti di mano-morta che hanno bilanci approvati dall'Autorità amministrativa, potranno supplire ai documenti di cui all'articolo precedente mediante la pre-

sentazione di un estratto autentico dell'ultimo bilancio approvato.

Articolo 8.

Entro la prima quindicina di Dicembre di ciascun anno, gli amministratori o rappresentanti, di cui all'Articolo 5, dovranno consegnare all'Agente delle Finanze le variazioni avvenute nel patrimonio tassabile, e ciò nella forma avanti prescritta.

In difetto di questa consegna, saranno fatti i ruoli per l'anno successivo sulla base delle consegne precedenti, salvi gli aumenti che risultassero doversi stabilire d'ufficio.

Articolo 9.

Chi ometterà la consegna nel termine stabilito, incorrerà in una pena pecuniaria eguale al triplo della tassa dovuta pel reddito non consegnato.

Se la consegna fatta nel detto termine sarà minore del vero, il consegnante incorrerà per la parte ommessa nella stessa pena, quando si tratti di fitti reali, interessi di capitali mutuati, rendite o censi, qualunque sia l'infedeltà della consegna. Quando invece si tratti di fitti presunti, non si farà luogo all'applicazione della pena, se il divario non sarà maggiore del quarto.

Articolo 10.

L'Agente delle Finanze, se riconoscerà esatta la consegna, proporrà in conformità di essa la quota da imporsi al consegnante.

Se invece avrà motivo di crederla incompleta od infedele, procederà ad una liquidazione suppletiva e la notificherà all'interessato, affinché nel caso di dissentimento presenti nel termine di giorni quindici le sue contro osservazioni.

L'Agente delle Finanze sottometterà quindi all'Intendente uno stato nel quale saranno indicate le ricevute consegnate, le rettificazioni consentite o contestate, e le definitive sue proposizioni motivate.

Articolo 11.

L'Intendente, sentiti gl'interessati, ed assunte ove d'uopo maggiori informazioni, stabilirà definitivamente la

somma per cui ciascuno sarà tassato, statuendo in via amministrativa sopra le insorte controversie, salvo sempre agli interessati il ricorso in via contenziosa nelle forme stabilite pel Contenzioso relativo alla tassa di successione.

Articolo 12.

Le quote appurate saranno iscritte in un elenco generale per ciascuna Tappa d'Insinuazione da trasmettersi dall'Intendente all'Agente delle Finanze, al quale ne spetterà la riscossione.

La tassa sarà pagata a semestri maturati.

Articolo 13.

Si prescrivono col trascorso di cinque anni le annualità di tassa riferibili a rendite non consegnate.

Col trascorso di due anni dall'effettuato pagamento della tassa saranno prescritte tanto l'azione del fisco per supplementi di tassa sulle consegne insufficienti, quanto l'azione dei contribuenti per restituzione di somme pagate.

Articolo 14.

Sono esenti dall'osservanza della presente Legge i Corpi o Stabilimenti di mano-morta il di cui reddito derivante dai beni di cui all'art. 1 non ecceda le lire cento.

Articolo 15.

Gli Istituti di carità e beneficenza regolati dalle Leggi 24 Dicembre 1836, e 1 Marzo 1850, saranno esenti dalla tassa per le case o per quelle porzioni di casa che servono all'uso immediato di pio Stabilimento.

Sono pure esenti le case o porzioni di casa che servono all'abitazione dei parrochi, ovvero dei ministri dei culti tollerati, i quali ricevono congruo assegnamento dallo Stato o dai Comuni, e quelle che servono per l'Amministrazione comunale, e per gli affizi da questa dipendenti, come pure quelle che dai Comuni fossero destinate per l'istruzione, o per opere di pubblica beneficenza.

Articolo 16.

La presente Legge non sarà applicabile agli interessi dovuti alla Cassa dei depositi, e dei prestiti, se non quando alla restituzione dei capitali depositati sia fissato un termine maggiore di un anno.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze è incaricato dell'esecuzione della presente Legge, che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata ed inserita nella Raccolta degli atti del Governo.

Dat. Torino addì 23 Maggio 1851.

VITTORIO EMANUELE

G. Alfonso Lamarmora - V. Galvagno - V. Colla.

2 Novembre 1860.

DECRETO

che accorda la facoltà al sig. Mancini Pasquale da Jesi di ridurre a molino a grano un suo opificio posto presso la città di Jesi, nel sobborgo Cartiere, colla condizione che debba uniformarsi alle Leggi sul Macinato, e salvi i diritti dei terzi.

Decreto N. 331.



6 Novembre 1860.

DECRETO

portante la pubblicazione delle Leggi Sarde sulla Marina mercantile, sulla Sanità marittima e sui Porti.

Decreto N. 332.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
 REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
 NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che allo sviluppo del commercio di mare del Littorale delle Marche è necessario in primo luogo, che le istituzioni e le leggi marittime siano coordinate a quelle delle altre parti d'Italia e delle Nazioni estere che hanno fatto in questa parte i maggiori progressi;

In aspettazione dei nuovi ordinamenti che si stanno preparando dal Governo del Re per portare anche queste parti di legislazione a quella perfezione che è voluta dallo stato attuale delle scienze e dai bisogni economici del Popolo Italiano;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre p. p.

DECRETA

Articolo 1.

A far tempo dal 1 gennaio 1861 saranno rese esecutorie in tutte le provincie delle Marche le seguenti leggi e regolamenti vigenti nel Regno di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE II.

A. Intorno alla Marina mercantile.

1. Il regolamento per la Marina mercantile approvato e promulgato colle RR. Lettere Patenti 13 gennaio 1827.

2. La legge penale per la Marina mercantile approvata colle RR. Lettere Patenti dello stesso giorno 13 gennaio 1827.

3. La legge 26 giugno 1851 intorno alle tasse di navigazione, di ancoraggio e di darsena.

4. Il regolamento pel trasporto dei passeggeri nei viaggi marittimi approvato col Decreto Reale 11 febbrajo 1859.

5. Il regolamento sui Cantieri della Marina mercantile del 19 settembre 1846.

6. Il Regio Brevetto sulla Gente di mare e sull'iscrizione marittima del 17 settembre 1842.

7. Il Regio Brevetto 4 aprile 1860, in forza del quale sono abrogati l'articolo 38 del regolamento sulla Marina mercantile 13 gennaio 1827, gli articoli 15, 16 e 21 del Regolamento sui Cantieri navali del 19 settembre 1846.

8. Il Regio Decreto 20 agosto 1859 portante le condizioni richieste per l'ammissione agli esami di costruzioni navali, modificato da quello del 4 aprile 1860 citato qui sopra al N. 7.

B. Intorno alla Sanità marittima.

9. La legge 2 dicembre 1852, colla quale il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intera esecuzione alla convenzione internazionale sanitaria ed all'annesso regolamento firmati a Parigi il 5 febbrajo dello stesso anno.

10. Il decreto Reale 9 dicembre 1857 che approva il regolamento sul servizio sanitario marittimo, in relazione ed in esecuzione alla legge precedentemente citata.

11. La legge 13 aprile 1854 che stabilisce le tasse sanitarie marittime.

12. La legge penale sanitaria del 31 luglio 1859.

C. Intorno ai Porti.

13. Il regolamento pei porti marittimi approvato colle RR. Lettere Patenti 21 novembre 1827.

Articolo 2.

Il Magistrato centrale di Sanità marittima e Polizia dei Porti residente in Ancona cesserà col 31 dicembre 1860. Sino a quel giorno esso rimarrà nell'esercizio delle attribuzioni, che sono a lui demandate per le leggi tuttora in vigore, sotto la presidenza del Regio Commissario Generale Straordinario o di persona da lui specialmente delegata.

Articolo 3.

Il Potere esecutivo in queste provincie provvederà con ispeciali decreti alla costituzione di tutti gli uffici marittimi, alla designazione degli stipendi ed in genere a tuttociò che ha tratto all'esecuzione ed all'applicazione delle leggi che col presente Decreto si promulgano.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, giornale ufficiale di queste provincie, pubblicato in tutti i Comuni, ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del R. Commissario Generale, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 6 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

5 Novembre 1860.

DECRETO

che trasloca il sig. Santolini Alessandro, Commesso Postale in Loreto, a Camerino nella stessa qualità.

Decreto N. 333.



5 Novembre 1860.

DECRETO

che conferma il sig. Grotanelli Alessandro, Commesso Postale nell'Amministrazione delle Poste, sotto il cesato Governo, nella stessa qualità.

Decreto N. 334.

5 Novembre 1860.

DECRETO

che concede alla Città di Ancona il terreno, già fossa militare, per l'ingrandimento del suo recinto.

Decreto N. 335.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 8 ottobre p. p. N. 34 col quale fu stabilito doversi provvedere d'urgenza al riordinamento delle fortificazioni d'Ancona, all'ampliamento del recinto della città, ed al miglioramento del porto e dei relativi stabilimenti;

Vista la domanda della Commissione Municipale di Ancona diretta ad ottenere, per l'ampliamento del recinto della città, la concessione gratuita da parte del Governo della zona di terreno fuori delle porte Calamò e Farina che già era fossa militare;

Visto il parere del sig. cav. Cesare Serra, Ingegnere-capo del Genio Civile, colla stima e colla pianta del terreno di cui si tratta, annessi al suo rapporto 26 ottobre p. p.;

Volendo favorire il progetto di ampliamento del recinto della città d'Ancona, in considerazione non solamente del bisogno dei suoi abitanti, ma ancora per le necessità che saranno indotte prossimamente dalla maggiore attività dei pubblici servizi governativi, provinciali e comunali, e dallo sviluppo del Commercio e della Marina mercantile;

Volendo promuovere nello stesso tempo l'educazione popolare, siccome quella che è base della moralità pubblica, senza della quale nè esiste libertà, nè è durevole l'indipendenza, nè gli stessi interessi materiali possono prosperare;

In virtù dei poteri conferitigli con Reale Decreto 12 settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

È gratuitamente concesso in piena proprietà al Comune di Ancona il terreno, già fossa militare, situato fuori delle sue mura in adiacenza alle porte Calamò e Farina della superficie di metri quadrati cinquantottomila trecentocinquantaquattro, descritto nel quadro dimostrativo del cav. Cesare Serra Ingegnere-capo del Genio Civile 26 ottobre p. p. e nel tipo a quello annesso, il cui valore complessivo secondo la stima del suddetto Ingegnere, è di Lire italiane cinquantamila duecento quarantadue e centesimi novantacinque, sotto le seguenti condizioni:

1. Che il detto terreno sia entro un decennio edificato nella sua totalità, eccettuata solo la parte necessaria per le strade, ovvero ridotto a pubblico giardino;

2. Che l'edificazione abbia luogo sopra un piano prestabilito, il quale senza vincolare eccessivamente la libertà dei proprietari, provveda però alle esigenze della pubblica Igiene e del pubblico Ornato;

3. Che il Comune si assoggetti fin d'ora alle disposizioni portate dalla legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari;

4. Che sopra una parte del terreno sia dal Comune

edificata una casa a perpetuo uso di una Scuola di Carità per l'Infanzia, che sia in relazione coi bisogni della città.

Articolo 2.

Il Commissario per la Provincia di Ancona è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, pubblicato ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 5 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

6 Novembre 1860.

DECRETO

che pubblica le Leggi sul Reclutamento ed altre Leggi Militari.

Decreto N. 336.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

Considerando che se queste Provincie desiderano di unirsi a quelle governate da S. M. VITTORIO EMANUELE II, esse non lo fanno per giacere in uno stato di ozio sonno-lento e mortale, soggetto sempre ad essere rotto, come fu in passato, da violente ed angosciose perturbazioni; ma che il loro intendimento è al contrario di essere parte di uno Stato forte in Europa, come sono per natura parte di una illustre Nazione;

Considerando che malgrado la volontà ferma degli Italiani di essere liberi nell'interno e indipendenti al di fuori, essi non saranno rispettati se non saranno così forti nelle armi come sono risolti di volontà;

Considerando che la forza militare d'un Popolo non può ottenersi se non coll'unità del comando e delle istituzioni militari;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Saranno rese esecutorie nelle Provincie delle Marche le seguenti Leggi e Regolamenti vigenti nelle provincie del Regno di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE II, cioè:

1. Legge sul Reclutamento militare del 20 Marzo 1854 colle modificazioni portate dalle Leggi successive 12 giugno e 15 luglio 1857 col regolamento sulla stessa materia approvato per Decreto Reale 31 marzo 1855, e colle appendici al regolamento stesso del 14 luglio 1856 e del 29 agosto 1857.

2. Legge sull'avanzamento nell'Esercito 13 Novembre 1853 colla modificazione portata dalla Legge successiva 29 gennaio 1854.

3. Legge sulle giubilazioni dei militari 27 giugno 1850.

4. Codice penale militare del 1 ottobre 1859.

5. Regolamento pel Tribunale supremo di Guerra, approvato col Regio Decreto 9 maggio 1860.

6. Regio Decreto 9 giugno 1859 sull'estrazione ed introduzione dei viveri in tempo di guerra;

7. Legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari.

Articolo 2.

Il Potere esecutivo in queste provincie provvederà con decreti alla promulgazione ed esecuzione degli articoli di altre leggi a cui si riferiscano le precedenti, colle modificazioni rese necessarie dall'attuale condizione di queste Provincie, e determinerà i distretti e i funzionari corrispondenti a quelli indicati nelle leggi stesse.

Parimenti con decreto del Potere esecutivo in queste

Provincie saranno determinati il numero, gli stipendi e le indennità dei Commissari di leva occorrenti al reclutamento.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche* e pubblicato nella Raccolta ufficiale degli atti del Re-
gio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 6 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

6 Novembre 1860.

DECRETO

che conferma nella sua carica il sig. Pavoni Giuseppe, nominato Delegato di Pubblica Sicurezza dalla Giunta Provvisoria della Città di Jesi.

Decreto N. 337.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che conferma il sig. Leonardi Carlo a Primo Sostituto nella Giurisdizione di Urbania (Provincia di Urbino e Pesaro).

Decreto N. 338.



5 Novembre 1860.

DECRETI

che nomina il sig. Venturini Avv. Federico da Bologna a Presidente del Tribunale di Ascoli, in surrogazione del sig. Luigi Tinti dimissionario, ed il sig. Lozzi Avv. Carlo da Viterbo a Giudice del Tribunale di Ascoli.

Decreti N. 339. e 340.

5 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Serafini Dott. Leonardo ad Archivistista nella Cancelleria del Tribunale di Ascoli.

Decreto N. 341.

5 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Tombesi Cesare, Alunno nella Giurisdizione di Macerata, a Sostituto nella Cancelleria della Giurisdizione di San Benedetto (Provincia d'Ascoli) in surrogazione del sig. Ramponi Antonio messo in disponibilità.

Decreto N. 342.



5 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Sassi Giustiniano, Giusdicente provvisorio in Loreto, a Giusdicente nella stessa città.

Decreto N. 343.

5 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Pasqualetti Odoardo da Sarnano a Sostituto nella Cancelleria della Giusdienza di S. Benedetto (Provincia di Ascoli) in surrogazione del sig. Martelli Michele dimissionario.

Decreto N. 344.

5 Novembre 1860.

DECRETO

che pone in disponibilità il sig. Ramponi Antonio Sostituto nella Cancelleria della Giusdienza di San Benedetto (Provincia d'Ascoli).

Decreto N. 345.



5 Novembre 1860.

DECRETO

che pone in disponibilità il sig. Ferrieri Vito Sostituto nella Cancelleria di Offida (Provincia di Ascoli).

Decreto N. 346.

5 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Rosoni Giovanni, Giusdicente provvisorio nella città di Recanati, a Giusdicente in Monte Rubbiano, (Provincia di Fermo) in surrogazione del sig. Dott. Cesare Baduana Vaccolini Giusdicente provvisorio, con la condizione che entro due mesi dalla data del presente, riporti il Diploma di Laurea, concedendogli frattanto le facoltà straordinarie di esercitare la Giurisdizione volontaria.

Decreto N. 347.

5 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Berti Dott. Giuseppe a Difensore dei poveri nel Tribunale di Ascoli.

Decreto N. 348.

5 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Carlo Avv. Maggi, Giudice provvisorio in Urbino, a Giudicante nella città di Recanati (Provincia di Macerata) in surrogazione del sig. Rosoni Giovanni Giudicante provvisorio.

Decreto N. 349.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Bentini Giacomo a Sostituto nella Cancelleria di Ripatransone (Provincia di Fermo) in surrogazione del sig. Petrelli Antonio dimissionario.

Decreto N. 350.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Montautti Rigoberto Scrittore nella Cancelleria del Tribunale Commerciale di Ancona, ad Archivista nello stesso Tribunale, in surrogazione del sig. Marcellino Bianchelli dimissionario.

Decreto N. 351.



6 Novembre 1860.

DECRETO

che trasloca il sig. Dott. Vissani Giuseppe Cancelliere in S. Leo (Provincia di Urbino e Pesaro) a Ripatransone (Provincia di Fermo).

Decreto N. 352.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che pone in riposo il sig. Marcellino Bianchelli Archivista nella Cancelleria del Tribunale Commerciale d'Ancona, conservandogli il diritto all'intero soldo.

Decreto N. 353.

5 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Tombesi Teodorico da Macerata a Sostituto nella Cancelleria della Giurisdizione d'Offida (Provincia di Ascoli) in surrogazione del sig. Vito Ferrieri messo in disponibilità.

Decreto N. 354.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che istituisce Licei, Scuole normali ed un Collegio Militare nelle Provincie delle Marche.

Decreto N. 355.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 6 Ottobre p. p. N. 35, col quale è richiamata all'Autorità Politico-amministrativa la vigilanza e la superiore direzione del Pubblico Insegnamento;

Visto il Decreto 2 corrente N. 289, col quale è resa esecutiva in queste Provincie la legge Sarda 13 Novembre 1859 sulla pubblica Istruzione, salvo nella parte che riflette l'Insegnamento Universitario, nella quale nulla si innova per ora;

Considerando la necessità di avviare il più prontamente possibile l'attuazione delle dette leggi, e di adattare alle particolari circostanze, tanto permanenti che transitorie di queste Provincie;

Considerando che il Governo clericale, malgrado un lusso apparente di Università e di Cattedre, lasciò poi in effetto queste Provincie quasi prive di vera Istruzione e di solidi istituti educativi primari e secondari, talchè gli ingegni che emergono debbono tutto alla benignità della natura ed agli sforzi propri, nulla al Governo che nulla ha fatto per loro;

Considerando che questa deficienza si riscontra più ancora nella Istruzione tecnica, la quale non potendo essere supplita

dall'Istruzione data scarsamente e male nei Seminari e Ginnasi comunali, era insufficientissima in queste Provincie, le quali hanno pure gli elementi per dare anche in questa parte ottimi frutti;

Considerando che la legge Sarda 13 Novembre 1859 provvede abbastanza alla Istruzione primaria ed elementare, rendendola obbligatoria nel doppio senso che i Comuni siano tenuti ad impartirla, e che i genitori e tutori siano tenuti a farne sentire il beneficio ai propri figliuoli e pupilli;

Considerando però che l'obbligazione imposta ai Comuni riuscirebbe inefficace in quanto a quelli che versano in tale strettezza di mezzi da non potervi adempire senza il soccorso dello Stato;

Considerando che similmente non potrebbero i Comuni adempire all'obbligazione loro imposta dalla Legge, se l'Autorità centrale non provvedesse alle Scuole preparatorie pei Maestri, giacchè l'esercizio dell'insegnamento non si può conscienziosamente abbandonare a persone indotte, o digiune dei metodi, che i progressi della scienza pedagogica e l'esperienza degli egregi uomini, che vi si dedicarono, hanno perfezionato;

Considerando che le Scuole per le Maestre hanno uguale se non maggiore importanza di quelle pei Maestri, in ragione della necessità di cominciare l'educazione dell'uomo nel fanciullo, e del cittadino nella famiglia, per mezzo di madri non pedantesamente dotte, ma istruite in tutto ciò che riguarda il loro nobile ufficio, ed in ragione eziandio delle difficoltà che incontrano le giovani aspiranti all'Insegnamento a trovar modo di prepararsi all'esercizio di questo sociale ministero;

Considerando che le sei Provincie delle Marche, limitate di territorio più che non siano le simili Circoscrizioni amministrative di altre parti d'Italia, presentano al Legislatore ed all'Amministratore una varietà di condizioni, d'ingegni, di inclinazioni e di costumi, che acconsente la distribuzione degli Stabilimenti in modo da soddisfare bisogni diversi, e diverse inclinazioni;

Presi gli opportuni accordi col sig. Ministro di Sua Maestà il Re per la Pubblica Istruzione;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Le Province delle Marche saranno dotate di tre Licei, tre Istituti tecnici, quattro Scuole normali, ed un Collegio militare.

I tre Licei saranno stabiliti uno a Fermo uno a Macerata e il terzo a Senigallia.

I tre Istituti tecnici saranno collocati l'uno in Ancona giusta il disposto del decreto 27 ottobre p. p. N. 167, uno in Fabriano, città già notevole per più industrie manifatturiere, ed il terzo in Pesaro in compenso del Liceo che le manca.

Due Scuole normali maschili, ossia preparatorie per Maestri, saranno collocate in Urbino, ed in Ascoli, e due Scuole normali femminili, ossia preparatorie per Maestre, saranno stabilite in Ancona, ed in Camerino.

Il Collegio militare sarà posto a Fano, dove abbondano i giovani che si danno alle armi. Esso sarà modellato sul Collegio militare di Asti.

Articolo 2.

Sarà stanziata sul bilancio del 1861 la somma di lire italiane cento mila per sussidio ai Comuni poveri, onde agevolare l'istituzione di Scuole elementari maschili e femminili.

Articolo 3.

Ferma stando l'osservanza della legge Sarda sulla pubblica Istruzione del 13 Novembre 1859, adottata per queste Province col decreto del Regio Commissario Generale Straordinario del 2 Novembre corrente, competerà al Potere Esecutivo di provvedere con ispeciali decreti, regolamenti ed istruzioni alla completa esecuzione delle premesse disposizioni, con quel riguardo che è indispensabile nella specialità delle circostanze, in cui si trovano queste Province.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, pubblicato ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 6 novembre 1860.

LORENZO VALERIO

7 Novembre 1860.

DECRETO

sulla *Leva di Mare.*



Decreto N. 356.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

Considerando che all'ordinamento militare di queste provincie manca tuttora la legge regolatrice della Leva di mare, e che stanno per questa le stesse ragioni della Leva di terra;

Considerando quanto importi alla difesa del paese, ed alla potenza della Nazione l'accrescimento della Marina Militare;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Saranno rese esecutorie nelle Province delle Marche le seguenti leggi, e Decreti Reali vigenti nelle provincie del Regno di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE II, cioè:

1. Il Regio Viglietto 6 febbraio 1850 portante le determinazioni relative ai marinari volontari e di leva pel servizio della Regia marina militare.

2. Il Decreto Reale 2 luglio 1855 N. 951 che modifica l'articolo 17 della legge suddetta riguardo al Consiglio di leva marittima.

3. La legge 13 novembre 1859 N. 3797 che pure modifica la suddetta legge.

Articolo 2.

Il Potere Esecutivo in queste provincie provvederà con Decreti alla promulgazione ed esecuzione degli articoli di esse leggi a cui si riferiscono le precedenti, colle modificazione rese necessarie dall'attuale condizione delle provincie medesime.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, Giornale ufficiale di queste Provincie, pubblicato nei Comuni ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 7 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

7 Novembre 1860.

DECRETO

che accetta la dimissione data dal sig. Bedini Pietro, Preposto del Bollo e Registro in Loreto (Provincia di Macerata) conservandogli i diritti alla pensione di riposo che gli può competere a termini di Legge.

Decreto N. 357.



7 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Avv. Filippo Bonacci, Presidente del Tribunale di Prima Istanza in Ancona, a Membro della Commissione Legislativo-giudiziaria di Torino, sotto la Presidenza del sig. Ministro di Grazia e Giustizia.

Decreto N. 358.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Avendo il sig. Ministro di Grazia e Giustizia del Regno di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE II. richiesto un membro della Magistratura nelle Provincie delle Marche per intervenire con voto alle sedute della Commissione radunata in Torino, sotto la presidenza di esso sig. Ministro, per le disposizioni di assimilazione delle Provincie dell'Emilia alle antiche del Regno in quanto riguarda la legislazione giudiziaria;

Volendo aderire alla cortese domanda, ed inviare alla Commissione un Magistrato che per patriottismo, lumi ed esperienza possa degnamente rappresentare queste Provincie, con vantaggio loro e della legislazione comune;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo Unico

Il sig. Avv. Filippo Bonacci Presidente del Tribunale di Prima Istanza di Ancona è nominato membro della Commissione Legislativo-giudiziaria stabilita in Torino sotto la presidenza del sig. Ministro di Grazia e Giustizia.

Dato in Ancona 7 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

7 Novembre 1860.

DECRETO

che pubblica la Legge Sarda intorno all'acquisto degli stabili per parte dei Corpi morali.

Decreto N. 359.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il decreto 2 Novembre corrente N. 308 col quale si manda rendere esecutoria fra le altre anche la legge pel Consiglio di Stato del 30 Ottobre 1859 N. 3707 a far tempo dal 1 Gennajo 1862;

Considerata la necessità di regolare anche in queste Provincie l'acquisto dei beni stabili per parte degli Stabilimenti e dei Corpi morali, tanto ecclesiastici come laicali;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

Sarà esecutoria nelle Provincie delle Marche dal giorno della pubblicazione del presente decreto la Legge Sarda 5 Giugno 1850, la quale è così concepita:

« Art. unico. Gli Stabilimenti e Corpi morali, sieno ecclesiastici o laicali, non potranno acquistar beni stabili senza essere a ciò autorizzati con Regio Decreto, previo il parere del Consiglio di Stato.

« Le donazioni tra vivi e le disposizioni testamentarie a loro favore non avranno effetto, se essi non saranno nello stesso modo autorizzati ad accettarle ».

Articolo 2.

Sarà pure esecutorio come sopra il Regio Decreto 12 Luglio 1850, che alla detta Legge ha relazione, e che è così concepito:

« Art. 1. L'autorizzazione necessaria agli Stabilimenti e Corpi morali, a termini della Legge del 5 giugno del corrente anno, per acquistare stabili ed accettare donazioni tra vivi o disposizioni testamentarie, verrà domandata ed emanerà, previo sempre il parere del Consiglio di Stato, quanto agli Istituti di carità e di beneficenza, nelle forme prescritte dagli articoli 32 e 33 del Regio Editto 24 Dicembre 1856, e quanto ai Comuni, alle Provincie e alle Divisioni, nelle forme stabilite dalla Legge del 7 Ottobre 1848.

« Art. 2. Per tutti gli Stabilimenti e Corpi morali non compresi nell'articolo precedente la domanda d'autorizzazione dovrà presentarsi all'Avvocato Generale presso il Magistrato d'Appello, nel cui distretto quelli sono eretti.

« La domanda verrà corredata di tutti i documenti necessari a ben chiarire la natura dell'atto per cui l'autorizzazione viene domandata.

« Art. 3. L'Avvocato Generale, esaminata la domanda ed assunte le informazioni che stimerà opportune, la trasmetterà con i documenti ad essa relativi e col suo parere al Dicastero di Grazia e Giustizia, da cui si promuoveranno le deliberazioni del Consiglio di Stato.

« Art. 4. Il Regio Decreto con cui verrà provveduto intorno alla chiesta autorizzazione, sarà trasmesso all'Avvocato Generale del rispettivo distretto, che ne darà notizia agli interessati, e ne veglierà l'esecuzione.

« Art. 5. Durante la pratica per l'autorizzazione, gli Amministratori degli Stabilimenti e Corpi morali d'ogni specie dovranno fare tutti gli atti che tendano a conservarne i diritti. »

Articolo 3.

Fino a che l'annessione di queste Provincie al Regno di S. M. VITTORIO EMANUELE II. non sia proclamata ed accettata dal Re, le attribuzioni riservate al Re colla Legge

e col Decreto di sopra riportati, saranno esercitate dal Regio Commissario Generale Straordinario, il quale in luogo del parere del Consiglio di Stato, si varrà di quei lumi che crederà del caso.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche* e pubblicato nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 7 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

7 Novembre 1860.

DECRETO

che accorda ad una Società privata la facoltà di fare gli studi per la costruzione di una Strada Ferrata da un punto della Pio-Centrale verso Arezzo.

Decreto N. 360.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

Vista l'istanza 4 corrente degli egregi Cittadini Cav. Cesare Beretta, Avv. Annibale Ninchi, e Principe Simonetti, i quali domandano la facoltà di fare gli studi preliminari per la costruzione di una strada ferrata che partendo da un punto della Pio-centrale attraversi gli Appennini e si diriga verso Arezzo;

Considerando che la detta linea servirebbe a congiungere le due linee ferroviarie in costruzione e di prossimo compimento, l'una da Bologna ad Ancona lungo il litorale

Adriatico, e l'altra da Arezzo a Firenze e Livorno, cosicchè ne verrebbe la celere comunicazione fra i due mari;

Considerando l'evidente utilità dell'impresa;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

È fatta facoltà ai signori Cav. Cesare Beretta, Avv. Annibale Ninchi, e Principe Rinaldo Simonetti di fare gli studi per la costruzione di una strada ferrata che da un punto della Pio-centrale si diriga verso Arezzo.

Articolo 2.

I medesimi avranno un diritto di preferenza a parità di condizioni con altri che concorressero alla definitiva concessione della strada ferrata di cui si tratta.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, e si manda a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 7 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO



7 Novembre 1860

DECRETO

che dichiara opere di pubblica utilità le fortificazioni d'Ancona.

Decreto N. 364.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

Considerando essere urgente di por mano con tutta la sollecitudine alle opere di difesa della Piazza di Ancona tanto dal lato di mare che di terra;

Considerando essere perciò necessario di ovviare ad ogni incaglio che venisse frapposto all'occupazione dell'area necessaria per lo impianto delle opere stesse;

Visto il Decreto del Regio Commissario Generale Straordinario in data 8 Ottobre 1860, con cui viene intanto stanziata sull'esercizio dell'anno corrente per tali opere di fortificazione la somma di un milione di lire Italiane;

Visto il rapporto della Commissione speciale presieduta dal Luogotenente Generale Commendatore Menabrea in data 7 Ottobre 1860, e sulla proposta della Commissione di difesa nominata per decreto ministeriale 16 Ottobre 1860, la quale è presieduta dal Sig. Cav. Gio. Battista Spano Colonnello di Artiglieria, e composta dei Signori Cav. Pompeo Provana del Sabbione Capitano di Vascello, Cav. Angelo Caprilli Luogotenente Colonnello del Genio, Cav. Vittorio Carlo Morand Maggiore del Genio, Cav. Cesare Serra Ingegnere capo dei porti e spiagge;

DECRETA

Articolo 1.

Sono dichiarate opere di utilità pubblica le fortificazioni da costruirsi a difesa della piazza di Ancona tanto dal lato di terra che di mare, nelle regioni di Montagnolo, Torre d'Ago, Alta-Villa e Pelago, nei terreni attigui alla Batteria Dorica presso la Porta Pia ed in quelle occorrenti per l'ampliamento del recinto della Città.

Articolo 2.

Stante l'urgenza di tali opere nell'interesse della difesa della Piazza, si procederà alla compilazione delle testimoniali di stato degli immobili da occuparsi, sia definitivamente, sia temporariamente, in contraddittorio dei proprietari o dei periti da essi rispettivamente nominati, secondo è necessario, per fissare quindi d'accordo le indennità a ciascuno dovute, e sittosto effettuata tale compilazione si addiverrà all'effettiva occupazione degli immobili.

Il presente Decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, e nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 7 novembre 1860.

LORENZO VALERIO



7 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina una Commissione per lo studio dei lavori a farsi ai Porto-canali di Pesaro e Senigallia, e per provvedere allo scolo ed all'asciugamento dei terreni impaludati vicino al Porto-canale di Pesaro.

Decreto N. 362.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che il Porto-canale di Pesaro alcuni anni or sono fu in gran parte distrutto da una piena dell'Isauro ed insorsero dubbi se i lavori intrapresi per dare diversa direzione e sbocco a detto Canale siano i più acconci a far godere a quella città i beneficj della navigazione;

Considerando che per la caduta del molo a sinistra di detto canale, le acque allagarono il terreno, sul quale si formarono stagni gravemente infesti alla salubrità del luogo, che cagionano febbri micidiali specialmente alla popolazione del quartiere del Porto;

Considerando che anche il Porto-canale di Senigallia ha d'uopo del proseguimento di lavori sopra un piano ben ideato, onde dia facile accesso e sicuro ricovero ai bastimenti, che specialmente nel tempo della Fiera annuale il Commercio invia a quel Porto in notevole numero;

Considerando che l'uno e l'altro Porto-canale sull'Adriatico, sono punti intermedj assai importanti per la navigazione fra Ancona e Venezia, e che Pesaro e Senigallia traggono dal mare gli elementi principali della prosperità e del benessere locale;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

È nominata una Commissione tecnica composta dei Signori:

Cav. Cesare Serra Ispettore dei Porti e Spiagge, Presidente; Francesco Fiorenzi Ingegnere; Antonio Pasquali, Ingegnere; Cav. Eugenio Canevazzi Ingegnere; Conte Cesare Baldini Ingegnere, Segretario.

Articolo 2.

La Commissione è incaricata di prendere ad esame i progetti già esistenti pei lavori che occorrono ai Porto-canali di Pesaro e Senigallia, e di fare rapporto sui medesimi proponendo le modificazioni che ravvisino convenienti allo scopo per cui furono intrapresi.

Articolo 3.

La Commissione stessa farà il progetto per cui sia immediatamente provveduto allo scolo ed all'asciugamento dei terreni impaludati vicini al Porto-canale di Pesaro.

Articolo 4.

Il rapporto dovrà essere presentato dalla Commissione entro l'anno corrente.

Articolo 5.

È assegnata la somma di Lire 2000 per le spese di viaggio, indennizzi e rilievi, che la Commissione dovrà sostenere nell'adempire l'enunciato incarico.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, e pubblicato nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 7 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO



8 Novembre 1860.

DECRETO

che conferma i privilegi del Lloyd Austriaco nei porti di mare delle Marche.

Decreto N. 363.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

Considerando che il Governo Pontificio accordava al Lloyd Austriaco alcune esenzioni ed alcuni privilegi speciali in materia di Navigazione e di Sanità marittima;

Considerando, che sebbene per massima generale i privilegi non siano da ammettersi da un Governo ben regolato, pure vi sono casi in cui è lecito concederne alcuno che, non pregiudicando altrui, giovi alla cosa pubblica;

Considerando la vastità e la generale utilità delle operazioni commerciali del Lloyd Austriaco, il quale ben lungi dall'essere uno stabilimento della Potenza di cui porta il nome, appartiene sostanzialmente a tutto il mondo commerciale;

Considerando che gli ingenti capitali di cui dispone la detta Società sono in gran parte capitali italiani, e che la Città in cui essa ha sede ha dato prove non poche e non dubbie di ritenersi appartenente all'Italia, anzichè alla Germania a cui forzatamente fu ascritta dai trattati;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Sono confermati alla Società del Lloyd Austriaco nei Porti di mare delle provincie delle Marche tutti i privilegi

che alla medesima aveva concessi il cessato Governo Pontificio, e che sono tuttora in vigore all'epoca dell'emanazione del presente decreto.

Articolo 2.

La disposizione dell'articolo precedente non potrà però impedire al Governo di accordare eguali privilegi ad altre Società od a singoli navigatori.

Articolo 3.

In caso di dubbio o di controversia per l'esistenza di un privilegio che la società reclamasse, sarà a carico di essa l'obbligo della prova.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, Giornale ufficiale di queste provincie, pubblicato nei Comuni, ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del R. Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 8 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO



7 Novembre 1860.

DECRETO
sulla inumazione dei Cadaveri.

Decreto N. 364.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
REGIO-COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il capo X della Legge 13 Novembre 1859 sulla Pubblica Sicurezza, nel quale si stabilisce il tempo e il modo dell'inumazione dei cadaveri, e si ordina che ogni Comune sia provveduto d'una camera di deposito per essere ivi tenuti i cadaveri nell'intervallo fra la morte e la sepoltura;

Considerando che l'efficacia delle preindicate disposizioni è gravemente pregiudicata dall'uso invalso di seppellire nelle Chiese od in altri luoghi privilegiati;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Nessun cadavere potrà essere seppellito in altro luogo che nel cimitero del Comune, nel quale è avvenuta la morte.

Articolo 2.

Volendosi tumulare i cadaveri nel cimitero di un altro Comune se ne dovrà previamente chiedere la licenza al Commissario della Provincia quando si tratti di trasporto che si vuole effettuato nella stessa Provincia.

Se il Comune nel quale s'intende di eseguire la tumulazione è in un'altra Provincia, il permesso si deve domandare al Regio Commissario Generale Straordinario.

Articolo 3.

Chi vorrà far uso della concessione di cui si trova nell'articolo precedente dovrà assoggettarsi a quelle cautele di Igiene e di Polizia che gli saranno prescritte dal Commissario della provincia.

Articolo 4.

Pei soli Vescovi è permessa la tumulazione nella loro Chiesa Cattedrale.

Anche in questi casi l'Autorità Provinciale ha diritto di prescrivere le necessarie cautele, e di assicurarsi della loro completa ed esatta esecuzione.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, Giornale ufficiale di queste provincie, pubblicato nei Comuni ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 7 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO



26 Ottobre 1860.

DECRETO

che conferma il sig. *Avv. Giuliozzi Giulio* a Difensore nel Tribunale di Macerata.

Decreto N. 365.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. *Ferdinando Ballerini* di Macerata a Sostituto nella Cancelleria della Giurisdizione di Cingoli (Provincia di Macerata) in surrogazione di *Brunacci Filippo* dimissionario.

Decreto N. 366.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. *Dott. Squarcia Ottavio* a Sostituto nella Cancelleria di Ripatransone (Provincia di Fermo) in surrogazione del sig. *Luigi Tomassoni* dimissionario.

Decreto N. 367.



7 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. *Baldassarini Vincenzo* Sostituto nella Cancelleria d'Osimo (Provincia d'Ancona) a Sostituto nella Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza di Macerata, in surrogazione del sig. *Vitali Clinio* Scrittore.

Decreto N. 368.

7 Novembre 1860

DECRETO

che pone in riposo il sig. *Angelozzi Giovanni* Cancelliere nella Giurisdizione di S. Benedetto (Provincia di Ascoli) ammettendolo a far valere i suoi diritti pel conseguimento della pensione che gli potrà competere a termini di legge.

Decreto N. 369.

7 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. *Novelli Alessandro* Processante provvisorio di Osimo (Provincia di Ancona) a Cancelliere nella Giurisdizione di S. Benedetto (Provincia d'Ascoli) in surrogazione di *Giovanni Angelozzi* messo in riposo.

Decreto N. 370.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che pone in riposo il sig. Rastrelli Dott. Luigi Giudice Processante nel Tribunale di Prima Istanza di Macerata, conservandogli il soldo insino che faccia valere i suoi titoli al conseguimento della pensione.

~~~~~  
 Decreto N. 371.  
 \*\*\*\*\*

---

8 Novembre 1860.

## DECRETO

che nomina il sig. Tartufari Olimpiade, impiegato nella Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza di Macerata, a Processante presso il Tribunale di Camerino.

~~~~~  
 Decreto N. 372.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Taccari Achille, Sostituto provvisorio nella Cancelleria del Tribunale di Fermo, a Sostituto nella stessa Cancelleria.

~~~~~  
 Decreto N. 373.  
 \*\*\*\*\*



6 Novembre 1860.

## DECRETO

che nomina il sig. Santini Cesare da Macerata a Sostituto nella Cancelleria di Monte Rubbiano (Provincia di Fermo) in surrogazione del sig. Deangelis Vincenzo dimissionario.

~~~~~  
 Decreto N. 374.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Nicolardi Giulio, Sostituto provvisorio nella Cancelleria del Tribunale di Fermo, a Sostituto nella stessa Cancelleria.

~~~~~  
 Decreto N. 375.  
 \*\*\*\*\*

---

6 Novembre 1860.

## DECRETO

che conferma il sig. Mecozzi Gaetano a Scrittore Archivista presso il Tribunale di Fermo.

~~~~~  
 Decreto N. 376.



6 Novembre 1860.

DECRETO

che trasloca il sig. Zitelli Andrea Cancelliere in Ripatransone (Provincia di Fermo) a San Leo (Provincia di Urbino e Pesaro).

Decreto N. 377.

6 Novembre 1860.

DECRETI

che nomina il sig. Mannozi Nicola Alunno presso la Cancelleria del Tribunale di Fermo, il sig. Caraffa Vincenzo, Cancelliere provvisorio nella Giurisdizione di Fermo, a Cancelliere presso la medesima, ed il sig. Cardinali Servino a Sostituto nella Giurisdizione medesima.

Decreti N. 378. 379. e 380.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Cofetti Isidoro a Sostituto nella Cancelleria di Grottamare (Provincia di Fermo) in surrogazione del sig. Centino Neroni dimissionario.

Decreto N. 381.



6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Angelini Gaetano, Curiale esercente nella Curia di Macerata, a Sostituto nella Cancelleria di Filottrano (Provincia di Macerata) in surrogazione di Francesco Ninchi dimissionario.

Decreto N. 382.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Ventura Francesco, Legale in Macerata, a Sostituto nella Cancelleria di Pausola, in surrogazione del sig. Spadoni Pacifico dimissionario.

Decreto N. 383.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Terribili Sebastiano a Sostituto nella Cancelleria della Giurisdizione di S. Severino (Provincia di Macerata) in surrogazione del sig. Bonaventura Travoglia dimissionario.

Decreto N. 384.



6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Verzelli Damaso Alunno nella Cancelleria del Tribunale di Fermo.

Decreto N. 385.

7 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Boari Antonio, Alunno nel Tribunale di Macerata, a Sostituto nella Cancelleria d'Osimo, in surrogazione del sig. Baldassarini Vincenzo, che ebbe altra destinazione.

Decreto N. 386.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina Mazzi Fortunato a Portiere nella Giurisdizione di Fermo.

Decreto N. 387.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Dott. Primavera Raffaele a Giudice Processante di Prima Istanza in Macerata, in surrogazione del sig. Rastelli Luigi messo in riposo.

Decreto N. 388.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Cassini Nicola da Macerata a Sostituto nella Cancelleria della Giurisdizione di Filottrano (Provincia di Macerata) in surrogazione del sig. Musciarelli Fattori dimissionario.

Decreto N. 389.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina Redi Raffaele a Portiere del Tribunale di Fermo in surrogazione di Lucido Lucarelli;

Decreto N. 390.



6 Novembre 1860.

DECRETI

di nomina del sig. Foschi Antonio ad Alunno nella Cancelleria della Giurisdizione di Fermo; del sig. Massucci Vincenzo a Scrittore nella Cancelleria della medesima Giurisdizione, e del sig. Maggi Francesco ad Alunno nella Cancelleria della medesima Giurisdizione.

Decreti N. 391. 392. e 393.

8 Novembre 1860.

DECRETI

che incaricano il sig. Ottaviani Gioacchino, Attuario nel Tribunale Civile di Ancona, di compiere provvisoriamente le funzioni di Segretario presso il Tribunale Militare di detta città, ed il sig. Avv. Barattini Giovanni, Giudice Istruttore nel Tribunale Civile d'Ancona, a compiere provvisoriamente le funzioni di sua carica presso il Tribunale Militare medesimo

Decreti N. 394. e 395.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Galanti Cesare, Legale in Macerata a Cancelliere in Monte Rubbiano (Provincia di Fermo).

Decreto N. 396.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Tartufari Olimpiade, impiegato nella Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza di Macerata, a Processante nel Tribunale di Camerino.

Decreto N. 397.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il Consiglio d'Amministrazione della Santa Casa di Loreto.

Decreto N. 398.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
 IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
 REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
 NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 30 Ottobre p. p. N. 223 col quale provvedendo all'amministrazione dei Benefici vacanti ed alle aziende di attinenza ecclesiastica e dipendenti da Roma ne viene eccettuata l'amministrazione della Santa Casa di Loreto; Considerando che sia per l'entità del patrimonio della Santa Casa, come pel modo con cui ne fu costituita originariamente e finora condotta l'amministrazione, non si potrebbe senza inconvenienti unirla ad altre, ma è opportuno che rimanga separata e distinta;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

L'Amministrazione della Santa Casa di Loreto è affidata al Vice-Commissario di Loreto, assistito da un Consiglio che prenderà il nome di *Consiglio d'Amministrazione della Santa Casa di Loreto*.

Articolo 2.

Il detto Consiglio si nomina nelle persone dei Signori: Gaudenti Filippo, Spallazzi Francesco, e Bianchi Antonio.

Articolo 3.

Il Vice-Commissario di Loreto in un col Consiglio predetto proporrà al più presto possibile, un progetto di Regolamento d'Amministrazione, che sarà sottoposto all'approvazione della Superiore Autorità amministrativa in queste Provincie.

Articolo 4.

Il Commissario nella Provincia di Macerata è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, e nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario.

Dato in Ancona 8. Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

8 Novembre 1860.

DECRETI

di nomina del sig. *Bruschettini Avv. Alessandro da Senigallia a Giudice legale supplente nel Tribunale di Commercio di detta città, e del sig. Paoletti Dott. Domenico, Procuratore esercente in Senigallia, a Supplente nella Giurisdicenza di Monte Alboddo (Provincia di Ancona).*

Decorati N. 399. e 400.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. *Cerchiari Avv. Capitolino da Ravenna a Giudicente in Camerino in surrogazione del sig. Avv. Bianchini Tommaso dimissionario.*

Decreto N. 401.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. *Dott. Felici Augusto, Giudicente provvisorio in Jesi, a Giudicente in Monte Marciano (Provincia di Ancona) in surrogazione del sig. Vitali Francesco.*

Decreto N. 402.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. *Avv. Petrelli Filippo Giudicente provvisorio nella città di Fermo, a Giudicente in S. Elpidio (Provincia di Fermo) in surrogazione del sig. Avv. Pellegrino Pellegrini che ebbe altra destinazione.*

Decreto N. 403.



8 Novembre 1860.

DECRETO

che accetta la dimissione del sig. Bernardi Domenico, Sostituto processante straordinario presso il Governo di Osimo.

Decorato N. 404.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Corsi Dott. Giuseppe Giusdicente provvisorio in Ripatransone (Provincia di Fermo) a Giusdicente in Grottamare (Provincia di Fermo) in surrogazione del sig. Alessandro Pagnoncelli.

Decorato N. 405.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Serafini Massimo a Cursore della Giusdienza di Pennabilli (Provincia di Urbino e Pesaro).

Decorato N. 406.



8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Dott. Paolucci Ercole di Monte Santo (Provincia di Macerata) a Giusdicente supplente nello stesso luogo.

Decorato N. 407.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina Bottazzi Nicola Cursore provvisorio presso la Giusdienza di Pennabilli (Provincia di Urbino e Pesaro) a Cursore nella stessa città.

Decorato N. 408.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Manduchi Filippo Cancelliere provvisorio della Giusdienza di Pennabilli a Cancelliere ivi.

Decorato N. 409.



6 Novembre 1860.

DECRETO

che dispensa Severi Francesco, Cursore nel Tribunale d'Urbino, da ogni ulteriore servizio ammettendolo a far valere i suoi diritti pel conseguimento della pensione.

Decreto N. 410.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina Fradelloni Gian-Francesco, dimorante in Ancona, a Cursore nel Tribunale d'Urbino, in surrogazione di Severi Francesco, dispensato da ulteriore servizio.

Decreto N. 411.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Reali Ignazio Segretario Comunale in Cessapalombo (Provincia di Camerino) a Giudice Processante nel Tribunale d'Urbino, in sostituzione del sig. Luigi Maggi dimissionario.

Decreto N. 412.



8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Pagnoncelli Alessandro Cancelliere in Grottamare (Provincia di Fermo) a Cancelliere in Montalto (Provincia di Ascoli) in luogo del sig. Mariotti Iginardo altrove destinato.

Decreto N. 413.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Sisa Pio a Secondo Sostituto nella Cancelleria della Giurisdizione di Pesaro.

Decreto N. 414.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Avv. Basili Giuseppe a Giudice in Ripatransone (Provincia di Fermo).

Decreto N. 415.



6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Gaudenzi Antonio, Sostituto provvisorio nella Cancelleria di Senigallia (Provincia di Urbino e Pesaro) a Vice-Cancelliere presso il Tribunale di Prima Istanza di Urbino in surrogazione del sig. Settimi Luigi.

Decreto N. 416.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che dispensa il sig. Settimi Luigi Vice-Cancelliere presso il Tribunale d'Urbino da ulteriore servizio.

Decreto N. 417.

7 Novembre 1860.

DECRETO

che trasloca il sig. Pellegrini Avv. Pellegrino Giusdicente in S. Elpidio (Provincia di Fermo) a Jesi (Provincia di Ancona).

Decreto N. 418.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Recchioni Antonio Cancelliere provvisorio in Grottamare (Provincia di Fermo) a Cancelliere nello stesso luogo.

Decreto N. 419.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Buratti Venanzio Segretario Comunale di S. Giusto (Provincia di Macerata) a Sostituto nella Cancelleria della Giurisdizione di Sassoferrato (Provincia di Macerata) in surrogazione di Ernesto Cecchettelli Ippoliti.

Decreto N. 420.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Pennazzoni Antonio Alunno nella Giurisdizione di San Leo (Provincia di Urbino e Pesaro) a Sostituto nella Cancelleria della medesima.

Decreto N. 421.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Lispi Dott. Francesco Giusdicente provvisorio in S. Severino (Provincia di Macerata) a Giusdicente in Fabriano (Provincia di Macerata).

Decreto N. 422.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che mette in riposo il sig. Vagnolini Felice, Primo Sostituto presso la Cancelleria della Giusdienza di Pesaro, ammettendolo a far valere i suoi titoli al conseguimento della pensione che gli può spettare a termini di legge.

Decreto N. 423.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che conferma il sig. Bartolini Annibale a Sostituto nella Giusdienza di San Leo (Provincia di Urbino e Pesaro).

Decreto N. 424.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina Bini Francesco, Cursore in S. Angelo in Vado (Provincia di Urbino e Pesaro) a Cursore in Cagli (Provincia di Urbino e Pesaro) in sostituzione del sig. Ubaldini Antonio dispensato da ulteriore servizio.

Decreto N. 425.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che conferma il sig. Pagliari Raffaele Sostituto nella Cancelleria di Cagli (Provincia di Urbino e Pesaro).

Decreto N. 426.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina Antonelli Alessandro, Cursore presso il Tribunale di Urbino, a Cursore presso la Giusdienza di S. Angelo in Vado (Provincia di Urbino e Pesaro) in luogo di Bini Francesco altrove destinato.

Decreto N. 427.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che dispensa *Ubalдини Antonio* *Cursore* in *Cagli* (Provincia di *Urbino* e *Pesaro*) da ulteriore servizio ammettendolo a far valere i suoi titoli alla pensione.

Decreto N. 428.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. *Ingegnere Jonni Gio. Battista*, già perito d'Ufficio presso la Cancelleria del Censo di *Pergola* (Provincia di *Urbino* e *Pesaro*) e quindi ff. di Segretario presso la Direzione Generale in *Bologna* ed Ispettore Straordinario del Censo, ad Ispettore definitivo del Censo e lo incarica provvisoriamente del servizio Censuario delle Province delle Marche presso il Commissariato Generale.

Decreto N. 429.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. *Paolinelli Arsenio* da *Senigallia* a *Giusdicente* in *Monte Carotto* (Provincia di *Ancona*) in surrogazione del sig. *Pietro Solazzi* *Giusdicente* provvisorio, con la condizione che entro due mesi riporti il Diploma di *Laurea* concedendogli le facoltà straordinarie per la giurisdizione volontaria.

Decreto N. 430.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. *Costantini Cristiano*, *Difensore* provvisorio dei poveri al Tribunale di *Fermo*, a *Difensore* presso il medesimo Tribunale.

Decreto N. 431.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. *Bartolucci Annibale* *Sostituto* in *San Leo* (Provincia di *Urbino* e *Pesaro*) a *Sostituto* nella Cancelleria di *Grottamare* (Provincia di *Fermo*).

Decreto N. 432.

8 Novembre 1860

DECRETO

che nomina il sig. *Mecozzi Avv. Niccola*, *Procuratore* Fiscale provvisorio presso il Tribunale di *Fermo*, a *Procuratore* Fiscale presso il medesimo Tribunale.

Decreto N. 433.



10 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina *Andrea Vici di Pesaro* a Portiere presso l'Ufficio di *Pubblica Sicurezza del Commissariato della Provincia d'Ancona* con l'annuo stipendio di Lire 600.

Decreto N. 434.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che dispensa il sig. *Andreoli Dott. Pietro Giusdicente supplente in Pergola (Provincia di Urbino e Pesaro)* da ulteriore servizio.

Decreto N. 435.

7 Novembre 1860.

DECRETO

che dispensa *Diotti Francesco Alunno* nella *Giusdizenza di Fossombrone (Provincia di Urbino e Pesaro)* da ogni ulteriore servizio.

Decreto N. 436.



10 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina i signori *Bergamini Gio. Battista*, Delegato Mandamentale di prima classe, a Delegato di Circondario ed applicato al Commissariato Generale d'Ancona; *Ambrosetti Leonardo*, Segretario dell'Intendenza di Forlì col titolo di Consigliere aggiunto, a Segretario Capo presso il Commissariato Provinciale di Ancona; *Rubini Avv. Ferdinando* ad Ispettore di Pubblica Sicurezza presso l'Ufficio provinciale di Ancona coll'incarico specialmente di fare le parti di Consultore Legale presso l'ufficio di Sicurezza Pubblica; *Micono Avv. Giuseppe*, Volontario presso il Ministero dell'Interno, ad Applicato presso il Commissariato Provinciale di Ancona; *Pichi Conte Giorgio* ad Applicato presso il Commissariato Generale delle Marche, e che pone in riposo dietro sua domanda il sig. *Valorani Cav. Vincenzo* Segretario presso la già Delegazione di Ancona, ammettendolo a far valere i suoi titoli pel conseguimento della pensione.

Decreto N. 437.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. *Cingolani Dott. Zaccaria Giusdicente provvisorio di Filottrano (Provincia di Macerata)* a Giusdicente nello stesso luogo.

Decreto N. 438.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. *Nannucci Romualdo* Giudicante provvisorio in *Fabriano* (Provincia di *Macerata*) a Giudicante in *S. Severino* (Provincia di *Macerata*, con che entro il termine di due mesi riporti il Diploma di Laurea concedendogli intanto le facoltà straordinarie per l'esercizio della giurisdizione volontaria.

Decreto N. 439.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che conferma il sig. *Pacetti Davide* a Sostituto nella Cancelleria della Giurisdizione di *San Leo* (Provincia di *Urbino e Pesaro*).

Decreto N. 440.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che conferma *Mangani Raffaele* Alunno nella Cancelleria della Giurisdizione di *Urbania* (Provincia di *Urbino e Pesaro*).

Decreto N. 441.



10 Novembre 1860.

DECRETO

di promulgazione dello STATUTO.

Decreto N. 442.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
 REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
 NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

Visto l'atto solenne col quale gli Italiani delle Marche hanno dichiarato di voler far parte della Monarchia Costituzionale di Sua Maestà il Re **VITTORIO EMANUELE II;**
 In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Lo Statuto 4 Marzo 1848 largito dal Magnanimo Carlo Alberto ai Popoli del Regno Sardo, mantenuto con lealtà e coraggio in tempi difficilissimi da Vittorio Emanuele II. Re Galantuomo, è proclamato.

Esso andrà in vigore di pien diritto il giorno che si promulgherà il R. Decreto d'annessione di queste provincie agli Stati del Re.

Articolo 2.

A modificazione dell'art. 77. e di conformità alle leggi vigenti nelle altre provincie del Regno, sono dichiarate sola Bandiera e sola Coccarda Nazionale la Bandiera e la Coccarda ai tre colori Italiani, simbolo dell'unità a cui aspira da secoli la Nazione, oggetto delle aspirazioni dei più nobili cuori e delle più alte intelligenze, pel quale si è tanto sofferto e combattuto, e pel quale tutti gli Italiani sono parati a nuovamente soffrire e combattere.

Articolo 3.

In tutti i Comuni delle Provincie delle Marche, a far tempo dalla pubblicazione del presente Decreto, la Bandiera nazionale sventolerà in ogni giorno festivo dal nascere al cadere del sole sulla torre maggiore o sulla facciata del Palazzo del Comune, affinchè i cittadini abbiano un segno visibile che loro rammenti i legami che li stringono a tutta la Nazione.

Il presente Decreto collo Statuto fondamentale del 4 Marzo 1848 sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, pubblicato in tutti i Comuni, ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, nelle provincie delle Marche, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 10 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

10 Novembre 1860.

DECRETI

che nomina il sig. Nasuti Alessandro Agente di Cambio nella Piazza Commerciale di Ancona, con chè presti la cauzione di scudi 500 entro due mesi.

Decreto N. 443.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che conferma il sig. Gatti Francesco a Cancelliere nella Giurisdicenza di Urbanià. (Provincia di Urbino e Pesaro).

Decreto N. 444.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Severi Giacinto, Sostituto nella Giurisdicenza di Senigallia, a primo Sostituto nella Cancelleria del Tribunale d'Urbino, in surrogazione del fu sig. Apollinare Callesi.

Decreto N. 445.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Brullini Luigi, Sostituto nella Giurisdicenza di Sant'Agata Feltria, (Provincia di Urbino e Pesaro) a primo Sostituto nella Giurisdicenza di Urbino in surrogazione del sig. Terzo Ubaldi che fu altrove destinato.

Decreto N. 446.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina Regini Tito, Alunno presso la Cancelleria d'Urbino, a terzo Sostituto presso la medesima, in surrogazione del sig. Annibale Crescentino messo in riposo ammettendolo a far valere i suoi titoli pel conseguimento della pensione.

Decreto N. 447.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che conferma il sig. Fioravanti Francesco a Cancelliere nella Giurisdizione di Cagli (Provincia d'Urbino e Pesaro).

Decreto N. 448.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che trasloca il sig. Santucci Carlo Sostituto Cancelliere in Sant'Agata Feltria (Provincia d'Urbino e Pesaro) alla Cancelleria di Pennabilli (Provincia d'Urbino e Pesaro).

Decreto N. 449.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che trasloca il sig. Celli Severino Sostituto Cancelliere in Pennabilli, a Sant'Agata Feltria (Provincia d'Urbino e Pesaro), in surrogazione del sig. Santucci Carlo che ebbe altra destinazione.

Decreto N. 450.



6 Novembre 1860.

DECRETO

che dispensa Settimi Domenico Alunno nella Cancelleria d'Urbino da ulteriore servizio.

Decreto D. 451.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che conferma il sig. Depretis Aurelio a secondo Sostituto nella Giurisdizione di Urbania (Provincia d'Urbino e Pesaro).

Decreto N. 452.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Gradara Ludovico, primo Sostituto nella Cancelleria del Tribunale di Pesaro, a Cancelliere nella Giurisdizione d'Urbino in surrogazione del sig. Eustachi Luciano dimissionario.

Decreto N. 453.



6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Prof. Berardi Bernardino a Giudice supplente nel Tribunale di prima Istanza d'Urbino.

Decreto N. 454.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Avv. Vivarelli Gio. Battista a Giudice supplente nel Tribunale di Prima Istanza d'Urbino.

Decreto N. 455.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Ubaldi Gaetano Scrittore nella Giurisdizione d'Urbino, in surrogazione del sig. Porti Raffaele messo in riposo.

Decreto N. 456.



6 Novembre 1860.

DECRETO

che mette in riposo il sig. Porti Raffaele, Scrittore presso la Giurisdizione di Urbino, ammettendolo a far valere i suoi titoli al conseguimento della pensione.

Decreto N. 457.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Ubaldi Dott. Terzo, primo Sostituto nella Giurisdizione di Urbino, a primo Sostituto in Pesaro, in sostituzione del sig. Gradara Ludovico altrove destinato.

Decreto N. 458.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina Rossi Silvano da Senigallia (Provincia di Urbino e Pesaro) a Cursore presso il Tribunale di Urbino in surrogazione di Alessandro Antonelli che ebbe altra destinazione.

Decreto N. 459.



6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Buscalferri Mattia, Sostituto presso la Cancelleria della Giurisdicenza di Fano, a Cancelliere nella Giurisdicenza di Sant'Agata Feltria (Provincia di Urbino e Pesaro) in sostituzione del sig. Cionnini Odoardo Cancelliere provvisorio.

Decreto N. 460.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che mette in riposo il sig. Celli Tommaso già Sostituto Cancelliere in Sant'Agata Feltria (Provincia di Urbino e Pesaro) ammettendolo a far valere i suoi diritti al conseguimento della pensione.

Decreto N. 461.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Giardinieri Augusto, Sostituto provvisorio nella Cancelleria di Pennabilli (Provincia d'Urbino e Pesaro) a Sostituto nella medesima.

Decreto N. 462.

11 Novembre 1860.

DECRETO

che promulga la Legge Elettorale.

Decreto N. 463.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
 REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
 NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che coll'attuazione dello Statuto debbono i Popoli delle Marche entrare nel pieno godimento della libertà, la quale non consiste nel vivere senza legge, ma nel far la legge a sé stessi, secondo la giustizia e l'utilità universale;

Che perciò è prezioso il diritto di questi Popoli di eleggere Deputati, acciocchè concorrano per Loro a dar le leggi alla Patria comune;

Che aumenta l'importanza di questo diritto, ora che il Parlamento Sardo, illustre per aver contribuito a preparare i fatti presenti, sta per trasmutarsi in Parlamento Italiano, chiamato a costituire la Nazione;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

La Legge Elettorale del 20 Novembre 1859 vigente nel Regno di Sua Maestà Vittorio Emanuele II, è proclamata Legge per le Provincie delle Marche.

Articolo 2.

È pure proclamata Legge delle Marche la Legge 31 Ottobre p. p. pur essa vigente nello stesso Regno.

Articolo 2.

La circoscrizione elettorale sarà fatta per decreto speciale sulle basi stabilite dalla succitata legge del 20 Novembre 1859.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, pubblicato ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 12 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

12 Novembre 1860.

DECRETO

che incarica il sig. *Avv. Cler Commissario della Provincia di Ancona a far le veci del Commissario Generale, durante l'assenza di questo.*

Decreto N. 464.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Dovendo per alcuni giorni allontanarsi affine di rappresentare personalmente al RE quale sia la volontà di queste Popolazioni, e deponendo nelle mani della MAESTA' SUA il Plebiscito del 4 e 5 corrente, annunciarle come esse affrettino col desiderio il momento di vederlo accettato, e come si rallegrino delle nuove vittorie;

Considerando che l'ufficio commissogli dal Principe non debbe rimanere sospeso in questo intervallo, quantunque breve;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo Unico

Nell'assenza del Regio Commissario Generale Straordinario per le Provincie delle Marche ne terrà le veci il sig. *Avv. Emilio Cler, Commissario per la provincia d'Ancona, il quale firmerà colla seguente formola: pel Regio Commissario Generale Straordinario il Commissario Provinciale.*

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, Giornale ufficiale di queste Provincie, pubblicato ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 12 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

12 Novembre 1860.

DECRETO

che promulga le Leggi sulla Stampa.

Decreto N. 465.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che il pensiero dell'uomo come è libero per natura, così dev'essere nella sua manifestazione in mezzo alla civile società;

Che, come il cittadino, non deve trovar altro vincolo alla propria libertà, fuorchè dove l'esercizio di essa violerebbe l'eguale diritto che hanno gli altri cittadini;

Che quindi unica e sola restrizione alla manifestazione del pensiero dev'essere la legge, come espressione della volontà generale e consacrazione dei comuni diritti;

Che la più cospicua ed efficace manifestazione del pensiero comune è la stampa, la quale perciò è principale garanzia della libertà; talchè fu detto ch'essa è il quarto potere dello Stato;

Che nell'ordine politico, siccome negli ordini scientifico, letterario ed estetico, la verità non esce che dalla libera discussione;

Che per questa sola si scopre e si smaschera l'errore, il quale senza della libera discussione avrebbe mille mezzi di espandersi e di ammantarsi delle apparenze di verità essendo infinite le sue vie;

Viste le Leggi sulla Stampa vigenti nelle provincie del Regno di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE II., e considerando che formolate in momenti di transizione sono comparativamente assai liberali, quantunque si debba tenere per fermo che il Parlamento Italiano le allargherà non appena lo Stato riordinato a Nazione e consolidato ne dia tempo e modo;

Considerando che, per l'istituzione dei Giurati in esse consacrata, l'opinione pubblica è fatta giudice dei reati di stampa, e però custode e vindice di sè medesima;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

Le Leggi Sarde sulla Stampa 26 Marzo 1848, 26 Febbraio 1852 e 20 Giugno 1858 sono promulgate nelle provincie delle Marche, e vi saranno esecutorie dal giorno in cui si promulgherà il Decreto Reale di Annessione di queste provincie al Regno di S. M. VITTORIO EMANUELE II.

Articolo 2.

È fatta facoltà al Potere esecutivo in queste Provincie

di provvedere con ispeciali decreti a quanto occorre per l'attuazione delle Leggi stesse, e principalmente a mettere in rapporto l'istituzione dei Giurati colle attuali Magistrature e colla vigente procedura.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, Giornale ufficiale di queste provincie, pubblicato nei Comuni ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 12 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

12 Novembre 1860.

DECRETO

che promulga le Leggi penali contro i reati in materie di elezioni.

Decreto N. 466.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Visto il Decreto 11 Novembre corrente col quale è promulgata la Legge Elettorale 20 Novembre 1859 a far tempo dal giorno in cui si promulgherà il Decreto Reale di Annessione di queste Provincie al Regno di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE II;

Visto il Decreto 31 Ottobre p. p. col quale è promulgato il Codice penale Sardo, a far tempo dal 1 Gennaio 1861;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo Unico

Gli articoli 190, 191, 192 e 193 del Codice penale 20 Novembre 1859 sono dichiarati esecutori a cominciare dal giorno in cui entrerà in attività la legge elettorale 20 Novembre 1859, promulgata col Decreto 11 corrente.

I citati articoli sono del tenore che segue:

« 190. Allorchè con violenze, o vie di fatto, o minaccie, o tumulti, sarà stato impedito ad uno o più cittadini l'esercizio dei propri diritti politici, i colpevoli saranno puniti col carcere estensibile a due anni e con multa maggiore o minore secondo la gravità e conseguenze del reato.

« Qualora i diritti, di cui siasi come sopra impedito l'esercizio, fossero diritti elettorali, alle dette pene verrà sempre aggiunta la sospensione dell'esercizio dei pubblici uffici.

« Le disposizioni del presente articolo hanno luogo, « salve sempre le pene maggiori in caso di reato più grave; « e salve eziandio le speciali disposizioni delle leggi per le « elezioni.

« 191. Chiunque nel corso delle operazioni elettorali « sarà sorpreso in atto o di sottrarre, o di aggiungere schede, « o di falsarne il contenuto, sarà punito colla pena della « reclusione, e coll'interdizione dai pubblici uffici.

« Se il reato sarà stato commesso da un membro dell'ufficio elettorale, la pena della reclusione non sarà minore di anni cinque.

« 192. Chiunque abbia al tempo delle elezioni comprato, o venduto un voto, a qualsiasi prezzo, incorrerà nella « pena dell'interdizione dai pubblici uffici, ed in una multa « maggiore o minore secondo la gravità e conseguenze del « reato.

« 193. Fuori dei casi preveduti nei tre precedenti « articoli, i pubblici ufficiali od impiegati che con abuso « delle rispettive funzioni avranno cercato di vincolare i suf-

« fragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature, saranno puniti colla esclusione dall'esercizio dei diritti elettorali per tempo non minore di cinque anni, nè maggiore di dieci, se il reato è stato commesso nelle elezioni dei Deputati al Parlamento Nazionale, non minore di tre, nè maggiore di sei, se è stato commesso nelle altre elezioni; e con una multa di Lire duecentocinquanta a duemila nel primo caso, e di cento a mille nel secondo.

« La stessa pena è applicabile ai ministri della religione dello Stato o dei culti tollerati, i quali avranno cercato di vincolare i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature, sia con istruzioni dirette alle persone da essi in via gerarchica dipendenti, sia con discorsi tenuti nei luoghi consacrati al culto od in riunioni aventi carattere religioso, sia con promesse o minacce spirituali.

« Pei fatti in questo articolo preveduti, semprechè non sieno connessi con reati comuni, non si potrà procedere ad istruzione giudiziaria se non dopo che le operazioni elettorali saranno compiute colla chiusura del relativo processo verbale ».

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, pubblicato ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 12 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO



12 Novembre 1860.

DECRETO

*che promulga la Legge sui Lavori Pubblici.**Decreto N. 467.*

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
 REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
 NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando la necessità di regolare sollecitamente quanto appartiene alle Opere Pubbliche, e di assimilare anche in questo importante ramo di pubblico servizio le Provincie delle Marche a quelle del Regno a cui le medesime si vogliono anettere;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

È promulgata per le Provincie delle Marche la Legge 20 Novembre 1859 intorno ai Lavori Pubblici.

Articolo 2.

È fatta facoltà al Potere Esecutivo nelle stesse Provincie di emanare regolamenti per l'esecuzione della predetta Legge.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, pubblicato ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 12 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

13 Novembre 1860.

DECRETO

*che pubblica la Legge sulle Miniere, Cave ed Usine.**Decreto N. 468.*

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.
IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
 REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
 NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando la convenienza di regolare il servizio delle Miniere, Cave ed Usine di conformità alle Leggi vigenti nelle antiche provincie del Regno;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860.

DECRETA

Articolo 1.

È promulgata nelle Provincie delle Marche la Legge 20 Novembre 1859 intorno al servizio delle Miniere, Cave ed Usine per avere esecuzione al 1 Gennaio 1861.

Articolo 2.

È fatta facoltà al Potere Esecutivo di emanare Regolamenti e disposizioni transitorie per l'esecuzione della predetta Legge.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, pubblicato ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 13 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

11 Novembre 1860.

DECRETO

che promulga le Leggi sulle Privative Industriali.

Decreto N. 469.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Considerando che il conferire speciali diritti agli autori di nuove invenzioni o scoperte industriali è mezzo efficace di promuovere l'industria, quando non si passino quei limiti, oltre i quali la protezione in luogo di aiutare l'industria la addormenta e la spegne;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo 1.

È promulgata nelle Provincie delle Marche a far tempo dal 1 Gennaio 1861 la Legge sulle Privative Industriali del 30 Ottobre 1859.

Articolo 2.

È fatta facoltà al Potere Esecutivo in queste provincie di emanare regolamenti per l'esecuzione della detta Legge.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, pubblicato ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 11 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

12 Novembre 1860

che promulga la Legge sulla Cassa Depositi e Prestiti.

Decreto N. 470.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Vista la Legge 30 Giugno 1857 colla quale fu ricostituita nelle Provincie del Regno di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE II. la Cassa dei Depositi e Prestiti, già molti anni prima istituita da Re Carlo Alberto;

Vista l'altra Legge del 1 Febbraio 1859 colla quale la precedente fu modificata;

Considerando che la Cassa dei Depositi e Prestiti costituendo quasi le Provincie ed i Comuni in un grande consorzio, vantaggioso moltissimo la condizione di questi corpi morali, agevolando i mezzi di intraprendere o di compiere grandi opere di somma utilità locale;

Considerando che nelle Marche le Provincie ed i Comuni hanno tanto maggior bisogno di essere aiutati con una istituzione di credito a loro appropriata, in quanto che, per la severa tutela e la rigida soggezione in cui erano tenuti dal governo precedente, non hanno mai potuto godere effettivamente di vita propria, e quindi non hanno potuto ottenere presso i capitalisti un credito proporzionato alla loro importanza;

In virtù dei poteri conferitigli col Decreto Reale 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo Unico

Si mandano pubblicare nelle Provincie delle Marche la Legge 30 Giugno 1857 N. 2256, la Legge 11 Febbraio 1859 N. 5250 ed il Regolamento 15 Agosto 1857 N. 2576 approvato con Decreto Reale dello stesso giorno.

Presi gli opportuni concerti col Governo del Re, sarà determinato con successivo Decreto il giorno preciso in cui la presente Legge avrà la sua effettiva esecuzione.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, Giornale ufficiale di queste Provincie, pubblicato ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Regio Commissario Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 12 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

12 Novembre 1860.

DECRETO

di autorizzazione ai fratelli Gigli di fare gli studi per una Strada ferrata da Ancona al Tronto.

Decreto N. 471.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE

Vista l'istanza dei signori Francesco e Cesare Gigli i quali domandano la facoltà di fare gli studi preliminari per la costruzione di una Strada ferrata da Ancona per la costa

dell'Adriatico al confine colle provincie che costituivano il già Regno di Napoli;

Considerata l'importanza di tale linea;

In virtù dei poteri conferitigli col Reale Decreto 12 Settembre 1860;

DECRETA

Articolo Unico

È fatta facoltà ai signori Francesco e Cesare fratelli Gigli di fare gli studi per la costruzione di una Strada ferrata che da Ancona si diriga per la costa dell'Adriatico al confine del già Regno di Napoli.

Il presente Decreto sarà inserito nel *Corriere delle Marche*, e si manda a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona 12 Novembre 1860.

LORENZO VALERIO

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Ferri Giuseppe d'Ancona, Apprendista nell'Ufficio Telegrafico della stazione di Ancona, a Telegrafista.

Decreto N. 472.



11 Novembre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Prato Nobile Cosimo, Sotto-Segretario presso l'Intendenza del Circondario di Lecco, a Segretario per le Opere Pie presso il Commissariato della Provincia d'Ancona.

Decreto N. 473.

11 Novembre 1860.

DECRETO

di nomina del sig. Sabbatini Dott. Felice, Legale in Ancona, a Giudicante in Sarnano (Provincia di Macerata) in surrogazione del sig. Papi Dott. Cesare dimissionario.

Decreto N. 474.

10 Novembre 1860.

DECRETI

di nomina del sig. Bonarelli Giuseppe d'Ancona, Apprendista nell'Ufficio Telegrafico della stazione di detta città, a Telegrafista; e del sig. Falagrassa Amilcare, Alunno nell'Ufficio Telegrafico di Pesaro, a Telegrafista.

Decreti N. 475. e 476.



10 Novembre 1860.

DECRETO

che destina definitivamente il sig. Caporioni Venanzio, Ingegnere Governativo incaricato del servizio nella Provincia di Fermo, ad Ingegnere Governativo nella Provincia di Macerata.

Decreto N. 477.

11 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Sante Palmieri da Macerata provvisoriamente a Delegato di Pubblica Sicurezza presso il Vice-Commissariato di Tolentino (Provincia di Macerata).

Decreto N. 478.

10 Novembre 1860.

DECRETO

che destina il sig. Cattabeni Francesco, Ingegnere Governativo nella Provincia di Camerino ad esercitare le stesse funzioni nella Provincia di Pesaro.

Decreto N. 479.



11 Novembre 1860.

DECRETO

che mette in riposo il sig. Schiavini Spiridione, Cancelliere nel Tribunale d'Urbino, e ciò dietro sua domanda, ed ammettendolo a far valere i suoi titoli al con seguimento della pensione che gli sarà dovuta a termini di Legge.

Decreto N. 480.

11 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Mariotti Iginardo, Cancelliere in Montalto (Provincia d'Ascoli) a Cancelliere nel Tribunale d'Urbino in luogo del sig. Schiavini Spiridione messo in riposo.

Decreto N. 481.

11 Novembre 1860.

DECRETO

che destina il sig. Pasquali Antonio; Ingegnere della Provincia di Pesaro, nella stessa qualità nella Provincia d'Ancona, conferendogli in pari tempo il titolo e grado d'Ingegnere Capo.

Decreto N. 482.



11 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina Clito Bartolomei, a Portiere nella Giurisdizione d'Urbino.

Decreto N. 483.

10 Novembre 1860.

DECRETO

che richiama al suo primitivo posto nella Provincia di Fermo il sig. Rinolfi Francesco, Ingegnere Governativo che era incaricato provvisoriamente di disimpegnare le funzioni d'Ingegnere Governativo in Ancona.

Decreto N. 484.

10 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Bocci Davide ad Ingegnere Governativo nella Provincia di Camerino.

Decreto N. 485.



11 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. *Avv. Spalazzi Serafino* a *Giusdicente nella città di Ascoli*, in luogo del sig. *Curi Francesco* dimissionario.

Decorative separator
 Decreto N. 486.
 Decorative separator

11 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. *Coluzzi Dott. Angelo* da *Camerino* a *Sostituto nella Cancelleria del Tribunale della detta città*.

Decorative separator
 Decreto N. 487.
 Decorative separator

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. *Palombini Francesco*, *Cancelliere nel Tribunale di Fermo*, a *Giudice Processante nello stesso Tribunale* in luogo del sig. *Saracini Dott. Luigi* messo in riposo.

Decorative separator
 Decreto N. 488.
 Decorative separator



11 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. *Selva Francesco Augusto* a *Cancelliere nella Giusdienza di Pesaro*.

Decorative separator
 Decreto N. 489.
 Decorative separator

11 Novembre 1860.

DECRETO

che mette in riposo il sig. *Saracini Dott. Luigi* *Giudice Processante nel Tribunale di Fermo*, ammettendolo a far valere i suoi titoli pel conseguimento della pensione che gli potrà spettare a termini di legge.

Decorative separator
 Decreto N. 490.
 Decorative separator

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. *Grassi Ferdinando* a *Sostituto nella Giusdienza di Sant'Angelo in Vado* (Provincia d'Urbino e Pesaro).

Decorative separator
 Decreto N. 491.
 Decorative separator



6 Novembre 1860.

DECRETO

che mette in riposo il sig. Pagnoni Tommaso Difensore dei Poveri nel Tribunale di Prima Istanza di Urbino, ammettendolo a far valere i suoi titoli al conseguimento della pensione.

Decreto N. 492.

6 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Paci Giuseppe a Difensore dei Poveri nel Tribunale di Prima Istanza d'Urbino in luogo del sig. Pagnoni Tommaso messo in riposo.

Decreto N. 493.

8 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Ortolani Patrizio, secondo Sostituto nella Cancelleria della Giurisdizione di Pesaro, a primo Sostituto nella stessa Cancelleria, in surrogazione del sig. Vagnolini Felice messo in riposo.

Decreto N. 494.

11 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina provvisoriamente il sig. Guerrini Nobile Giovanni da Fabriano (Provincia di Macerata) a Segretario del Vice Commissariato dello stesso luogo.

Decreto N. 495.

11 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Tacconi Stefano, provvisoriamente ad Applicato presso il Vice-Commissariato del Circondario di Fabriano.

Decreto N. 496.

11 Novembre 1860.

DECRETO

che nomina il sig. Corradini Conte Corrado provvisoriamente ad Applicato presso il Vice-Commissariato del Circondario di Fabriano.

Decreto N. 497.